



# **REGIONE LOMBARDIA**

**Direzione Generale Ambiente e Clima**

**Unità Organizzativa Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente**

## **PROPOSTA NUOVO PIANO CAVE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

**Settore merceologico sabbia e ghiaia**

*Legge regionale 8 agosto 1998, n. 14*

## **RELAZIONE ISTRUTTORIA**

COMITATO TECNICO CONSULTIVO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI CAVA

Parere n. XI/9 del 22/12/2020

Proposta adottata dalla Città metropolitana di Milano con delibera del Consiglio Metropolitano n. 11/2019 del 14 marzo 2019, acquisita agli atti regionali con prot. n. 9473 del 18 marzo 2019.

## Sommario

<b>A. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO CAVE</b>	<b>3</b>
1. Premessa	3
2. Processo di formazione del piano cave	4
3. Contenuti	4
4. Individuazione dei giacimenti sfruttabili	6
5. Analisi dei fabbisogni e stima quantitativa dei materiali da estrarre	8
6. Dinamica dell'attività estrattiva nel territorio della Città metropolitana di Milano	12
7. Ambiti territoriali estrattivi (ATE)	14
9. Gli ambiti territoriali estrattivi per il settore argilla	23
10. Cave cessate da recuperare	23
11. Identificazione delle aree di riserva di materiale inerte per opere pubbliche	25
12. Monitoraggio ambientale	26
13. Valutazione d'Incidenza	27
14. Parere Motivato VAS	29
15. Normativa Tecnica di Attuazione del Piano Cave	32
<b>B. OSSERVAZIONI AVANZATE IN CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA PROPOSTA DI PIANO</b>	<b>56</b>
<b>C. PARERI DEGLI ENTI E DEGLI UFFICI REGIONALI</b>	<b>58</b>
<b>D. CONSIDERAZIONI DELL'UFFICIO REGIONALE</b>	<b>63</b>
<b>E. OSSERVAZIONI PERVENUTE IN REGIONE</b>	<b>69</b>
<b>F. PARERE DELL'UFFICIO REGIONALE</b>	<b>111</b>
1. Proposte di modifica alla Normativa Tecnica di Piano	115
2. Proposte di modifica alle schede degli ATE e delle cave di recupero	116
3. Proposte di modifica alle planimetrie degli ATE	118
4. Riepilogo degli ATE e delle cave di recupero	119
5. Correzioni errori/refusi contenuti nella documentazione di piano adottato	121
6. Proposte di modifica ulteriore	122
7. Riepilogo delle modifiche apportate	122
<b>G. PARERE MOTIVATO VAS, E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DELL'UFFICIO REGIONALE</b>	<b>136</b>
<b>ALLEGATO A - PARERE DEL COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE DI CAVA.</b>	<b>145</b>

## A. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO CAVE

### 1. Premessa

La Città Metropolitana di Milano nell'elaborare la propria proposta di Piano, riguardante il settore merceologico della sabbia e ghiaia per il decennio 2019/2029, oltre a tenere conto dei principi di cui alla Legge Regionale n. 14 del 8 agosto 1998 ne ha enunciati degli ulteriori (Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23/2016 del 02/05/2016 "*Approvazione delle Linee di indirizzo per la preparazione del nuovo Piano cave della Città metropolitana di Milano per i settori sabbia, ghiaia e argilla*") che di seguito si riportano:

- mettere in atto azioni concrete atte a riequilibrare il territorio, proteggendo e valorizzando quanto più possibile le risorse ambientali esistenti;
- soddisfare il fabbisogno di inerti per l'area metropolitana in modo congruo ed equilibrato, sulla base di una corretta analisi di tutti gli aspetti ambientali, territoriali e socio-economici previsti dalle indicazioni normative;
- favorire il ricorso a fonti alternative nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni di legge: impiego delle terre e rocce da scavo e dei materiali riciclati dagli scarti edilizi di costruzione e demolizione,
- minimizzare gli impatti ambientali razionalizzando l'attività di escavazione in termini di massima profondità di scavo e minore consumo di suolo;
- minimizzare il consumo di suolo preferendo laddove possibile l'ampliamento di attività esistenti, partendo prioritariamente da aree estrattive configue alle cave ad oggi attive o in approfondimento di aree già coltivate, pianificando Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE) in grado di permettere il recupero di aree degradate, non consentendo l'abbandono di giacimenti non ancora esauriti, concentrando le attività di escavazione in un numero quanto più contenuto di ambiti estrattivi e limitando il più possibile l'apertura di nuove cave;
- limitare quanto più possibile gli impatti ambientali dell'attività di estrazione ed energetico-ambientali del trasporto delle materie estratte compatibilmente con la natura, la strategicità, la qualità, la quantità e la distribuzione territoriale delle materie prime provvedendo al corretto bilanciamento di domanda ed offerta sul territorio;
- incentivare gli interventi finalizzati al ripristino di aree precedentemente interessate da attività estrattiva, individuando cave cessate o in esaurimento da sottoporre a interventi di coltivazione finalizzati esclusivamente al solo recupero ambientale;
- identificare e salvaguardare i giacimenti di sostanze minerali di cava che essendo costituiti da materie prime non rinnovabili devono essere tutelati al fine di un possibile utilizzo futuro;
- rendere coerenti i diversi livelli di pianificazione tra cui il Piano Territoriale di Coordinamento della Città metropolitana, i Piani di Settore nonché gli strumenti di pianificazione comunale che perseguono gli stessi obiettivi della valorizzazione agricola, dello sviluppo della rete ecologica regionale, della realizzazione di zone umide d'interesse naturalistico in prossimità dei principali corsi d'acqua, della ricostituzione del suolo agricolo e del potenziamento delle reti ecologiche.

## **2. Processo di formazione del piano cave**

Il processo di formazione e di adozione della proposta del Piano Cave della Città Metropolitana di Milano si è articolato attraverso diversi atti e attività che di seguito si riassumono:

- Con Deliberazione della Città Metropolitana di Milano n. 23/2016 del 02 maggio 2016 sono state definite le "linee di indirizzo propedeutiche alla fase di preparazione del nuovo Piano cave per i settori sabbia, ghiaia e argilla";
- Con Decreto n. 152/2017 del 08 giugno 2017 il Sindaco Metropolitano ha avviato il procedimento di redazione del nuovo Piano e della procedura di VAS, integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale;
- In data 24 luglio 2018, con decreto n. 183/2018, il Sindaco Metropolitano ha preso atto della "proposta del Piano cave 2019-2029, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza della Città metropolitana di Milano", e avviato l'iter di consultazione pubblica previsto dalle discipline delle cave e della Vas per l'adozione definitiva del Piano;
- L'analisi di tutti i contributi pervenuti, prescrizioni, pareri e osservazioni, nonché della procedura VAS, ha comportato la modifica e l'integrazione di alcuni documenti della proposta di Piano Cave e in particolare:
  - All. 1 – Relazione Tecnica;
  - All. 2 – Normativa Tecnica – NTA (norme tecniche di attuazione del Piano Cave, comprensivo degli allegati e schede normative e cartografie degli ambiti di cava (ATE) e delle cave di recupero (R);
  - All. a) – Relazione determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio.
- Con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 11/2019 del 14 marzo 2019 è stato adottato il Piano Cave 2019/2019 della Città metropolitana di Milano.

Con quest'ultimo atto, inoltre, al fine di consentire la continuità dell'azione amministrativa, sono stati dettati ulteriori indirizzi per la definizione dei procedimenti in istruttoria e dei provvedimenti in corso con scadenza al 30 giugno 2019; in sintesi è stata data la possibilità:

- di prorogare, su istanza di parte e fino a un massimo di due anni, i termini di scadenza delle autorizzazioni in corso che non siano in contrasto con la proposta del Piano cave adottata, sia per l'escavazione, previa verifica dei volumi residui, sia per l'inadempimento degli obblighi di recupero ambientale;
- di consentire la presentazione entro il 30/6/2019, termine di validità del piano vigente, di nuove istanze che non siano in contrasto con la proposta del Piano cave adottata, fatto salvo che l'istruttoria verrà sospesa fino alla definitiva approvazione regionale del Piano cave per la successiva verifica della coerenza delle stesse con la pianificazione definitiva.

## **3. Contenuti**

La stesura del nuovo Piano cave della Città Metropolitana di Milano parte dalle basi conoscitive tracciate con la precedente pianificazione, approvata da Regione Lombardia

con delibera di Consiglio regionale n. VIII/166 del 16/05/2006 (scadenza 30 giugno 2019), nel rispetto dei principi fondamentali e delle finalità generali definiti dall'art. 6 della L.R. n. 14/98.

La proposta di Piano Cave è stata inviata alla Regione con nota n. 63756 del 18/03/2019, in atti regionali al n. 9473 del 18/03/2019; tale proposta è costituita dalla seguente documentazione:

**“Documenti di piano:**

1. *Relazione Tecnica;*

2. *Normativa Tecnica: Norme tecniche di attuazione del Piano Cave della Città metropolitana di Milano*

*con i seguenti allegati:*

- All. A - Schede e carte degli ambiti territoriali estrattivi (ATE) – scala 1:10.000;

- All. B - Schede e carte delle cave di recupero (R) – scala 1:10.000.

**Elementi istruttori**

a) *Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio;*

b) *Relazione geologico mineraria con i seguenti allegati:*

- TAV. 1 - Carta idrogeologica e delle piezometrie (1:50.000);

- TAV. 2 - Carta delle risorse geominerarie (1:50.000);

c) *Relazione relativa all'uso del suolo e alla vegetazione con il seguente allegato:*

- TAV. 3 - Carta dell'uso del suolo e della vegetazione (1:50.000);

d) *Relazione ambientale e vincoli con i seguenti allegati:*

- TAV. 4 - Sistema delle aree protette (1:50.000);

- TAV. 5 - Carta dei vincoli normativi (1:50.000);

e) *Relazione relativa alle Infrastrutture viarie esistenti e scenari futuri con il seguente allegato:*

- TAV. 6 - Infrastrutture viarie nello scenario futuro (1:50.000);

f) *Relazione relativa alle Reti tecnologiche con il seguente allegato:*

- TAV. 7 - Reti tecnologiche (1:50.000);

g) *Rapporto Ambientale;*

h) *Sintesi non tecnica;*

*i) Studio di Incidenza;*

*l) Valutazione di Incidenza (decreto della Regione Lombardia n° 1194 del 31/01/2019);*

*m) Dichiarazione di Sintesi;*

*n) Osservazioni, Pareri, Controdeduzioni, Prescrizioni".*

L'istruttoria della Città metropolitana di Milano, che ha portato alla redazione della proposta di Piano, è stata svolta secondo quanto previsto dai criteri regionali per la predisposizione dei Piani cave, di cui alla d.g.r. n. 11347/2010, nonché degli indirizzi impartiti dal Consiglio metropolitano.

Di seguito si riportano i principali contenuti tratti dalla documentazione allegata alla delibera del Consiglio metropolitano di adozione della proposta di Piano, alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.

#### **4. Individuazione dei giacimenti sfruttabili**

Per l'individuazione dei giacimenti sfruttabili, intesi come porzioni di territorio interessate dalla presenza di una risorsa da tutelare in quanto risorsa naturale non rinnovabile ovvero aree potenzialmente sfruttabili per l'assenza di vincoli e ostacoli, la Città metropolitana ha proceduto in primis all'esame territoriale delle aree contigue agli ATE esistenti e dei giacimenti individuati nella precedente pianificazione.

È stato effettuato l'aggiornamento della "Carta delle risorse geominerarie" in cui sono stati rappresentati i principali gruppi di sedimenti presenti sul territorio metropolitano; sono stati individuati tre gruppi costituiti rispettivamente da ghiaie e sabbie prevalenti, sabbie prevalenti e limi prevalenti.

A partire dai dati di base dei precedenti studi fatti dalla Provincia di Milano sono stati cartografati gli elementi di dettaglio della morfologia di superficie, le aree delle incisioni vallive lungo i corsi dei Fiumi Ticino e Adda ed alcuni elementi aggiornati come le estensioni delle aree urbanizzate.

In riferimento a quanto sopra delineato l'individuazione dei giacimenti sfruttabili è consistita unicamente in un aggiornamento delle informazioni territoriali relative a questo tematismo, rappresentato nella Tavola 2 "Carta delle risorse geominerarie", parte integrante dell'Allegato b) della Relazione geologico mineraria, contenuta negli Elementi Istruttori.

Nel far ciò è stata posta particolare attenzione ai processi che in questi ultimi vent'anni hanno avuto un necessario sviluppo, apportando in alcuni contesti cambiamenti radicali al territorio come l'espansione urbana, la realizzazione di nuove infrastrutture, l'attivazione di tutele ambientali di vario livello che hanno portato all'istituzione di nuovi vincoli sul territorio.

Ne consegue che l'istruttoria condotta sui 27 giacimenti individuati nel Piano cave 2006 e configui agli Ambiti Territoriali Estrattivi ha evidenziato, nella maggior parte dei casi, come attualmente gli stessi non possano più essere considerati come "parte di territorio interessata dalla presenza di risorse minerali di cava priva di vincoli non eliminabili e di ostacoli che ne

impediscono lo sfruttamento", anche a causa di nuovi vincoli/limitazioni, nel frattempo intervenuti; a tal proposito si riporta la Tab. 1 dell'all. 1 "Relazione di Piano - Giacimenti del Piano cave 2006":

Giacimento	Comune/i	Vincoli	Note
G1	Castano Primo	Parco Lombardo Valle del Ticino - Dorsale verde nord - REP	Rilevanza paesaggistica del contesto di C.na Malpaga - PTR di Navigli Lombardi
G2	Buscate	Parco Lombardo Valle del Ticino - Dorsale verde nord	Ambiti agricoli di pregio
G4	Cuggiono Robecchetto con Induno	Parco Lombardo Valle del Ticino - Dorsale verde nord - REP	Presenza infrastrutture
G5	Parabiago	Corridoio ecologico secondario	Fascia rispetto pozzi idropotabili - Varco perimetrato esterno lungo il confine SO dell'ATE Contesto areale fortemente urbanizzato
G6	Nerviano	--	Ambiti agricoli di pregio Area interessata da altra attività produttiva
G8	Arluno	Corridoio ecologico secondario	Ambiti agricoli di pregio Area a sud di attività estrattiva pregressa e oggetto di recupero
G9	Arluno S. Stefano Ticino	--	Area in parte già interessata da attività pregressa e prossima a centri abitati Superficie ridotta
G10	Arluno	Dorsale verde nord	Ambiti agricoli di pregio
G11	Casorezzo	Dorsale verde nord RER -REP	Area a sud di attività estrattiva pregressa ripristinata a p.c. con discariche
G14	Paderno Dugnano	Dorsale verde nord Corridoio ecologico secondario	Varco perimetrato Fasce di rispetto infrastrutture Superficie ridotta
G15	Paderno Dugnano	Dorsale verde nord Corridoio ecologico secondario	Varco perimetrato Fascia rispetto pozzi idropotabili Vicinanza residenze Contesto areale fortemente urbanizzato
G16	Senago	Parco delle Groane Dorsale verde nord	Vicinanza residenze Superficie ridotta - Aree non sfruttabili
G18	Vaprio d'Adda	--	Area in parte interessata da cava di prestito per opera pubblica Bre.Be.Mi Ambiti agricoli di pregio
G19	Cassano d'Adda	Parco Adda Nord	Vincolo Naviglio Martesana Ambiti agricoli di pregio
G20	Truccazzano	Corridoio ecologico secondario	Ambiti agricoli di pregio
G21	Cambiago	--	Area adiacente a ATE esaurito
G22	Cambiago	--	Area adiacente a ATE esaurito
G23	Cernusco S/N	--	Contesto areale fortemente urbanizzato
G24	Cernusco S/N	--	Contesto areale fortemente urbanizzato
G25	Peschiera Borromeo Rodano	Parco Agricolo Sud Milano	Area a ovest di attività estrattiva pregressa in connessione con il Parco-Bosco della Besozza Vicinanza residenze A sud ambiti agricoli di pregio

G26	Rodano	Parco Agricolo Sud Milano Corridoio ecologico primario	Ambiti agricoli di pregio A nord di area estrattiva pregressa
G27	Peschiera Borromeo	Parco Agricolo Sud Milano Corridoio ecologico primario	Ambiti agricoli di pregio Vicinanza residenze
G28	San Giuliano Milanese	Parco Agricolo Sud Milano Corridoio ecologico primario Fascia PAI	Superficie ridotta - Aree non sfruttabili Proposta Parco Naturale
G29	San Donato Milanese San Giuliano Milanese	Parco Agricolo Sud Milano	Contesto areale fortemente urbanizzato
G31	Zibido S. Giacomo	Parco Agricolo Sud Milano	Ambiti agricoli di pregio
G32	Gaggiano Zibido S. Giacomo	Parco Agricolo Sud Milano	Ambiti agricoli di pregio
G33	Bareggio Cusago	Parco Agricolo Sud Milano	Ambiti agricoli di pregio Proposta Parco Naturale a nord superficie ridotta

*Tab. Giacimenti*

Gran parte dei giacimenti e degli ATE individuati nel Piano cave 2006 ricadono nel Parco Agricolo Sud Milano il cui Piano Territoriale di Coordinamento ha espressamente previsto all'art. 45 c. 1 che "nel territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove cave ed è consentito il solo ampliamento delle attività esistenti...".

In considerazione degli elementi descritti la Città metropolitana di Milano ha ritenuto non necessario individuare i Giacimenti per il prossimo Piano cave, nel rispetto:

- dei principi delle Linee guida che limitano l'individuazione di nuove aree da destinare all'attività estrattiva;
- degli approfondimenti tecnici effettuati nel corso dell'istruttoria, nonché delle indicazioni sullo sviluppo della domanda di inerti per il prossimo decennio di cui al successivo capitolo.

## **5. Analisi dei fabbisogni e stima quantitativa dei materiali da estrarre**

La stima della domanda di inerti necessaria a costruire lo scenario previsionale di riferimento per il nuovo Piano cave 2019-2029, è stata effettuata non solo tenendo conto della metodologia di riferimento per la determinazione del fabbisogno di inerti che la Regione Lombardia ha definito con D.G.R. 10 febbraio 2010 – n. 8/11347 "Criteri e direttive per la formazione dei Piani e delle cave provinciali", ma anche attraverso il percorso seguente:

- a) stima della produzione edilizia e infrastrutturale, attraverso lo studio della produzione edilizia e delle opere del genio civile. Il percorso è stato maggiormente analitico per quanto riguarda la produzione edilizia, mentre per quanto riguarda le infrastrutture è stata ricostruita la storia della realizzazione di opere pubbliche attraverso i dati sui bandi di gara e sulle aggiudicazioni di appalti di lavori e di progettazioni;
- b) analisi dell'attività di produzione dei cavatori, attraverso l'analisi dei dati puntuali che riguardano l'attività diretta di produzione delle imprese che operano nel settore cave. Si tratta di un dato estremamente importante perché misura la reale produzione di inerti nel corso del tempo da parte delle cave operanti sul territorio. I dati, messi in relazione con la produzione edilizia, delineano con chiarezza il rapporto domanda e offerta;

- c) analisi delle dinamiche demografiche ha portato alla ricostruzione delle dinamiche demografiche del territorio in uno scenario previsionale decennale;
- d) analisi dei cicli edilizi ha sviluppato lo studio degli investimenti in costruzioni e portato ad analizzare su scala nazionale, con considerazioni territoriali, i cicli di mercato che hanno attraversato l'Italia e la provincia di Milano negli anni 2000, contribuendo a fissare uno scenario di riferimento previsionale per la determinazione del Piano cave nel decennio 2009-2019;
- e) lettura integrata delle fonti ha permesso di elaborare gli esiti dei diversi procedimenti di stima sviluppati nei punti precedenti e costruire un quadro comparativo tra i dati e le previsioni elaborate con il Piano cave (2002-2012), il suo residuo e il quadro di mercato che i nuovi dati, attraverso le diverse fonti disponibili, rendono oggi disponibile.

Quindi sulla base di quanto sopra è stata elaborata la stima dei fabbisogni analizzando nello specifico:

- la ricostruzione dei cicli edilizi della nuova costruzione nella serie storica 1991-2016;
- le dichiarazioni degli inerti cavati da parte degli operatori 1991-2016;
- la determinazione della relazione tra cicli edilizi e inerti cavati nella serie lunga 1991-2016;
- l'analisi delle potenzialità di scavo residue previste dal Piano cave 2006 vigente;
- la messa in relazione del residuo di Piano con i cicli storici del passato.

La metodologia sviluppata ha permesso di evidenziare le importanti potenzialità residue del Piano vigente. Infatti, il residuo di Piano a giugno 2016 è risultato pari a 36.279.000 di mc (31.210.927 mc al 31/12/2017), che proiettati per il periodo luglio 2016 – giugno 2029 sono pari a 2.790.000 mc di inerti annui.

Letta in chiave storica si tratta di una produzione superiore del 68.7% alle quantità cavate nel periodo 2013-2016; del 30,5% superiori a quelle cavate nel periodo 2003-2012 e solo inferiori all'13,6% a quanto estratto nel periodo 1991-2002.

Per una corretta stima dei residui di cui disporre per la nuova pianificazione, oltre ai dati statistici che annualmente pervengono agli uffici da parte degli operatori, è stato richiesto ai soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi ed ai Comuni interessati dalle cave di provvedere all'effettuazione di un rilievo aggiornato dello stato dell'arte dell'intero ambito estrattivo durante l'ultimo trimestre del 2017.

È stato quindi possibile definire i quantitativi di materiali inerti, ancora effettivamente disponibili al 31/12/2017, e indicare un volume residuo del Piano cave 2006 pari a **31.210.927 metri cubi**.

Per dare una maggiore concretezza alla nuova pianificazione, ai volumi residui disponibili come determinati al 31/12/2017, Città metropolitana ha ritenuto opportuno detrarre - con riferimento alla produzione media delle singole realtà produttive in attività – i volumi che si prevedevano estratti al 30/06/2019, data di scadenza del Piano cave 2006.

È stato pertanto definito un volume residuo del Piano cave 2006 alla data del 30 giugno 2019 pari a 25.540.000 metri cubi.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, l'analisi e lo studio dei dati, a cui si rimanda per i dettagli, effettuato da Città Metropolitana di Milano ha portato a definire un fabbisogno di inerti per il prossimo decennio pari a 27.900.000 mc.

Detto valore per il periodo 2019-2029 è stato maggiorato del 15% a seguito del confronto avvenuto con il mondo delle costruzioni e delle imprese che operano nell'attività produttiva ma anche per incidere sia sul tema del contenimento dei prezzi, sia sul rischio di importazione degli inerti da altre Province. Una maggiorazione del 15% del potenziale stimato ha definito il fabbisogno di inerti del Piano cave 2019-2029 a 32.085.000 mc.

In sintesi, il valore complessivo del fabbisogno di inerti per il decennio 2019-2029 è stato arrotondato in **32.000.000 mc.**

La Città Metropolitana di Milano ha verificato tale stima (32.000.000 mc) sulla base di quanto previsto dai criteri e direttive per la formazione dei Piani cave provinciali della Regione Lombardia di cui alla dgr. 10 febbraio 2010 – n. 8/11347 "Criteri e direttive per la formazione dei Piani e delle cave provinciali"; di seguito si riportano le principali considerazioni.

Per la determinazione del fabbisogno di edilizia residenziale e non residenziale e opere pubbliche ricorrenti, applicando il metodo indicato dalla Regione alla produzione edilizia di fonte ISTAT per il decennio 2007-2016 e utilizzando il valore massimo del periodo, rappresentato dall'anno 2007, si ottengono 10.268.265 mc, che su base decennale portano il fabbisogno a 102.682.650 mc. Applicando invece il valore medio annuo della produzione edilizia del decennio 2007-2016, si ottiene un volume annuo di fabbisogno di 4.552.263 milioni di mc, pari nel decennio a 45.522.630 mc di inerti.

Città Metropolitana di Milano in considerazione dell'analisi svolta sulla serie storica dei cicli di produzione registrata nell'arco di tempo che va dagli anni '90 a oggi, e considerando inoltre le caratteristiche dello scenario di mercato delineato, ritiene che sia più in linea con la situazione di mercato attuale considerare il valore medio della produzione stimato dall'ISTAT per il periodo 2009-2016.

Considerato quest'ultimo periodo la stima definisce un volume annuo di fabbisogno per la produzione edilizia residenziale e non residenziale e per le opere pubbliche ordinarie di 3.448.162 milioni di mc, pari nel decennio a 34.481.620 mc di inerti.

Per quanto riguarda la determinazione del fabbisogno di inerti per la manutenzione ordinaria della rete stradale, previsto dalla deliberazione regionale, Città Metropolitana di Milano ha elaborato sulla base di diverse fonti disponibili, tre diverse stime della lunghezza del sistema viario presente nel proprio territorio in base ai quali applicare la metodologia prevista dalla Regione.

Le tre stime hanno portato ai seguenti risultati: 66 milioni di mq di strade; 77,9 milioni di mq; 70,3 milioni di mq.

A questi valori corrispondono secondo il metodo regionale 6,2/ 6,9 e 6,075 milioni di mc. di inerti; quest'ultimo dato è stato scelto come fabbisogno di riferimento.

Per la determinazione dei materiali inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione, prendendo in esame i 7,4 milioni di tonnellate di rifiuti da C&M gestiti a livello regionale secondo l'analisi del Centro Studi MatER e del Politecnico di Milano e applicando a questi il peso del 23,3% che la Provincia di Milano ha nel recupero delle sostanze inorganiche rispetto al totale regionale secondo le analisi dell'ISPRA, si ottiene che le tonnellate di rifiuti da C&D gestiti in provincia sono pari nel 2014 a 1,7 milioni di tonnellate, che diventano 1 milione di metri cubi.

Considerato che secondo l'analisi del Centro Studi MatER e del Politecnico di Milano il tasso di sostituzione può essere stimato nel complesso pari a 1:0,65; applicando questo valore medio di 1.000.000 di mc di rifiuti da C&D recuperati in Provincia di Milano per le classi Cer 17 01, Cer 17 03 02, Cer 17 08 02, Cer 17 09 04, si evince che questi, se ben utilizzati e collocati sul mercato, sarebbero in grado di far risparmiare circa 650.000 mc di inerti naturali prodotti dalle cave all'anno, pari in 10 anni a 6,5 milioni di metri cubi.

Non sono state evidenziate nel Piano peculiarità locali di fabbisogni legati a specifiche attività produttive nel territorio.

La Relazione Tecnica di piano riporta inoltre che non sono pervenute richieste di sabbia e ghiaia da parte di altre Province durante l'istruttoria del piano.

Il fabbisogno per le Grandi opere infrastrutturali (come di norma) non rientrano nei fabbisogni ordinari inseriti nel piano.

Per quanto riguarda la quantità di inerti provenienti da **terre e rocce da scavo** si è ipotizzata una produzione annua di 180.000 mc (pari ad un valore di 1.800.000 mc in 10 anni), mentre non vengono previsti contributi dalle bonifiche agrarie, pratiche, generalmente, non attuate nel territorio metropolitano.

In applicazione dei criteri definiti sopra richiamati si prevede, nel decennio di vigenza del Piano cave della Città Metropolitana di Milano, un fabbisogno di inerti derivante dall'analisi dell'edilizia residenziale e non residenziale pari a mc. 34.481.620; a cui va aggiunto il fabbisogno per la manutenzione stradale ordinaria pari a 6.075.616 mc.

A questi volumi deve essere sottratta la produzione di inerti complessivamente proveniente da fonti alternative all'escavazione di sabbie e ghiaia pari a circa 8,3 milioni di mc (di cui 6,5 milioni di materiali da fonti alternative e 1,8 milioni di metri cubi di terre e rocce da scavo), che definisce una domanda di inerti pari a **32.257.236 mc**.

In ogni caso, considerando il percorso analitico svolto, Città Metropolitana di Milano ha confermato in **32 milioni di metri cubi** il fabbisogno decennale di inerti per il periodo 2019-2029.

Da rilevare che rispetto alla programmazione del Piano cave 2006, che aveva preventivato un fabbisogno pari a 54.857.000 mc, si è determinato una riduzione di volumi complessivi pari a circa il 40% sul totale di inerti di cui poter disporre.

## 6. Dinamica dell'attività estrattiva nel territorio della Città metropolitana di Milano

La dinamica dell'attività estrattiva parte necessariamente da un consuntivo tra volumi individuati dal Piano cave vigente, i volumi approvati ex art. 11 della L.R. n. 14/98 "Progetto degli ambiti territoriali estrattivi", i volumi autorizzati ex art. 12 della stessa legge ed i volumi effettivamente estratti.

Il volume teorico complessivo decennale di sabbia e ghiaia previsto dal Piano cave 2006 della Provincia di Milano (approvato con DCR n. VIII/166 in data 16 maggio 2006) era pari a **57.757.000 metri cubi** da reperire in 33 ATE Ambiti Territoriali Estrattivi (ATEg), di cui 4 ricadenti a cavallo tra l'attuale territorio della Provincia di Monza e Brianza e il territorio della Provincia di Milano.

Il Piano comprendeva inoltre 2 ATE per la coltivazione di argilla (ATEa), 12 cave di recupero (Rg), 2 cave di riserva (Pg) e 27 giacimenti di sabbia e ghiaia (G) ricadenti nel territorio metropolitano.

Il punto di partenza per la nuova pianificazione è stato quindi il Piano cave 2006, al cui volume teorico decennale è stato sottratto il volume teorico previsto per la Provincia di Monza e della Brianza (istituita nel 2004) dall'anno 2009, anno in cui è diventata operativa.

Il volume teorico complessivo del Piano cave di competenza del territorio metropolitano di Milano è stato conseguentemente rideterminato in **54.857.000 metri cubi distribuiti nei 31 ambiti** estrattivi elencati nella tabella di seguito riportata comprensiva anche delle 7 cave di recupero, i cui volumi però non concorrono al soddisfacimento del fabbisogno di inerti.

Ambiti Territoriali Estrattivi	Cave	Volumi	Cave di Recupero
<b>31</b>	<b>37</b>	<b>54.857.000</b>	<b>7</b>

Tab: Piano cave 2006 della Provincia di Milano

Di seguito si riporta la tabella "Piano cave 2006 per il territorio della Città metropolitana di Milano"

n°	Ambito Territoriale Estrattivo (ATE)	Comuni	Zona Omogenea	Modalità coltivazione	Volumi di Piano [mc]	Superficie [ha]
1	ATEg1	Castano Primo, Nosate	Alto milanese	arretramento terrazzo	2.000.000	48,46
		Castano Primo, Nosate	Alto milanese	a secco		16,51
2	ATEg2	Buscate, Dairago, Magnago	Alto milanese	a secco	1.100.000	38,73
3	ATEg3	Mesero	Magentino Abbiatense	in falda	90.000	7,08
4	ATEg4	Cuggiono	Alto milanese	arretramento terrazzo	890.000	29,50
5	ATEg5	Cerro Maggiore, Parabiago, San Vittore Olona	Alto milanese	a secco	2.000.000	56,20
6	ATEg6-C1	Cerro Maggiore, Nerviano, Parabiago	Alto milanese	a secco - in falda	980.000	28,19
	ATEg6-C2	Cerro Maggiore, Nerviano, Parabiago	Alto milanese	a secco - in falda	1.070.000	22,85
7	ATEg7	Pregnana Milanese, Vanzago	Nord Ovest	a secco - in falda	1.070.000	28,69

8	ATEg8	Arluno	Magentino Abbiatense	in falda	1.000.000	40,31
9	ATEg9	Arluno, Santo Stefano Ticino	Magentino Abbiatense	in falda	1.400.000	21,50
10	ATEg10	Arluno, Casorezzo	Magentino Abbiatense	a secco - in falda	850.000	22,23
11	ATEg11	Busto Garolfo, Casorezzo	Alto milanese	a secco	2.140.000	75,24
12	ATEg14	Paderno Dugnano - Nova Milanese (MB)	Nord Milano	a secco	1.800.000	19,56
13	ATEg15	Paderno Dugnano	Nord Milano	a secco	2.220.000	30,04
14	ATEg16	Bollate, Senago	Nord Ovest	a secco	1.690.000	43,38
15	ATEg17	Senago - Limbiate (MB)	Nord Ovest	a secco	Provincia di Monza e Brianza	28,96
16	ATEg18	Vaprio d'Adda	Adda Martesana	a secco	2.500.000	42,02
17	ATEg19	Cassano d'Adda	Adda Martesana	a secco	1.420.000	50,24
18	ATEg20	Pozzuolo Martesana, Truccazzano	Adda Martesana	in falda	3.500.000	100,07
19	ATEg21	Gessate	Adda Martesana	a secco	90.000	6,03
20	ATEg22	Cambiago	Adda Martesana	a secco	84.000	6,00
21	ATEg23	Cernusco Sul Naviglio - Brughiero (MB)	Adda Martesana	in falda	1.960.000	23,52
22	ATEg24-C1	Cernusco Sul Naviglio - Brughiero (MB)	Adda Martesana	a secco	1.780.000	20,39
	ATEg24-C2		Adda Martesana	in falda	160.000	18,57
23	ATEg25-C1	Peschiera Borromeo, Poglieto, Rodano	Adda Martesana	in falda	4.070.000	70,22
	ATEg25-C2		Adda Martesana	in falda	2.230.000	34,46
24	ATEg26	Pantigliate, Peschiera Borromeo	Sud Est	in falda	3.380.000	86,30
25	ATEg27	Mediglia	Sud Est	in falda	900.000	36,84
26	ATEg28	Colturano	Sud Est	in falda	890.000	19,45
27	ATEg29	San Donato Milanese, San Giuliano Milanese	Sud Est	in falda	1.250.000	49,56
28	ATEg30	Pero	Nord Ovest	in falda	1.533.000	36,80
29	ATEg31	Zibido San Giacomo	Sud Ovest	in falda	3.000.000	72,26
30	ATEg32-C1	Gaggiano, Trezzano Sul Naviglio, Zibido San Giacomo	Magentino Abbiatense, Sud Ovest	in falda	2.000.000	53,19
	ATEg32-C2		Sud Ovest	in falda	1.250.000	44,30
31	ATEg33-C1	Bareggio, Cusago	Magentino Abbiatense	in falda	1.160.000	31,37
	ATEg33-C2		Sud Ovest	in falda	1.400.000	67,63
TOTALE		41 Comuni			54.857.000	1.427
n°	Cava di Recupero (Rg)	Comuni	Zona Omogenea	Modalità coltivazione	Volumi [mc]	Superficie [ha]
1	Rg5	Pozzo D'Adda	Adda Martesana	a secco	100.000	3,55
2	Rg6	Truccazzano	Adda Martesana	in falda	700.000	21,70
3	Rg7	Cernusco Sul Naviglio, Vimodrone	Adda Martesana	in falda	500.000	30,30
4	Rg8	Segrate	Adda Martesana	in falda	1.000.000	71,00
5	Rg9	Segrate	Adda Martesana	in falda	200.000	9,95
6	Rg10	Milano	Milano	in falda	250.000	30,75
7	Rg11	Milano	Milano	in falda	500.000	9,60
TOTALE		6 Comuni			3.250.000	177

Tab: Piano cave 2006 per il territorio della Città metropolitana di Milano

Con la redazione e l'approvazione dei singoli progetti d'ambito (avvenuta attraverso i successivi passaggi formali di assoggettamento alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, approvazione del Progetto d'Ambito decennale ex art. 11 e la successiva autorizzazione all'escavazione vera e propria ex art. 12) e considerate inoltre le criticità di attivazione di alcuni ATE, si è potuto definire il volume effettivo totale di Piano cave pari a 42.455.354 metri cubi, come quantitativo effettivamente disponibile nelle aree estrattive individuate dal Piano cave 2006.

Inoltre per una corretta stima dei residui di cui disporre per la nuova pianificazione, oltre ai dati statistici che annualmente vengono forniti da parte degli operatori, Città Metropolitana ha richiesto ai soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi ed ai Comuni

interessati dalle cave di provvedere all'effettuazione di un rilievo aggiornato dello stato dell'arte dell'intero ambito estrattivo durante l'ultimo trimestre del 2017.

Si è potuto quindi definire i quantitativi di materiali inerti ancora effettivamente disponibili al 31/12/2017 ed è stato possibile indicare un volume residuo del Piano cave 2006 pari a **31.210.927 metri cubi**.

Per dare una maggiore concretezza alla nuova pianificazione, ai volumi residui disponibili come determinati al 31/12/2017, Città metropolitana ha ritenuto opportuno detrarre - con riferimento alla produzione media delle singole realtà produttive in attività - i volumi che si prevedevano estratti al 30/06/2019, data di scadenza del Piano cave 2006 (e di entrata in vigore del nuovo Piano).

È stato pertanto definito un volume residuo del Piano cave 2006 alla data del 30 giugno 2019 pari a 25.540.000 metri cubi.

## **7. Ambiti territoriali estrattivi (ATE)**

La proposta del nuovo Piano cave è stata elaborata partendo dal presupposto che non esistono, in particolare in un'area intensamente urbanizzata e con importanti vincoli ambientali e infrastrutturali come quella della Città metropolitana di Milano, porzioni di territorio con spiccata vocazione all'attività estrattiva, attraverso una serie di azioni successive e conseguenti:

- verifica dello stato amministrativo degli ATE vigenti;
- indicazioni, proposte e richieste delle amministrazioni comunali;
- contributi di enti vari e operatori privati;
- verifica delle criticità ambientali, vincolistiche e viabilistiche;
- analisi delle Osservazioni e dei contributi di VAS e VInCA;
- perimetrazione dei nuovi ambiti di cava;
- analisi.

Inoltre, attraverso la valutazione della consistenza della risorsa mineraria, sono stati individuati e conseguentemente non più riproposti alcuni ambiti di cava in cui risultavano praticamente esauriti i volumi di Piano cave, con potenzialità futura estremamente ridotta e non significativa per una nuova pianificazione decennale ed altri ambiti estrattivi e cave di recupero con progetti mai attivati, oppure con il recupero ormai in fase di conclusione o ancora senza possibilità di ulteriori espansioni.

Di seguito vengono riportate le principali azioni sviluppate da Città Metropolitana di Milano:

### Verifica dello stato amministrativo degli ATE vigenti

Il primo passaggio istruttorio compiuto è stato la verifica dello stato amministrativo degli ambiti esistenti: infatti non sono irrilevanti i numeri degli ambiti estrattivi che a partire dall'entrata in vigore del Piano vigente non hanno mai provveduto ad attivare i passaggi formali che la normativa prevede per l'estrazione di inerti, dalla Valutazione di Impatto

Ambientale, all'approvazione dei progetti d'ambito alla vera e propria autorizzazione ad esercitare l'attività di coltivazione. La mancanza decennale di interesse o l'impossibilità operativa di attivare queste cave è stata presa in considerazione per la nuova pianificazione, che tra l'altro si è posta l'obiettivo di individuare siti che dovranno partecipare fattivamente al soddisfacimento di un determinato fabbisogno decennale.

Nella tabella successiva è stata riportata la sintesi delle informazioni relative agli ATE e alle cave di recupero che Città Metropolitana ha ritenuto di non riproporre o di stralciare con l'indicazione delle motivazioni, basate su considerazioni amministrative/operative di vario genere.

Motivazione	Sigla ATE o Rg da Piano cave 2006
<b>Progetto mai attivato</b>	ATEg6-C2, ATEg17, ATEg21, ATEg27, Rg5, Rg7, Rg10
<b>Progetto mai attivato e volumi di Piano non significativi</b>	ATEg3, ATEg24-C2
<b>Progetto mai attivato e criticità ambientali e vincolistiche</b>	Rg6
<b>Progetti esecutivi autorizzati ad oggi in fase di completamento</b>	ATEg22, Rg8

**Tab:** Prima fase istruttoria: stralcio ATE e cave di recupero

Quindi, in considerazione di quanto sopra esposto, nell'ottica di trarre preferenzialmente indicazioni dalle cave attive e limitando al massimo l'eventuale apertura di nuove cave è stata operata una diminuzione del numero delle realtà produttive da considerare nelle successive fasi istruttorie al fine dell'attribuzione dei volumi di Piano cave per il prossimo decennio.

Sono stati quindi sottoposte alle successive verifiche istruttorie 30 cave e 3 cave di recupero, i cui numeri sono relative a 30 Ambiti estrattivi, numeri ritenute significative per densità di insediamenti, per un contesto territoriale denso di popolazione, infrastrutture e attività.

#### Indicazioni, proposte e richieste delle amministrazioni comunali

In un'ottica di condivisione del percorso di formazione del Piano cave, la Città Metropolitana di Milano ha quindi richiesto alle amministrazioni comunali un contributo alla raccolta di elementi istruttori attraverso la compilazione di una scheda in cui segnalare criticità e verifiche sullo stato attuale dei luoghi e delle attività presenti all'interno dell'ambito di cava, oltre alla verifica delle cave cessate che risultavano censite per il territorio di competenza, ed infine le osservazioni istruttorie formali.

Nell'ambito del processo di formazione del Piano cave sono risultate di utile contributo, fornendo anche un essenziale supporto ed indirizzo, tutte le indicazioni pervenute dai Comuni, che di seguito si riepilogano:

- n. 17 schede sullo stato di singoli ATE;
- n. 4 note di riscontro sulle cave cessate;
- n. 5 contributi istruttori sui possibili scenari individuabili per gli ambiti estrattivi esistenti;

#### Contributi di Enti vari

La fase di consultazione pubblica della Valutazione Ambientale Strategica ha interessato anche un gran numero di Enti parco, istituzioni e gestori di reti e servizi che operano nell'area metropolitana ed i cui contributi hanno rappresentato un ulteriore elemento di aggiornamento della conoscenza dell'effettivo stato ed utilizzo del territorio metropolitano.

#### Proposte delle aziende operatrici – richiesta di nuovi ambiti estrattivi

Le proposte delle ditte operatrici (n. 35 con differenti livelli di dettaglio tecnico) hanno riguardato principalmente richieste di nuovi volumi da reperire con ampliamenti in aree contigue e/o con approfondimenti in aree già cavate o in corso di coltivazione, nonché richieste di stralcio di aree con recupero concluso o di aree non direttamente interessabili dall'attività estrattiva.

Non è stato possibile, né di effettiva utilità, ricostruire il volume complessivo richiesto dalle ditte, in quanto i nuovi volumi richiesti spesso non erano quantificati; per le sole 19 istanze con indicazione dei volumi, il totale dei nuovi volumi in escavazione richiesti era pari a oltre 33 milioni di metri cubi, cui occorrerebbe aggiungere la quantificazione delle ulteriori richieste prive dell'indicazione della volumetria di progetto.

A questo bisogna aggiungerne inoltre n. 7 proposte da parte di soggetti privati per l'apertura di cave in contesti non adiacenti ed in continuità ad aree di cava esistenti, di cui la tabella sottostante riporta in sintesi i principali contenuti e la localizzazione geografica.

Richiedente	Comuni interessati	Superficie [ha]	Informazioni tecniche	Vincoli ambientali
La Rana Verde s.r.l.	Cassano d'Adda	13	Proposta di conversione di parte del giacimento G19 del PC 2006 in area di cava	Parco Adda Nord - Ambito di tutela del Naviglio Martesana
F.lli Garbelli	Zibido S. Giacomo	13	Proposta di apertura di nuova cava in prossimità dell'ATEg32-C2	Parco Agricolo Sud Milano
Balossi Restelli	Cusago	17	Proposta di apertura di nuova cava in prossimità dell'ATEg33-C2	Parco Agricolo Sud Milano
Cave Grondone s.r.l.	Paullo	12	Proposta di apertura di nuova cava in prossimità del confine con confine con il Comune di Settala	Parco Agricolo Sud Milano
Cosmocal S.p.A.	San Donato Milanese	27	Proposta di apertura di nuova cava in prossimità dell'ATEg29	Parco Agricolo Sud Milano

Cave Merlini s.r.l.	Zibido S. Giacomo	<b>13</b>	Prima proposta di ricollocazione dei volumi dell'ATEg32-C2 Lotto B approvati ex art. 11 L.R. n. 14/98	Parco Agricolo Sud Milano
Cave Merlini s.r.l.	Zibido S. Giacomo	<b>12</b>	Seconda proposta di ricollocazione dei volumi dell'ATEg32-C2 Lotto B approvati ex art. 11 L.R. n. 14/98	Parco Agricolo Sud Milano

**Tab:** *Proposte di apertura di nuove cave*

Le aree proposte, che prevedevano una superficie complessiva di oltre 100 ettari di terreni da destinare a nuove cave, ricadono in aree vincolate.

A tal fine, considerato che le Norme Tecniche di Attuazione del PTC del Parco Agricolo Sud Milano e del Parco Adda Nord agli artt. 42 e 45 dispongono che *"nel territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove cave..."*; in coerenza con quanto espresso dagli obiettivi approvati in Consiglio metropolitano, fra i criteri fondamentali definiti per la valutazione delle proposte è stato considerato prioritario individuare ambiti estrattivi a completamento o in ampliamento di ambiti estrattivi esistenti ed attivi, in continuità quindi con la pianificazione precedente, garantendo il soddisfacimento dei fabbisogni di materiale di cava in modo congruo ed equilibrato senza la previsione di nuovi ambiti.

#### Verifica delle criticità ambientali, vincolistiche e viabilistiche

Per la predisposizione della proposta di Piano cave sono stati esaminati i contenuti della Relazione ambientale attraverso l'analisi delle situazioni peculiari di ciascun Ambito Territoriale Estrattivo, codificandone la rilevanza ambientale attraverso alcuni parametri indicatori individuati e che di seguito si elencano:

- presenza di aree protette;
- presenza di siti di Rete Natura 2000;
- eventuale interferenza con connessioni ecologiche di vario livello;
- esistenza di vincoli paesaggistici ex D.Lgs n. 42/2004;
- presenza di contesti agricoli di pregio;
- presenza di vincoli ambientali (PAI, PGRA, vincolo idrogeologico);
- eventuale interferenza con insediamenti/infrastrutture esistenti o previsti.

La situazione rilevata evidenzia situazioni di criticità medio alta per la quasi totalità degli Ambiti estrattivi individuati (ATE e Cave di Recupero), sia per la localizzazione in zone soggette a tutela paesistico-ambientale (Aree protette, Reti ecologiche, Vincoli ai sensi del D.Lgs: 42/04, Vincoli di natura idrogeologica, ambiti agricoli strategici), sia per l'eccessiva vicinanza a contesti urbanizzati a destinazione residenziale.

La città metropolitana ha voluto altresì considerare ulteriori elementi di criticità, legate anche a quanto evidenziato dalle comunità nell'intorno dei singoli siti estrattivi, come, ad esempio, l'utilizzo da parte dei mezzi di cava di viabilità urbane prossime alle aree residenziali.

Da quanto sopra definito appare evidente che il contesto territoriale delle aree di cava è caratterizzato da un livello di protezione ambientale di vario ordine: dai Parchi Regionali,

alle aree protette in senso stretto come le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), fino ai Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, realtà che nel corso di questi ultimi anni hanno cercato di "ritagliare" quanto più possibile spazi verdi ed insediamenti di pregio all'avanzata dell'urbanizzazione.

Da rilevare che nel territorio di Città metropolitana, infatti, ben 28 aree interessate dall'attività estrattiva, su un totale di 33 tra ambiti di cava e cave di recupero, ricadono interamente all'interno di aree con vario grado di protezione o di importanti connessioni ecologiche; inoltre, buona parte dei restanti ne sono parzialmente interessati o si collocano in prossimità degli stessi.

Il risultato delle analisi e del confronto istruttorio "Processo del Piano Cave - Valutazione Ambientale VAS" ha portato a definire ed individuare n. 6 cave di recupero e n. 26 Ambiti Territoriali Estrattivi caratterizzati da n. 27 cave.

Comparando tali dati con quelli riportati in precedenza, si rileva come gli approfondimenti effettuati e le criticità puntualmente riscontrate hanno portato ad una diminuzione degli ambiti estrattivi (da 30 a 26) e del numero di cave (da 30 a 27) a seguito della riconversione di 4 ambiti in cave di recupero (ATEg7, ATEg8, ATEg9 e ATEg28) con conseguente incremento del numero delle cave di recupero da 2 a 6.

#### Analisi e riscontro alle osservazioni, ai contributi VAS e al decreto di Valutazione di Incidenza

La proposta di Piano Cave è frutto anche del sostanziale contributo derivato dall'esame delle osservazioni pervenute, a seguito della messa a disposizione del pubblico dei documenti di Piano, nonché dalle considerazioni emerse nel processo di VAS e di Valutazione di Incidenza.

In particolare, le osservazioni pervenute a Città Metropolitana, da parte di diversi soggetti pubblici e privati, sono 91. Hanno inoltre contribuito all'istruttoria i pareri espressi ai sensi della L.R. 86/83 e s.m.i. dagli Enti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 nell'ambito del procedimento regionale di Valutazione di Incidenza della Proposta di Piano cave previsto dalla norma, in quanto nel territorio di Città metropolitana sono presenti 11 Siti di Rete Natura 2000 e 3 Zone di Protezione Speciale.

I Parchi coinvolti nel procedimento sono stati i seguenti: Parco Adda Nord, Parco Agricolo Sud Milano, Parco delle Groane, Parco Lombardo della Valle del Ticino, nonché WWF ITALIA ONG – Onlus, in qualità di gestore di area protetta (Bosco di Vanzago).

Le indicazioni contenute nella Valutazione di Incidenza (decreto della Regione Lombardia n. 1194 del 31/01/2019) hanno riguardato, oltre a prescrizioni relative ad alcuni ambiti estrattivi (ATEg33-C2, Rg13, ATEg4 e ATEg2), importanti tematiche di carattere generale tra cui i materiali da impiegare per gli interventi di recupero ambientale, il tema del riutilizzo dei materiali in alternativa all'estrazione dell'inerte naturale di cava, la necessità di disciplina di alcune specifiche situazioni da codificare nell'ambito della Normativa Tecnica.

L'analisi istruttoria e il recepimento dei contributi pervenuti hanno comportato importanti modifiche ai documenti di Piano, in particolare alla Normativa Tecnica, alle Schede degli

Ambiti Territoriali Estrattivi e delle Cave di recupero, al Rapporto Ambientale, nonché al Documento sulla determinazione del fabbisogno.

Tra i contributi esaminati, si segnalano per rilevanza quelli riguardanti i seguenti temi:

- rivalutazione del fabbisogno decennale di sabbia e ghiaia in 32.000.000 mc;
- stralcio dell'ambito estrattivo ATEg33-C2;
- trasformazione dell'ambito estrattivo ATEg11 in cava di recupero (Rg17 ex ATEg11).

In particolare, l'aggiornamento del fabbisogno di inerti è il risultato di approfondimenti che hanno riguardato alcuni dei parametri utilizzati dal modello di stima per lo studio sulla domanda: previsione dello scenario demografico futuro, analisi del mercato degli inerti anche attraverso una verifica del patrimonio edile inutilizzato, crescita delle famiglie, ripresa del mercato immobiliare, scenari della produzione edilizia, grandi progetti in rapido movimento.

Un'altra importante modifica alla proposta di Piano ha riguardato l'ambito estrattivo ATEg33-C2; al riguardo, nel periodo di messa a disposizione al pubblico, gli Enti e gli operatori hanno espresso numerose e differenti osservazioni: il Comune di Cusago e il Parco Agricolo Sud Milano hanno chiesto lo stralcio dell'ambito territoriale estrattivo dalla Proposta di Piano mentre l'operatore di cava e quello di una seconda attività produttiva connessa presente all'interno nell'ambito hanno chiesto il mantenimento ed il potenziamento dell'ATEg33- C2 per il prossimo decennio.

Il decreto VincA, per tale ATE, ha richiesto la rivalutazione della proposta di Piano prescrivendo che "dovrà essere rivalutata la definizione dell'**ATEg33-C2** e della relativa scheda, escludendo la destinazione ad impianti e/o ad attività estrattiva della zona ad ovest più ravvicinata alla ZSC IT2050008 "Bosco di Cusago".

Città metropolitana, ritenendo prevalenti le motivazioni espresse dal Comune di Cusago e dal Parco, in cui sono state evidenziate la rilevanza paesaggistica delle aree, la vicinanza alle ZSC "Bosco di Cusago" e "Fontanile Nuovo", nonché le previsioni del PTC del Parco ed i vincoli derivanti dall'istituendo Parco Naturale, ha previsto lo stralcio dell'**ATEg33-C2** dalla Proposta di Piano, valutando pertanto superata l'indicazione VincA, percorribile nel caso di mantenimento dell'ambito stesso.

Infine, l'ambito estrattivo ATEg11 è stato riconvertito in cava di recupero Rg17. Ciò in quanto, a seguito del periodo di messa a disposizione al pubblico del piano, sono state numerose le osservazioni da parte delle Amministrazioni comunali direttamente e indirettamente interessate, dai Parchi e Comitali locali che, evidenziando il pregio paesaggistico e naturalistico delle aree interessate, hanno richiesto lo stralcio dell'ambito territoriale estrattivo dalla Proposta di Piano o, in via subordinata, la trasformazione dello stesso in cava di recupero. Città Metropolitana, riconoscendo le motivazioni espresse, ha previsto la trasformazione dell'ambito estrattivo in cava di recupero.

## **8. Ambiti territoriali estrattivi per il settore sabbia e ghiaia**

A seguito anche di quanto descritto al paragrafo precedente e con la separazione dell'ambito territoriale ATEg32-C2 Lotto A e ATEg32-C2 Lotto B rinominati in ATEg32-C2 e

ATEg32-C3, la proposta di Piano Cave ha definito 25 ambiti estrattivi ciascuno con un'unica cava e 7 cave di recupero.

Per i 25 ambiti estrattivi, nei quali la città metropolitana ha dovuto verificare la possibilità di collocare i volumi necessari al soddisfacimento del fabbisogno (definito in 32.000.000 mc), è stata condotta un'analisi della sostenibilità da parte del contesto territoriale, la progettazione, ad oggi in fase di attuazione, per i singoli ambiti estrattivi e per le destinazioni d'uso, la compatibilità generale rispetto a vincoli o condizionamenti alla compatibilità stessa, nonché la verifica della fattibilità degli interventi in termini di durata complessiva dell'attività e delle fasi di realizzazione del recupero ambientale.

I Criteri utilizzati da Città Metropolitana per la perimetrazione e l'attribuzione dei volumi per ciascun Ambito Territoriale Estrattivo (ATE) sono il risultato delle valutazioni e dei principi di seguito riportati. In particolare, l'attribuzione dei volumi di ogni singolo ATE è stata definita in funzione della razionalizzazione e ottimizzazione del giacimento privilegiando in ordine di priorità e ove possibile:

- l'approfondimento dell'area di cava esistente;
- l'ampliamento dell'area di cava all'interno dell'ambito territoriale estrattivo già individuato nella precedente pianificazione;
- l'individuazione di un'area di ampliamento esterna in continuità all'ambito territoriale estrattivo già individuato nella precedente pianificazione.

La conseguenza di quanto sopra descritto e delle valutazioni sui fabbisogni ha comportato una riduzione, rispetto ai volumi assegnati con il piano cave 2006, dei volumi attribuibili ai singoli ATE; tale riduzione non è stato il risultato di un semplice taglio lineare, ma il frutto di tutti i risultati di analisi di cui ai punti precedenti (Geografici, giacimentologici, territoriali, fabbisogni per area ecc. . .).

Invece ai fini delle perimetrazioni degli Ambiti Territoriali Estrattivi sono state prese in considerazione le criticità emerse dall'analisi istruttoria, verificando la possibilità di operare stralci delle seguenti tipologie di superfici:

- aree già recuperate;
- aree mai interessate da attività estrattiva;
- aree di impianti produttivi non direttamente pertinenti all'attività di cava.

Viene di seguito rappresentata anche la sintesi dei dati della Proposta di Piano cave suddivisi per le **7 Zone** omogenee allo scopo di evidenziare il contributo di ciascuna di esse nell'ambito della proposta di Piano cave.

ATE	Comuni	Volumi residui da pianificare proiezione al 30 giugno 2019 [mc]	Volumi Proposta Piano Cave [mc]	Variazion e [mc]	Variazion e [%]	Superfici Proposta Piano Cave [ha]	Sintesi perimetrazion e ATE	Modalità di coltivazione
ATEg1-C1	Castano Primo, Nosate	0	800.000	800.000	100%	31,63	Ampliamento in ATE Piano Cave 2006	A Secco
ATEg1-C2	Castano Primo	78.312	900.000	821.688	91,30%	12,77	Approfondimento	A Secco
ATEg2	Buscate, Dairago	432.097	1.020.000	587.903	57,64%	35,74	Ampliamento in ATE Piano Cave 2006	A Secco
ATEg4	Cuggiono, Robecchetto	387.494	700.000	312.506	44,64%	30,76	Ampliamento	A Secco
ATEg5	Cerro Maggiore	1.153.279	1.150.000	-3.279	-0,29%	26,28		A Secco
ATEg6-C1	Nerviano	730.910	700.000	-30.910	-4,42%	24,82		In Falda
<b>TOTALE ZONA OMOGENEA</b>		<b>2.782.092</b>	<b>5.270.000</b>	<b>2.487.908</b>	<b>89,42%</b>	<b>162,00</b>		

Tab. Ambiti Territoriali Estrattivi ubicati nella Zona Omogenea Alto Milanese

ATE	Comuni	Volumi residui da pianificare proiezione al 30 giugno 2019 [mc]	Volumi Proposta Piano Cave [mc]	Variazione [mc]	Variazione [%]	Superfici Proposta Piano Cave [ha]	Sintesi perimetrazione ATE	Modalità di coltivazione
ATEg10	Arluno, Casorezzo	660.967	900.000	239.034	26,56%	25,42	Ampliamento	In falda
ATEg33-C1	Bareggio	849.937	800.000	-49.937	-6,24%	21,66		In falda
<b>TOTALE ZONA OMOGENEA</b>		<b>1.510.904</b>	<b>1.700.000</b>	<b>189.096</b>	<b>-12,51%</b>	<b>47,08</b>		

Tab. Ambiti Territoriali Estrattivi ubicati nella Zona Omogenea Magentino Abbiatense

ATE	Comuni	Volumi residui da pianificare proiezione al 30 giugno 2019 [mc]	Volumi Proposta Piano Cave [mc]	Variazione [mc]	Variazione [%]	Superfici Proposta Piano Cave [ha]	Sintesi perimetrazione ATE	Modalità di coltivazione
ATE14	Paderno Dugnano	1.074.169	1.000.000	-74.169	-7,42%	19,13		A secco
ATEg15	Paderno Dugnano	525.866	1.800.000	1.274.134	70,79%	26,97	Ampliamento	In falda

TOTALE ZONA OMOGENEA	1.600.035	2.800.000	1.199.965	74,99%	46,10		
----------------------	-----------	-----------	-----------	--------	-------	--	--

Tab. Ambiti Territoriali Estrattivi ubicati nella Zona Omogenea Nord Milano

ATE	Comuni	Volumi residui da pianificare proiezione al 30 giugno 2019 [mc]	Volumi Proposta Piano Cave [mc]	Variazione [mc]	Variazione [%]	Superfici Proposta Piano Cave [ha]	Sintesi perimetrazione ATE	Modalità di coltivazione
ATEg16	Bollate, Senago	741.156	790.000	48.844	6,18%	33,19	Ampliamento	In falda
ATEg30	Pero	1.237.000	1.250.000	13.000	1,04%	19,06		In falda
TOTALE ZONA OMOGENEA		1.978.156	2.040.000	61.844	3,12%	52,25		

Tab. Ambiti Territoriali Estrattivi ubicati nella Zona Omogenea Nord Ovest

ATE	Comuni	Volumi residui da pianificare proiezione al 30 giugno 2019 [mc]	Volumi Proposta Piano Cave [mc]	Variazione [mc]	Variazione [%]	Superfici Proposta Piano Cave [ha]	Sintesi perimetrazione ATE	Modalità di coltivazione
ATEg18	Vaprio d'Adda	314.283	1.500.000	1.185.717	79,05%	38,44	Ampliamento	A secco
ATEg19	Cassano d'Adda	670.936	890.000	219.064	24,61%	26,13	Approfondimento	In falda
ATEg20	Pozzuolo Martesana	1.920.681	2.000.000	79.319	3,97%	50,87		In falda
ATEg23	Cernusco sul Naviglio	1.092.848	1.500.000	407.152	27,14%	21,46	Ampliamento	In falda
ATEg24-C1	Cernusco sul Naviglio	1.014.008	2.000.000	985.992	49,30%	26,60	Approfondimento	In falda
ATEg25-C1	Pioltello	2.682.281	3.400.000	717.719	21,11%	47,25	Ampliamento	In falda
ATEg25-C2	Pioltello, Rodano	1.129.053	1.100.000	-29.053	-2,64%	33,86		In falda
TOTALE ZONA OMOGENEA		8.824.090	12.390.000	3.565.910	40,41%	244,61		

Tab. Ambiti Territoriali Estrattivi ubicati nella Zona Omogenea Adda Martesana

ATE	Comuni	Volumi residui da pianificare proiezione al 30 giugno 2019 [mc]	Volumi Proposta Piano Cave [mc]	Variazione [mc]	Variazion e [%]	Superfici Proposta Piano Cave [ha]	Sintesi perimetrazione ATE	Modalità di coltivazione
ATEg26	Pantigliate, Peschiera Borromeo	1.034.865	1.500.000	465.135	31,01%	76,60	Ampliamento	In falda
ATEg29	San Donato Milanese, San Giuliano Milanese	840.386	1.300.000	459.614	35,35%	33,20	Ampliamento in ATE Piano Cave 2006	In falda
<b>TOTALE ZONA OMOGENEA</b>		<b>1.875.251</b>	<b>2.800.000</b>	<b>924.749</b>	<b>49,31%</b>	<b>109,80</b>		

Tab. Ambiti Territoriali Estrattivi ubicati nella Zona Omogenea Sud Est

ATE	Comuni	Volumi residui da pianificare proiezione al 30 giugno 2019 [mc]	Volumi Proposta Piano Cave [mc]	Variazione [mc]	Variazion e [%]	Superfici Proposta Piano Cave [ha]	Sintesi perimetrazione ATE	Modalità di coltivazione
ATEg31	Zibido San Giacomo	1.980.711	2.000.000	19.289	0,96%	48,51		In falda
ATEg32 -C1*	Gaggiano, Trezzano sul Naviglio, Zibido San Giacomo	1.083.491	1.900.000	816.509	42,97 %	45,01	Ampliamento in ATE Piano Cave 2006	In falda
ATEg32 -C2	Zibido San Giacomo	242.604	350.000	107.396	30,68%	22,38	Ampliamento in ATE Piano Cave 2006	In falda
ATEg32 -C3	Zibido San Giacomo	748.716	750.000	1.284	0,17%	8,70		In falda
<b>TOTALE ZONA OMOGENEA</b>		<b>6.250.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-20,00%</b>	<b>124,60</b>		
*) L'ATEg32-C1 è localizzato su due zone omogenee. I volumi ricadono solo in Zona Sud Ovest, mentre la superficie comprende Zona Sud Ovest e Zona Magentino Abbatense								

Tab. Ambiti Territoriali Estrattivi ubicati nella Zona Omogenea Sud Ovest

## 9. Gli ambiti territoriali estrattivi per il settore argilla

La proposta di Piano cave non prevede ambiti territoriali estrattivi per il settore argilla.

Il precedente Piano, approvato con DCR n. VIII/166 in data 16 maggio 2006, comprendeva 2 ATE per la coltivazione di argilla (ATEa).

Città Metropolitana ha ritenuto di non prevedere ambiti per tale tipologia di materiale in quanto ritenuto non necessario per il soddisfacimento dei propri fabbisogni.

## 10. Cave cessate da recuperare

La città Metropolitana nella proposta di nuovo Piano cave ~~2019/2029~~ ha ritenuto di definire "cava di recupero" non esclusivamente le "cave cessate" ma anche cave con attività

estrattiva in atto e con progetti di coltivazione approvati e/o autorizzati il cui completamento consentirebbe, ad esaurimento del "giacimento" la definitiva restituzione all'uso previsto, con tempi e modalità di attuazione da condividere e convenzionare con gli Enti coinvolti. Sono state individuate nell'Allegato B del Piano cave contraddistinte dalla sigla R + settore + numero progressivo.

Le **7 cave di recupero** individuate sono delle seguenti due tipologie:

- n. 2 cave di recupero individuate nel Piano cave 2006 con progetti attuativi da concludere;
- n. 5 nuove cave di recupero costituite a partire da cave esistenti (ATE) collocate in contesti di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica.

Per le cave finalizzate al recupero è stata assunta come priorità quella di subordinare l'intervento all'efficacia e fattibilità del recupero ambientale stesso, vincolato al riuso del territorio, attraverso la partecipazione attiva dei soggetti interessati, la condivisione e il convenzionamento con gli Enti coinvolti.

In tali contesti le attività di coltivazione e di recupero ambientale dovranno necessariamente essere destinate ad una valorizzazione coerente con le realtà e gli indirizzi individuati nell'intorno, in collaborazione con tutti i soggetti che operano e pianificano sul territorio con una prospettiva temporale quanto più possibile ridotta.

La tabella sottostante ne riporta in sintesi i riferimenti, mentre le schede del Piano cave ne indicano più dettagliatamente superficie, previsioni e prescrizioni sia per l'attività estrattiva che per quella di recupero ambientale.

Rg	Comune	Zona Omogenea	Volume	Superficie	Note
Rg9	Segrate	Adda Martesana	50.000	9,94	Progetto da definire e convenzionare con il Comune
Rg11	Milano	Città di Milano	406.570	9,34	Attuazione e conclusione del progetto autorizzato e convenzionato con il Parco Agricolo Sud Milano
Rg13 ex ATEg7	Pregnana Milanese	Nord Ovest	300.000	19,51	Progetto da definire e convenzionare con il Comune e il Parco Agricolo Sud Milano
Rg14 ex ATEg8	Arluno	Magentino Abbiantense	500.000	40,31	Progetto da definire e convenzionare con il Comune e con l'Ente gestore della ZSC Bosco di Vanzago
Rg15 ex ATEg9	Arluno, Santo Stefano Ticino	Magentino Abbiantense	150.000	18,15	Progetto da definire e convenzionare con il Comune e con l'Ente gestore della ZSC Bosco di Vanzago
Rg16 ex ATEg28	Colturano	Sud Est	425.000	19,04	Attuazione e conclusione del progetto convenzionato con il Comune

<b>Rg17</b> ex ATEg11	Busto Garolfo, Casorezzo	Alto Milanese, Magentino Abbiatense	1.100.000	66,89	Progetto da definire con i Comuni e i parchi PLIS dei Mulini e PLIS del Roccolo e convenzionato con i Comuni interessati.
<b>TOTALI</b>			<b>2.931.570</b>	<b>183,18</b>	

## 11. Identificazione delle aree di riserva di materiale inerte per opere pubbliche

La Città metropolitana, preso atto di quanto previsto dalla Legge Regionale 8 agosto 1998, n. 14 per le cave di riserva, nel Piano Cave dichiara che "nel rispetto delle indicazioni delle Linee guida e con la consapevolezza di una attenta e realistica definizione dei volumi e dei siti estrattivi del Piano cave e rilevato inoltre che non sono pervenute osservazioni da parte della Regione Lombardia, Città metropolitana **non ha rilevato** la necessità di definire cave di riserva da destinare al soddisfacimento di fabbisogni di inerti per opere pubbliche".

Ha inoltre rilevato che, sulla scorta di quanto avvenuto per il Piano cave 2006, sarebbe importante valutare all'interno dei progetti di grandi opere pubbliche la disponibilità degli operatori di cava per dare seguito a progetti studiati e calibrati sulle caratteristiche territoriali al fine di evitare ovunque possibile il ricorso a cave di prestito, che storicamente hanno rappresentato motivo di criticità per le comunità locali e per il territorio.

Queste considerazioni sono state avanzate sebbene siano previste delle linee d'azione, evidenziate nel Rapporto Ambientale, che prevedono interventi infrastrutturali finalizzati, da un lato, al miglioramento della funzionalità e capacità delle direttrici portanti (con opere strategiche di più ampia scala, previste anche nel PRMT) e, dall'altro, al completamento/rafforzamento della maglia intercomunale, essenzialmente grazie alla realizzazione di varianti esterne alle conurbazioni.

Nel Rapporto Ambientale viene riportato inoltre che, con la sola esclusione di alcune opere già in cantiere (ossia i completamenti della riqualificazione/potenziamento della SP46 Rho-Monza e della quinta corsia lungo la A8 dei Laghi, oltre alla realizzazione della quarta corsia dinamica sul tratto di A4 a nord di Milano), nella maggior parte dei casi si tratta di interventi che non hanno ancora trovato attuazione a causa di una generale carenza o difficoltà di reperimento dei finanziamenti e di rallentamenti nelle procedure approvative dovuti alla mancanza di consenso da parte dei territori, quali ad esempio le tratte mancanti della Pedemontana (nel settore nord), la variante alla SS33 del Sempione (in direzione nord-ovest) ed il collegamento Magenta-SP114-Tangenziale Ovest di Milano, con variante alla SS494 Vigevanese a sud di Abbiategrasso (nel settore sud-ovest), oltre ai potenziamenti in sede della A1 Milano- Lodi e delle tratte mancanti della SS412 Paullese, della SP13 Cassanese e della SP14 Rivoltana (tutti nel settore est e sud-est).

## 12. Monitoraggio ambientale

Di seguito sono riportati in sintesi i principali obiettivi ai quali Città Metropolitana ha dato riscontro nelle scelte di pianificazione ed il confronto con la precedente pianificazione:

- preservare le materie prime non rinnovabili quale obiettivo primario di sostenibilità, limitando ai fabbisogni il numero di siti e i volumi di materiali estraibili:
  - riduzione del numero di ATE da 31 a 25;
  - determinazione del fabbisogno di inerti in 32.000.000 mc (Piano cave 2006: 54.857.000 mc);
- minimizzare il consumo di suolo e razionalizzare l'attività di escavazione:
  - riduzione del numero complessivo di ATE;
  - 3 approfondimenti in aree di cava esistenti
  - 4 ampliamenti in aree già comprese nel perimetro di ATE
  - 7 ampliamenti in aree adiacenti agli ATE
  - nessuna apertura di nuove cave
- ridurre le superfici degli ambiti estrattivi:
  - dai 1.427 ettari iniziali del Piano cave 2006 ai 786 ettari della proposta di Piano cave;
- valorizzare il territorio proteggendo quanto più possibile le risorse ambientali esistenti:
  - inserimento di apposite prescrizioni nelle Norme Tecniche di Attuazione e nelle singole schede di Piano per indirizzare l'attività estrattiva ed il recupero ambientale di ciascun ambito di cava in funzione della valenza ambientale e territoriale dell'area;
  - trasformazione a cave di recupero di alcuni insediamenti localizzati in situazione di particolare rilevanza ambientale;
- rispettare i tempi e modi di intervento e recupero delle aree interessate, nonché al loro riuso, promuovendo il recupero per fasi già durante l'estrazione:
  - inserimento di specifiche prescrizioni nelle NTA e nelle schede di Piano;
- individuare eventuali criteri di flessibilità nella programmazione dei materiali da estrarre, prevedendo procedure di verifica periodica delle attività e dei fabbisogni:
  - inserimento di specifiche prescrizioni nelle NTA (Monitoraggio del Piano) e nelle schede di Piano;

Talune azioni, tra l'altro, sono state attuate attraverso la Normativa Tecnica di Attuazione del Piano cave e le prescrizioni delle schede di ogni singolo Ambito territoriale Estrattivo di cui agli allegati A e B del Piano adottato, ai quali si rimanda per eventuali dettagli.

La tabella seguente riporta alcuni indicatori che illustrano la coerenza della proposta di Piano cave con gli obiettivi definiti dalle linee guida.

OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE
PRESERVARE LE MATERIE PRIME	Riduzione del numero di ATE	da 31 a 25
	Previsione dei giacimenti	da 27 a 0
	Verifica disponibilità materiali alternativi per usi nobili	Monitoraggio flussi
VERIFICARE I VOLUMI DI PIANO EFFETTIVAMENTE NECESSARI	Stima realistica del fabbisogno decennale	da 54.857.000 a 32.000.000 di metri cubi
	Attribuzione dei volumi di Piano cave per i singoli ATE in riduzione rispetto alla precedente pianificazione	21 ATE su 25
MINIMIZZARE IL CONSUMO DI SUOLO E RAZIONALIZZARE L'ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE	Copertura dei Volumi di Piano cave con il residuo della precedente pianificazione	10 ATE oltre il 90%
		10 ATE dal 50 al 90%
		5 ATE fino al 50%
	Approfondimenti in ATE compresi nella precedente pianificazione	3 ATE su 25
	Ampliamenti su aree comprese nella precedente Pianificazione	4 ATE su 25
	Ampliamenti su nuove aree	7 ATE su 25
RIDURRE LE SUPERFICI DI PIANO DEGLI AMBITI ESTRATTIVI	Riduzione della superficie complessiva degli ATE	da 1.427 a 786 ettari
	Restituzione aree recuperate/mai cavate della precedente pianificazione	in 23 ATE su 25
	Trasformazione di Ambiti estrattivi in cave di recupero	5 nuove cave di recupero

### 13. Valutazione d'Incidenza

Nel Piano cave proposto sono state recepite le prescrizioni della Valutazione di Incidenza contenute nel decreto della Regione Lombardia n. 1194 del 31/01/2019, emesso dalla Direzione Generale Ambiente e Clima ed avente ad oggetto: "Valutazione di incidenza del Piano cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.".

Le indicazioni contenute nel suddetto decreto hanno riguardato, oltre a prescrizioni specifiche relative ad alcuni ambiti estrattivi (ATEg33-C2, Rg13, ATEg4 e ATEg2), importanti tematiche di carattere generale tra cui:

- i materiali da impiegare per gli interventi di recupero ambientale;

- il tema del riutilizzo dei materiali in alternativa all'estrazione dell'inerte naturale di cava;
- la necessità di disciplinare alcune specifiche situazioni con indicazioni chiare e da codificare nell'ambito della Normativa Tecnica.

Città Metropolitana, nel recepire le indicazioni della VINCA, ha apportato le seguenti modifiche al Piano, quale risultato delle controdeduzioni alle osservazioni:

- riduzione degli impatti delle attività estrattive determinata dalla riduzione delle stime del fabbisogno di inerti, sabbia e ghiaia dovuta allo stralcio dell'ambito ATEg33-C2 potenzialmente critico per gli obiettivi di tutela della Rete Natura 2000 e per la proposta di area a Parco naturale ed alla trasformazione dell'ambito estrattivo ATEg11 in cava di recupero Rg17;
- miglioramento delle indicazioni e prescrizioni normative per i recuperi ambientali in aree di particolare pregio per la valenza paesaggistica, per il rischio archeologico, per i rischi di impatto fra aeromobili e fauna selvatica;
- miglioramento degli strumenti di valutazione e tutela degli obiettivi della Rete Natura 2000 mediante previsione di VINCA per una serie di ambiti di potenziale criticità;
- integrazione delle valutazioni sulle attività di cava e degli impianti diversi (riciclaggio rifiuti inerti, produzione conglomerato bituminoso e calcestruzzo...) mediante reinserimento di alcuni di questi all'interno degli ambiti.

Tali indicazioni sono state recepite sia nella Normativa Tecnica di Attuazione del Piano che nelle schede relative ai singoli ambiti in caso di prescrizioni puntuali e specifiche.

Da rilevare che il decreto di cui sopra prevede che "per gli ATEg1-c1, ATEg1-c2, ATEg2 e ATEg4, i recuperi ambientali dovranno essere attuati preferibilmente a piano campagna, od orientati alla costruzione di forme morfologiche esistenti in natura e riconoscibili, esclusivamente mediante impiego di materiale di escavazione e terra di coltivo, escludendo categoricamente l'impiego di materiali di natura differente."

Tale prescrizione, a seguito anche di maggior precisazioni da parte del Parco regionale della Valle del Ticino, è stata revisionata, in ultimo, con il decreto n. 11228 del 30 luglio 2019 che ha modificato il decreto VINCA nel seguente modo:

"per gli ATEg1-C1, ATEg1-C2, ATEg2 e ATEg4, i recuperi ambientali dovranno essere attuati preferibilmente a piano campagna, od orientati alla costruzione di forme morfologiche esistenti in natura e riconoscibili, mediante impiego di materiale di escavazione di terra di coltivo, per quanto riguarda il recupero superficiale; fatto salvo l'utilizzo di materiale derivante dalle attività di escavazione, non si esclude la possibilità, previa verifica della compatibilità con le zone del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale della Valle del Ticino (PTC) e secondo le modalità dettate dallo stesso, di prevedere in fase di predisposizione del progetto di recupero, e se valutato migliorativo rispetto all'assetto finale dell'area, il riempimento di zone con materiali diversi dal coltivo coerenti con la normativa vigente in materia di rifiuti e secondo le modalità previste dalla stessa".

#### 14. Parere Motivato VAS

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Cave è stata predisposta da Città Metropolitana di Milano con lo scopo, sin dalle fasi iniziali del processo di pianificazione, di garantire la sostenibilità delle scelte di piano e di integrare le considerazioni di carattere ambientale, accanto e allo stesso livello di dettaglio di quelle socioeconomiche e territoriali.

Per questo motivo, le attività di VAS sono state impostate in collaborazione con il soggetto pianificatore ed in stretto rapporto con i tempi e le modalità del processo di piano, in accordo allo schema metodologico-procedurale di piano/VAS di cui all'Allegato 1e alla D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010 “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Piano Cave Provinciale”.

Lo studio, dopo avere analizzato anche lo stato di attuazione dei singoli Ambiti estrattivi dal punto di vista delle quantità di volumi estraibili approvati ed autorizzati e delle effettive attività in atto, ha esaminato i singoli ambiti estrattivi, con lo scopo di evidenziarne criticità o potenzialità, in ordine alle scelte che Città Metropolitana ha fatto relativamente alla loro conferma, ridimensionamento o eventuale stralcio.

La valutazione di ogni singolo ambito estrattivo ha fornito una completa caratterizzazione del territorio e dell'ambiente in cui la cava si inserisce, prendendo in considerazione i seguenti elementi di attenzione:

- Sistema delle aree protette: nell'ambito dell'analisi del contesto localizzativo degli ATE, è stata valutata la presenza di aree protette, facendo riferimento non solo ai Parchi Regionali, ma anche ai Parchi Locali di Interesse Sovracomunale;
- Siti di Rete Natura 2000: è stata valutata la distanza dai siti individuati dalla Rete Natura 2000; le possibili interferenze sugli habitat e sulle componenti floristiche e faunistiche sono state valutate nello specifico Studio di incidenza;
- Connessioni ecologiche, RER e REP: sulla base degli elementi che costituiscono la Rete Ecologica Regionale e provinciale, sono state considerate le eventuali interferenze con habitat e ambienti naturali che potrebbero incidere sulla contiguità fra unità ambientali;
- Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04): la Tavola dei Vincoli allegata agli Elementi istruttori del nuovo Piano Cave e la Tavola 5 del PTCP costituiscono una base conoscitiva del sistema delle tutele presenti sul territorio metropolitano; in particolare è stata valutata la presenza di ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- Contesti agricoli di pregio: il PTCP della Provincia di Milano individua cartograficamente gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico; tali aree risultano caratterizzate da rilevanza dell'attività agricola, estensione e continuità territoriale, specifica produttiva dei suoli, nonché presenza di elementi naturali e di valenza ambientale. Considerando il livello di urbanizzazione del territorio, tali ambiti agricoli rivestono un ruolo di importanza strategica;

- Vincoli di difesa del suolo: PAI; PGRA, Vincolo Idrogeologico: alla luce anche delle ultime normative emanate in tema di difesa del suolo, è stata verificata l'eventuale localizzazione di ambiti estrattivi, in aree potenzialmente soggette a rischio di esondazione o a rischio idrogeologico. Sono stati valutati, inoltre, eventuali interferenze con i Macrosistemi idrogeologici (Ambiti di ricarica prevalente della falda e Ambiti degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata) riportati nella Tav. 7 del PTCP "Difesa del suolo".
- Interferenza con insediamenti esistenti o previsti: le attività estrattive possono contribuire ad aumentare i livelli di inquinamento acustico ed atmosferico, in particolare nelle aree circostanti gli ambiti di cava; l'entità di tale impatto sulla salute umana, legato principalmente alla movimentazione di automezzi e all'utilizzo di macchinari e attrezzature previste nelle lavorazioni di cava, è in funzione della distanza dagli ambiti estrattivi. In particolare, si rende necessario tutelare gli insediamenti più sensibili preservandoli da un'eccessiva pressione. Per tale valutazione si è fatto riferimento alla Banca dati DUSAF di Regione Lombardia per l'uso del suolo al 2015 e alla banca dati regionale PGTweb per la localizzazione di nuovi Ambiti di Trasformazione.

In sintesi, per la valutazione degli impatti potenziali attesi per ogni ambito estrattivo è stato valutato il livello di interferenza, rispetto agli elementi di attenzione esaminati, attribuendo un valore secondo una scala così definita: verde: nessun o basso livello di criticità/interferenza; giallo: medio livello di criticità/interferenza; rosso: elevato livello di criticità/interferenza.

Dall'applicazione di tale metodo di valutazione, sostanzialmente, sono stati ricavati due livelli di informazione:

1. la quantità di parametri critici per ciascuno degli ambiti considerati, corrispondente al numero di parametri valutati con valore elevato;
2. la presenza di criticità particolarmente significative per le tematiche affrontate, in quanto riscontrate in diversi ambiti e quindi frequentemente contrassegnate dai valori medio o elevato.

Ai fini della valutazione delle criticità ed interferenze sono stati definiti due buffer intorno al perimetro dell'ambito estrattivo, rispettivamente pari a 100 m e 500 m.

A seguito del percorso di VAS del Piano Cave, in data 20 febbraio 2019, con prot. n. 41505/2019 l'Autorità provinciale competente per la VAS ha espresso il parere positivo in ordine alla compatibilità ambientale della proposta di nuovo piano cave della Città metropolitana.

L'Autorità competente ha riscontrato che, mediante le Norme Tecniche di Attuazione, sono state definite indicazioni ed indirizzi qualificanti, quali:

- l'indicazione di una progettazione attenta e dettagliata per minimizzare e mitigare gli aspetti di impatto dell'attività sulle matrici ambientali e sul contesto socio-territoriale, anche per definire i singoli interventi in linea con il recupero ambientale da attuare;

- disposizioni specifiche per la coltivazione, anche parzialmente in falda, su modalità e tipologie di materiali utilizzabili per il recupero ambientale a tutela della risorsa idrica anche in funzione della destinazione d'uso prevista;
- principi di riferimento per modalità e finalità del recupero ambientale con particolare attenzione ai siti di cava interessati da rilevanze ambientali di vario livello;
- apposite previsioni di monitoraggio ambientale per le componenti aria e rumore ed effetti sulla viabilità;
- monitoraggio dello stato di attuazione del Piano cave attraverso rilevazioni periodiche annuali e verifiche quinquennali, per ricavare informazioni indirette sullo stato di utilizzo e restituzione delle singole porzioni di territorio.

In relazione alla Rete Ecologica Regionale, Rete Ecologica Provinciale e ai Siti della Rete Natura 2000, l'Autorità competente per la VAS ha preso atto che il nuovo Piano cave ha disposto una particolare attenzione a tutti gli Ambiti estrattivi che ricadono in tali elementi, disciplinando i recuperi di cava con elevati standard qualitativi per il ripristino ambientale e che è stata introdotta l'obbligatorietà dello Studio di Incidenza, quale condizione per l'approvazione dei singoli Progetti d'Ambito, non solo per gli ATE direttamente interferenti con SIC o ZPS, ma anche per quei siti estrattivi che ricadono in modo significativo all'interno di elementi della Rete Ecologica Regionale e della Rete Ecologica Provinciale.

Sono stati valutati, altresì, i criteri di sostenibilità ambientale individuati e descritti nel Rapporto Ambientale, scelti tra i criteri di sostenibilità di livello europeo e nazionale, del "Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell'Unione Europea" e nella "Strategia d'azione per lo sviluppo sostenibile in Italia". Tali criteri sono di seguito elencati:

1. evitare trasformazioni che comportino il consumo di suolo agricolo e naturale;
2. incrementare il recupero di materiale da demolizioni e scavi al fine di riutilizzo quale inerte;
3. limitare la percezione negativa dell'attività estrattiva da parte dell'opinione pubblica;
4. sfruttare le previsioni di recupero delle cave cessate ai fini della ricomposizione ecosistemica e paesaggistica del territorio;
5. ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera;
6. ridurre l'inquinamento acustico e riduzione della popolazione esposta;
7. limitare gli impatti a scala locale delle attività estrattive tramite interventi di mitigazione;
8. migliorare la qualità dell'ambiente per limitare i rischi per la salute ed il benessere umano;
9. salvaguardare e tutelare le aree naturalistiche.

L'Autorità competente ha valutato positivamente le controdeduzioni alle osservazioni, formulate dall'Autorità procedente, inerenti:

- la ridefinizione del fabbisogno decennale di sabbia e ghiaia riducendolo da 33.150.000 mc a 32.000.000 mc;

- lo stralcio dell'intero ambito ATeg33-C2;
- la trasformazione dell'ambito estrattivo ATeg11 in cava di recupero (Rg17);
- le attenzioni operative introdotte per le aree interessate dalla presenza di rischio archeologico, di rischio di impatto fra aeromobili e fauna selvatica, per la conservazione delle forme naturali del paesaggio con prescrizioni specifiche per i recuperi ambientali in aree di particolare pregio.

## **15. Normativa Tecnica di Attuazione del Piano Cave**

Di seguito si riportano i contenuti della Normativa Tecnica di Attuazione (NTA) del piano cave proposto con evidenziate le modifiche rispetto al piano previgente e/o ai criteri di Regione Lombardia. Tali modifiche sono state apportate da Città Metropolitana sia d'ufficio che a seguito di osservazioni e richieste di chiarimenti.

Nella NTA sono stati definiti indirizzi e disposizioni all'interno dei singoli articoli che forniscono le indicazioni progettuali e di gestione sia dell'attività estrattiva che del recupero ambientale nelle aree di cava. In particolare, sono state previste disposizioni specifiche per le coltivazioni che interessano la falda, modalità e tipologie di materiali utilizzabili per il recupero ambientale a tutela della risorsa idrica, anche in funzione della destinazione d'uso prevista.

Per la fase di attuazione dell'attività estrattiva è stata prevista un'attenzione importante per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la gestione delle aree di stoccaggio e delle aree impianti in relazione al contesto territoriale ed alle sue rilevanze paesistico-ambientali e per le modalità di accumulo e conservazione del terreno vegetale ai fini di garantirne il mantenimento delle qualità chimico-fisiche.

La verifica degli effetti dell'attività estrattiva sulle matrici ambientali è stata codificata con apposite previsioni sul monitoraggio ambientale con particolare riferimento alle componenti aria e rumore.

Per dare una maggiore ed efficace applicazione alle considerazioni sulle quali si è basato il processo formativo del Piano cave, le Norme Tecniche di Attuazione hanno inserito inoltre la previsione di un monitoraggio dello stato di attuazione del Piano attraverso rilevazioni periodiche annuali e verifiche quinquennali.

Si rileva che la portata delle modifiche non sono contrastanti con le norme e i criteri di Regione Lombardia, ma integrano e specificano l'applicazione delle stesse in un'ottica di salvaguardia ambientale e migliore gestione della risorsa.

### **TITOLO I - Contenuti, definizioni e ambiti d'applicazione**

Art. 1 - Contenuti del Piano

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 – Elaborati costitutivi del Piano Cave

Art. 5 - Ambiti territoriali estrattivi

Art. 6 - Cave di recupero

Art. 7 - Cave di riserva per opere pubbliche

Art. 8 - Giacimenti sfruttabili

## **TITOLO II** - Norme tecniche comuni

Art. 9 - Progetto di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Estrattivi

Art. 10 - Progetto attuativo e programma economico finanziario

Art. 11 - Distanze da opere e manufatti

Art. 12 - Distanza dai confini di proprietà

Art. 13 - Individuazione e delimitazione dell'area di coltivazione

Art. 14 - Recinzione della cava e misure di sicurezza

Art. 15 - Contesti storici - archeologici e paleontologici

Art. 16 - Materiale residuale

Art. 17 - Stoccaggi di materiali di cava

Art. 18 - Apertura di nuovi fronti di cava

Art. 19 - Fasi di coltivazione

Art. 20 - Terreno vegetale

Art. 21 - Drenaggio delle acque meteoriche

Art. 22 – Aree e piste di servizio

Art. 23 – Ciglio di scavo

Art. 24 - Cave comprese nello stesso ambito

Art. 25 - Tutela delle acque sotterranee

Art. 26 - Tutela della permeabilità dell'acquifero

## **TITOLO III** - Norme particolari per la coltivazione

Capo I: ghiaia, sabbia e detriti

Art. 27 - Fronte in corso di coltivazione

Art. 28 - Fronte al termine della coltivazione

Art. 29 - Pendenza del fondo cava

Art. 30 - Profondità massima di scavo nelle cave a secco

Art. 31 - Scavi sotto falda

Capo II: argilla e torbe

Artt. 32/35 - Omissis - Tali articoli non vengono riportati in quanto riferiti a litotipi o modalità di scavo non presenti in Città metropolitana di Milano

Capo III: pietre ornamentali

Artt. 36/40 – Omissis - Tali articoli non vengono riportati in quanto riferiti a litotipi o modalità di scavo non presenti in Città metropolitana di Milano

Capo IV: altre rocce

Artt. 41/44 – Omissis - Tali articoli non vengono riportati in quanto riferiti a litotipi o modalità di scavo non presenti in Città metropolitana di Milano

#### **TITOLO IV - Recupero ambientale**

Art. 45 - Modalità di esecuzione delle opere di recupero e comunicazioni

Art. 46 - Recupero provvisorio e opere di compensazione

Art. 47 - Opere a verde

Art. 48 - Interventi di ripristino nelle aree di riassetto ambientale

Art. 49 - Riutilizzo delle aree di cava

Art. 50 - Recupero ad uso naturalistico

Art. 51 - Recupero ad uso agricolo

Art. 52 - Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato

Art. 53 - Recupero ad uso insediativo

Art. 54 - Recupero del fondo cava, dei gradoni e delle scarpate meno acclivi

Artt. 55/56 – Omissis - Tali articoli non vengono riportati in quanto riferiti a litotipi o modalità di scavo non presenti in Città metropolitana di Milano

Art. 57 - Perimetro dei laghi di falda

Art. 58 - Garanzie finanziarie

#### **TITOLO V - Norme finali e transitorie**

Art. 59 – Zonizzazione dell'ATE

Art. 60 – Cave di Recupero

Art. 61 - Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 62 – Principi generali

Art. 63 – Monitoraggio ambientale delle aree di cava

Art. 64 – Tutela della rete viabile pubblica

Art. 65 – Monitoraggio del Piano

Art. 66 - Deroghe alla normativa tecnica

ALLEGATO A - Schede e carte degli Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE)

ALLEGATO B - Schede e carte delle Cave di recupero (R)

## **TITOLO I - Contenuti, definizioni e ambiti d'applicazione**

### **Art. 1 - Contenuti del Piano – Modificato (comma 3 lett. d)**

3. La Normativa tecnica di attuazione del Piano:

a) *omissis*;

b) *omissis*;

c) *omissis*;

d) costituisce lo strumento per la disciplina delle attività estrattive nel territorio della Città metropolitana di Milano, comprensivo delle prescrizioni di riferimento per operare nello specifico settore e per i compiti di vigilanza sull'attività di cava. La normativa disciplina altresì:

- criteri e modalità da osservare nelle fasi di progettazione e coltivazione;

- **criteri e modalità per la sicurezza sul lavoro e delle infrastrutture;**

- criteri e modalità per il recupero delle aree di cava, visti anche in funzione della loro destinazione d'uso finale.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione – Omissis (nessuna modifica)**

### **Art. 3 – Definizioni – Omissis (nessuna modifica)**

### **Art. 4 – Elaborati costitutivi del Piano Cave – Omissis (nessuna modifica)**

### **Art. 5 - Ambiti territoriali estrattivi – Modificato articolo**

Nell'allegato A sono individuati gli ambiti territoriali estrattivi all'interno dei quali possono essere attivate le nuove cave o l'ampliamento di cave già attive, sulla base di progetti presentati ai sensi degli artt. 9-10 delle presenti norme, in conformità alle prescrizioni contenute nelle schede relative ad ogni singolo ambito territoriale estrattivo. All'interno di ogni ATE dovranno essere presenti almeno due vertici primari con caratteristiche di stabilità e durabilità e con determinazione di elevata precisione delle coordinate e delle quote (m s.l.m.).

### **Art. 6 - Cave di recupero – Modificato articolo**

Nell'allegato B sono individuate le cave di recupero di cui all'art. 3 lettera b; il riassetto e la sistemazione ambientale di tali cave possono essere autorizzati sulla base di progetti presentati, in conformità alle prescrizioni contenute nelle schede relative ad ogni singola cava di recupero. All'interno di ogni cava di recupero dovranno essere presenti almeno

due vertici primari con caratteristiche di stabilità e durabilità e con determinazione di elevata precisione delle coordinate e delle quote (m s.l.m.).

#### **Art. 7 - Cave di riserva per opere pubbliche**

Il Piano non prevede l'individuazione di cave per opere pubbliche.

#### **Art. 8 - Giacimenti sfruttabili**

Il Piano non prevede l'individuazione di giacimenti sfruttabili.

### **TITOLO II - Norme tecniche comuni**

#### **Art. 9 - Progetto di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Estrattivi – Modificato (comma 1, comma 2 lett. c) e d), comma 3 lett. a)**

Il progetto degli ambiti territoriali estrattivi, di cui all'art. 11 della L.R. n. 14 del 1998 deve contenere gli elementi di seguito riportati integrati da quanto disposto dai successivi articoli della presente normativa:

1) Rilievo planialtimetrico aggiornato e in scala idonea dell'Ambito Territoriale Estrattivo (1:1.000-1:2.000) esteso ad un intorno congruo con le dimensioni ed il contesto dell'ambito, con la rappresentazione di tutti i servizi ed infrastrutture, l'individuazione di capisaldi e di specifici punti fissi inamovibili di riferimento, georeferenziati con l'indicazione della quota s.l.m. la cui monografia deve essere riportata a margine. Il rilievo deve riportare:

- il perimetro completo dell'ATE, la recinzione e la delimitazione con linea continua rossa, della/e fase/i di scavo prevista/e;

- la delimitazione dell'area eventualmente già coltivata prima della richiesta di approvazione del progetto di ATE;

- gli impianti, le pertinenze di cava e la viabilità di accesso e servizio all'ATE;

- l'identificazione univoca di tutte le attività produttive e relative pertinenze presenti all'interno dell'ATE, con particolare riferimento alla precisa perimetrazione cartografica delle aree di rispettiva competenza;

- la localizzazione e delimitazione delle aree di stoccaggio dei materiali estratti e/o lavorati;

- i riferimenti catastali;

- i piezometri esistenti;

- la rappresentazione del verde esistente (mitigazioni, recuperi ...).

2) Progetto della coltivazione redatto da tecnico iscritto ad ordine professionale idoneo completo di:

a) omissis;

b) omissis;

c) relazione tecnica sul progetto di coltivazione che specifichi, sulla base dei dati geologici ed idrogeologici:

- omississ;
- la descrizione di tutte le attività industriali attive all'interno dell'ambito con riferimento alle autorizzazioni, ai volumi di materiali movimentati, trattati o stoccati e ogni altro elemento utile a rappresentare lo stato di fatto. (Recepimento osservazioni n. 1, n. 51, n. 64)

d) tavole grafiche in scala idonea dell'Ambito Territoriale Estrattivo (1:1.000-1:2.000) riportanti le principali fasi/lotti di coltivazione e la situazione al termine dell'escavazione, inclusa quella finale con la rappresentazione:

- delle distanze di rispetto previste da opere e manufatti e dall'altrui proprietà, nonché quelle relative ad altri vincoli gravanti sull'area (pozzi pubblici, etc.);
- della viabilità interna ed esterna e l'illustrazione delle eventuali modifiche al suo tracciato in funzione dell'avanzamento dell'attività estrattiva;
- delle particelle catastali;
- dei piezometri esistenti e in progetto;
- delle aree interessate da impianti, strutture di servizio, stoccaggio degli accumuli di terreno vegetale da reimpiegare per le opere di recupero e del materiale lavorato;
- delle sezioni rappresentative e sezione tipo.

3) Progetto delle opere necessarie al recupero ambientale durante e al termine della coltivazione costituito da:

a) relazione tecnica che specifichi le opere previste, *gli interventi di mitigazione*, i tempi di realizzazione, i costi previsti, il programma di manutenzione, l'assetto finale dell'area di cava collegato alle aree limitrofe, la destinazione dei terreni coltivati;

b) omississ.

4) omississ.

La documentazione cartografica allegata ai progetti di cui ai punti precedenti deve essere trasmessa su idoneo supporto informatico in formato compatibile con i software adottati dalla Città metropolitana di Milano.

#### **Art.10 - Progetto attuativo e programma economico finanziario – Modificato** **(commi 1, 2 e 3)**

Il progetto attuativo, di cui all'art. 14 - comma 1 - lettera f), della L.R. n. 14 del 1998, deve prevedere una successione di fasi coordinate di estrazione e sistemazione che consenta di limitare l'area impegnata dalle lavorazioni e contenere gli elementi di seguito riportati integrati da quanto disposto dai successivi articoli della presente normativa:

- 1) Rilievo piani altimetrico aggiornato riferito ai vertici primari di cui agli artt. 5 e 6 in scala (1:500/1:1000/1:2000) dell'area oggetto della richiesta di autorizzazione, nonché delle aree precedentemente cavate e delle zone limitrofe con la rappresentazione di tutti i servizi ed infrastrutture di uso pubblico esistenti sull'area, i riferimenti catastali e l'individuazione di specifici punti fissi inamovibili di riferimento, georeferenziati, con

l'indicazione della quota s.l.m. la cui monografia deve essere riportata a margine. Il rilievo deve riportare:

- la delimitazione, con linea continua rossa, dell'area autorizzata oggetto di coltivazione e recupero;
- il perimetro completo dell'ATE con l'indicazione della recinzione;
- gli impianti, le pertinenze di cava e la viabilità di accesso e servizio all'ATE;
- i piezometri esistenti;
- le sezioni rappresentative e sezione tipo;
- l'identificazione univoca di tutte le attività produttive, degli impianti e relative pertinenze presenti all'interno dell'ATE, con particolare riferimento alla precisa perimetrazione cartografica delle aree di rispettiva competenza nonché la localizzazione e delimitazione delle aree di stoccaggio dei materiali estratti e/o lavorati e del terreno vegetale;
- le successive fasi di coltivazione, se previste nel progetto di gestione produttiva dell'ATE di cui all'art. 9;
- la rappresentazione del verde esistente e delle opere di recupero già realizzate (mitigazioni, recuperi ...).

2) Progetto della coltivazione redatto da tecnico iscritto ad ordine professionale idoneo completo di:

a) relazione tecnica sul progetto di coltivazione che specifichi, sulla base dei dati geologici ed idrogeologici:

- omississ;
- i calcoli di stabilità dei profili di sicurezza dei terreni durante ed al termine della coltivazione e al termine del recupero ambientale;
- le interazioni con le eventuali altre attività industriali svolte all'interno dell'ambito stesso. (Recepimento osservazione n. 1)

b) omississ;

c) omississ;

d) tavole grafiche riportanti:

- omississ;
- le successive fasi di coltivazione, se previste nel progetto di gestione produttiva dell'ATE di cui all'art. 9;
- le distanze di rispetto previste da opere e manufatti e dall'altrui proprietà, nonché quelle relative ad altri vincoli gravanti sull'area (pozzi pubblici, etc.);
- la viabilità interna ed esterna e l'illustrazione delle eventuali modifiche al suo tracciato in funzione dell'avanzamento dell'attività estrattiva;
- le aree impianti, le strutture di servizio, le aree di stoccaggio degli accumuli di terreno vegetale da reimpiegare per le opere di recupero, le aree di stoccaggio di materiali estratti e/o lavorati;
- l'identificazione univoca di tutte le attività produttive, degli impianti e relative pertinenze presenti all'interno dell'ATE, con particolare riferimento alla precisa perimetrazione cartografica delle aree di rispettiva competenza;

- i piezometri esistenti e in progetto;
- il ciclo delle acque di lavorazione;
- la rete di raccolta delle acque meteoriche;
- la rappresentazione del verde esistente comprensivo delle opere di recupero ambientale effettuate in adempimento a precedenti provvedimenti autorizzativi, degli interventi di recupero ambientale e di mitigazione effettuati durante le precedenti fasi, durante la fase di coltivazione in oggetto nonché quelli previsti da effettuare nelle successive fasi;

e) computo metrico del volume da estrarre con indicazione:

- dei volumi di materiale utile per ogni singola fase;
- dei volumi da reimpiegare per le fasi di recupero;
- del volume del terreno vegetale, da ricollocare obbligatoriamente nell'area di cava;
- dei volumi del cappellaccio (terreno superficiale) accantonato;
- del volume di ulteriore materiale sterile da reimpiegare per le fasi di recupero;
- del volume del materiale di riporto;
- dei volumi da mandare a discarica;
- della sezione tipo del profilo di scavo con relative inclinazioni e caratteristiche geometriche;

3) Progetto delle opere necessarie al recupero ambientale durante e al termine della coltivazione che deve prevedere elementi di tutela, conservazione e accrescimento della biodiversità limitando quanto più possibile effetti di artificialità degli interventi da realizzare. E' costituito da:

a) omissis;

b) tavole grafiche in scala uguale a quelle del progetto di coltivazione riportanti le singole fasi di recupero ambientale, l'assetto finale e la destinazione dell'area al termine dei lavori di recupero ambientale riportanti:

- la delimitazione dell'area autorizzata oggetto di recupero;
- l'assetto e la destinazione finale dell'area al termine dei lavori di recupero ambientale relativamente alla/e fase/i di coltivazione prevista/e per il recupero ambientale;
- la rappresentazione delle quote del terreno e della viabilità a fine coltivazione;
- la traccia delle sezioni longitudinali e trasversali al termine dei lavori di recupero;
- la tabella di sintesi relativa alle fasi di intervento previste comprensiva dei tempi di esecuzione di ogni singola fase di recupero;
- il quadro esplicativo delle modalità di recupero ambientale corredato dai computi metrici analitici riferiti ad ogni fase ed indicativi dei volumi di eventuali riporti di materiale, degli eventuali riporti di terreno vegetale, della superficie interessata da ciascuna fase di recupero suddivisa in tipologia di intervento;
- i particolari esecutivi delle opere di recupero ambientale;
- la descrizione quali-quantitativa delle specie arboree ed arbustive da mettere a dimora;

c) computo metrico e stima dei costi complessivi delle opere previste e suddivisi per Comune di competenza e per ogni singola fase d'intervento.

4) omississ.

5) omississ

#### **Art.11 - Distanze da opere e manufatti – Modificato (comma 2, 4, 5 e 6)**

1) omississ.

2) La distanza minima da abitazioni deve essere determinata in relazione alla normativa sull'impatto acustico e alle previsioni sull'impatto dato dalle vibrazioni, tenendo anche conto dell'impatto visivo e della dispersione delle polveri, nonché degli interventi atti a ridurre tali impatti. Tale distanza non deve comunque essere inferiore a quella prevista dalle norme di Polizia Mineraria.

3) omississ.

4) Per tutti i canali - corsi d'acqua, alveo, naviglio, roggia, derivatore, diramatore e altre infrastrutture lineari atte a vettoriare acque - dovranno essere mantenute fasce di rispetto atte a proteggerli, a permetterne lo sviluppo futuro, a garantirne una corretta manutenzione e a ridurre i danni conseguenti a perdite d'acqua accidentali così come normato dai Regolamenti dei Consorzi di Bonifica di cui all'art. 15 del "Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3 «Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo»".

5) Deve essere garantita l'accessibilità dei manufatti di sostegno e di servizio di ogni rete tecnologica lineare secondo le norme dettate dai rispettivi enti concessionari della gestione;

6) Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 753/1980. "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", all'art. 3 comma 2 del D.P.R. n. 459/1998 "Regolamento in materia di inquinamento acustico derivante da traffico veicolare" e all'art. 25 "Opere ferroviarie" della Legge n. 210/1985. (Recepimento osservazione n. 18)

#### **Art.12 - Distanza dai confini di proprietà - Omissis (nessuna modifica)**

#### **Art.13 - Individuazione e delimitazione dell'area di coltivazione - Omissis (nessuna modifica)**

#### **Art.14 - Recinzione della cava e misure di sicurezza – Modificato (comma 1, 2 e 6)**

1) Il perimetro dell'area interessata dalla coltivazione, ove accessibile, deve essere recintato con rete metallica dell'altezza non inferiore a m 1,80 o con altro mezzo prescritto nel provvedimento di autorizzazione e comunque tale da non creare ostacolo al transito della fauna minore; la recinzione deve essere idonea ad evitare intrusioni/ingressi da parte dei non addetti ai lavori anche al fine di garantirne l'incolumità e capace di evitare incidenti ed intrusioni o lo sversamento di rifiuti nelle aree di coltivazione delle cave.

2) Segnali ammonitori di divieto e pericolo indicanti la presenza di attività estrattiva, atti a precludere l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate anche al fine di garantirne

l'incolumità, devono essere collocati lungo la recinzione ad intervalli non superiori a m 50 ed in posizione tale che da ogni cartello sia visibile il cartello precedente e quello successivo.

3) omississ.

4) omississ.

5) omississ.

6) In corrispondenza dell'accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili quali:

a) Comune di .....:

b) denominazione della cava:

c) ditta esercente:

d) tipo di materiale estratto:

e) nominativo del direttore responsabile dei lavori (D.P.R. 128/1959; D.Lgs. 624/1996):

#### **Art.15 - Contesti storici - archeologici e paleontologici** - Modificato (comma 1 e 4)

1) Il soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà far pervenire alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano la comunicazione dei lavori di scolturamento di ogni lotto di coltivazione almeno 30 giorni prima dell'inizio degli stessi, per opportuna valutazione preventiva del rischio archeologico. (Recepimento osservazione n. 61)

2) omississ.

3) omississ.

4) Per i progetti di cui agli Artt. 9 e 10 dei seguenti ambiti di cava che ricadono in aree a rischio archeologico dovrà essere richiesta alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano l'espressione di parere al fine di valutare la necessità di attivare l'assistenza archeologica in corso d'opera: (Recepimento osservazione n. 61)

-ATEg1-C1

-ATEg1-C2

-ATEg4

-ATEg6-C1

-ATEg10

-ATEg11

-ATEg20

-ATEg25-C1

#### **Art.16 - Materiale residuale** – Modificato (comma 2)

1) omississ.

2) Tale materiale dovrà essere computato nella produzione prevista dal Piano.

3) omississ.

#### **Art.17 - Stoccaggi di materiali di cava** – Modificato (comma 3)

1) Omississ.

2) Omississ.

3) I cumuli di materiale inerti, di cappellaccio e dei residui limoso argillosi presenti all'interno delle aree di cava dovranno essere mantenuti ad una altezza tale da:

a) garantire la stabilità nelle condizioni più sfavorevoli;

b) assicurare spazi necessari per operare in sicurezza nelle attività di deposito e prelievo del materiale nell'ottica della salvaguardia della sicurezza di cantiere;

c) non alterare il contesto territoriale e paesaggistico.

d) l'altezza e la dimensione dei cumuli, nel rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), dovranno essere definiti nella fase di analisi e redazione dei progetti di cui agli Artt. 9 e 10. (Recepimento osservazione n. 87)

I materiali stoccati, da ubicarsi -fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 20- esclusivamente su aree all'interno del perimetro di cava individuate come "area impianti e di stoccaggio" all'art. 3 lettera a), dovranno essere utilizzati, gestiti e mantenuti in efficienza e in condizioni di umidificazione costante anche tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici, senza creare pericoli per la salute umana e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

#### **Art.18 - Apertura di nuovi fronti di cava – Modificato (comma 2)**

1) Omississ.

2) Le opere di mascheramento ambientale (siepi e filari) dovranno avere la funzione di mitigare l'impatto ambientale-paesaggistico, di captare le polveri prodotte dall'attività estrattiva nonché di costituire rifugio per la fauna selvatica e per l'eventuale avifauna migratoria (Recepimento osservazione n. 31)

#### **Art.19 - Fasi di coltivazione – Modifica articolo**

La coltivazione delle cave deve avvenire per fasi, di durata da stabilire nel provvedimento autorizzativo, al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale, la continuità ecologica e la corretta gestione della risorsa; la sistemazione finale di una fase in cui si è esaurita l'estrazione deve essere completata ove possibile contemporaneamente alla coltivazione della fase successiva.

#### **Art.20 - Terreno vegetale – Modificato (commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9)**

1) Durante la coltivazione il terreno vegetale -terreno agrario- deve essere conservato temporaneamente in cava o nelle immediate vicinanze e riutilizzato, al termine della coltivazione secondo le previsioni progettuali e, di norma, per uno spessore di almeno 80 cm, ai fini del riassetto ambientale della cava stessa; qualora in esubero può essere utilizzato ai fini del riassetto ambientale di altre cave, anche se non attive, purché sia valutata la compatibilità chimico-agronomica.

2) Le aree di stoccaggio del terreno vegetale in aree esterne all'ambito estrattivo dovranno essere individuate e definite nei progetti di cui ai precedenti artt. 9 e 10: l'atto di autorizzazione deve indicare il luogo di conservazione in siti appositamente delimitati.

3) omississ.

4) omississ.

5) Durante l'accantonamento temporaneo del terreno vegetale da riutilizzare nelle fasi di ripristino ambientale si dovranno effettuare controlli ed eventualmente interventi affinché non si insedino specie vegetali alloctone.

6) Dovrà essere evitato lo stoccaggio del terreno vegetale per tempi molto lunghi prima del suo riutilizzo, al fine di evitare il deterioramento delle sue caratteristiche pedologiche ad opera degli agenti meteorici. L'asportazione e il recupero del terreno vegetale dovranno procedere in accordo con le fasi di coltivazione previste al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio ed i danni alle colture e alla vegetazione.

7) Dovranno essere "scolturate" dal terreno agrario anche quelle superfici destinate al deposito temporaneo dei materiali di lavorazione o di provenienza esterna, nonché le superfici destinate a rampe, corsie e ad accogliere le attrezzature di servizio, le aree di sosta dei macchinari, ecc.

8) E' vietato fare accumuli di terreno vegetale e/o residuale di cava nei "fossi" o canali limitrofi interrompendo e/o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali a monte e a valle della cava qualora non diversamente previsto.

9) Il materiale vegetale per i ripristini dello strato erbaceo, salvo giustificati e documentati impedimenti, dovrà essere costituito da fiorume di origine locale sia nel caso di recupero con finalità naturalistiche sia nel caso di recuperi con finalità agricole. (Recepimento prescrizione V.Inc.A. lettera p.)

#### **Art.21 - Drenaggio delle acque meteoriche – Modificato (comma 1 e 4)**

1) L'ingresso in cava delle acque di dilavamento deve essere evitato attraverso la costruzione di adeguate opere di captazione e deflusso collegate con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente.

2) Omississ.

3) Omississ;

4) La rete di drenaggio delle acque meteoriche dovrà essere sottoposta a frequenti interventi di pulizia e manutenzione al fine di ridurre il più possibile l'infiltrazione e la percolazione delle acque lungo i fronti di coltivazione e recupero.

#### **Art.22 – Aree e piste di servizio – Modificato (comma 2)**

1) omississ.

2) Le aree e le piste di servizio dovranno garantire adeguati spazi di manovra per lo svolgimento in sicurezza delle attività di trasporto e movimentazione del materiale inerte.

#### **Art. 23 – Ciglio di scavo – Modificato (comma 2 e 3)**

1) omississ.

2) Qualora la morfologia dei luoghi non consenta quanto sopra, il ciglio superiore di scavo dovrà essere accessibile con idonei mezzi meccanici dalla pedata del gradone più elevato del fronte di cava che dovrà avere una altezza non superiore a 5 m;

3) Periodicamente e comunque prima dell'inizio dei lavori dovranno essere ispezionate le pedate e i cigli delle scarpate al fine di escludere evidenze di fessurazione che possano attivare fenomeni di instabilità.

**Art.24 - Cave comprese nello stesso ambito** - Omississ (nessuna modifica)

**Art.25 - Tutela delle acque sotterranee** – Modificato (comma 1, 4 e 5)

1) Per ogni ambito territoriale estrattivo e per ogni cava di cui al precedente art. 3 lettere a) e b), fatte salve eventuali prescrizioni riportate al successivo Titolo III, la Città metropolitana di Milano prescrive opere e misure per la definizione ed il monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle acque di falda. E' richiesta la realizzazione di almeno due piezometri di controllo da posizionarsi a monte e a valle lungo la direzione di flusso della falda. Nel lago di cava dovrà essere predisposta idonea asta graduata georeferenziata.

2) omississ.

3 )omississ;

4) Il Piano di monitoraggio può essere integrato o modificato su richiesta del/i Comune/i e Città metropolitana di Milano in seguito all'aggiornamento del quadro analitico che si verrà progressivamente a delineare, anche in relazione ad eventuali situazioni critiche riscontrate.

5)Premesso che la frequenza dei controlli dei parametri chimici e chimico-fisici è legato alle caratteristiche idrogeologiche e giacimentologiche dell'area in coltivazione e delle aree limitrofe, dovranno essere attuate campagne prima dell'inizio dell'attività estrattiva (Ante Operam), durante l'intera coltivazione della cava (Corso d'Opera), al termine di coltivazione della cava per un periodo di tempo di almeno 1 anno per il proseguimento dei campionamenti (Post Operam) 1 anno). Nel caso di ambiti estrattivi collocati in aree sensibili, il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà protrarsi per almeno due anni dopo la fine del ripristino ambientale. (Recepimento osservazione n. 79 e n. 27).

**Art.26 - Tutela della permeabilità dell'acquifero** – Modificato (comma 2 e 3)

1) omississ.

2) L'ubicazione dell'impianto di lavaggio e delle vasche di decantazione devono risultare da apposite cartografie, parte integrante del piano di coltivazione. (Recepimento osservazione n. 79)

3) Previa indagine preventiva finalizzata a verificare l'assenza di sostanze estranee, potrà essere autorizzato ex art. 104 del D.Lgs. 152/2006 lo scarico nel lago di cava delle acque utilizzate per il lavaggio, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera; l'autorizzazione è comunque subordinata al parere favorevole dell'ARPA ed è rilasciata ai sensi delle normative vigenti. (Recepimento osservazione n. 79).

### **TITOLO III - Norme particolari per la coltivazione**

## Capo I: ghiaia, sabbia e detriti

### **Art.27 - Fronte in corso di coltivazione** – Modificato (comma 2 e 3)

1) omississ.

2) Il progetto di coltivazione, ai fini delle esigenze di sicurezza dei lavori, deve definire le inclinazioni massime delle fronti d'avanzamento in corso di coltivazione e la larghezza minima della pedata d'ogni singolo gradone. Le verifiche di stabilità devono considerare l'azione dei mezzi meccanici, la percorrenza lungo la viabilità di cantiere, gli accumuli di terreni anche temporanei, altri carichi interagenti con i versanti.

3) La costruzione dei gradoni intermedi e le operazioni di movimentazione del materiale inerte che hanno luogo in prossimità delle scarpate e dei cigli delle stesse dovranno essere eseguiti in condizioni di sicurezza evitando manovre a rischio.

### **Art.28 - Fronte al termine della coltivazione** – Omississ (nessuna modifica)

### **Art.29 - Pendenza del fondo cava** – Omississ (nessuna modifica)

### **Art.30 - Profondità massima di scavo nelle cave a secco**

1) Per le cave di ghiaia e sabbia a secco, la profondità massima d'escavazione deve mantenersi almeno a 2 m al di sopra del massimo livello noto raggiunto dalla falda freatica nel massimo periodo di registrazione disponibile e comunque non inferiore al decennio. Le singole progettazioni di ATE e di coltivazione dovranno essere accompagnate da specifica relazione idrogeologica a dimostrazione del massimo livello raggiunto dalla falda.

2) Nell'ampliamento di cave esistenti la profondità massima d'escavazione deve essere definita in modo da consentire che le quote di recupero finale si raccordino opportunamente con quella di recupero esistenti.

### **Art.31 - Scavi sotto falda** – Modificato (comma 3)

1) omississ;

2) omississ.

3) Per l'ampliamento di cave con fronte in parte a secco e per le quali è previsto un recupero con ritombamento, i parametri geometrici di scavo dovranno essere definiti dalle singole progettazioni di ATE e di coltivazione sulla base delle caratteristiche geotecniche e idrogeologiche locali del giacimento ai fini della sicurezza delle lavorazioni.

## Capo II: argilla e torbe

### **Artt.32/35 - Omissis**

Tali articoli non vengono riportati in quanto riferiti a litotipi o modalità di scavo non presenti in Città metropolitana di Milano.

## Capo III: pietre ornamentali

### **Artt.36/40 – Omissis**

Tali articoli non vengono riportati in quanto riferiti a litotipi o modalità di scavo non presenti in Città metropolitana di Milano.

#### Capo IV: altre rocce

#### **Artt.41/44 – Omissis**

Tali articoli non vengono riportati in quanto riferiti a litotipi o modalità di scavo non presenti in Città metropolitana di Milano

### **TITOLO IV - Recupero ambientale**

#### **Art.45 - Modalità di esecuzione delle opere di recupero e comunicazioni – Modifiche varie**

1) Le opere di recupero ambientale devono essere progettate ed eseguite per «fasi di recupero» contestualmente ai lavori di coltivazione. I progetti di recupero dovranno fare riferimento a quanto indicato nelle linee guida regionali per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi approvate con d.g.r. n. X/495 del 25/07/2013.

Dovrà essere previsto un adeguato piano di monitoraggio al fine di garantire il corretto inserimento delle opere previste, di valutarne il loro effetto e di intervenire tempestivamente in caso di morie e fallanze. (Integrazione apportata d'ufficio)

2) Omissis.

3) Il recupero delle aree di cava deve essere compatibile con la struttura del paesaggio circostante. Il progetto di recupero dovrà pianificare un recupero per fasi successive, volto a garantire per ciascuna fase un corretto rapporto tra la superficie delle aree non ancora interessate dall'attività-aree recuperate e la superficie totale dell'ATE. La rimodellazione dei versanti deve tendere a morfologie congruenti con le destinazioni d'uso previste e con l'ambiente circostante.

4) I progetti di recupero devono tener conto sia degli aspetti territoriali relativi ai previsti utilizzi del suolo, sia degli aspetti ecosistemici, con specifico riferimento alle connessioni con le reti ecologiche circostanti. Le opere necessarie al recupero ambientale dovranno essere individuate sulla base delle effettive caratteristiche ecologiche dell'area in cui ciascun ambito si inserisce, delle criticità individuate e quindi dei relativi specifici obiettivi di miglioramento ambientale identificati; le relazioni di cui agli artt. 9 e 10 dovranno pertanto rendere conto di tale processo di individuazione. (Recepimento prescrizione V.Inc.A. lettera l.)

5) Ogni anno, il titolare dell'autorizzazione comunica al/ai Comune/i competente/i per territorio nonché agli Enti gestori del Parchi per le aree comprese in ambiti tutelati, (Recepimento osservazione n. 31) le opere di recupero eseguite, presentando una relazione tecnica che evidenzia lo stato di conservazione della vegetazione messa a dimora. (Integrazione apportata d'ufficio)

6) Qualora il progetto preveda l'impiego di specie arboree e vegetali, devono essere utilizzate esclusivamente essenze vegetali autoctone e di provenienza certificata, sia erbacee, sia arbustive e arboree, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro Flora Autoctona, dall'ERSAF e dal documento di Rete Ecologica Regionale contenuto del Piano Territoriale Regionale vigente, accertandosi che nell'area oggetto dell'intervento, all'atto della messa a dimora e della scelta delle specie, non vi siano delle restrizioni fitosanitarie legate alla presenza di particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria; non potranno invece venire utilizzate, anche a solo scopo ornamentale, le

specie vegetali incluse nella "lista nera", in accordo con quanto definito dalla L.R. 10/2008. (Recepimento prescrizione V.Inc.A. lettera m).

In alcuni casi specifici si può prevedere anche l'inserimento di specie animali, laddove il progetto di recupero lo consente, soprattutto negli ambienti acquatici o umidi, sempre però autoctone e di provenienza certificata; l'inserimento di specie animali potrà avvenire solo a seguito della presentazione di uno studio che dimostri la fattibilità dell'intervento e comunque nel rispetto delle norme vigenti, in particolare quanto previsto, per le specie in allegato IV alla Direttiva 92/43/CEE dal DPR 8 settembre 1997 n. 357 e per la piccola fauna, la flora e la vegetazione spontanea dalla L.R. 31 marzo 2008 n. 10; (Recepimento prescrizione V.Inc.A. lettera n.)

7) Per interventi di ripristino morfologico delle aree a secco - non interessate dalla falda freatica - potranno essere utilizzati i seguenti materiali inerti:

a) terreno vegetale - terreno agrario superficiale - e materiale costituente il cappellaccio;

b) rifiuti di estrazione prodotti durante l'attività estrattiva in sito così come previsto dal D.Lgs. n. 117/2008;

c) terre e rocce da scavo (TRS) di provenienza esterna all'ambito territoriale estrattivo provenienti da piani scavi rientranti nei parametri stabiliti dalla normativa vigente (ex art. 4 del D.P.R. n° 120 del 13/06/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo..."). Il materiale utilizzato per il recupero dell'area dovrà rispettare i limiti previsti dalla vigente normativa per le concentrazioni soglia di contaminazione per la destinazione d'uso a "verde pubblico, privato e residenziale" di cui alla Colonna A, Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06.

All'interno dei parchi regionali l'utilizzo di terre e rocce da scavo per attività di recupero dovrà essere concordato con l'Ente gestore del Parco, escludendo comunque il ritombamento totale dei laghi di cava. (Recepimento osservazione n. 31)

d) frazioni limoso argillose qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006. L'utilizzo delle frazioni limoso argillose -derivanti dalla lavorazione del tout venant di cava di impianti esterni all'ambito nonché dalla lavorazione all'interno dell'insediamento produttivo di ghiaie e sabbie originate dagli scavi in edilizia nei medesimi depositi fluvio-glaciali nei quali sono individuati i giacimenti di ghiaia e sabbia- non rientrando nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n° 117/2008, dovrà sottostare alla normativa di settore, evidenziando che la scelta di considerare tali materiali sottoprodotti è comunque soggetta al produttore; i materiali qualificati come sottoprodotti dovranno soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non dovranno portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

e) materie prime seconde (MPS) prodotte esclusivamente dal recupero di rifiuti da costruzione e demolizione presso impianti autorizzati. L'utilizzo è subordinato alla predisposizione di un piano di monitoraggio, da recepire nei progetti di cui ai sopracitati Artt. 9 e 10, da concordare con il/i Comune/i interessati, che dovrà definire le modalità di verifica delle caratteristiche dei materiali nonché le modalità e la frequenza dei controlli analitici. Il piano di monitoraggio delle materie prime seconde dovrà essere finalizzato alla verifica della conformità dei materiali attraverso idonei certificati e attestazioni per ogni lotto di approvvigionamento precedentemente caratterizzato, garantendo la completa tracciabilità delle MPS utilizzate e la corretta gestione degli stoccaggi intermedi. (Recepimento osservazione n. 51)

Negli interventi di recupero con ritombamento la quantità di materiali di riporto andrà calcolata tenendo conto degli assestamenti e dei conseguenti abbassamenti della quota topografica, in modo che le quote di progetto si mantengano effettivamente

anche a lungo termine, al fine di evitare la formazione di depressioni ed il conseguente deflusso difficoltoso delle acque superficiali. La composizione del materiale di riporto dovrà essere accuratamente controllata in corso d'opera, ad evitare che elementi potenzialmente inquinanti vengano recapitate nell'invaso da ritombare.

8) Per interventi di ripristino morfologico delle aree interessate dalla falda freatica potranno essere utilizzati esclusivamente i seguenti materiali:

a) terreno vegetale - terreno agrario superficiale - e materiale costituente il cappellaccio;

b) i rifiuti di estrazione prodotti durante l'attività estrattiva in sito così come previsto dal D.Lgs. n. 117/2008 (materiale inerte residuale estratto in sito precedentemente rimosso e accantonato, limi da lavaggio del materiale litoide proveniente dallo stesso sito di cava con l'esclusione dei limi derivanti dalla lavorazione di materiali di provenienza esterna all'impianto autorizzato -anche se di natura e tipologia assimilabile a quelli estratti in loco- nonché provenienti da trattamenti in cui vengano utilizzate sostanze chimiche estranee al giacimento);

c) terre e rocce da scavo di provenienza esterna all'ambito territoriale estrattivo provenienti da piani scavi rientranti nei parametri stabiliti dalla normativa vigente (ex art. 4 del D.P.R. n° 120 del 13/06/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo..."). Il materiale utilizzato per il recupero dell'area dovrà avere caratteristiche chimico-fisiche compatibili con la destinazione d'uso finale del sito e rispettare i limiti previsti dalla vigente normativa per le concentrazioni soglia di contaminazione per la destinazione d'uso a "verde pubblico, privato e residenziale" di cui alla Colonna A, Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06. All'interno dei parchi regionali l'utilizzo di terre e rocce da scavo per attività di recupero dovrà essere concordato con l'Ente gestore del Parco, escludendo comunque il ritombamento totale dei laghi di cava. (Recepimento osservazione n. 31)

Nelle singole progettazioni di ATE e di coltivazione dovrà essere definito uno specifico piano di monitoraggio (ex ante e ex post) per la verifica dello stato ambientale iniziale e per la verifica nel tempo di eventuali effetti degli interventi previsti sulla matrice acque sotterranee.

9) Per i progetti di ripristino morfologico relativi agli ATEg14 e ATEg15 potranno essere utilizzati esclusivamente i materiali inerti di cui al precedente comma 8), così come prescritto dal decreto regionale di VincA n. 1194 del 31/01/2019, escludendo categoricamente l'impiego di materiali di natura differente. I recuperi ambientali dovranno essere attuati preferibilmente a piano campagna, od orientati alla costruzione di forme morfologiche esistenti in natura e riconoscibili (Recepimento prescrizione V.Inc.A. lettera j.)

10) Gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale possono trovare diretta attuazione all'interno dell'ambito di cava, ma anche in aree limitrofe o esterne: sarà cura del proponente indicare nei progetti le aree su cui si intende intervenire. (Integrazione apportata d'ufficio).

11) L'attuazione dei progetti di cui agli Artt. 9 e 10 delle presenti norme è condizionata all'avvenuto ripristino delle aree esterne al perimetro degli ATE ma interessate da progetti attuativi approvati ex art. 11 e autorizzati ex art. 12 della L.R. 14/98 ai sensi della previgente pianificazione: i Comuni territorialmente interessati nonché gli Enti gestori dei Parchi per le aree comprese in ambiti tutelati, dovranno accertare le opere eseguite verificandone la rispondenza con i progetti anche ai fini del riuso delle stesse. (Recepimento osservazione n. 31)

12) Oltre alle disposizioni di cui al presente Titolo IV "Recupero ambientale" costituiscono riferimenti per i progetti degli ambiti estrattivi e delle cave di recupero i contenuti del Rapporto Ambientale – Cap. 9 "Misure di mitigazione" e dello Studio di Incidenza – Cap.

5 "Misure di mitigazione"; tali indicazioni dovranno essere sviluppate e dettagliate nei progetti ed adeguatamente incrementate per gli ambiti che determineranno maggior impatto. (Recepimento prescrizione V.Inc.A. lettera f.)

**Art.46 - Recupero provvisorio e opere di compensazione – Omississ (nessuna modifica)**

**Art.47 - Opere a verde – Modificato (comma 6 e 7)**

- 1) omississ.
- 2) omississ.
- 3) omississ.
- 4) omississ.
- 5) omississ.

6) Il progetto dovrà prevedere il programma delle cure colturali degli impianti e degli altri interventi di manutenzione delle opere eseguite, ivi compresa l'irrigazione, la sostituzione delle fallanze e lo sfalcio delle erbe infestanti per almeno 3-5 anni successivi al completamento delle opere in relazione alla tipologia dell'impianto. (Integrazione apportata d'ufficio)

7) Il monitoraggio e il controllo delle specie invasive alloctone dovrà essere previsto durante tutta la fase di attività di escavazione, durante le ulteriori attività di riqualificazione ambientale e di manutenzione delle stesse. (Recepimento prescrizione V.Inc.A. lettera o.)

**Art.48 - Interventi di ripristino nelle aree di riassetto ambientale – Modificato (comma 2)**

- 1) Omississ.

2) Il progetto di recupero ambientale e riuso delle aree di cava dovrà anche riferirsi alle Linee Guida 2018-02 "Gestione del rischio wildlife nelle vicinanze degli aeroporti" sviluppate dall'ENAC per la gestione del rischio di impatto fra aeromobili e fauna selvatica (uccelli in primis) al fine di valutarne il rischio di attrazione e le azioni di mitigazione e monitoraggio da intraprendere. (Integrazione apportata d'ufficio)

**Art.49 - Riutilizzo delle aree di cava – Modificato (comma 1)**

1) In ciascun Ambito Territoriale Estrattivo o cava di recupero ambientale possono coesistere, in conformità con le destinazioni finali previste, zone con differenti modalità di riassetto del suolo.

Nelle zone di contatto tra le aree a destinazione naturalistica e le aree con altra destinazione, il progetto di riqualificazione ambientale finale dovrà prevedere opportuni accorgimenti per evitare il disturbo, diretto o indiretto, delle aree a maggiore valenza ambientale. (Recepimento prescrizione V.Inc.A. lettera q.)

- 2) omississ.
- 3) omississ.

**Art.50 - Recupero ad uso naturalistico – Modificato (comma 3)**

- 1) omississ.
- 2) omississ.
- 3) La sistemazione morfologica al termine delle opere di rinaturalizzazione deve garantire comunque la stabilità delle scarpate ed il controllo dall'erosione del terreno superficiale di riporto anche mediante opere di regimazione idraulica ed idonei interventi di ingegneria naturalistica. Esempi di utilizzo di tali tecniche sono riportate nel Piano Territoriale di Coordinamento della Città metropolitana di Milano.
- 4) omississ.
- 5) omississ.
- 6) omississ.

7) omississ.

**Art. 51 - Recupero ad uso agricolo** – Modificato (comma 3, 4 e 5)

1) omississ.

2) omississ.

3) Per interventi di recupero ad uso agricolo conseguenti ad un ripristino morfologico delle aree non dovranno essere utilizzati materiali nei quali, per la loro origine e/o lavorazione, siano presenti sostanze insalubri inappropriate a garantire le qualità igienico-sanitarie delle colture.

4) Dovranno essere previsti ritombamenti con una ricarica a quota maggiore rispetto alla quota stabilita in considerazione ai possibili assestamenti; in tutti i casi dovranno essere evitati, negli ultimi due metri superficiali, riporti di materiali lapidei o ghiaiosi, oppure fortemente drenanti.

5) Per il completamento degli interventi di recupero, gli equipaggiamenti vegetazionali quali siepi e filari di alberi dovranno essere di natura esclusivamente autoctona, al fine di salvaguardare e potenziare gli elementi che compongono il paesaggio. (Integrazione apportata d'ufficio)

**Art.52 - Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato** – Modificato (comma 6)

1) omississ.

2) omississ.

3) omississ.

4) omississ.

5) omississ.

6) Per la ricostruzione degli equipaggiamenti vegetazionali dovranno essere utilizzate specie arboree ed arbustive autoctone, da individuare nel progetto di recupero ambientale. (Integrazione apportata d'ufficio)

**Art.53 - Recupero ad uso insediativo** – Omississ (nessuna modifica)

**Art.54 - Recupero del fondo cava, dei gradoni e delle scarpate meno acclivi** – Modificato (comma 3, 4, 5 e 9)

1) Omississ.

2) Omississ.

3) La superficie delle scarpate, prima della stesura del terreno, deve essere sufficientemente rugosa per favorire la tenuta del terreno riportato. La superficie dei piazzali, prima della stesura del terreno, deve essere «rippata» al fine di togliere gli effetti della compattazione.

4) Nelle zone in cui siano previsti impianti arborei lo spessore del terreno vegetale-agrario non deve essere comunque inferiore a m 0,50/0,80 sui piazzali e sulle pedate dei gradoni e a m 0,30/0,50 sulle scarpate.

5) Nelle zone in cui siano previsti inerbimenti o cespugliamenti, tale spessore del terreno non deve essere comunque inferiore a m 0,5. Lo spessore del terreno si considera misurato ad assestamento avvenuto.

6) Nel recupero ad uso naturalistico, ove non diversamente previsto dal progetto di recupero ambientale, almeno l'80% delle superfici deve essere interessata da impianti realizzati con specie arboree e arbustive.

7) Omississ.

8) Omississ.

9) Le opere di rinaturalizzazione, di ingegneria naturalistica e di rinverdimento, relativamente ai tipi di recupero di cui ai precedenti artt. 50 (Recupero ad uso naturalistico)

e 52 (Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato), devono essere realizzate sulla base di un progetto redatto da un tecnico diplomato o laureato in discipline attinenti. Il monitoraggio e il controllo delle specie invasive alloctone dovrà essere previsto durante tutta la fase di attività di escavazione, durante le ulteriori attività di riqualificazione ambientale e di manutenzione delle stesse. (Recepimento prescrizione V.Inc.A. lettera o.)

#### **Artt.55/56 – Omissis**

Tali articoli non vengono riportati in quanto riferiti a litotipi o modalità di scavo non presenti in Città metropolitana di Milano

#### **Art.57 - Perimetro dei laghi di falda – Modificato (comma 2 e 3)**

1) Omissis.

2) Almeno 1/3 del perimetro del bacino deve essere recuperato mediante l'impianto di specie igrofile arboree ed arbustive, utilizzando essenze autoctone.

3) La fascia interessata dal recupero sublacuale dovrà essere opportunamente dimensionata, in sede progettuale, in relazione alla morfologia dei luoghi e alla destinazione finale dell'area.

#### **Art.58 - Garanzie finanziarie - Modificato (comma 2 e 3)**

1) Omissis.

2) Lo svincolo parziale di tale fidejussione, a seguito di attestazione di regolare esecuzione dei lavori redatta sulla base di una istruttoria di collaudo delle opere realizzate svolta dagli uffici tecnici comunali al fine di verificare la loro conformità con gli atti progettuali autorizzati, può costituire il presupposto per la restituzione delle aree recuperate all'uso previsto con modalità e tempi da definire nell'atto convenzionale con il/i Comune/i interessati.

3) Qualora la garanzia patrimoniale venga prestata, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato art.16 della L.R. 14/1998, in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa deve essere rilasciata da primarie imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. Dette fideiussioni devono avere validità non inferiore rispetto al termine previsto dal comma 3 del citato art. 16. Se per la fideiussione viene prevista una modalità di pagamento del premio frazionata (ad es: annuale), deve essere esplicitato che la fideiussione continua ad essere valida anche a fronte del mancato pagamento del premio. (Integrazione apportata d'ufficio)

### **TITOLO V - Norme finali e transitorie**

#### **Art.59 – Zonizzazione dell'ATE - Modificato (comma 1 e 3)**

1) Il perimetro dell'ATE è vincolante.

2) Omissis.

3) I limiti delle aree per le strutture di servizio, delle aree di impianti e stoccaggio e delle aree di rispetto sono da considerarsi indicativi; l'esatta delimitazione di queste aree dovrà essere definita nel progetto dell'ATE.

#### **Art.60 – Cave di Recupero – Modificato (comma 1)**

1) Nelle schede di riferimento di cui all'Allegato B, per ogni singola cava di recupero il cui limite areale è da ritenersi vincolante, viene indicato se il volume commerciabile sia da ritenersi indicativo o vincolante.

2) Omississ.

3) Negli altri casi, i volumi commerciabili non dovranno comunque superare la soglia massima del 25% oltre i valori indicativi riportati nelle schede di riferimento.

4) Il progetto di recupero dovrà essere orientato all'ottimizzazione operativa dei lavori: gli interventi dovranno essere attuati per lotti funzionali successivi, senza rimandare l'intero recupero alla fase finale, in quanto ciò comporta il rischio di non compiersi e di esporre il paesaggio ad un deficit per l'intero periodo di cavazione. (Recepimento osservazione n. 79)

5) L'esecuzione dei lavori di recupero ambientale dovrà essere verificata annualmente dal/i Comune/i competente/i per territorio. (Recepimento osservazione n. 79)

6) Ogni attività industriale diversa da quella estrattiva che viene svolta all'interno delle cave di recupero non può estendersi oltre il tempo concesso per il recupero ambientale indicato nelle schede dell'allegato B e nei provvedimenti autorizzativi, termine entro il quale dovrà concludersi anche il recupero delle aree direttamente interessate dalle attività. (Recepimento osservazione n. 1)

#### **Art.61 - Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni - Modificato (comma 2, 3 e 4)**

1) Omississ.

2) La verifica per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, dovrà tener conto delle fasi e dei fronti d'avanzamento, delle aree il cui recupero è previsto in tempi successivi alla data di presentazione della domanda, dei piazzali interessati dalla prosecuzione dell'attività estrattiva, nonché delle situazioni di mancato recupero imputabili all'operatore richiedente. (Recepimento osservazioni n. 47, 79)

3) Il rilascio dell'autorizzazione potrà essere condizionato al corretto sviluppo degli interventi in essere che evidenziassero criticità e problematiche imputabili allo stesso operatore richiedente. (Recepimento osservazioni n. 47, 79)

4) Al fine di permettere un equilibrato sviluppo delle attività di estrazione e garantire il recupero delle aree scavate, all'operatore già destinatario di autorizzazioni potrà essere rilasciata una ulteriore autorizzazione solo se la/le precedenti autorizzazioni avranno raggiunto uno stadio sufficientemente avanzato di realizzazione, da valutare in base ai progetti approvati. (Recepimento osservazioni n. 47, 79)

#### **Art.62 – Principi generali – Nuovo Articolato**

1) Costituiscono utile riferimento per orientare le decisioni degli enti locali, nonché strumento di lavoro per progettisti, ditte esercenti e tutti soggetti coinvolti a vario titolo nel processo di recupero degli ambiti di cava le indicazioni riportate nelle "Linee guida per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi in aggiornamento dei piani di sistema del piano paesaggistico regionale" approvate con D.g.r. 25 luglio 2013 - n. X/495 (pubblicate sul B.U.R.L. - Serie Ordinaria n.31 del 2 luglio 2013 - n. X/495) elaborate in attuazione del PPR - Piano Paesaggistico Regionale- parte integrante del PTR -Piano Territoriale Regionale- i cui indirizzi perseguono le finalità di riqualificazione paesaggistica e di raccordo con la dimensione ambientale ed ecologica nonché i contenuti del Piano Territoriale della Città metropolitana di Milano.

2) La sistemazione finale dell'area di cava deve migliorare dal punto di vista ambientale e paesistico l'area di escavazione attraverso interventi che producano un assetto finale equilibrato dal punto di vista ecosistemico e paesaggistico oppure riportare l'uso del suolo allo stato precedente l'inizio della coltivazione. Per opere di recupero ambientale si intendono sia le attività tese al ripristino dello stato iniziale dei luoghi sia gli interventi finalizzati ad una nuova destinazione d'uso del territorio di tipo: naturalistico, agricolo, ricreativo e a verde pubblico attrezzato, insediativo. Ove il Piano non preveda il

ritombamento totale del vuoto di cava, i progetti dovranno essere orientati alla costruzione di forme morfologiche esistenti in natura e riconoscibili nel territorio della Città metropolitana di Milano. Qualora la destinazione finale preveda la permanenza di laghi di cava, la loro conformazione finale dovrà prevedere un perimetro sinuoso; il fondo del lago dovrà essere modellato prevedendo zone a quote diverse; dovrà inoltre essere valutata la necessità e possibilità di realizzare isole artificiali, eventualmente anche di tipo galleggiante.  
3) I progetti dei seguenti ambiti di cava che ricadono, anche solo parzialmente, all'interno di un Comune sul cui territorio è presente anche solo in parte un Sito Rete Natura 2000 dovranno essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.):

ATEg1-C1 - Comune di Castano Primo e Nosate

ATEg1-C2 – Comune di Castano Primo

ATEg4 – Comuni di Cuggiono e Robecchetto con Induno

ATEg10 – Comuni di Arluno e Casorezzo

ATEg25-C2 – Comuni di Pioltello e Rodano

ATEg26 – Comuni di Pantigliate e Peschiera Borromeo

ATEg33-C1 – Comune di Bareggio

Rg14 – Comune di Arluno

Rg15 – Comuni di Arluno e S. Stefano Ticino

4) I progetti dei seguenti ambiti di cava che ricadono, anche solo in parte, nei corridoi regionali primari ad alta antropizzazione della Rete Ecologica Regionale (RER) nonché degli ATEg14 e ATEg15 ricadenti in un corridoio regionale a bassa/moderata antropizzazione e nel varco perimetrato 19 della Rete Ecologica Provinciale (REP) dovranno essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.):

ATEg14 - Comune di Paderno Dugnano

ATEg15 – Comune di Paderno Dugnano

Rg16 – Comune di Colturano

5) I progetti dei seguenti ambiti di cava che ricadono o sul territorio dei Comuni contermini a quelli in cui è presente un Sito Rete Natura 2000 o anche solo in parte in un elemento di I livello della RER dovranno essere sottoposti a Screening di Incidenza: (Recepimento prescrizione V.Inc.A. lettera d.)

ATEg2 - Comune di Buscate

ATEg16 – Comuni di Bollate e Senago

ATEg20 – Comuni di Pozzuolo Martesana e Truccazzano

ATEg25-C1 – Comune di Pioltello

ATEg31 – Comune di Zibido San Giacomo

ATEg32-C1 – Comuni di Gaggiano – Trezzano sul Naviglio e Zibido San Giacomo

ATEg32-C2 – Comune di Zibido San Giacomo

Rg13 – Comune di Pregnana Milanese

Rg17 – Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo

#### **Art.63 – Monitoraggio ambientale delle aree di cava - Nuovo Articolato**

1) Il monitoraggio delle acque sotterranee prevede misure mensili delle quote piezometriche e analisi idrochimiche periodiche della falda attraverso piezometri di controllo adeguatamente posizionati nell'area di cava.

Al fine dell'individuazione di ogni eventuale deterioramento della qualità chimico-fisica della falda, il monitoraggio idrochimico dovrà essere attuato secondo criteri e parametri

definiti in relazione alla specificità del sito e ai risultati pregressi. (Recepimento osservazioni n. 27, 79)

2) La caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria dovrà stabilire la compatibilità ambientale delle eventuali emissioni, anche da sorgenti mobili, con le normative vigenti.

3) La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione al rumore dovrà consentire di definire le modifiche introdotte dall'attività estrattiva, verificarne la compatibilità con gli standard esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica da salvaguardare e con lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate, con particolare attenzione agli impatti legati al traffico indotto.

4) Durante l'esercizio delle attività di coltivazione e recupero dovrà essere previsto il monitoraggio delle componenti flora e fauna al fine di individuare idonee misure di contenimento delle specie esotiche. (Recepimento osservazione n. 10)

5) In fase di predisposizione dei progetti di cui agli Artt. 9 e 10 dovrà essere definito un piano di monitoraggio delle componenti sopra indicate con modalità e tempi di attuazione da concordare con il/i Comuni interessati. (Recepimento osservazione n. 87)

6) I monitoraggi specifici dei progetti d'ambito dovranno comprendere la verifica dell'efficacia dei ripristini, delle opere di mitigazione e compensazione, non solo in termini di sviluppo della vegetazione, ma anche di impatti sulle componenti ecosistemiche per i quali le opere sono state specificatamente realizzate. (Recepimento prescrizione V.Inc.A. lettera s.)

#### **Art.64 – Tutela della rete viabile pubblica - Nuovo Articolato**

1) La ditta esercente è tenuta, sia durante le fasi di escavazione sia in quelle di recupero, ad evitare che i propri mezzi in uscita ed entrata dalla cava e dagli impianti di prima lavorazione imbrattino le strade pubbliche. A tal fine compete alla ditta medesima la pulizia della sede stradale ovvero l'adozione di idonei accorgimenti che evitino tale inconveniente.

2) Al fine di contenere gli effetti di dispersione delle polveri in seguito al transito degli automezzi lungo le piste di servizio, la ditta esercente dovrà provvedere all'esecuzione di idonee soluzioni finalizzate ad ottenere l'abbattimento delle polveri e la rimozione dei fanghi prodotti dal trasporto dei materiali. La polverosità all'esterno dell'area di cava non potrà in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente.

#### **Art.65 – Monitoraggio del Piano - Nuovo Articolato**

1. Al fine di garantire un corretto, omogeneo e adeguato sviluppo delle attività estrattive la Città metropolitana di Milano si impegna ad attivare un sistema di monitoraggio continuo del Piano cave attraverso l'utilizzo dei seguenti indicatori e ad una verifica, al quinto anno, relativa all'andamento dei fabbisogni e alla dinamica dell'offerta.

INDICATORE	DESCRIZIONE SINTETICA	UNITA' DI MISURA	FINALITA'
<u>Stato di attuazione delle procedure di VIA</u>	<u>Valuta il numero di procedure di VIA che sono state avviate</u>	<u>Numero percentuale</u>	<u>Monitorare lo stato di attuazione delle procedure introdotte dal D.Lgs. 152/2006</u>
<u>Stato di attuazione degli interventi estrattivi</u>	<u>Per ogni ambito territoriale estrattivo/cava valuta i quantitativi estratti</u>	<u>mc/anno</u>	<u>Stimare il livello di attuazione delle scelte di Piano in termini di quantitativi estratti rispetto ai quantitativi pianificati</u>

<u>Congruenza con il trend di estrazione pregresso</u>	<u>Per ogni ambito territoriale estrattivo/cava valuta la congruenza fra quantitativi estratti annualmente e il trend di estrazione</u>	<u>mc/anno %</u>	<u>Stimare il trend di estrazione di ogni ambito territoriale estrattivo/cava</u>
<u>Disponibilità residua</u>	<u>Per ogni ambito territoriale estrattivo/cava valuta i quantitativi ancora disponibili rispetto a quelli pianificati dal Piano</u>	<u>mc</u>	<u>Stimare il livello di attuazione delle scelte di Piano in termini di quantitativi estratti rispetto ai quantitativi pianificati</u>
<u>Soddisfacimento dei fabbisogni stimati</u>	<u>Verifica nel tempo del grado di soddisfacimento dei fabbisogni stimati dal piano</u>	<u>%</u>	<u>Monitorare il dimensionamento del Piano</u>
<u>Presenza di certificazioni EMAS, ISO</u>	<u>Valuta l'adozione da parte delle aziende operanti nel settore estrattivo di sistemi di certificazione/qualità</u>	<u>Numero certificazioni/anno</u>	<u>Monitorare l'adozione di standard qualitativi e di controllo da parte degli operatori del settore</u>

2. Gli operatori del settore dovranno presentare alla Città metropolitana di Milano entro il 31 dicembre di ogni anno di durata dell'autorizzazione una relazione annuale sullo stato dei lavori corredata da:

a) cartografia dello stato di fatto con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di interventi di ripristino e di quelle relative a stoccaggio del terreno vegetale e dei materiali residui e conseguente calcolo dei volumi estratti redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in contraddittorio con il/i Comune/i territorialmente interessato/i;

b) computo metrico dei materiali estratti distinti in materiale utile, terreno vegetale, materiale residuale;

c) relazione sull'utilizzo dei materiali sia impiegati direttamente nei propri impianti sia venduti a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento, distinti per quantità e qualità;

d) relazione comprendente informazioni in merito agli interventi di recupero realizzati e loro efficacia e agli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma degli interventi di coltivazione e recupero;

e) le informazioni per il monitoraggio annuale dovranno essere fornite dagli operatori alla Città metropolitana di Milano e al/i Comune/i interessati entro il 31 gennaio di ogni anno: eventuali ritardi, lacune o anomalie nella fornitura dei dati da parte degli operatori potranno costituire motivo per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29, comma 3 della L.R. 14/1998; (Integrazione apportata d'ufficio)

f) entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune deve presentare alla Città metropolitana di Milano un rapporto annuale complessivo con riportate le quantità di materiale scavato nel proprio territorio nell'anno precedente nonché gli interventi di recupero effettuati.

3. In applicazione delle norme sul Green Public Procurement (G.P.P.) si promuove l'attività di recupero degli inerti da demolizione e l'utilizzo di tali materiali "certificati": in particolare gli enti pubblici sono impegnati ad inserire nelle relazioni allegate alla progettazione di opere che comportano un significativo ricorso al materiale inerte di cava, un'analisi relativa

all'uso di materiali riciclati comprensiva della valutazione degli effetti connessi al risparmio di risorse geominerarie non rinnovabili. (Recepimento prescrizione V.Inc.A. lettera k. e Integrazione apportata d'ufficio)

4. Al fine di acquisire informazioni aggiornate e puntuali sull'utilizzo dei materiali da scavo e dei materiali derivanti dal recupero dei rifiuti inerti, con lo scopo di monitorare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del reperimento di risorse naturali da attività estrattive, Città metropolitana si impegna a dotarsi di informazioni e collegamenti con banche dati di autorità competenti ed Agenzie/Enti che gestiscono tali informazioni (Recepimento osservazione n. 79)

Vengono di seguito indicati alcuni indicatori:

<u>INDICATORE</u>	<u>DESCRIZIONE SINTETICA</u>	<u>UNITA' DI MISURA</u>	<u>FINALITA'</u>
<u>Disponibilità materiali provenienti dal recupero e riciclaggio degli inerti da demolizione</u>	<u>Materiale riciclato da demolizione prodotto e utilizzato nelle opere pubbliche</u>	<u>t/anno</u>	<u>Monitorare l'utilizzo dei materiali inerti da demolizione per soddisfare parte dei fabbisogni</u>
	<u>Interventi e azioni avviate per favorire l'utilizzo dei materiali riciclati</u>	<u>n°</u>	
	<u>Materiali residui prodotti e riutilizzati nelle attività di cava</u>	<u>mc/anno</u>	
<u>Disponibilità materiali provenienti da terre e rocce da scavo</u>	<u>Riutilizzo materiali inerti negli impianti di lavorazione di cava</u>	<u>mc/anno</u>	<u>Conoscere flussi e quantitativi di tali materiali per potenziarne l'utilizzo in luogo dei materiali naturali da cava</u>
	<u>Utilizzo per interventi di mitigazione e recupero ambientale</u>	<u>mc/anno</u>	

**Art.66 - Deroghe alla normativa tecnica – Omississ (nessuna modifica)**

## **B. OSSERVAZIONI AVANZATE IN CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA PROPOSTA DI PIANO**

Un sostanziale contributo alla definitiva configurazione della Proposta di Piano cave è arrivato dall'esame delle osservazioni avanzate da vari soggetti, enti pubblici e non, a seguito della messa a disposizione del pubblico dei documenti di Piano nonché dalle considerazioni emerse nella seduta della 2^ e conclusiva Conferenza di valutazione.

Alla Città Metropolitana sono state avanzate complessivamente n. 91 osservazioni, da parte dei seguenti soggetti:

- n. 27 dalle Amministrazioni comunali;
- n. 6 dai Parchi regionali e dai Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (Parco regionale della Valle del Lambro, Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, PLIS del Roccio, PLIS Parco dei Mugghetti, Parco dei Mulini);
- n. 3 da altri Enti (ATS, ARPA, Soprintendenza);
- n. 40 dalle imprese;

- n. 4 dagli enti gestori delle reti infrastrutturali (SNAM Rete Gas, Autostrade per l'Italia, RFI Rete Ferroviaria Italiana, Est Ticino Villoresi Consorzio di bonifica);
- n. 11 da cittadini ed Associazioni.

In linea generale tali osservazioni sono state ricondotte essenzialmente alle seguenti tematiche:

- osservazioni sui criteri adottati per la determinazione del fabbisogno di inerti;
- obbligo a maggior attenzione e controllo dell'attività estrattiva e di restituzione delle aree cavate e recuperate alla cittadinanza;
- richiesta di coinvolgimento di Amministrazioni comunali ed Enti Parco nella progettazione e nella definizione della destinazione delle aree a conclusione dell'attività di cava;
- reinserimento nel Piano cave delle aree di impianti diversi dall'attività di prima estrazione (riciclaggio rifiuti inerti, produzione conglomerato bituminoso e calcestruzzo...) inizialmente stralciati nella Proposta di Piano cave;
- necessità di mitigazioni a tutela della salute pubblica, dell'ambiente e paesaggio da mettere in atto contestualmente all'inizio dell'attività estrattiva;
- attenzioni e controlli sui materiali da utilizzare per gli interventi di recupero ambientale in particolare nei siti di cava in cui è previsto il ritombamento a piano campagna;
- aumento delle volumetrie di Piano cave assegnati ad alcuni ambiti;
- stralcio integrale o parziale di ambiti estrattivi;
- trasformazione di ambiti estrattivi in cave di recupero;
- necessità di prescrizioni di dettaglio per la risoluzione di criticità connesse alla viabilità di accesso ad alcuni siti di cava;
- proposta di inserimento di nuove aree di cava nella Proposta di Piano cave.

Si rileva che non sono state accolte le richieste da parte di alcuni enti (comuni di: Gaggiano, Trezzano sul Naviglio, Zibido San Giacomo, San Donato Milanese) in merito alla ricollocazione di aree estrattive all'esterno degli ambiti estrattivi già individuati nei propri territori e non contigue a questi. Città Metropolitana non ha accolto tali richieste in quanto sono state ritenute non ammissibili ex art. 45 comma 1 del PTC del Parco regionale Agricolo Sud Milano (Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n. 26 del 20/09/2018) che vieta nel territorio del Parco "l'apertura di nuove cave ed è consentito il solo ampliamento delle attività esistenti...".

L'analisi istruttoria e il recepimento di parte dei contributi e delle osservazioni ha comportato importanti modifiche ai documenti di Piano, sia alla NTA che alle schede di Piano, per quanto attiene ad esempio ai materiali inerti da impiegare per il recupero ambientale (ritombamenti/riprofilature morfologiche), alle criticità connesse alla viabilità, piuttosto che alla necessità di ricomprendere nel perimetro di alcuni ambiti gli impianti relativi al riciclaggio di rifiuti inerti, di produzione conglomerato bituminoso e calcestruzzo. Si evidenzia infine che molte delle osservazioni non accolte da Città Metropolitana (circa 20) sono state riproposte in Regione Lombardia e per la loro trattazione si demanda al capitolo ad esse dedicato.

## C. PARERI DEGLI ENTI E DEGLI UFFICI REGIONALI

I pareri degli Enti e degli Uffici regionali espressi in sede di Comitato Tecnico Consultivo per le Attività Estrattive sono di seguito illustrati.

In data 04 settembre 2019 è pervenuto, nota in atti regionali al n. T1.2019.0028782 del 10/09/2019, il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano.

Il parere, favorevole ai fini dell'approvazione del piano, invita a recepire quanto già evidenziato in fase di stesura dello stesso:

- Le strategie di coltivo e di recupero ambientale poste in atto dovranno essere studiate in modo da contenere il più possibile gli incrementi delle superfici d'acqua;
- interporre, laddove possibile, delle fasce a verde nei siti in cui le aree di cava sono prossime ai centri abitati;
- Indicare nei documenti di piano che la Cascina Torriana (rif. Scheda ATEg23) è tutelata ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, con provvedimento del 29/12/1992, ricordando l'opportunità di evitare uno scavo di coltivo troppo vicino che andrebbe a detrimento della percezione della cascina all'interno della cornice paesaggistica che la circonda;
- aggiungere alla lista degli ambiti in area a rischio archeologico inserita nell'art. 15 della NTA anche l'ATEg25-C2.

In data 22 dicembre 2020 con nota n. 11485, in atti regionali al n. T1.2019.0062870, la stessa Soprintendenza ha integrato il parere di cui sopra con quanto di seguito riportato:

- evidenzia l'utilità di definire le porzioni dismesse di cave in falda che hanno le caratteristiche di lago ai sensi dell'art. 142 Dlgs 42/2004, ciò al fine di una migliore possibilità di tutela paesaggistica dei nuovi fronti di cava vicini ad aree già intensamente utilizzate e ora assimilabili ad aree ripariali lacustri;
- suggerisce di specificare nel piano cave che la distanza di nuovi fronti di cava - visivamente interferenti con opere tutelate ai sensi della parte II del DLgs 42/2004- dai monumenti stessi dovrà essere definita in accordo con la Soprintendenza competente.
- in merito alla cava di Cusago, non sollevando obiezioni alle valutazioni proposte nella presente istruttoria, suggerisce di considerare nelle valutazioni addotte anche le prescrizioni dettate dal provvedimento di tutela paesaggistica gravante sull'area (Dgr 8/10972 DEL 30.12.09), riguardanti la cava stessa in particolare:
  - ✓ devono essere evitate operazioni di scavo, movimentazione delle terre e riporti di terreno che alterino permanentemente la giacitura dei suoli;
  - ✓ non è ammessa l'individuazione di nuovi ambiti estrattivi né l'ampliamento di quelli esistenti;
  - ✓ prescrizioni particolari per l'ambito territoriale estrattivo ATEG33-C2: L'ambito estrattivo in questione risulta inserito nel Piano delle Cave della Provincia di Milano

approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione del 16 maggio 2006, n. VII/166; valgono le prescrizioni seguenti:

- ✓ sono ammessi tutti gli interventi legati alla gestione dell'attività estrattiva inclusi nel progetto di escavazione approvato dall'ente competente e con le relative prescrizioni anche derivanti dall'espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale;
- ✓ deve essere redatto un dettagliato piano di recupero al fine di individuare le modalità di escavazione più appropriate, nel rispetto delle prescrizioni specifiche riguardanti i fontanili indicati nel paragrafo "Tutela del paesaggio agrario tradizionale, dei boschi, dei fontanili", per valorizzare anche ai fini didattici, al termine dell'attività, le particolari condizioni naturalistiche e ambientali, anche nell'ottica di una eventuale futura fruibilità;
- ✓ al termine dell'attività estrattiva tutte le attrezzature tecnologiche correlate all'esercizio della cava devono essere rimosse prevedendo il ripristino delle aree rese libere compatibilmente con il progetto generale di recupero dell'area.
- ✓ sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti attualmente a servizio dell'attività di pesca sportiva, sempre nel rispetto delle caratteristiche costruttive e materiche tradizionali; la eventuale realizzazione di nuovi volumi necessari alla fruibilità dell'area o legati all'attività di pesca sportiva già in atto nel lago est della cava, deve anch'essa porre la massima attenzione al corretto dialogo con i caratteri tipologici e materici dell'architettura tradizionale esistente. E' comunque sempre richiesta una progettazione attenta e coerente delle aree libere all'intorno dei nuovi manufatti;
- ✓ non sono consentite realizzazioni di discariche di qualsiasi genere e di depositi di materiali dismessi fatto salvo l'utilizzo di inerti correlato a finalità di recupero ambientale;

In data 16/09/2020 è pervenuto, nota regionale n. M1.2020.0200665, il parere della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Il parere, nel valutare positivamente la riduzione di superficie adibita ad attività estrattive, da 1427 ha del Piano precedente ai 786 ha di quello proposto, evidenzia che gli ambiti dei quali è previsto l'ampliamento sono aree agricole, molte delle quali classificate nel PTCP vigente come "ambiti agricoli di interesse strategico". Nel dettaglio:

- ✓ ATEg4: l'ampliamento è previsto in un'area classificata nell'applicativo DUSAF 6.0 ("Destinazione d'uso dei suoli agricoli e forestali, aggiornato al 2018 e disponibile sul Geoportale della Regione Lombardia) come "seminativi semplici" e dal valore agricolo alto (così classificato nella carta "Valore agricolo dei suoli" sempre presente sul Geoportale); per questo ambito la scheda di piano prevede un recupero parzialmente agricolo, in connessione con il contesto agricolo di pregio circostante con ricostruzione della partitura poderale e della maglia di strutturazione storica di reticolo idrografico;
- ✓ ATEg10: l'ampliamento è previsto in un'area classificata nel DUSAF 6.0 come "seminativi semplici" e dal valore agricolo alto; la scheda di piano evidenzia che l'intero comparto coltivato è classificato come Ambiti Agricoli di Interesse

Strategico, ai sensi dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di Milano. La scheda di Piano prevede per l'ambito un recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree e della continuità dei sistemi a rete;

- ✓ ATEg15: l'ampliamento è previsto in aree classificate nel DUSAF 6.0 come "prati permanenti in assenza di specie arboree e arbustive" e "seminativi semplici" dal valore agricolo moderato; per l'ATE è previsto un recupero fruitivo/agricolo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree e della continuità dei sistemi a rete in coordinamento con gli indirizzi pianificatori del Comune e PLIS del Grugnotorto;
- ✓ ATEg18 l'ampliamento è previsto in un'area classificata nel DUSAF 6.0 come "seminativi semplici" e dal valore agricolo alto. La scheda di Piano specifica che l'ATE si colloca in un contesto agricolo, prevalentemente coltivato a seminativo, classificato come Ambiti Agricoli di Interesse Strategico, ai sensi dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di Milano. E' previsto un recupero ad uso prevalentemente agricolo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree e della continuità dei sistemi a rete con ricostruzione della partitura poderale e della maglia di strutturazione storica di reticolo idrografico, viabilità interpoderale, fasce di vegetazione.
- ✓ ATEg23: l'ampliamento è previsto in aree classificate nel DUSAF 6.0 come "seminativi semplici" e dal valore agricolo alto. La scheda di Piano segnala, al contorno dell'ATE, la presenza di residue aree agricole, classificate come Ambiti Agricoli di Interesse Strategico, ai sensi dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di Milano. Il recupero è previsto ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree in coordinamento con gli indirizzi pianificatori del Comune, del PLIS Est delle Cave al fine di potenziare la connettività ecologica verso le realtà di recupero circostanti esistenti;
- ✓ ATEg25-C1: l'ampliamento è previsto in aree classificate nel DUSAF 6.0 come "seminativi semplici" e dal valore agricolo alto. Il recupero finale previsto dell'ATE è ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato alla costruzione di un paesaggio funzionale alla connettività ambientale verso le aree circostanti tipicamente agricole;
- ✓ ATEg26: l'ampliamento è previsto in aree classificate nel DUSAF 6.0 come "seminativi semplici" e dal valore agricolo alto. La scheda di piano evidenzia che l'ambito si trova in un contesto prevalentemente agricolo, classificato come Ambiti Agricoli di Interesse Strategico, ai sensi dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di Milano. Il recupero previsto è ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato alla costruzione di un paesaggio funzionale alla connettività ambientale verso le aree circostanti tipicamente agricole.

In considerazione di quanto sopra esposto, nelle schede relative a questi ambiti andrebbe prevista la preventiva verifica dell'effettivo uso agricolo delle aree soggette ad ampliamenti, al fine di minimizzare (anche attraverso indennizzi e accordi con i soggetti interessati, che probabilmente già potrebbero essere in corso da parte delle ditte cavatrici con tali soggetti) i danni, sia in termini economici sia produttivi, alle aziende agricole interferite dalle attività del Piano, pure in riferimento agli eventuali contributi

erogati dal Programma di Sviluppo Rurale e all'esistenza di vincoli pluriennali di mantenimento.

Per quanto riguarda le opere di compensazione cui si fa cenno sia nelle norme sia nelle schede di piano, sarebbe opportuno specificare che per la quantificazione delle stesse si debba tenere conto anche della perdita di funzioni ambientali svolte dal suolo agricolo consumato (valore ecologico, capacità di stoccaggio di carbonio organico, fertilità, permeabilità, etc, che si aggiunge alla perdita della funzione economico - produttiva di cui al punto precedente).

Infine, anche in ragione di quanto contenuto nell'art. 45, comma 3, delle Norme, laddove si afferma che Il recupero delle aree di cava deve essere compatibile con la struttura del paesaggio circostante, si invita a valutare, specialmente per gli ambiti in cui già la scheda di Piano sottolinea l'esistenza di un contesto agricolo di pregio, il recupero ad uso agricolo, anziché naturalistico.

In data 11/11/2020 è pervenuto, nota regionale n. Z1.2020.0040102, il parere della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile.

Il parere evidenzia che ad eccezione di una generica verifica di coerenza esterna riportata nel rapporto ambientale VAS, non si riscontrano negli elaborati di Piano elementi di confronto con il sistema di obiettivi del PTR espressi in maniera esplicita e puntualmente riconoscibile con rimandi diretti.

Nello specifico, il tema dell'uso plurimo delle cave, trattato nel paragrafo 1.6.3 del Documento di Piano PTR: "Indirizzi orientativi per ambiti di cava: dalla difesa idrogeologica alle crisi idriche", sembra non aver stimolato alcun approfondimento e determinazione nell'elaborazione del Piano; in particolar modo per quanto attiene alla possibile realizzazione di vasche di laminazione delimitate all'interno di cave in un territorio, come quello dell'area metropolitana milanese, spesso rappresentato e interessato da nodi critici di natura idrogeologica.

Anche sul fronte delle crisi idriche, come indicato al citato § 1.6.3 e nella prospettiva di un concreto adattamento ai cambiamenti climatici, risulta funzionale nell'ambito dei piani cave la predisposizione di uno studio approfondito dei siti più idonei e delle quantità potenziali di acqua da stoccare nei periodi maggiormente piovosi.

In relazione, invece, all'obiettivo del PTR di riduzione del consumo di suolo è apprezzabile desumere dalla Relazione tecnica come con il Piano in istruttoria si sia passati dalle 37 cave del 2006 (ubicate all'interno di 33 ATE) alle attuali 27 cave (in 26 ATE) per una riduzione dei volumi di Piano di quasi il 40% e delle superfici di oltre il 30%; in altri termini il nuovo Piano porta le superfici complessive degli Ambiti Territoriali Estrattivi dai 1.222 ettari del Piano Cave 2006 a 842 ettari.

Tuttavia, pur comprendendo, come affermato nella Relazione tecnica, che: "Il Piano Cave è stato elaborato inoltre partendo dal presupposto che non esistano - in particolare in un'area intensamente urbanizzata con vincoli ambientali e infrastrutturali come quella di Città metropolitana - porzioni di territorio con spiccata vocazione all'attività estrattiva." Si registra che alla maggior parte degli ATE sono associate criticità ambientali (cfr. tabella pag. 37 Relazione tecnica).

In particolare, non è esplicitato tra la documentazione di Piano se nelle determinazioni dello stesso per cui: "sono state previste 13 conferme delle aree estrattive esistenti, 5 ampliamenti in aree presenti all'interno del perimetro di ATE, 3 approfondimenti in aree estrattive esistenti e solo 7 ampliamenti in aree contigue agli ambiti estrattivi esistenti su superfici quanto più possibile limitate." si è tenuto conto delle informazioni e indicazioni contenute nel PTR riguardo ad esempio alla Rete Ecologica Regionale.

Si suggerisce pertanto di integrare il Piano introducendo gli opportuni chiarimenti, considerazioni e determinazioni in relazione ai temi esposti.

Nel contributo della Struttura Pianificazione dell'Assetto Idrogeologico, Reticoli e Demanio Idrico, trasmesso con e-mail del 11/11/2020, si prende atto che nessuno degli ambiti estrattivi o di recupero individuati nel Piano presenta interferenze con perimetrazioni derivanti dalla Pianificazione di Bacino Sovraordinata (P.A.I. e P.G.R.A.) e relativi vincoli o limitazioni; il solo ambito di recupero Rg 16, in Comune di Colturano, è ricompreso all'interno della fascia C relativa al Fiume Lambro, peraltro senza particolari controindicazioni.

Si ritiene comunque necessaria, a tal proposito, una citazione in recepimento dell'art. 41 "Compatibilità delle attività estrattive" delle N.d.A. del P.A.I., da inserire sia nelle N.T.A. sia nella Relazione Tecnica del Piano.

In data 26/11/2020 è pervenuto, nota in atti regionali al n. T1.2020.0055294, il parere della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile.

Il parere, nel valutare la coerenza tra i contenuti della proposta del nuovo Piano Cave adottata dalla Città metropolitana di Milano con delibera del Consiglio Metropolitano n. 11/2019 del 14 marzo 2019, e le previsioni di approvvigionamento del materiale necessario alla realizzazione delle infrastrutture di interesse regionale, prende atto che Città Metropolitana non ha rilevato la necessità di definire cave di riserva da destinare al soddisfacimento di fabbisogni di inerti per opere pubbliche ed evidenzia che:

1. In merito all'analisi dei fabbisogni e stima quantitativa dei materiali da estrarre, Città Metropolitana di Milano riferisce che "per quanto riguarda le infrastrutture è stata ricostruita la storia della realizzazione di opere pubbliche attraverso i dati sui bandi di gara e sulle aggiudicazioni di appalti di lavori e di progettazioni"; a tal proposito, per quanto a conoscenza della scrivente Direzione Generale, alcune infrastrutture di interesse regionale prevedono il ricorso ai fabbisogni ordinari del Piano Cave (760.000 mc solo per quadruplicamento ferroviario Milano Rogoredo-Pavia e riqualificazione SS 494 Magenta Vigevano tratta A e C), tuttavia nella documentazione esaminata si riporta il seguente passaggio "il fabbisogno per le Grandi opere infrastrutturali (come di norma) non rientrano nei fabbisogni ordinari inseriti nel piano" che sembrerebbe escludere dal computo fabbisogni ordinari del Piano talune opere;
2. dall'analisi della tabella "movimento terra per infrastrutture nella Città Metropolitana di Milano (aggiornamento 2020)" predisposta da Città Metropolitana di Milano e indicata nella Relazione Istruttoria sul nuovo Piano Cave in esame relativa agli esuberanti di materiale derivante dalle infrastrutture in progetto, si osserva quanto segue:

- gli esuberanti quantificati in tabella potrebbero risultare non completamente idonei alla realizzazione di infrastrutture;
- nel decennio 2019-2029 di validità del nuovo Piano Cave potrebbe non essere garantito un cronoprogramma, nella realizzazione di infrastrutture, che consenta di bilanciare i fabbisogni rispetto agli esuberanti;
- nelle opere indicate nella tabella "movimento terra" non risultano indicate le seguenti infrastrutture qualificate come opere strategiche inserite nel PTR di cui in premessa:
  - ✓ Collegamento Milano-Magenta con variante di Abbiategrasso e riqualifica S.S. 494 tratta B;
  - ✓ Sistema viabilistico del comparto Dogana di Segrate e Linate Idroscalo - Potenziamento S.P. 14 'Rivoltana';
  - ✓ Raddoppio ferroviario Milano-Mortara;
  - ✓ Potenziamento ferroviario del Sistema Gottardo;
  - ✓ Metrotranvia Milano Parco Nord-Seregno;
  - ✓ Metrotranvia Milano-Limbiato.

Considerato quanto sopra esposto, e premesso che sotto il profilo giuridico si demanda all'Autorità competente la facoltà di condividere la scelta operata da Città Metropolitana di Milano di non individuare cave di riserva per opere pubbliche, la Direzione Generale Infrastrutture Trasporti e Mobilità Sostenibile ritiene necessario garantire il soddisfacimento dei fabbisogni complessivi per singola opera in coerenza con i quantitativi prefigurati nei rispettivi progetti al fine di evitare limitazioni che possano precludere ai soggetti attuatori la realizzazione delle nuove infrastrutture, anche fornendo precisazioni circa:

- la possibilità di far ricorso a fabbisogni ordinari previsti dal Piano,
- il computo, o meno, tra i fabbisogni ordinari previsti nel Piano Cave adottato per le opere infrastrutturali che nel progetto prevedevano il ricorso ai giacimenti di piano.

## **D. CONSIDERAZIONI DELL'UFFICIO REGIONALE**

Il compito degli uffici, nell'ambito dell'istruttoria del piano è, innanzitutto, quello di ricondurre, ove necessario, le scelte provinciali nell'ambito dei criteri regionali di cui alla d.g.r. 11347 del 10/02/2010.

Le valutazioni effettuate nel corso dell'istruttoria regionale della proposta di Piano sono pertanto rivolte ad evidenziare ed a correggere le criticità laddove possibile, senza stravolgere l'impostazione del piano con particolare riferimento alla procedura di VAS cui lo stesso è stato sottoposto.

### INDIVIDUAZIONE DEI GIACIMENTI SFRUTTABILI

Per l'individuazione dei giacimenti sfruttabili la città Metropolitana di Milano, in coerenza con quanto espresso dagli obiettivi approvati in Consiglio metropolitano, ha considerato prioritario quello di individuare ambiti estrattivi a completamento o in ampliamento di ambiti estrattivi esistenti e dei giacimenti individuati nella precedente pianificazione, in continuità quindi con la pianificazione precedente, garantendo il soddisfacimento dei fabbisogni di materiale di cava in modo congruo ed equilibrato senza la previsione di nuovi ambiti.

È stato effettuato l'aggiornamento della "Carta delle risorse geominerarie" in cui sono stati rappresentati i principali gruppi di sedimenti presenti sul territorio metropolitano; sono stati individuati tre gruppi costituiti rispettivamente da ghiaie e sabbie prevalenti, sabbie prevalenti e limi prevalenti.

L'istruttoria condotta sui 27 giacimenti individuati nel Piano cave 2006 e contigui agli Ambiti Territoriali Estrattivi ha evidenziato, nella maggior parte dei casi, come attualmente gli stessi non possano più essere considerati come "parte di territorio interessata dalla presenza di risorse minerali di cava priva di vincoli non eliminabili e di ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento", anche a causa di nuovi vincoli/limitazioni, nel frattempo intervenuti; si rileva che gran parte dei giacimenti e degli ATE individuati nel Piano cave 2006 ricadono nel Parco Agricolo Sud Milano il cui Piano Territoriale di Coordinamento ha espressamente previsto all'art. 45 c. 1 che "nel territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove cave ed è consentito il solo ampliamento delle attività esistenti...".

In considerazione degli elementi descritti e dopo una attenta ricognizione del territorio, l'individuazione dei giacimenti sfruttabili è consistita unicamente in un aggiornamento delle informazioni territoriali relative a questo tematismo.

#### CONSIDERAZIONI RELATIVE AI FABBISOGNI

Con riferimento al calcolo dei fabbisogni di sabbia e ghiaia, si rileva che la Città Metropolitana ha applicato i criteri regionali di cui alla d.g.r. 11347/2010, introducendo valutazioni aggiuntive. I criteri regionali, infatti, indicano che, al fine di stimare il fabbisogno decennale di sabbia e ghiaia, con particolare riferimento a quello necessario per l'edilizia, occorre tener conto del massimo consumo annuo dell'ultimo decennio, al quale applicare un coefficiente correttivo moltiplicativo.

Tuttavia, considerato il particolare momento di recessione economica, Città Metropolitana ha ritenuto opportuno tener conto del volume medio del materiale cavato nel periodo 2009 – 2016 e che ciò ha portato all'individuazione di un quantitativo di sabbia e ghiaia ritenuto più rispondente alle reali esigenze.

Quanto sopra è il frutto anche dell'analisi dei seguenti elementi:

- la ricostruzione dei cicli edilizi della nuova costruzione nella serie storica 1991-2016;
- le dichiarazioni degli inerti cavati da parte degli operatori 1991-2016;
- la determinazione della relazione tra cicli edilizi e inerti cavati nella serie lunga 1991-2016;
- l'analisi delle potenzialità di scavo residue previste dal Piano cave 2006 vigente;

- la messa in relazione del residuo di Piano con i cicli storici del passato.

Di seguito si riporta tabella riassuntiva dei fabbisogni per il decennio 2019-2029.

<b>Stima fabbisogni di sabbia e ghiaia 2019-2029</b>	
	<b>Volumi nel decennio (MC)</b>
Edilizia residenziale e non residenziale	+34.481.620
Manutenzione della rete stradale	+6.075.616
Grandi opere pubbliche infrastrutturali	-
Materiali inerti da fonti alternative	-6.500.000
Attività produttive legate a peculiarità locali	-
Esportazioni Extraprovinciali	-
Estrazioni in alveo	-
Terre e rocce da scavo	-1.800.000
Sfridi da pietre ornamentali	-
Giacenze del Piano	-
Inerti derivanti da bonifiche agrarie	-
<b>TOTALE</b>	<b>+32.257.236*</b>

\*Tale valore è stato arrotondato a 32.000.000 mc

Dalla tabella si può evincere ancora che il fabbisogno di sabbia e ghiaia per il decennio 2019 – 2029 è inferiore di circa il 40% rispetto a quello determinato per il piano cave vigente e pari a 54.857.000.

Per quanto riguarda il dato inerente le “giacenze del piano” vigente, si rileva che, secondo i dati elaborati da Città Metropolitana, il residuo stimato al 30/06/2019 è pari a 22.626.051 metri cubi. Dai dati elaborati a fine anno 2018 e inizio 2019 è emerso che tale residuo è in linea con i dati stimati.

Il fabbisogno stimato è stato distribuito nei diversi ambiti sulla base delle potenzialità e delle caratteristiche proprie di ciascun ambito come meglio argomentato nei capitoli precedenti.

Quindi, pur non rispondendo pienamente ai criteri regionali, si ritiene che le considerazioni effettuate dalla Città metropolitana di Milano siano condivisibili e pertanto non si ritiene opportuno incrementare il fabbisogno decennale di sabbia e ghiaia, così come individuato nella proposta di Piano.

Un altro elemento che emerge dall'istruttoria e dalla tabella di cui sopra e che sicuramente rappresenta un criticità rilevante, deriva dalla considerazione che la Città metropolitana di Milano non ha previsto, nel piano adottato, le cave di riserva da destinare al soddisfacimento di fabbisogni di inerti per opere pubbliche, sebbene siano previste delle linee d'azione (riportate nel Rapporto Ambientale) che prevedono interventi infrastrutturali finalizzati, da un lato, al miglioramento della funzionalità e capacità delle direttrici portanti (con opere strategiche di più ampia scala, previste anche nel PRMT) e, dall'altro, al completamento/rafforzamento della maglia intercomunale, essenzialmente grazie alla realizzazione di varianti esterne alle conurbazioni (come in larga misura riportato anche nel quadro della progettualità locale ricostruito, a meno di aggiornamenti successivamente intervenuti, nel PTCP vigente della Città metropolitana di Milano).

Infatti nel Rapporto Ambientale viene riportato che, con la sola esclusione di alcune opere già in cantiere (ossia i completamenti della riqualificazione/potenziamento della SP46 Rho-Monza e della quinta corsia lungo la A8 dei Laghi, oltre alla realizzazione della quarta corsia dinamica sul tratto di A4 a nord di Milano), nella maggior parte dei casi di tratta di interventi che non hanno ancora trovato attuazione a causa di una generale carenza o difficoltà di reperimento dei finanziamenti e, spesso, di rallentamenti nelle procedure approvative per mancanza di consenso da parte dei territori.

Si citano ad esempio le tratte mancanti della Pedemontana (nel settore nord), la variante alla SS33 del Sempione (in direzione nord-ovest) ed il collegamento Magenta-SP114-Tangenziale Ovest di Milano, con variante alla SS494 Vigevanese a sud di Abbiategrasso (nel settore sud-ovest), oltre ai potenziamenti in sede della A1 Milano- Lodi e delle tratte mancanti della SS412 Paullese, della SP13 Cassanese e della SP14 Rivoltana (tutti nel settore est e sud-est).

A seguito della seduta tecnica del Comitato tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava del 30 luglio 2020 e di confronto tra gli uffici regionali e la Città Metropolitana avvenuto in data 15 settembre 2020, con la partecipazione delle rispettive direzioni competenti in materia di infrastrutture, la Città Metropolitana di Milano ha inviato, in data 23 settembre 2020, nota con la quale trasmette i dati relativi alle opere pubbliche in progetto nel proprio territorio.

Dall'analisi della tabella allegata alla nota di cui sopra, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli, si rileva come le infrastrutture in progetto genereranno un esubero di materiale pari a circa 257.000 mc.

La tabella riporta i dati anche di altre opere infrastrutturali i cui esuberi di materiale previsto potrebbero essere collocati in tutto o in parte nel territorio milanese:

- Pedemontana Tratta B2 e C: esubero previsto 12.000.000 mc;
- Prolungamento M5 Monza (tratto brianteo): esubero previsto circa 935.000 mc;
- Vasche di laminazione delle piene del torrente Trobbia (Gessate): esubero previsto 100.000 mc.

Le informazioni inerenti le opere infrastrutturali di cui sopra sono state integrate da Città Metropolitana a seguito del parere della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile del 26/11/2020, nota in atti regionali al n. T1.2020.0055294. Di seguito si riportano i dettagli:

	<b>Opera</b>	<b>Esuperi (mc)</b>	<b>Fabbisogni (mc)</b>
1	ANAS: "Magenta-Vigevano" tratta B	0	500.000 (*)

Note: il progetto preliminare della "tratta B della Milano-Magenta" del 2001 prevedeva la realizzazione di una superstrada in rilevato; è possibile fare una stima dell'ordine di grandezza del fabbisogno di materiale arrotondabile a 500.000 mc. Tuttavia, il progetto definitivo della "tratta B della Milano-Magenta" non è stato approvato dal CIPE per l'opposizione di tutti i Comuni presenti sul tracciato, del Parco Agricolo Sud Milano e della Città metropolitana. Il CIPE medesimo ha deciso di approvare esclusivamente le tratte A e C con delibera successivamente annullata dal TAR e già passato in giudicato. Le informazioni ad oggi a disposizione di CMM consentono di ipotizzare la realizzazione di qualche rotatoria lungo il tracciato della SP 114, per poche migliaia di mc. (\*)

	<b>Opera</b>	<b>Esuperi (mc)</b>	<b>Fabbisogni (mc)</b>
2	Potenziamento Rivoltana	200.000 (**)	0

Note: gli interventi in Segrate per la riqualificazione dell'area dogana sono già stati conteggiati alla riga n. 1 della tabella precedentemente trasmessa con nota prot. n. 164135 del 25/09/2020 e producono un esubero di materiale di circa 300.000 mc destinati alla cava di Treviglio (scavo per tratto B della variante della Cassanese). Mancano invece informazioni su un eventuale intervento di prolungamento della M4 Linate-Segrate, per la quale esiste uno studio di fattibilità redatto da MM spa da cui si ricava una stima dell'esubero derivante dallo scavo arrotondabile a 200.000 mc. (\*\*)

	<b>Opera</b>	<b>Esuperi (mc)</b>	<b>Fabbisogni (mc)</b>
3	Raddoppio ferrovia Milano-Mortara	Nessuna informazione	Nessuna informazione

Note: il territorio della Città metropolitana di Milano è interessato per il tratto Albairate/Vermezzo - fiume Ticino; il Progetto non risulta approvato e non se ne conoscono tracciato e giacitura e quindi non risultano quantificabili fabbisogni ed esuberi.

	<b>Opera</b>	<b>Esuperi (mc)</b>	<b>Fabbisogni (mc)</b>
4	Potenziamento ferrovia Gottardo-Gallarate-Rho	Nessuna informazione	Nessuna informazione

Note: trattasi di un progetto, datato oltre 15 anni, di intervento sul tracciato ferroviario dell'asse Seregno-Bergamo, per gran parte affiancato all'autostrada pedemontana

lombarda; l'opera ricade nelle provincie di Monza e della Brianza e di Bergamo a parte una piccola porzione del ponte sull'Adda che attraverserebbe una propaggine del Comune di Trezzo.

	<b>Opera</b>	<b>Esuberi (mc)</b>	<b>Fabbisogni (mc)</b>
5	Metrotranvia Parco Nord-Seregno	147.947	0

	<b>Opera</b>	<b>Esuberi (mc)</b>	<b>Fabbisogni (mc)</b>
6	Metrotranvia Milano – Limbiate	Non disponibile	Non disponibile

#### NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE DEL PIANO CAVE

Relativamente alla Normativa di piano, si evidenzia che sono state introdotte alcune norme specifiche rispetto a quanto disposto dalla sopra citata d.g.r. 11347 del 10/02/2010, frutto anche delle osservazioni e/o richieste di chiarimenti avanzate da enti, operatori e associazioni varie. Le modifiche apportate hanno riguardato principalmente i seguenti ambiti:

- il monitoraggio ambientale delle cave;
- l'acquisizione di informazioni aggiornate e puntuali sull'utilizzo dei materiali da scavo e dei materiali derivanti dal recupero dei rifiuti inerti (con lo scopo di monitorare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del reperimento di risorse naturali da attività estrattive);
- norme per la tutela della rete viabile pubblica;
- il monitoraggio del Piano stesso.

In merito alle integrazioni apportate alla NTA non si evidenziano criticità tali da richiedere modifiche al piano adottato, in quanto le modifiche hanno meglio specificato, delineato e chiarito aspetti sia funzionali che di carattere operativo nella gestione degli ambiti estrattivi e del piano nella sua interezza. Si ritiene tuttavia di apportare una modifica alla lett. E) comma 7 dell'art. 45 delle NTA in quanto l'U.O. Economia circolare, usi della materia e bonifiche fa presente che gli aggregati riciclati o, come indicati nella proposta di piano cave, materie prime seconde (MPS), sono da considerarsi veri e propri prodotti e non più rifiuti. Pertanto, la loro gestione e utilizzo deve essere sottoposta alle medesime indicazioni previste per le materie prime vergini, senza prevedere prescrizioni ulteriori che costituiscono un onere ulteriore per l'utilizzo di tali materiali riciclati che non introducono alcuna tutela aggiuntiva per l'ambiente ma solo ulteriori adempimenti amministrativi ed economici che ostacolano l'utilizzo di materiale riciclato a favore del materiale vergine con conseguenze negative ambientali ed economiche.

Si ritiene quindi di modificare la lett. e) del comma 7 dell'art. 45 che di seguito si ripropone:

**Art.45 - Modalità di esecuzione delle opere di recupero e comunicazioni**

7) Per interventi di ripristino morfologico delle aree a secco - non interessate dalla falda freatica - potranno essere utilizzati i seguenti materiali inerti:

omississ

e) materie prime seconde (MPS) prodotte esclusivamente dal recupero di rifiuti da costruzione e demolizione presso impianti autorizzati. L'utilizzo è subordinato alla predisposizione di un piano di monitoraggio, da recepire nei progetti di cui ai sopracitati Artt. 9 e 10, da concordare con il/i Comune/i interessati, che dovrà definire le modalità di verifica delle caratteristiche dei materiali nonché le modalità e la frequenza dei controlli analitici. Il piano di monitoraggio delle materie prime seconde dovrà essere finalizzato alla verifica della conformità dei materiali attraverso idonei certificati e attestazioni per ogni lotto di approvvigionamento precedentemente caratterizzato, garantendo la completa tracciabilità delle MPS utilizzate e la corretta gestione degli stoccaggi intermedi. (Recepimento osservazione n. 51)

nel seguente modo:

e) materie prime seconde (MPS) prodotte esclusivamente dal recupero di rifiuti da costruzione e demolizione presso impianti autorizzati.

Si rileva infine che a seguito della rettifica, avvenuta con decreto n. 11228 del 30/07/2019, del provvedimento VInCA n. 1194 del 31 gennaio 2019, si ritiene di aggiornare il comma 9 dell'art. 45 delle NTA recependo la prescrizione di seguito riportata:

“per gli ATEg1-c1, ATEg1-c2, ATEg2 e ATEg4, i recuperi ambientali dovranno essere attuati preferibilmente a piano campagna, od orientati alla costruzione di forme morfologiche esistenti in natura e riconoscibili, mediante impiego di materiale di escavazione di terra di coltivo, per quanto riguarda il recupero superficiale; fatto salvo l'utilizzo di materiale derivante dalle attività di escavazione, non si esclude la possibilità, previa verifica della compatibilità con le zone del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale della Valle del Ticino (PTC) e secondo le modalità dettate dallo stesso, di prevedere in fase di predisposizione del progetto di recupero, e se valutato migliorativo rispetto all'assetto finale dell'area, il riempimento di zone con materiali diversi dal coltivo coerenti con la normativa vigente in materia di rifiuti e secondo le modalità previste dalla stessa”.

## **E. OSSERVAZIONI PERVENUTE IN REGIONE**

### **1. Comune di Vaprio d'Adda – ATEg18**

Con nota del 19 aprile 2019, in atti regionali al n. 13699 del 23/4/2019, il Comune di Vaprio D'Adda esprime la propria contrarietà, rispetto al Piano Cave adottato dalla Città Metropolitana di Milano, all'espansione della cava denominata ATEg18 ubicata nel proprio territorio.

Rinviando per completezza alla documentazione agli atti, si riporta di seguito una sintesi delle principali motivazioni addotte a supporto dell'osservazione:

- L'escavazione dell'ATEg18, autorizzata nel 2006 è ormai completata e solo meno di un terzo della superficie è stata riempita e riportata a livello del terreno come da prescrizione;
- Il piano cave ha previsto per l'area di interesse una riduzione da 2.500.000 mc a 1.500.000 mc di materiale di scavo riducendo quindi di 1.000.000 mc la possibilità di scavo. Non ci sono più i presupposti per ulteriori ampliamenti in quanto l'area precedentemente autorizzata nel 2006 ha esaurito i quantitativi autorizzati (2.500.000 mc);
- Le aree di ampliamento si trovano all'interno del costituendo PLIS della Martesana che ha l'obiettivo di tutelare le aree agricole che si trovano nell'ambito del "collegamento verde" con la Città di Milano.

Il comune aveva espresso il parere di competenza con D.G.C. n. 75 del 25 settembre 2018, in linea con le presenti osservazioni, alla Città Metropolitana (controdeduzione dell'Autorità procedente n. 39).

#### Controdeduzioni della Città Metropolitana di Milano

La Città Metropolitana di Milano ha controdedotto alle osservazioni presentate dal Comune di Vaprio D'Adda già durante la fase di formazione del Piano (VAS). Le valutazioni sono riportate nella scheda n. 39 (Osservazioni ai contenuti del nuovo Piano cave) e si ripropongono, in sintesi, di seguito:

- Si prende atto della valutazione espressa in merito al volume di Piano assegnato all'ATEg18, giudicato eccessivo; si evidenzia che lo stesso è stato assegnato a seguito delle valutazioni emerse in sede di Valutazione Ambientale Strategica e lo stesso è frutto di elaborazioni che tengono conto delle esigenze produttive delle ditte, verificate sulle attività pregresse, in rapporto al fabbisogno complessivo stimato. Inoltre, a seguito delle osservazioni pervenute, si è ritenuto necessario rivalutare l'estensione e la profondità del giacimento utile, confermando il volume complessivo di 1.500.000 mc;
- Si ritiene di accogliere le considerazioni espresse riguardo alla qualità del giacimento, che non ne consente lo sfruttamento integrale, e si provvede alla riduzione della profondità massima di scavo indicata nella Scheda di Piano, portandola da 20 metri a 13 metri anche in considerazione di quanto documentato dall'operatore in merito all'individuazione del giacimento utile fino ad una profondità massima di 13 metri dal piano campagna;
- Si prende atto delle considerazioni espresse alla necessità di maggior controllo sulle attività di coltivazione e recupero e si richiamano a tal fine gli artt. 61 "Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni" e 65 "Monitoraggio del Piano" della N.T.A. così come integrati a seguito delle Osservazioni;
- In merito alle considerazioni espresse sull'ampliamento a Sud dell'ambito estrattivo, si fa presente che il Piano Cave è uno strumento pianificatorio sovraordinato rispetto alla

programmazione locale e che ha vigenza temporanea; inoltre, il PLIS Alto Martesana è stato inserito tra i soggetti con cui la Società operatrice dovrà concordare il progetto. Nella definizione dell'ambito estrattivo ATEg18, così come proposto a seguito dell'esame delle osservazioni, è stato previsto il coinvolgimento delle amministrazioni comunali e degli enti competenti tra cui la Soprintendenza (OSS. 61) che ha richiesto di adeguare le geometrie dell'ambito estrattivo al contesto paesaggistico circostante.

### **Controdeduzioni dell'ufficio regionale**

Preso atto delle controdeduzioni della Città Metropolitana di Milano, si rileva che il nuovo piano cave:

- va ad individuare un'area contigua al vecchio Ateg18 (praticamente già esaurito) con l'intento di sfruttare l'area che nella pianificazione 2006/2016 era stata individuata come giacimento, in linea peraltro con i criteri dettati dalla stessa città metropolitana e con la L.R. 8 agosto 1998 n. 14. Al 31/12/2017 il residuo di materiale da cavare risultava pari a 314.283 mc. Il nuovo Piano ha attribuito all'ATEg18 mc 1.500.000 incrementando di fatto i volumi di 1.185.717 mc;
- per quanto attiene il recupero ambientale, ha aggiornato sulla base delle osservazioni pervenute gli artt. 61 "Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni" e 65 "Monitoraggio del Piano" della N.T.A.;
- è uno strumento sovraordinato rispetto alla programmazione locale e che ha vigenza temporanea; il PLIS Alto Martesana, è stato inserito tra i soggetti con cui la società operatrice dovrà concordare il progetto. Nella definizione dell'ambito estrattivo ATEg18, così come proposto a seguito dell'esame delle osservazioni, è stato previsto il coinvolgimento delle amministrazioni comunali e degli enti competenti tra cui la Soprintendenza (OSS. 61) che ha richiesto di adeguare le geometrie dell'ambito estrattivo al contesto paesaggistico circostante.

Da quanto sopra evidenziato si ritiene di non accogliere le osservazioni del comune di Vaprio D'Adda e pertanto non si rilevano le condizioni per modificare l'area dell'ambito estrattivo.

### **2. Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c. – Cava di recupero Rg13 (ex ATEg7) in comune di Pregnana Milanese**

Con nota del 13 maggio 2019, in atti regionali al n. 15601 del 15/5/2019, la società Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c. ha avanzato le proprie osservazioni rispetto al Piano Cave adottato dalla Città Metropolitana di Milano ed in particolare sulla cava di recupero denominata Rg13, chiedendo, in via principale:

- il mantenimento dell'ATEg7 (ora Rg13), previsto dal piano cave vigente, con la conferma dei volumi originariamente previsti (mc. 936.000) e l'inclusione delle aree in comune di Vanzago (secondo le indicazioni previste dalla D.g.r. n. 4795 del 8/2/2016);
- l'inserimento nella superficie dell'ATE, di cui al punto precedente, ove possibile, anche di aree di "rispetto", nei pressi di Cascina Agri;

- l'inserimento nella superficie dell'ATE, di cui al 1° punto, anche dell'area denominata "ex discarica di Valdarenne", senza alcun aumento di volumi di scavo;
- ove possibile, di riconoscere la possibilità di scavo a secco, per un volume complessivo marginale non superiore a 1/5 rispetto al quantitativo assegnato all'ATE;

in via subordinata (nel caso venisse confermata la previsione e la qualificazione di cava di recupero - Rg13), che venga confermato:

- la previsione pianificatoria dell'ATE g7 del Piano cave 2006, sia in comune di Pregnana Milanese che in comune di Vanzago;
- lo sfruttamento di un quantitativo, quanto meno per un volume di scavo di 900.000 metri cubi;
- una durata pari a 10 anni, sia per lo sfruttamento che per il recupero dell'area di cava.

#### Motivazioni addotte dalla società

Rinviando per completezza alla documentazione agli atti, si riporta di seguito una sintesi delle principali motivazioni addotte a supporto dell'osservazione.

La società oltre a rilevare la mancanza di determinazioni istruttorie da parte di CM rileva che la conferma dell'ATEg7, nella conformazione prevista originariamente dalla D.G.R. n. 16.5.2006 n. VIII/166 e da ultimo individuata dalla tavola allegata alla D.G.R. n. 4795 in data 8.2.2016, risponderebbe a tutti i criteri ispiratori del piano cave adottato dalla Città Metropolitana. In particolare osserva:

- 1) l'insussistenza di elementi e/o aspetti di criticità effettivamente preclusivi all'inserimento delle aree di cui all'ex ATEg7 tra gli ambiti produttivi estrattivi previsti anche dalla nuova pianificazione;
- 2) che il mantenimento dell'ATEg7 anche nella nuova pianificazione sarebbe stato in linea con gli stessi criteri e principi ispiratori della proposta;
- 3) la sussistenza di numerosi profili di interesse non solo privato ma anche pubblico militanti per la conferma dell'ambito estrattivo in questione.

Inoltre, in merito alla V.A.S. e allo Studio d'Incidenza, la società segnala la presenza, sia nella porzione di ATEg7 sita in Comune di Vanzago che in aree ad essa adiacenti, di zone già interessate da attività estrattiva e parzialmente degradate (porzione di ATEg7 in Comune di Vanzago - "ex Discarica Comunale Valdarenne"), meritevoli di recupero che la stessa società avrebbe potuto eseguire a proprie spese solo in caso di conferma delle previgenti previsioni pianificatorie o, quantomeno, includendo nella "Cava di recupero Rg13" anche l'area in Vanzago già interessata dall'attività

La società evidenzia che la formazione del nuovo Piano cave è ispirata a taluni principi / criteri base, e che le caratteristiche dell'ATEg7 e la condotta e policy aziendale appaiono in linea con i summenzionati principi e criteri. Infatti:

1. Quanto alla messa in atto di *"azioni concrete atte a riequilibrare il territorio, proteggendo e valorizzando quanto più possibile le risorse ambientali esistenti"*: la società ribadisce che la conferma delle previsioni dell'ATEg7 o, quantomeno, la estensione della perimetrazione della "Cava di Recupero Rg13" all'area di Vanzago già interessata da attività estrattiva, consentirebbero di riqualificare e recuperare anche questa area, *"riequilibrando il territorio"*;
2. Quanto alla necessità di *"soddisfare il fabbisogno di inerti per l'area metropolitana"*: la società ribadisce la volontà di partecipare al sistema di soddisfacimento del fabbisogno

di inerti dimostrata, non solo alla reiterata presentazione nell'ultimo decennio di numerosi progetti estrattivi, ma anche alla decisione di avviare l'attività di recupero e valorizzazione delle terre e rocce da scavo, la quale ha comunque consentito: i) il recupero di materiali, altrimenti da trattarsi quali rifiuti; ii) il mantenimento della filiera produttiva e, comunque la partecipazione al sistema di soddisfacimento del fabbisogno; iii) il mantenimento di una realtà aziendale la quale ha garantito e garantisce posti lavoro sul territorio;

3. Quanto al *"ricorso a fonti alternative nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni di legge: impiego delle terre e rocce da scavo e dei materiali riciclati dagli scarti edilizi di costruzione e demolizione..."*: la politica e l'attività della società sono del tutto in linea con i principi del ricorso alle fonti alternative enucleati dalla Città Metropolitana (promuovendo la società da anni, con le proprie scelte gestionali all'interno del proprio insediamento produttivo, il recupero di materiali altrimenti destinati al mero smaltimento);
4. Quanto alla minimizzazione degli impatti ambientali *"razionalizzando l'attività di escavazione in termini di massima profondità di scavo e minore consumo di suolo"* e alla minimizzazione del consumo di suolo, *"preferendo laddove possibile l'ampliamento di attività esistenti, partendo prioritariamente da aree estrattive contigue alle cave ad oggi attive, pianificando Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE) in grado di permettere il recupero di aree degradate"*: la società osserva che la conferma dell'ATEg7 anche nella nuova pianificazione garantirebbe integralmente entrambi i principi in questione. L'escavazione avverrebbe, quasi esclusivamente, "a lago", approfondendo lo scavo secondo quanto già prescritto nel previgente piano cave, senza nessun consumo di ulteriore territorio;
5. Quanto alla necessità di *"limitare quanto più possibile gli impatti ambientali dell'attività di estrazione ed energetico-ambientali del trasporto delle materie estratte compatibilmente con la natura, la strategicità, la qualità, la quantità e la distribuzione territoriale delle materie prime provvedendo al corretto bilanciamento di domanda ed offerta sul territorio"*: la società evidenzia che nel caso dell'ATEg7 si tratterebbe della mera continuazione dell'attività in un'area già destinata a cava, la quale non si connota per particolari criticità viabilistiche, ed è ubicata in un'area in un territorio comunale in cui, da un lato non sono previsti ulteriori interventi estrattivi suscettibili di incidere ulteriormente sull'ambiente, e dall'altro sono presenti situazioni di criticità e degrado ambientali che potrebbero essere finalmente risolte proprio grazie e per effetto del proseguimento dell'attività estrattiva dell'ambito.
6. Quanto alla opportunità di *"incentivare gli interventi finalizzati al ripristino di aree precedentemente interessate da attività estrattiva, individuando cave cessate o in esaurimento da sottoporre a interventi di coltivazione finalizzati esclusivamente al solo recupero ambientale"* e, quindi, di individuare anche le c.d. "cave di recupero": la società osserva che qualificare l'ATEg7, visto la sua attuale residua e notevole capacità estrattiva, quale cava "cessata" o "in esaurimento" è quantomeno arduo. Le aree in Comune di Vanzago già inserite nel piano cave previgente (nell'ATE g7) sono state interessate da attività estrattiva ed attività alla stessa connesse, e non risultano ancora recuperate, ma anzi in parte degradate. Sicché, è opportuno che, quantomeno, anche tali aree siano ricomprese nella perimetrazione della "Cava di Recupero Rg13 ex ATEg7", proprio al fine di dare concreta attuazione agli obiettivi perseguiti dalla Città Metropolitana.
7. Quanto alla necessità di *"identificare e salvaguardare i giacimenti di sostanze minerali di cava che essendo costituiti da materie prime non rinnovabili devono essere tutelati al fine di un possibile utilizzo futuro"*: la società osserva che occorrerebbe valorizzare gli ambiti, come quello in questione, che hanno già dimostrato la capacità di far coesistere l'attività estrattiva con l'attività di recupero di materiale sostitutivo, inserendo sul mercato

prodotti certificati e di qualità, e in tal modo favorendo il raggiungimento dell'obiettivo della tutela e conservazione delle risorse prime al fine di un loro possibile e costante utilizzo in futuro;

8. Quanto alla opportunità di *"rendere coerenti i diversi livelli di pianificazione"* considerando le eventuali diverse destinazioni e vocazioni territoriali: la società osserva che l'impegno di riqualificare a proprie spese, ma di concerto e in accordo con tutti gli Enti interessati, la vasta area degradata presente in Comune di Vanzago (*"ex Discarica Comunale Valdarenne"*), pur estranea all'ambito estrattivo in questione, previo eventuale svolgimento anche delle procedure di bonifica e/o messa in sicurezza, garantirebbe concretamente la complessiva valorizzazione ambientale ed anche agricola di una vasta area del territorio, attualmente di pregio ambientale solo in parte minima e non riguardante le aree in questione e quelle immediatamente attigue.

La società ribadisce, inoltre, che dal punto di vista ambientale, l'ambito in questione è connotato da caratteristiche ambientali assolutamente nella media e corrispondenti a quelle che connotano la maggior parte degli ambiti estrattivi previsti dalla pianificazione *in itinere*. Ciò, a parere sempre della stessa società, è confermato dagli stessi dati istruttori e in particolare da quanto si evince sia nel rapporto ambientale che nello studio di incidenza. Anche se in Comune di Vanzago si registra la presenza di una zona SIC/ZPS, denominata Bosco di Vanzago e gestita dal WWF, detta zona non è immediatamente adiacente alle aree di proprietà della società (inserite nell'ATEg7 dalla precedente pianificazione), essendo rispetto ad essa interposta una vasta area degradata, denominata *"ex Discarica comunale Valdarenne"*. Anche l'esame particolareggiato dello *"stato di fatto dell'attività estrattiva"* non evidenzia elementi preclusivi all'inserimento dell'ATEg7; la non corrispondenza tra i volumi attribuiti / autorizzati in base alla precedente pianificazione e quelli effettivamente scavati non è addebitabile né alla mancanza di volontà imprenditoriale né a carenze operative o gestionali della società.

La società infine evidenzia profili di interesse privato e profili di interesse pubblico a sostegno delle richieste di modifica della pianificazione *in itinere*: la qualificazione a mera *"cava di recupero"* (Rg13) destinata all'esaurimento del giacimento, limita significativamente la capacità estrattiva sia in termini di durata (5 anni) e volumetrici (300.000 mc) che in termini di eliminazione delle necessarie aree di stoccaggio e movimentazione, impattando notevolmente sulla attività: 1) nel medio-lungo periodo, impedendo ogni possibilità e programmazione di futuro sfruttamento delle aree in questione 2) nel breve periodo, precludendo non solo la possibilità di sfruttare la gran parte dei volumi effettivamente residui, ma anche, a causa della mancata previsione delle necessarie aree di stoccaggio e movimentazione (in Comune di Vanzago) - indispensabili per una corretta gestione dell'attività di escavazione anche nell'ambito della gestione di una *"cava di recupero"* - la stessa possibilità di gestire proficuamente i seppur risicatissimi volumi concessi.

Inoltre, la riduzione degli areali e dei volumi di cava comporterebbe il ridimensionamento, e, infine, anche la dismissione, dell'impianto di recupero rifiuti attualmente operante nell'area sita in Comune di Pregnana Milanese, essendo la sua attività strettamente connessa, sotto il profilo tecnico organizzativo, a quella (principale) di escavazione.

In conclusione, anche in considerazione delle drastiche riduzioni della produzione e degli introiti già subite nel passato recente, le attuali previsioni pianificatorie, se confermate, sarebbero suscettibili di mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza della società e, con essa, quella dei posti di lavoro che essa (tuttora) garantisce (oltre 20 persone, e relative famiglie, tra soci, dipendenti e addetti), non essendo ipotizzabili ulteriori attività a sostegno.

Per quanto riguarda l'interesse pubblico al mantenimento dell'ATEg7 la società rileva che la retrocessione a mera *"cava di recupero"*, con i limitati volumi riconosciuti, non soddisfa

né l'interesse pubblico all'efficiente sfruttamento del residuo giacimento, né, tanto meno, quello ad un suo definitivo recupero ambientale. Osserva infatti che le attuali previsioni pianificatorie, precludendo tanto la possibilità di un futuro (nel medio-lungo periodo) sfruttamento delle aree in questione, quanto la possibilità di un proficuo sfruttamento nel breve periodo dei pur risicati volumi riconosciuti, impediscono un efficiente sfruttamento delle aree (precludendo, ad esempio, in radice ogni ipotesi di ammodernamento degli impianti, oppure di ricerca di nuovi metodi e strumenti ulteriormente appaganti sotto il profilo della massima tutela e sostenibilità ambientale, et cetera.), nonché il mantenimento della succitata attività di recupero di terre e rocce da scavo a salvaguardia del materiale vergine (attività che nei criteri di piano la stessa Città Metropolitana ha inteso giustamente promuovere).

### Controdeduzioni della Città Metropolitana di Milano

La Città Metropolitana di Milano ha controdedotto alle osservazioni presentate dalla società Eredi Bellasio Eugenio s.n.c. già durante la fase di formazione del Piano (VAS). Le valutazioni sono riportate nella scheda n. 24 e 25 (Osservazioni ai contenuti del nuovo Piano cave) e si ripropongono, in sintesi, di seguito:

- Si specifica che il Rapporto Ambientale al paragrafo §4.2 "Criticità e potenzialità degli ambiti estrattivi del Piano Cave vigente" già riporta per l'ambito ATEg7 del previgente Piano Cave, per tutte le valutazioni ambientali e territoriali, la perimetrazione comprensiva anche delle aree in Comune di Vanzago.
- Si ritiene di non poter accogliere la richiesta di mantenimento della cava come Ambito Territoriale Estrattivo, così come nella vigente pianificazione, in quanto la riconfigurazione in cava di recupero e le relative previsioni, con l'esclusione del territorio di Vanzago, sono frutto delle determinazioni istruttorie e delle valutazioni emerse in sede di Valutazione Ambientale Strategica.
- Si prende atto dell'interesse a definire un progetto di riqualificazione che comprenda anche le aree esterne all'ambito estrattivo, precisando che tale tematica non rientra nell'ambito di applicazione della presente pianificazione.
- Si ritiene di accogliere parzialmente la richiesta inserendo nella sezione Contesto territoriale e infrastrutturale della Scheda di Piano della cava di recupero Rg13 (ex ATEg7), la seguente dicitura: "In prossimità del limite Nord della cava è presente l'area degradata denominata "ex Discarica Comunale Valdarenne".

### **Controdeduzioni dell'ufficio regionale**

Preso atto delle motivazioni con le quali la Città Metropolitana di Milano ha rigettato le richieste avanzate dalla società Eredi Bellasio Eugenio s.n.c. si ritiene opportuno ricordare, al fine di meglio comprendere le osservazioni avanzate, che l'ambito è stato ed è oggetto di un lungo contenzioso tra la società, la Città Metropolitana di Milano, il Comune di Vanzago e la stessa Regione Lombardia.

Di seguito si riportano alcune delle valutazioni, ritenute più rilevanti ai fini della presente istruttoria, che gli enti interessati (Comune di Vanzago, Comune di Pregnana Milanese,

Comune di Arluno, Bosco WWF di Vanzago, Parco Agricolo Sud Milano) hanno avanzato nel corso del contenzioso:

1. L'inserimento nell'ATEg7 dell'area ricadente sul territorio del comune di Vanzago porterebbe i confini del sito a ridosso delle abitazioni di Cascina Agri e delle frazioni di Valdarenne e Mantegazza con conseguenti gravi ricadute sulla salute dei cittadini in relazione all'aumento delle emissioni di polveri e dei rumori prodotti dalle sempre più vicine lavorazioni. Un problema messo ancor più in evidenza dalla volontà della proprietà di eseguire, nella nuova area produttiva, attività di escavazioni a secco con utilizzo dei mezzi pesanti. Considerando inoltre che, attraverso l'espansione territoriale proposta, il sito produttivo si avvicinerebbe ulteriormente alla scuola primaria "Eduardo De Filippo", frequentata da numerosi alunni dei comuni di Vanzago e Arluno, tale decisione non può che destare ulteriori preoccupazioni e perplessità;
2. L'estensione territoriale dell'ATEg7 viene effettuata all'interno del Parco Agricolo Sud ed in particolare all'interno di uno dei principali corridoi ecologici della R.E.R. (Rete Ecologica Regionale). Un'area protetta dalle normative vigenti che, in tema di rete ecologica e zone di protezione speciale previste dalla direttiva comunitaria di riferimento, escludono la possibilità di confermare il provvedimento di ampliamento proposto;
3. Si consideri inoltre che, a seguito dell'estensione territoriale, l'ATE si avvicinerebbe al sito "Natura 2000" SIC IT2050006, ZPS IT2050006 e riserva regionale "Bosco WWF di Vanzago" con conseguenze negative sul sistema ecologico dell'oasi;
4. L'art. 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie prevede che le attività estrattive debbano essere tenute lontano dalle abitazioni. L'espansione territoriale dell'ATEg7 appare in contrasto con tale normativa;
5. Il Piano Particolareggiato d'Ambito approvato dal comune di Pregnana Milanese, prevedeva che la riqualificazione dell'intera area di cava avrebbe dovuto concludersi entro il 2010, con lo stop dell'attività di cava. Il progetto avanzato dalla proprietà sposta il termine al 2020, rimandando di ben 10 anni sia la cessazione delle attività sia la bonifica del territorio. Si sottolinea come le cave estrattive siano classificate come elementi di degrado del suolo e del paesaggio. Si tratta quindi di una situazione non più accettabile, la bonifica di un territorio sfruttato e degradato da diversi anni come l'area in questione non può essere rimandato all'infinito.
6. La classificazione acustica del Comune di Vanzago, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 17.06.2011, attribuisce all'area in oggetto la classe III. Di conseguenza le emissioni sonore delle lavorazioni industriali di un ambito di gestione produttiva quale ATE risultano incompatibili.

Si rileva inoltre che il Rapporto Ambientale, nella parte valutativa delle criticità ambientali, evidenzia che la cava di recupero Rg13-ex ATEg7 "si trova... in un contesto agricolo, prevalentemente coltivato a seminativo.... è localizzata nel Parco Agricolo Sud Milano, in prossimità della ZSC Bosco di Vanzago ed è punto di snodo del corridoio ecologico regionale primari... gli insediamenti della località Valdarenne e della Frazione Mantegazza di Vanzago, più prossimi al perimetro di Cava, sono prevalentemente residenziali".

Va evidenziato ulteriormente che già nel 2004 con l'adozione del Piano cave scaduto il 30/06/2019 l'allora Provincia di Milano si era espressa affinché l'attività estrattiva potesse essere svolta nel solo Comune di Pregnana Milanese in considerazione dei "forti vincoli di tutela ambientali" presenti. E' utile ribadire che la riconfigurazione dell'ATEg7 in Cava di recupero Rg13 così come rappresentata nella scheda di Piano cave presenti elementi di maggiore sostenibilità ambientale e paesaggistica consentendo, a fronte di una ripresa dell'attività estrattiva per un volume complessivo comunque non "insignificante", la riqualificazione di un'area degradata attraverso una progettazione da condividere con gli Enti interessati e con tempi ben definiti (5 anni) per la restituzione delle aree e il loro riuso.

Il Comune di Vanzago e soggetti privati (vd. Oss. 1 e Oss. 19 dell'All. n. al Piano adottato) si sono espressi favorevolmente alla riconfigurazione dell'ambito in Cava di recupero.

Nel corso dell'ultimo decennio sono sorti alcuni Comitati di cittadini che si sono lamentati costantemente dei disturbi/disagi creati dalle attività svolte dalla Società (l'attività estrattiva è cessata nell'agosto 2011 mentre viene effettuata l'attività ex art. 208 D.Lgs. 152/2006)".

Preso atto di quanto sopra, non si rilevano elementi che possano far considerare superati i rilievi ambientali mossi dagli Enti locali. Non vi sono, pertanto, motivazioni per accogliere l'osservazione della società Eredi Bellasio Eugenio s.n.c..

### **3. Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. – ATE g25-C1 in comune di Pioltello**

Con nota del 24 maggio 2019, acquisita agli atti regionali con prot. n. 17189 del 27/5/2019, la Società Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l., richiede la modifica della scheda di piano della cava denominata ATEg25-C1, ubicata in località Cava Bovio del comune di Pioltello.

In particolare richiede:

- l'inserimento dell'area impianto posta a ovest dell'ambito, in cui è presente l'impianto di confezionamento del calcestruzzo, e le aree di recupero ambientale limitrofe;
- di ripristinare il limite dell'ATE, coincidente con il limite comunale tra Pioltello e Rodano ad est e a sud con il tracciato del fontanile Canova, comprendendo tutta la viabilità di cava e precludendo la formazione di aree intercluse.

La Società evidenzia che le modifiche proposte nella fase istruttoria del nuovo Piano cave erano state effettuate con lo scopo di definire un ambito omogeneo e di aver presentato alla Città metropolitana una istanza di proroga (sino al 30 giugno 2021) per le aree di estrazione e recupero autorizzate con provvedimento n. 3097/2013 del 18 marzo 2013 e che la citata determina provinciale n. 3097/2013 include anche le aree a ovest dell'ambito.

#### Controdeduzioni della Città Metropolitana di Milano

La Città Metropolitana di Milano ha controdedotto alle osservazioni presentate dalla società Holcim Aggregati Calcestruzzi s.r.l. già durante la fase di formazione del Piano (VAS). Le valutazioni sono riportate nella scheda n. 33 (Osservazioni ai contenuti del nuovo Piano cave) e si ripropongono, in sintesi, di seguito:

- Si ritiene di non accogliere la richiesta di modifica del limite meridionale dell'ATEg25-C1, confermando la sede della nuova strada come fascia di separazione con il limitrofo ATEg25-C2.
- Si ritiene di non accogliere la richiesta di inserimento dell'area Ovest (impianto calcestruzzi), in considerazione della configurazione della proposta di Piano per l'ATE g25-C1 che prevede lo stralcio della porzione ovest recuperata, in continuità con il parco della Besozza ed il contesto territoriale circostante.

### **Controdeduzioni dell'ufficio regionale**

Preso atto delle controdeduzioni della Città Metropolitana di Milano, si rileva come il provvedimento di adozione del nuovo Piano cave non appaia coerente con i provvedimenti assunti (proroga dell'attività sino al 30 giugno 2021) dalla stessa Città metropolitana e che l'area dove è ubicato l'impianto di calcestruzzi non è stata recuperata per la presenza dell'impianto stesso. Inoltre, la presenza dell'impianto, attività correlata e pertinenziale alla cava in quanto viene approvvigionata dal materiale proveniente dalla attività estrattiva attraverso la viabilità interna, oltre a garantire la valorizzazione del materiale estratto riduce l'impatto derivante dal trasporto del materiale, in linea con i principi di sostenibilità ambientale.

Per quanto attiene il ripristino del limite dell'ATE, evitando la formazione di aree intercluse, si rileva come:

- la separazione dell'ambito ATEg25C1 con il vicino ambito ATEg25C2, è attuata, di fatto, attraverso l'esclusione della viabilità di cava, coincidente in parte con il tracciato del fontanile Canova;
- tale separazione appare artificiosa e non in linea con i criteri ed i principi della L.R. 14/98 soprattutto laddove la norma per l'ambito territoriale estrattivo (ATE) ha previsto che "è costituito da una o più cave" e che deve "garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica, nonché di consentire la programmazione dell'assetto finale delle aree interessate ed il loro riuso, tenuto conto della vocazione dell'area";

Per tali motivazioni si ritiene accoglibile la richiesta di:

1. Reinserire nell'ATEg25 del piano l'area posta ad ovest dell'ambito in Comune di Peschiera Borromeo loc. San Bovio, ove è presente l'impianto di calcestruzzo, con le seguenti indicazioni:
  - obbligo d'uso della viabilità di cava per i mezzi dell'impianto calcestruzzo;
  - obbligo di realizzazione di fasce arbore-arbustive ai margini dell'impianto calcestruzzo, in particolare sul lato Ovest in corrispondenza della pista ciclabile che porta al vicino Parco della Besozza ubicato a Nord dell'ambito estrattivo;
  - inserimento nella scheda di Piano dei mappali interessati del Comune di Peschiera Borromeo loc. San Bovio;

- Obbligo di dismissione dell'impianto di calcestruzzo e recupero delle relative aree entro 5 anni dalla data di approvazione del Piano Cave;
2. Modificare il perimetro dell'ATE, secondo quanto indicato nella planimetria riportata al paragrafo F "Parere dell'ufficio regionale", in modo tale da creare un unico ambito con l'ATEg25-C2 e rendere più efficiente e coerente il procedimento di autorizzazione dell'ambito, con maggior possibilità di condivisione delle scelte territoriali, includendo tutta la viabilità di cava ed evitando la formazione di aree intercluse tra le due cave.

#### **4. Ditta Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. – Comune di Segrate**

Con nota del 24 maggio 2019, acquisita agli atti regionali con prot. n. 17190 del 27/5/2019, la Società Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. ha richiesto l'inserimento della cava di recupero Rg8 di Cascina Lirone in Comune di Segrate.

La richiesta si basa sul fatto che, contrariamente a quanto previsto dalla società e dalla determina provinciale n. A.D. n. 583/2008 del 25 novembre 2008 e successivamente prorogata con A.D. n. 5137/2017 del 13 giugno 2017, le attività estrattive nell'ambito estrattivo previsto dal Piano cave vigente non si sono concluse al 30 giugno 2019 per quanto attiene le operazioni di recupero dell'ambito così come autorizzate, per la modifica delle modalità di scavo del giacimento, causa furti ripetuti di rame dalla draga e dalla linea di alimentazione.

La Società in data 29 marzo 2019 ha fatto istanza di proroga alla Città metropolitana di Milano che è stata valutata inammissibile dalla stessa con nota del 16/4/2019 prot. n. 92515, in quanto l'ambito di recupero non è stato più inserito tra le aree individuate dalla proposta del nuovo piano cave 2019/2029.

Considerato che l'inammissibilità dell'istanza di proroga comporta l'impossibilità di completamento delle operazioni di recupero ambientale, la società Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. chiede che:

- nella proposta del nuovo Piano cave sia ricompreso l'Ambito di recupero Rg8 per le sole opere di recupero ambientale della cava;
- sia riconosciuta l'estensione temporale di mesi 12 per il recupero ambientale delle sponde;
- sia confermata, nelle more della tempistica di recupero, la possibilità di lavorazione del materiale giacente già escavato o accumulato a seguito dei piani scavi inerente alla realizzazione della Linea metropolitana M4;
- siano riconfermate le modalità temporali del cronoprogramma assentito con A.D. n. 583/2008, per quanto riguarda le attività connesse con la dismissione delle aree impianti e di stoccaggio.

Quanto sopra per garantire la definitiva restituzione entro il termine del 30 giugno 2021.

Con ulteriore lettera del 30 luglio 2019, agli atti regionali con prot. n. 24667 del 31/7/2019, la società ha integrato le proprie osservazioni indicando che da un rilievo topografico e batimetrico, effettuato il 13 giugno 2019, è stato rilevato un volume residuo, rispetto all'autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana, pari a mc. 135.000.

A tal fine ha ribadito quanto fatto osservare con la precedente osservazione del 24 maggio 2019, e chiesto il riconoscimento dei volumi residui, già precedentemente autorizzati.

### **Controdeduzioni dell'ufficio regionale**

Si ritiene che la richiesta sia di fatto superata in quanto in data 5 marzo 2020 la società Holcim Aggregati calcestruzzi s.r.l. ha fatto istanza (in atti di regione Lombardia al n. 12201 del 5 marzo 2020) ex art. 39 della L.R. 14/98 per il recupero dell'area e l'escavazione del materiale residuo (mc 135.000). Il relativo procedimento è stato avviato in data 24 marzo 2020 (prot. Regionale n. T1.2020.0014633) e sospeso in attesa che venisse espletata la relativa procedura di verifica di VIA. Con decreto n. 14888 del 30 novembre 2020 si è deciso di escludere dalla procedura di VIA il progetto di recupero della cava e riavviato l'iter di approvazione ai sensi dell'articolo 39 della l.r. 14/98.

### **5. F.lli Manara & C. S.r.l. – ATE g26 nei comuni di Pantigliate e Peschiera Borromeo.**

Con nota del 24 maggio 2019, acquisita agli atti regionali con prot. n. 17193 del 27/5/2019, la società F.lli Manara & C. S.r.l. ha richiesto la modifica della scheda di piano relativa all'ATEg26, Cascina Fornace, ubicata nei comuni di Pantigliate e Peschiera Borromeo.

In particolare ha richiesto di modificare la scheda planimetrica dell'ATEg26 prevedendo:

- un volume di piano di mc 2.600.000;
- la modifica del limite dell'ATE nella porzione sita tra gli attuali impianti di cava e l'area estrattiva orientale, ricomprendendo lo stesso nel perimetro di Ambito e identificandolo come "area impianti".

#### Motivazioni addotte dalla società

Rinviando per completezza alla documentazione agli atti, si riporta di seguito una sintesi delle principali motivazioni addotte a supporto dell'osservazione.

1. Il giudizio di impatto dell'attività estrattiva nell'ambito di competenza appare viziato da un errore di metodo, il non aver considerato le autorizzazioni esistenti, che conduce a revocare in dubbio la correttezza del giudizio negativo complessivo attribuito all'ATE dallo studio Ambientale;
2. Consentire la continuazione dell'attività estrattiva, riconoscendo i volumi richiesti sarebbe in sintonia con i principi generali e gli obiettivi di pianificazione della CM, tra cui: minimizzazione del consumo di suolo, la limitazione degli impatti ambientali dell'attività estrattiva e la valorizzazione del territorio;
3. Il piano cave provinciale dovrebbe temperare l'interesse pubblico al razionale e sostenibile sfruttamento delle risorse con quello privato al pieno sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale;

#### Controdeduzioni della Città Metropolitana di Milano

La Città Metropolitana di Milano ha controdedotto alle osservazioni presentate dalla società F.lli Manara & C. S.r.l. già durante la fase di formazione del Piano (VAS). Le

valutazioni sono riportate nella scheda n. 34 (Osservazioni ai contenuti del nuovo Piano cave) e si ripropongono, in sintesi, di seguito:

- Si ritiene di accogliere parzialmente la richiesta di incremento dei volumi assegnati, in considerazione della necessità di redistribuzione dei volumi di Piano all'interno degli ambiti estrattivi definiti a seguito delle procedure istruttorie di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza (VINCA) della proposta di Piano Cave, nonché della consistenza del giacimento all'interno del perimetro di ATE; si provvede pertanto ad adeguare per l'ATEg26 il volume assegnato portandolo da 1.300.000 m<sup>3</sup> a 1.500.000 m<sup>3</sup> ;
- Si ritiene di non accogliere la richiesta di ricomprendere nel perimetro di ATE le aree agricole site tra l'area impianti e le nuove aree di coltivazione ad Est dell'ATE, al fine di evitarne l'interclusione e di mantenere la connessione con le aree agricole circostanti del territorio del Parco Agricolo Sud Milano.

### **Controdeduzioni dell'ufficio regionale**

Preso atto delle controdeduzioni della Città Metropolitana di Milano, si rileva che l'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Pantigliate e Peschiera Borromeo, in un contesto prevalentemente agricolo, localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano e attraversato da un Corridoio ecologico regionale e provinciale; l'area di cava fa territorialmente riferimento alla ZSC Sorgenti della Muzzetta e l'ambito è parzialmente compreso nell'area a vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 42/04, relativa al Castello di Peschiera Borromeo.

Si rileva che Città Metropolitana di Milano, a seguito dell'istruttoria condotta e preso atto della consistenza del giacimento, ha accolto parzialmente la richiesta di incremento dei volumi assegnati portandolo da 1.300.000 a 1.500.000 metri cubi in considerazione della necessità di redistribuzione dei volumi di piano all'interno degli ambiti estrattivi individuati nel piano stesso.

Si consideri inoltre che l'ATEg26 è in completamento del progetto già approvato da Città Metropolitana (il piano adottato ne prevede l'ampliamento in falda) e che alla data del 19/03/2019 (data dell'ultimo rilievo disponibile) vi è un residuo di materiale pari a 448.786 mc.

La Città Metropolitana di Milano ha precisato che le motivazioni di non accoglimento della richiesta di inserimento, quale area impianti, delle aree agricole di pregio, sono motivate dalla presenza di peculiarità territoriali ed ambientali dell'area dovute alla presenza di infrastrutture, di zona di tutela paesistica inerente il Castello di Peschiera Borromeo, nonché di vincoli insistenti su beni ambientali. Rileva, inoltre, che è comunque garantita la connessione tra l'area impianti, così come individuata nella scheda del Piano Cave adottato, e le nuove aree di coltivazione ad Est dell'ATE.

Per tali aspetti e per quanto definito da Città Metropolitana in merito ai propri fabbisogni non si ravvisano le motivazioni per accogliere le richieste della società F.lli Manara & C. S.r.l..

### **6. Cave di Cusago s.r.l. – Reinserimento ATE g33 -C2 in comune di Cusago.**

Con nota del 24 maggio 2019, acquisita agli atti regionali con prot. n. 17256 del 28 maggio 2019, la società Cave di Cusago s.r.l. richiede il reinserimento nel nuovo Piano cave di Milano della cava ATE g33-C2, ubicata in località Cascina Bosco del comune di Cusago e che la relativa scheda d'ambito preveda:

- un volume del giacimento di almeno 1.400.000 metri cubi;
- l'indicazione della massima profondità di scavo pari a 20 metri dal p.c;
- l'inserimento delle aree impianti, attualmente attive, nella perimetrazione del nuovo ATE;
- la possibilità di considerare la realizzazione di una viabilità alternativa a quella prevista nel Progetto di gestione produttiva, a fronte di opportune verifiche;
- la ripermimetrazione delle aree ad ovest dell'attuale area impianti (area a lago e viabilità) in accordo con i titoli autorizzativi vigenti.

#### Motivazioni addotte dalla società

Rinviando per completezza alla documentazione agli atti, si riporta di seguito una sintesi delle principali motivazioni addotte a supporto dell'osservazione.

La società osserva che lo stralcio dell'ambito appare totalmente irrazionale sotto il profilo tecnico e contraddittorio rispetto alle determinazioni ambientali e richiama, a tal proposito, le risultanze della VINCA. Il giudizio di impatto dell'attività estrattiva appare viziato da un errore di metodo, il non avere considerato le autorizzazioni esistenti, che conduce a revocare in dubbio la correttezza del giudizio negativo complessivo attribuito all'ATE dallo studio ambientale.

Sottolinea che lo stralcio dell'ambito vanifica tutti gli investimenti sinora fatti dalla stessa società per far fronte allo sviluppo dell'area secondo il precedente dimensionamento. Osserva in particolare:

1. Sotto il profilo ambientale: Non viene tenuta in considerazione nella valutazione Ambientale di VAS tutto ciò che è già stato analizzato e progettato nei progetti di ATE a seguito delle relative VIA e VI; ciò determina una sovrastima degli impatti potenziali attesi nell'area (livello di criticità elevata – smile rosso per Aree protette e aree Natura 2000) dove, in realtà, gli stessi sono già in parte mitigati e compensati dall'attività in essere o dove addirittura si prevedono miglioramenti di alcune matrici ambientali derivanti dalle azioni del progetto come ad esempio quelle relative all'incremento della biodiversità, delle aree umide, della vegetazione boschiva. In relazione al Bosco di Cusago e Fontanile Nuovo la Valutazione di incidenza conclusa nel 2010 aveva stabilito la piena compatibilità ambientale (VIA e VI) dell'ambito in questione andando ad evidenziare anche gli effetti positivi in relazione agli aspetti della biodiversità e della fauna con l'incremento delle aree umide del progetto così come la formazione di nuove aree boscate. Tale valutazione analizzava anche la formazione di tutte le opere mitigative e compensative del progetto che risultavano pienamente compatibili con il contesto territoriale.

2. Sotto il profilo giacimentologico: Uno degli elementi chiave al centro delle linee di indirizzo è il "giacimento" che deve essere caratterizzato in base a consistenza e caratteristiche strutturali in quanto, identificato come risorsa naturale non rinnovabile, e pertanto deve essere riconosciuto e salvaguardato anche al fine di un suo possibile utilizzo futuro. Ne deriva che ciò dovrebbe comportare lo sfruttamento integrale del giacimento, compatibilmente con quanto già presente sul territorio, nell'ottica di minimizzare il consumo di suolo e l'eventuale apertura di nuovi siti estrattivi. Allo stesso modo il piano dovrebbe puntare a soddisfare il fabbisogno di inerti del mercato preservando, come detto, tutti gli aspetti tecnici legati allo sfruttamento ma salvaguardando anche, e non per ultimo, l'economicità dello sfruttamento del giacimento e della distribuzione areale del materiale da esso derivante. La previsione di Piano Cave proposta per questo Ambito, disattende gli obiettivi sopra riportati.
3. Profondità massima di scavo: Chiedono di riconsiderare la profondità prevista nella scheda (25 m) in quanto ai fini estrattivi i livelli maggiormente produttivi sono quelli più superficiali, fino ad una profondità di circa 20 m, aventi granulometria essenzialmente ghiaioso-sabbiosa";
4. Volume di piano: La società dovrà sostenere ingenti investimenti per approntare la ripartenza del nuovo sito estrattivo (spostamento linea estrattiva, innovazione tecnologica impianto, impegni presi col comune, realizzazione nuova strada di uscita) che sono stati previsti a fronte di un "Piano di sviluppo industriale" sul medio-lungo periodo. L'analisi di mercato e la necessità di rientro degli investimenti da sostenere comportano la necessità di avere a disposizione, per il periodo di validità del prossimo piano cave, un volume pari ad almeno 140.000 mc all'anno, come peraltro già presenti nella precedente scheda di piano (1.400.000 nel decennio).
5. Aree impianti: La scheda di piano contenuta nella proposta di PPC stralcia dal perimetro di ATE tutta l'area impianti, servizi e stoccaggio dove attualmente viene svolta l'attività di lavorazione, movimentazione e valorizzazione degli aggregati. Nell'area impianti, oltre agli impianti di lavorazione del materiale, sono presenti altre due attività (produzione di calcestruzzo, produzione di asfalto) connesse all'attività che utilizzano gli aggregati prodotti dalla cava valorizzando, in tal modo, il prodotto. La sola area impianti proposta nella nuova scheda di piano, oltre all'onerosità dell'intervento di spostamento degli impianti con conseguente impatto sul piano degli investimenti e sostenibilità finanziaria della società, non può assolvere a tutte le necessità di Cava di Cusago e avrebbe come primo effetto possibile la dismissione e delocalizzazione al di fuori dell'ATE degli impianti connessi di valorizzazione del materiale (produzione di calcestruzzo e produzione di asfalto) che dovrebbero trovare nuove collocazioni al di fuori dell'ATE andando ad impattare negativamente sull'ambiente soprattutto in funzione dei volumi di traffico (emissioni e rumori), consumo di suolo e tutto ciò in contrasto alle linee di indirizzo ed obiettivi del nuovo piano.
6. Viabilità: L'ATE g33-C2 è dotato di una propria viabilità di accesso. La società, premesso che sulla viabilità alternativa sono in atto una serie di ricorsi, osserva che nel Progetto di Gestione produttiva approvato sono state individuate diverse viabilità alternative possibili che si sviluppano prevalentemente su terreni non in disponibilità e, non essendo

inclusi all'interno dell'ATE, rimangono sottoposti alla pianificazione territoriale comunale. La società ha già presentato al comune un progetto preliminare di sviluppo della viabilità che non ha avuto però corso da parte dell'amministrazione comunale. Osservano inoltre che, con l'attuale ripermimetrazione dell'ATE, Città metropolitana ha stralciato dallo stesso tutta la parte di viabilità che insiste su terreni di proprietà e per la quale è stata presentata l'istanza urbanistica (D.I.A.) in comune ed è già stato ottenuto parere di compatibilità paesaggistica. Date queste motivazioni non condividono quanto indicato nella scheda di piano al punto "ulteriori prescrizioni" nel quale viene limitata la realizzazione della sola viabilità alternativa individuata nel progetto di gestione produttiva. Tale indicazione non prevede alcuna possibile soluzione alternativa che potrebbe diventare realizzabile a seguito delle eventuali mutazioni territoriali e infrastrutturali intercorse nell'intorno dell'ambito e, non ultimo, di diversi accordi con le autorità territorialmente competenti.

#### Controdeduzioni della Città Metropolitana di Milano

Una importante modifica rispetto alla iniziale Proposta del Piano Cave ha riguardato lo stralcio dell'ambito estrattivo ATEg33-C2 a seguito della procedura di VAS. Infatti nel periodo di messa a disposizione al pubblico, gli Enti e gli operatori hanno espresso numerose e differenti osservazioni: il Comune di Cusago e il Parco Agricolo Sud Milano hanno chiesto lo stralcio dell'ambito territoriale estrattivo dalla Proposta di Piano mentre l'operatore di cava (Cava di Cusago s.r.l.) e di una seconda attività produttiva connessa all'interno dell'ambito (Ecoasfalti S.p.a.), hanno chiesto il mantenimento ed il potenziamento dell'ATEg33-C2 per il prossimo decennio.

La Città Metropolitana di Milano ha ritenuto di stralciare l'ambito in questione per le motivazioni riproposte, in sintesi, di seguito e riportate nella scheda n. 35 (Osservazioni ai contenuti del nuovo Piano cave) in risposta alle osservazioni presentate dalla società Cave di Cusago s.r.l. già durante la fase di formazione del Piano:

- Si prende atto delle considerazioni in merito alla approvazione del Progetto di gestione produttiva e della relativa VIA. Il Rapporto Ambientale ha analizzato le possibili criticità determinate dagli Ambiti estrattivi proposti nei confronti di Aree protette, Reti ecologiche, vincoli paesistico ambientali, difesa del suolo, sistema insediativo, indipendentemente dalle possibili azioni di mitigazione già inserite nel Progetto d'ambito vigente.
- Si ritiene di non poter accogliere le richieste di adeguamento della Scheda di Piano (volumi, profondità massima di scavo, aree impianti, viabilità, perimetro ATE) in quanto
  - in considerazione dei contenuti del parere del Parco Agricolo Sud Milano (Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n°26 del 20/09/2018)
  - l'ambito estrattivo ATEg33-C2 viene stralciato dalla proposta di Piano Cave.

Il Parco Agricolo Sud Milano, richiamando quanto disposto dall'art. 45, commi 1 e 2, della NTA del proprio PTC, ovvero che nel territorio del parco non è consentita l'apertura di nuove cave ed è consentito il solo ampliamento delle attività esistenti e che tale ampliamento non può in nessun caso interessare aree comprese nel perimetro del parco naturale, ha espresso parere negativo all'individuazione dell'ATEg33 c2 ribadendo che:

- tutta l'area di cava dove si sono svolte sino ad oggi le attività sono state stralciate e nella proposta viene individuata una nuova area impianti e di stoccaggio; tale previsione si configura come creazione di una nuova cava a lago che dovrebbe essere realizzata all'interno del perimetro delle aree a proposta di Parco Naturale;
- il nuovo lago di cava si avvicinerebbe al centro abitato del comune di Cusago, ingenerando preoccupazioni in merito al possibile innalzamento della falda acquifera;
- l'area individuata, nonostante fosse già stata inserita nella pianificazione vigente per varie criticità, non ultime quelle legate alla viabilità, non è stata mai oggetto di attività estrattiva.

A tal proposito, si precisa che l'individuazione della nuova area impianti e di stoccaggio era stata effettuata per consentire il recupero definitivo di tutta la zona a nord dell'ambito, con conseguente restituzione delle relative aree al territorio, e peraltro era coerente con le previsioni del progetto di gestione produttiva dell'ambito stesso già approvato in riferimento alla precedente pianificazione; tale scelta appare inoltre coerente con le prescrizioni dettate dal provvedimento di tutela paesaggistica gravante sull'area (d.g.r. 8/10972 del 30.12.09), come segnalato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, con proprio parere del 21 dicembre 2020, in atti di regionali al n. T1.2019.0062870.

### **Controdeduzioni dell'ufficio regionale**

Si prende atto che la Città Metropolitana di Milano, ritenendo prevalenti le motivazioni espresse dal Comune di Cusago e dal Parco Agricolo Sud Milano, in cui sono state evidenziate la rilevanza paesaggistica delle aree, la vicinanza alle ZSC "Bosco di Cusago" e "Fontanile Nuovo", nonché le previsioni del PTC del Parco ed i vincoli derivanti dall'istituendo Parco Naturale, ha stralciato l'ATEg33-C2 dalla Proposta di Piano. In particolare, il Comune di Cusago oltre a segnalare, nel corso di formazione del piano, le criticità ambientali, viabilistiche, paesaggistiche dell'area, ha evidenziando come le problematiche che hanno accompagnato l'attuazione del Piano cave previgente hanno condotto alla mancata attivazione dell'attività estrattiva nell'ATEg33-C2 dal 2007.

L'ambito in questione, da un punto di vista di inquadramento paesaggistico/ambientale, si trova all'interno di un vasto comparto agricolo di pregio facente parte del Parco Agricolo Sud Milano ed in prossimità del SIC "Fontanile Nuovo di Bareggio", della ZSC IT2050008 «Bosco di Cusago» e dell'area a vincolo paesaggistico relativa al Castello di Cusago. E' ricompreso all'interno del perimetro di Parco naturale proposto dal Parco Sud nonché in ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata. A tal proposito, si evidenzia che il Parco Agricolo Sud Milano con deliberazione del Consiglio Direttivo n°21/2020 del 11 novembre 2020 ha approvato la proposta di perimetro per l'istituzione del Parco Naturale nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano ai sensi della Legge 394/91 e della L.R. 86/83 e ss.mm.ii e l'area in questione è stata ricompresa, basandosi sui risultati di indicatori e di analisi territoriali dai quali è emerso il valore naturalistico e ambientale dell'area stessa, nei confini dell'"Area 1" che è caratterizzata da elementi di naturalità e grande valenza ecologica, confermando pertanto la valenza ambientale e naturalistica del sito.

Per tali motivazioni, si ritiene non accoglibile la richiesta della società Cave Cusago S.r.l..

## **7. Ecoasfalti S.p.A. – Reinserimento ATE g33-C2 in comune di Cusago.**

Con nota del 3 giugno 2019, acquisita agli atti regionali con prot. n. 18066 del 4/6/2019, La Società Eco Asfalti S.p.A, nel precisare che svolge attività produttiva nell'impianto sito all'interno dell'ATEg33-C2 in comune di Cusago, ha rilevato che l'attività svolta è direttamente interconnessa con l'attività di cava e che hanno provveduto ad impugnare, avanti al TAR Lombardia, il Piano Cave adottato da Città metropolitana di Milano, anche in via cautelare, per gli effetti negativi che potrebbe avere sulle proprie attività dalla data di adozione del piano a quella della definitiva approvazione da parte di Regione Lombardia.

La società, oltre a chiedere la rimessione degli atti alla Città metropolitana, affinché la stessa acquisisca le osservazioni degli operatori e le esami tenendo adeguatamente e coerentemente conto delle effettive esigenze ambientali e socio-economiche del contesto di riferimento, chiede alla Regione di valutare le incongruenze e le illogicità connesse allo stralcio dal nuovo Piano cave di Milano della cava ATEg33 -C2, ubicata in località Cascina Bosco del comune di Cusago.

### Motivazioni addotte dalla società

Rinviando per completezza alla documentazione agli atti, si riporta di seguito una sintesi delle principali motivazioni addotte a supporto dell'osservazione.

La società, richiamate le osservazioni espresse con il ricorso presentato al TAR della Lombardia, evidenzia che:

1. l'impianto in questione è stato da sempre inserito (da oltre 50 anni) all'interno di un ambito di cava stante l'interconnessione esistente tra l'attività svolta e l'attività di cava e considerato che il 70% del materiale lavorato proviene da attività estrattive;
2. Città Metropolitana ha deciso che l'attività imprenditoriale di Ecoasfalti non sarebbe più potuta proseguire nel comune di Cusago non sulla base delle valutazioni che avevano determinato l'iniziale ripermimetrazione dell'ambito in questione e lo spostamento dell'area impianti ma come effetto del semplice "appiattimento" sulle osservazioni espresse nei propri pareri da Comune e Parco;
3. L'aver inviato in Regione un Piano radicalmente diverso da quello pubblicato ha illegittimamente violato le disposizioni a presidio della formazione in contraddittorio del Piano Cave;
4. In merito al Parere del Parco Agricolo Sud Milano: l'attività è preesistente all'istituzione del Parco stesso e che il procedimento di istituzione del Parco Naturale, oltre ad essere contestato da più soggetti/Enti, non si è ancora concluso facendo venire meno ogni certezza, sia sulla sua istituzione che sull'inclusione dell'ambito stesso all'interno del suo perimetro; inoltre, secondo la proposta di perimetrazione del Parco Naturale, l'area impianti dell'ambito non ricadrebbe per intero all'interno di detto perimetro ed in particolare l'impianto di Ecoasfalti è totalmente esterna.

La società rileva, inoltre, come il Parco Agricolo sud Milano abbia classificato, sia il vecchio ambito che quello inizialmente proposto nell'adozione del PC 2019/2029 e successivamente stralciato, come nuova cava per il fatto che ha previsto una diversa allocazione per l'area impianti. Ricorda che la stessa CM ha rimarcato nei propri documenti che "non è stata prevista, non essendo necessaria, l'apertura di nuove cave nel territorio metropolitano".

5. In merito al parere del Comune di Cusago: ha già espresso le proprie considerazioni in merito alla classificazione come nuova cava dell'ambito; in merito alle criticità relative alla viabilità rileva che la realizzazione di soluzioni alternative sono state sempre ostacolate dallo stesso comune e che la scheda, inizialmente proposta da CM per l'ambito, confermava la "viabilità già individuata nel progetto di gestione produttiva approvato con D.D. n. 4053/2015 ai fini di escludere ogni interferenza dei mezzi di cava con gli abitati di Cusago e della frazione di Monzoro";
6. In merito al rapporto ambientale: oltre a richiamare quanto già approvato nell'ambito del progetto di gestione produttiva (PC 2006/2019) rileva che nel rapporto ambientale non emerge alcuna specifica criticità e che la stessa Regione Lombardia, con decreto VINCA, ha richiesto, come misura mitigativa, di riposizionare l'area impianti interna all'ATE e di sottoporre il nuovo progetto a valutazione di incidenza.

#### Controdeduzioni della Città Metropolitana di Milano

Una importante modifica rispetto alla iniziale Proposta del Piano Cave ha riguardato lo stralcio dell'ambito estrattivo ATEg33-C2 a seguito della procedura di VAS. Infatti nel periodo di messa a disposizione al pubblico, gli Enti e gli operatori hanno espresso numerose e differenti osservazioni: il Comune di Cusago e il Parco Agricolo Sud Milano hanno chiesto lo stralcio dell'ambito territoriale estrattivo dalla Proposta di Piano mentre l'operatore di cava (Cava di Cusago s.r.l.) e di una seconda attività produttiva connessa all'interno dell'ambito (Ecoasfalti S.p.a.), hanno chiesto il mantenimento ed il potenziamento dell'ATEg33-C2 per il prossimo decennio.

La Città Metropolitana di Milano ha ritenuto di stralciare l'ambito in questione per le motivazioni riproposte, in sintesi, di seguito e riportate nella scheda n. 23 (Osservazioni ai contenuti del nuovo Piano cave) in risposta alle osservazioni presentate dalla società Ecoasfalti S.p.A. già durante la fase di formazione del Piano:

- Si ritiene di non poter accogliere la richiesta di mantenere le aree di proprietà Ecoasfalti S.p.A. all'interno del perimetro dell'ATEg33-C2, in quanto lo stesso - sulla base dei contenuti del Parere del Parco Agricolo Sud Milano (Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n°26 del 20/09/2018) e delle criticità rappresentate dall'Amministrazione Comunale, nonché dall'analisi territoriale del Rapporto Ambientale - viene stralciato dalla proposta di Piano Cave.

Il Parco Agricolo Sud Milano, richiamando quanto disposto dall'art. 45, commi 1 e 2, della NTA del proprio PTC, ovvero che nel territorio del parco non è consentita l'apertura di nuove cave ed è consentito il solo ampliamento delle attività esistenti e che tale

ampliamento non può in nessun caso interessare aree comprese nel perimetro del parco naturale, ha espresso parere negativo all'individuazione dell'ATEg33 c2 ribadendo che:

- tutta l'area di cava dove si sono svolte sino ad oggi le attività sono state stralciate e nella proposta viene individuata una nuova area impianti e di stoccaggio; tale previsione si configura come creazione di una nuova cava a lago che dovrebbe essere realizzata all'interno del perimetro delle aree a proposta di Parco Naturale;
- il nuovo lago di cava si avvicinerebbe al centro abitato del comune di Cusago, ingenerando preoccupazioni in merito al possibile innalzamento della falda acquifera;
- l'area individuata, nonostante fosse già stata inserita nella pianificazione vigente per varie criticità, non ultime quelle legate alla viabilità, non è stata mai oggetto di attività estrattiva.

A tal proposito, si precisa che l'individuazione della nuova area impianti e di stoccaggio era stata effettuata per consentire il recupero definitivo di tutta la zona a nord dell'ambito, con conseguente restituzione delle relative aree al territorio, e peraltro era coerente con le previsioni del progetto di gestione produttiva dell'ambito stesso già approvato in riferimento alla precedente pianificazione; tale scelta appare inoltre coerente con le prescrizioni dettate dal provvedimento di tutela paesaggistica gravante sull'area (d.g.r. 8/10972 del 30.12.09), come segnalato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, con proprio parere del 21 dicembre 2020, in atti di regionali al n. T1.2019.0062870.

### **Controdeduzioni dell'ufficio regionale**

Si prende atto che la Città Metropolitana di Milano, ritenendo prevalenti le motivazioni espresse dal Comune di Cusago e dal Parco Agricolo Sud Milano, in cui sono state evidenziate la rilevanza paesaggistica delle aree, la vicinanza alle ZSC "Bosco di Cusago" e "Fontanile Nuovo", nonché le previsioni del PTC del Parco ed i vincoli derivanti dall'istituendo Parco Naturale, ha stralciato l'ATEg33-C2 dalla Proposta di Piano. In particolare, il Comune di Cusago oltre a segnalare, nel corso di formazione del piano, le criticità ambientali, viabilistiche, paesaggistiche dell'area, ha evidenziando come le problematiche che hanno accompagnato l'attuazione del Piano cave previgente hanno condotto alla mancata attivazione dell'attività estrattiva nell'ATEg33-C2 dal 2007.

L'ambito in questione, da un punto di vista di inquadramento paesaggistico/ambientale, si trova all'interno di un vasto comparto agricolo di pregio facente parte del Parco Agricolo Sud Milano ed in prossimità del SIC "Fontanile Nuovo di Bareggio", della ZSC IT2050008 «Bosco di Cusago» e dell'area a vincolo paesaggistico relativa al Castello di Cusago. E' ricompreso all'interno del perimetro di Parco naturale proposto dal Parco Sud nonché in ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata. A tal proposito, si evidenzia che il Parco Agricolo Sud Milano con deliberazione del Consiglio Direttivo n°21/2020 del 11 novembre 2020 ha approvato la proposta di perimetro per l'istituzione del Parco Naturale nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano ai sensi della Legge 394/91 e della L.R. 86/83 e ss.mm.ii e l'area in questione è stata ricompresa, basandosi sui risultati di indicatori e di analisi territoriali dai quali è emerso il valore naturalistico e ambientale dell'area stessa, nei confini

dell' "Area 1" che è caratterizzata da elementi di naturalità e grande valenza ecologica, confermando pertanto la valenza ambientale e naturalistica del sito.

Per tali aspetti e per quanto osservato dal Parco Agricolo Sud Milano, si ritiene non accoglibile la richiesta della società Ecoasfalti S.p.A..

#### **8. Cava del Sempione S.r.l. - ATEg6-C1, ubicato in comune di Nerviano.**

Con nota del 7 giugno 2019, acquisita agli atti regionali con prot. n. 18696 del 10/6/2019, la società Cava del Sempione S.r.l. ha chiesto che in sede di approvazione del Piano cave della Città metropolitana venga reinserito l'ATEg6/C1, come previsto dal piano vigente, riconfermando le potenzialità estrattive.

La richiesta è motivata anche dal fatto che la ripresa dei lavori permetterà il recupero ambientale delle aree già oggetto di attività di cava.

#### **Controdeduzioni dell'ufficio regionale**

Con riferimento alle osservazioni presentate è necessario considerare quanto segue:

- La Società ha svolto la sua attività nell'ATEg6-C2 e non, come erroneamente indicato, nell'ambito estrattivo ATEg6-C1 nel quale opera la Soc. Cave Villoresi s.r.l.. L'attività è terminata in data 19/12/2017 a seguito di quattro provvedimenti di proroga dell'autorizzazione rilasciata il 19/12/2006 in virtù del previgente Piano cave -revisione 1997.
- Nell'osservazione presentata la Società rileva che, a seguito dell'approvazione congiunta nel 2015 dell'ambito estrattivo (ATEg6-C1 e ATEg6-C2) l'iter amministrativo dell'istanza presentata ex art. 12 L.R.14/98 non si è completato "...in quanto la scrivente ha sospeso temporaneamente l'attività a seguito della nota crisi economica" e che "...allo stato attuale ...è in grado di riprendere la storica attività nel settore estrattivo ...avendo le potenzialità economiche e tecniche".
- A tal proposito va precisato che l'attività svolta dalla Società dal dicembre 2006 al dicembre 2017 (11 anni) è stata considerevolmente ridotta (volume medio annuo estratto non superiore a 10.000 mc/anno).

In merito al processo di formazione del nuovo Piano cave va rilevato che:

1. La Società Cava del Sempione s.r.l. non ha partecipato al procedimento di formazione del nuovo Piano Cave (nessuna proposta e nessuna osservazione presentata alla Città Metropolitana di Milano);
2. Per l'ambito in questione è stata presentata un'unica Osservazione al Piano adottato (Oss. 65) da parte di un operatore privato (FM Servizi srls) la cui ipotesi di ripresa dell'attività produttiva nell'ATEg6-C2 non risulta focalizzata sull'attività estrattiva di sabbia e ghiaia, ma appare quasi esclusivamente connessa ad attività di movimentazione di terre e rocce da scavo e di gestione di rifiuti proponendo, per finanziare il progetto, anche il recupero dei cumuli di rifiuti della limitrofa Inerti Ecoter srl.

Inoltre FM Servizi srls osserva che "La Soc. Cava del Sempione non sarebbe più in grado di riprendere l'attività, la proprietà ha deciso di cedere le aree e gli impianti produttivi a FM Servizi...".

3. Il Comune di Parabiago (in cui sono ubicati gli impianti produttivi) ed il PLIS dei Mughetti si sono espressi "molto favorevolmente" allo stralcio dell'ATE operato dalla Città Metropolitana di Milano. In particolare il Comune di Parabiago nella seconda osservazione presentata (Oss. 86), si è espresso in maniera fortemente contraria all'eventuale reinserimento nel Piano Cave dell'ATEg6-C2, facendo esplicito riferimento anche alla proposta di FM servizi srls di cui sopra;

4. Il Comune di Nerviano (in cui è stata svolta l'attività estrattiva nel previgente Piano Cave) non ha presentato Osservazioni;

5. Nell'osservazione presentata, la società, pur sostenendo di voler "riprendere la storica attività nel settore estrattivo", non fa alcun riferimento a quanto espresso dalla società sopra citata (FS Servizi srls).

Per le considerazioni di cui sopra e considerato che l'individuazione degli ATE e dei volumi inerenti il Piano Cave della Città Metropolitana di Milano è frutto di valutazioni e analisi del contesto territoriale, ambientale e socio-economico, non si ritiene accoglibile la richiesta della società Cava del Sempione s.r.l..

#### **9. Mirage S.r.l. – cava di recupero Rg9 in comune di Segrate.**

Con nota del 12/6/2019, acquisita agli atti regionali con prot. n. 19117 del 13/6/2019, la società Mirage S.r.l. ha richiesto che la previsione di piano per quanto attiene il termine temporale necessario per effettuare le operazioni di recupero sull'ambito identificato come Rg9 (cava di recupero), in comune di Segrate, sia esteso a 5 anni rispetto ai 3 anni previsti dal piano.

La richiesta di prolungare la durata del recupero ambientale è basata sui seguenti elementi:

1. tempi necessari per redigere e sottoscrivere la convenzione ex L.R. 14/98 con il comune di Segrate, la cui bozza è stata approvata con delibera di Giunta comunale n. 89 del 11/6/2019 (la bozza di convenzione non esclude la possibilità che la durata dell'intervento sia superiore a quella prevista dal Piano cave adottato dalla Città metropolitana di Milano);

2. tempi necessari per il reperimento delle terre e rocce da scavo in quanto legato al mercato edilizio e delle opere pubbliche non sempre prevedibile e programmabile.

#### **Controdeduzioni dell'ufficio regionale**

Preso atto delle considerazioni addotte dalla società, per l'estensione del termine temporale da 3 a 5 anni affinché possa effettuare le opere di recupero ambientale sull'ambito identificato con la sigla Rg9 (cava di recupero), non si rilevano motivazioni ostative all'accoglimento della richiesta.

#### **10. Società Cosmocal S.p.a. – ATEg29 in località C.na Tecchione del comune di San Donato Milanese**

Con nota del 17 giugno 2019, acquisita agli atti regionali con prot. n. 19721 del 19/6/2019, la società Cosmocal S.p.A. ha richiesto, per l'ambito estrattivo denominato ATEg29, la "ricollocazione dell'attività estrattiva attualmente svolta in loc. C.na Tecchione in terreni posti nelle immediate vicinanze, di cui ha la disponibilità", reiterando la richiesta fatta a Città metropolitana durante l'istruttoria del nuovo Piano cave (controdeduzione dell'Autorità procedente n. 3).

La richiesta di ricollocazione è dovuta al fatto che una serie di sondaggi geognostici a carotaggio continuo, nonché analisi granulometriche e di caratterizzazione meccanica sui campioni prelevati, effettuati nell'area dell'ATEg29, hanno evidenziato che nell'area esterna all'attuale perimetro di scavo lo spessore della sabbia e ghiaia, cioè del giacimento sfruttabile, si riduce considerevolmente ed inoltre soggiace ad un consistente spessore di materiale sterile costituito da argilla e limi. Tale situazione, secondo quanto sostenuto dalla società, rende di fatto non sostenibile la coltivazione di cava non solo per quanto concerne gli aspetti economici, ma anche per quelli ambientali: infatti si andrebbe a creare un esteso lago freatico senza benefici produttivi.

##### Controdeduzioni della Città Metropolitana di Milano

La Città Metropolitana di Milano ha controdedotto alle osservazioni presentate dalla società Cosmocal S.p.A. già durante la fase di formazione del Piano (VAS). Le valutazioni sono riportate nella scheda n. 3 (Osservazioni ai contenuti del nuovo Piano cave) e si ripropongono, in sintesi, di seguito:

- Si ritiene di non accogliere l'osservazione configurandosi la proposta di ricollocazione non ammissibile ex art. 45 comma 1 del PTC del Parco regionale Agricolo Sud Milano (Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n°26 del 20/09/2018)

##### **Controdeduzioni dell'ufficio regionale**

Si ritiene la richiesta della società Cosmocal S.p.A. non accoglibile, in quanto la previsione di una nuova cava è stata ritenuta dal Parco regionale Agricolo Sud Milano in contrasto con l'art. 45, comma 1, del proprio PTC.

#### **11. Società SOLTER S.r.l. – Riqualificazione della cava di recupero Rg17 (nei comuni di Casorezzo e Busto Garolfo) in ATE.**

Con nota del 08 luglio 2019, acquisita agli atti regionali con prot. n. 22358 del 11/7/2019, la Società Solter S.r.l., richiede:

- in via principale, il ripristino delle aree ricomprese nella Cava di recupero Rg17 in Ambito Territoriale Estrattivo (ATE) con la conferma della scheda dell'ATEg11, in osservanza a quanto già previsto nel Progetto di gestione produttiva approvato da Città Metropolitana di Milano in data 25 giugno 2019;
- in via subordinata, nel confermare la destinazione di ambito estrattivo (ATEg11), di prevedere modalità di coltivazione che consentano l'attuazione di quanto previsto nel

Progetto di gestione produttiva, approvato da Città Metropolitana di Milano in data 25 giugno 2019;

- in ogni caso, di stralciare dalla scheda di Piano della cava di recupero Rg17 la previsione che subordina il recupero al raggiungimento di un accordo con gli enti locali comunali.

#### Motivazioni addotte dalla società

Rinviando per completezza alla documentazione agli atti, si riporta di seguito una sintesi delle principali motivazioni addotte a supporto dell'osservazione.

La società ritiene che trasformare l'ambito estrattivo ATEg11 in cava di recupero (Rg17) è una scelta che, oltre ad essere errata dal punto di vista sostanziale, è viziata da errori formali non sussistendo i presupposti per considerare il compendio quale piano di recupero, essendo invece il medesimo da annoverarsi, stando alla disciplina regolamentare sulla pianificazione delle cave, tra gli ambiti territoriali estrattivi:

1. Alla cava di recupero Rg17 sono stati assegnati 1.100.000 mc di materiali, quantità incompatibili con una mera finalità di recupero (prima di procedere al recupero del sito il medesimo dovrà essere coltivato sulla scorta di un vero e proprio piano gestionale, non finalizzato al mero ripristino dei luoghi, con estrazione di quei soli materiali necessari a tale attività piuttosto che al reperimento delle risorse economiche necessarie per compierle);
2. La declassificazione ad ambito di recupero è avvenuta nel contesto di approvazione del progetto di gestione produttiva dell'ATEg11 che, acquisito il favorevole giudizio di compatibilità ambientale, è stato approvato in data 25 giugno 2019;
3. Subordinare le operazioni di sfruttamento e recupero della cava ad un preventivo accordo con gli enti e il parco del PLIS del Roccolo sottrae alla società la libera disponibilità dell'area e limita la facoltà di sfruttamento a favore di enti che negli ultimi anni hanno avviato un lungo contenzioso avverso gli atti che abilitano la stessa alla realizzazione di una discarica all'interno dell'area in questione.

#### Controdeduzioni della Città Metropolitana di Milano

La Città Metropolitana di Milano ha controdedotto alle osservazioni presentate dalla società Solter s.r.l. già durante la fase di formazione del Piano (VAS). Le valutazioni sono riportate nella scheda n. 74 (Osservazioni ai contenuti del nuovo Piano cave) e si ripropone di seguito quanto affermato dalla Città Metropolitana:

“Premesso che a seguito dell'analisi delle osservazioni pervenute dal territorio nonché a seguito delle risultanze della Valutazione Ambientale Strategica, l'ambito estrattivo è stato riconfigurato come cava di recupero (Rg17), si ritiene di accogliere parzialmente le richieste confermando volumi, durata decennale, modalità di scavo a secco e riconfigurando il perimetro complessivo come da scheda di Piano in parziale accoglimento delle richieste e rinviando alle successive fasi progettuali la definizione di dettaglio dell'assetto funzionale delle singole aree”.

L'Autorità procedente (Città metropolitana di Milano) si è altresì espressa per la cava di recupero Rg17 nell'ambito delle controdeduzioni alle osservazioni n. 36, 47, 75, 79, 83 e 84 avanzate da altri soggetti ed enti locali. Nel merito di tali osservazioni ha accolto in particolare:

- la richiesta del Consorzio Bonifica Est Ticino Villoresi per l'inserimento del vincolo di Polizia idraulica per il canale 1/B di Corbetta e per il diramatore 1/V, sempre di Corbetta;
- la richiesta di concordare il recupero ambientale con gli indirizzi dei comuni di Busto Garolfo e Casorezzo e dei parchi PLIS dei Mulini e del Roccolo;
- l'identificazione dell'insediamento quale Cava di recupero Rg17 (osservazioni del PLIS del Roccolo n. 75, Associazione Salviamo il paesaggio n. 79 e del Comune di Busto Garolfo n. 83).

### **Controdeduzioni dell'ufficio regionale**

La cava si trova in Comune di Busto Garolfo, al confine con Casorezzo, in un vasto comparto agricolo e interamente classificato come Ambito Agricolo di Interesse Strategico, ai sensi dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di Milano.

L'ambito, oltre ad essere localizzato nel PLIS Parco del Roccolo, in un'area a rischio archeologico, è inserito nella Dorsale verde Nord e attraversato dal Corridoio ecologico regionale e provinciale primario di connessione fra il Parco del Ticino e il parco delle Groane, attraverso i PLIS dell'Alto Milanese.

Inoltre, la cava interferisce con il canale 1/B di Corbetta e con il diramatore 1/V di Corbetta appartenenti al reticolo del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (entrambi 5m di fascia di rispetto).

Per le considerazioni di cui sopra e preso atto di quanto espresso da Città Metropolitana di Milano si ritiene non accoglibile la richiesta della società Solter s.r.l. considerato che l'individuazione degli ambiti e dei volumi inerenti il Piano Cave della Città Metropolitana di Milano è frutto di valutazioni e analisi del contesto territoriale, ambientale e socio-economico.

### **12. Società Cava Campana S.r.l. – ATEg2 in comune di Buscate.**

Con nota del 18 luglio 2019, acquisita agli atti regionali con prot. n. 23334 del 19/07/2019, la Società Cava Campana s.r.l., richiede che anche per l'ATEg2, in comune di Buscate, venga applicato senza ulteriori prescrizioni quanto previsto dall'art. 45 della N.T.A. del nuovo Piano cave ai fini del recupero ambientale della cava.

Infatti, con decreto n. 5220 del 12/04/2019, la struttura Natura e Biodiversità ha proceduto alla rettifica del punto 1, lettera j, del D.D.S. n. 1194 del 31 gennaio 2019 (decreto VInCA) nel seguente modo:

“per gli ATEg1-c1, ATEg1-c2, ATEg2 e ATEg4, i recuperi ambientali dovranno essere attuati preferibilmente a piano campagna, od orientati alla costruzione di forme metodologiche esistenti in natura e riconoscibili, esclusivamente mediante impiego di materiale di

escavazione e terra di coltivo escludendo categoricamente l'impiego di materiali di natura differente."

La Società, nella propria richiesta, richiama quanto indicato dal Parco Lombardo della Valle del Ticino nella parte in cui ha precisato (con nota del 19 marzo 2019, trasmessa alla Regione Lombardia in risposta ad una richiesta di chiarimenti sulla definizione di "materiali di escavazione") che per il recupero ambientale non si può escludere la possibilità, previa verifica della compatibilità con le zone del PTC e secondo le modalità dettate dallo stesso, di utilizzare materiali diversi dal coltivo coerenti con la normativa vigente in materia di rifiuti.

### **Controdeduzioni dell'ufficio regionale**

Si prende atto della richiesta formulata dalla società Cava Campana s.r.l. e si rileva come la stessa risulta accoglibile in quanto il decreto VInCA citato è stato ulteriormente modificato con decreto n. 11228 del 30/07/2019 nel seguente modo:

"per gli ATEg1-c1, ATEg1-c2, ATEg2 e ATEg4, i recuperi ambientali dovranno essere attuati preferibilmente a piano campagna, od orientati alla costruzione di forme morfologiche esistenti in natura e riconoscibili, mediante impiego di materiale di escavazione di terra di coltivo, per quanto riguarda il recupero superficiale; fatto salvo l'utilizzo di materiale derivante dalle attività di escavazione, non si esclude la possibilità, previa verifica della compatibilità con le zone del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale della Valle del Ticino (PTC) e secondo le modalità dettate dallo stesso, di prevedere in fase di predisposizione del progetto di recupero, e se valutato migliorativo rispetto all'assetto finale dell'area, il riempimento di zone con materiali diversi dal coltivo coerenti con la normativa vigente in materia di rifiuti e secondo le modalità previste dalla stessa".

### **13. ATEg15 - Comune di Paderno Dugnano**

Con nota del 23 luglio 2019, acquisita agli atti regionali con prot. n. 23840 del 24/7/2019, diversi soggetti (Circolo eco-culturale La Meridiana, Sinistra per Paderno Dugnano, Verdi di Paderno Dugnano, P.D. di Paderno Dugnano, SPI CGIL di Paderno Dugnano, Circolo Grugnotorto Legambiente e Insieme per cambiare) hanno evidenziato che:

- "a fronte di una riduzione di 420.000 mc (da 2.220.000 mc a 1.800.000 mc) le aree delimitate dal nuovo perimetro . . . omississ . . . sono ben maggiori del Piano precedente se non vengono stralciate le aree recuperate e restituite all'uso pubblico. Questa nuova perimetrazione produce un reale consumo di suolo su un ampio terreno agricolo e non sembra coerente la riduzione del 18,92 % dei volumi di scavo previsti dal nuovo Piano considerando anche che è stata consentita l'attività di scavo fino alla profondità di 34 mt per l'ottimizzazione della gestione della risorsa";
- l'ampliamento delle superfici di scavo interessa il solo PLIS Grugnotorto-Villoresi e che non debba essere consentito alcun ampliamento delle aree estrattive in tale contesto vincolato;
- non hanno evidenza della Vinca che giustifichi la nuova perimetrazione.

### **Controdeduzioni dell'ufficio regionale**

L'ambito estrattivo ATEg15, in comune di Paderno Dugnano, è localizzato nel PLIS Parco del Grugnotorto-Villoresi ed inserito nella Dorsale verde Nord. Inoltre, è attraversato dal Corridoio ecologico regionale primario e da un corridoio ecologico provinciale secondario di connessione fra il Parco delle Groane e i PLIS di Monza e Brianza.

In merito a quanto osservato, si rileva che la superficie dell'ambito individuata nel piano cave vigente è pari a 30,02 ettari, mentre la proposta di piano ne prevede 26,97 ettari con una riduzione di oltre il 10%; inoltre già la scheda d'ambito dell'ATEg15 prevede, tra le altre, le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza;
- dovrà essere ottimizzata la gestione delle fasi organizzative per ridurre il consumo di suolo anche temporaneo;
- recupero fruitivo/agricolo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree e della continuità dei sistemi a rete in coordinamento con gli indirizzi pianificatori del Comune e PLIS del Grunotorto;
- anticipare gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni di perimetro dell'ATE per le quali non è prevista una potenziale espansione futura di progetto;
- dovrà essere salvaguardata la continuità e funzionalità del varco perimetrato n. 19 della REP;
- raccordo morfologico con il recupero dei precedenti lotti di scavo e con il progetto di recupero del "Parco Lago Nord" approvato dal Comune di Paderno Dugnano.

Ciò evidenzia che Città Metropolitana di Milano ha valutato gli aspetti ambientali concatenati alla previsione dell'ampliamento delle aree estrattive nel PLIS.

Si fa inoltre presente che con Decreto n. 1194 del 31/1/2019 (così come modificato in ultimo con decreto n. 11228 del 30/07/2019) è stata espressa valutazione di incidenza positiva sul Piano Cave e sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000 e sulla conservazione della Rete Ecologica, prescrivendo la Valutazione di incidenza per il progetto di gestione dell'ATEg15.

Per quanto rilevato e nel ricordare che durante il procedimento istruttorio per l'adozione del nuovo Piano cave, non sono state presentate osservazioni sull'ATEg15, si ritiene che non ci siano le condizioni per accogliere l'osservazione. La successiva fase di VAS potrà comunque approfondire le valutazioni ambientali.

#### **14. Società Malpaga s.r.l. - ATEg1-C2 ubicato in comune di Castano Primo**

Con nota del 29/7/2019, acquisita agli atti regionali con prot. n. 24265, la società Malpaga S.r.l. richiede che in sede di approvazione della proposta del Piano Cave della Città Metropolitana di Milano, venga applicato quanto previsto dall'art. 45 della normativa tecnica di attuazione, comprendendo l'utilizzo negli interventi di recupero ambientale dei seguenti materiali:

- terre e rocce da scavo conformi ai requisiti di qualità ambientale indipendentemente dalla loro classificazione (sottoprodotti o M.P.S.);
- le frazioni limose-argillose come sottoprodotti derivanti dai processi di lavaggio e selezione degli inerti;
- le M.P.S. prodotte dal recupero di rifiuti da costruzione e demolizione da impianti autorizzati.

Infatti, con decreto n. 5220 del 12/04/2019, la struttura Natura e Biodiversità ha proceduto alla rettifica del punto 1, lettera j, del D.D.S. n. 1194 del 31 gennaio 2019 (decreto VInCA) nel seguente modo:

“per gli ATEg1-c1, ATEg1-c2, ATEg2 e ATEg4, i recuperi ambientali dovranno essere attuati preferibilmente a piano campagna, od orientati alla costruzione di forme metodologiche esistenti in natura e riconoscibili, esclusivamente mediante impiego di materiale di escavazione e terra di coltivo escludendo categoricamente l'impiego di materiali di natura differente.”

La Società, nella propria richiesta, richiama quanto indicato dal Parco Lombardo della Valle del Ticino, nella parte in cui ha precisato (con nota del 19 marzo 2019 trasmessa alla Regione Lombardia in risposta ad una richiesta di chiarimenti sulla definizione di “materiali di escavazione”) che per il recupero ambientale non si può escludere la possibilità, previa verifica della compatibilità con le zone del PTC e secondo le modalità dettate dallo stesso, di utilizzare materiali diversi dal coltivo coerenti con la normativa vigente in materia di rifiuti.

La società ritiene che la possibilità di riutilizzo dei materiali non debba essere definita in fase di pianificazione, ma dovrà essere presa in considerazione in fase di attuazione del Piano Cave, quando sarà possibile valutare singolarmente il progetto di gestione produttiva dell'Ambito estrattivo.

### **Controdeduzioni dell'ufficio regionale**

Si prende atto della richiesta formulata dalla società Malpaga s.r.l. e si rileva come la stessa risulta accoglibile in quanto il decreto VInCA citato è stato ulteriormente modificato con decreto n. 11228 del 30/07/2019 nel seguente modo:

“per gli ATEg1-c1, ATEg1-c2, ATEg2 e ATEg4, i recuperi ambientali dovranno essere attuati preferibilmente a piano campagna, od orientati alla costruzione di forme morfologiche esistenti in natura e riconoscibili, mediante impiego di materiale di escavazione di terra di coltivo, per quanto riguarda il recupero superficiale; fatto salvo l'utilizzo di materiale derivante dalle attività di escavazione, non si esclude la possibilità, previa verifica della compatibilità con le zone del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale della Valle del Ticino (PTC) e secondo le modalità dettate dallo stesso, di prevedere in fase di predisposizione del progetto di recupero, e se valutato migliorativo rispetto all'assetto finale dell'area, il riempimento di zone con materiali diversi dal coltivo coerenti con la normativa vigente in materia di rifiuti e secondo le modalità previste dalla stessa”.

## **15. Società Cave Merlini s.r.l. - ATEg32-C1 in comune di Trezzano e ATE g32-C2 – Lotto B, in comune di Zibido San Giacomo.**

Con nota del 26 luglio 2019, acquisita agli atti regionali con prot. n. 24395 del 30/7/2019, la società Cave Merlini s.r.l. ha trasmesso alla Regione le osservazioni già presentate alla Città metropolitana di Milano al fine di un esame delle stesse da parte degli uffici regionali.

La società Cave Merlini a tale richiesta ha unito anche i pareri favorevoli, dei comuni di Gaggiano, Trezzano sul Naviglio e Zibido San Giacomo, nonché i pareri del Bosco WWF di Vanzago e del WWF; pareri che sono già stati istruiti dalla Città Metropolitana di Milano durante il procedimento di VAS del piano cave adottato.

La società propone una soluzione alternativa di localizzazione dell'ambito territoriale estrattivo denominato ATEg32-C2-LottoB, in comune di Zibido San Giacomo, finalizzata a ridurre le interferenze dell'attività di cava con le diverse componenti ambientali, rendendosi, a tal proposito, disponibile a sperimentare la tecnica del "preverdissment" (piantumazione preventiva), considerato un modello di best practise di pianificazione territoriale.

Tale ipotesi prevede di coltivare i volumi, previsti dal nuovo piano, su una porzione di giacimento di migliore qualità, posto sempre in comune di Zibido San Giacomo, e con un approfondimento delle profondità di scavo previste dal Piano per l'ATEg32-C1, ubicato nei comuni di Gaggiano, Trezzano sul Naviglio e Zibido San Giacomo.

La soluzione alternativa propone inoltre di realizzare interventi di potenziamento ambientale volti a creare una zona umida collegata a quella realizzata nel 2003 nel contesto dell'Accordo di Programma Quadro Integrativo 2002 – CN4 19 D "interventi per la Conservazione dell'Avifauna di Canneto".

La proposta della società Cave Merlini comporterebbe una riduzione di "consumo di suolo", perché la proposta prevederebbe un'area estrattiva di circa 29.000 metri quadrati, a fronte dei 67.900 mq previste dal nuovo Piano cave; con una massima profondità di scavo di 12 metri dal p.c.

La società propone inoltre di "reperire" la parte restante dei volumi previsti dal nuovo Piano cave ( $mc. 300.000 = 750.000 - 450.000$ ) attraverso una maggiore profondità di scavo nell'ATEg32g1-C1, variabile tra i 2 e 4 metri,

In conseguenza a ciò non esclude, nel caso peggiore, di ridurre il fabbisogno di piano da 750.000 mc a 558.453 o a mc. 600.717, con la massima profondità di scavo.

La proposta prevede inoltre l'aumento delle superfici dedicate ai recuperi ambientali, con un aumento di mq. 122.250 derivanti dall'interessamento di aree agricole contigue all'ATE g32 – C2 – Lotto B).

A tali superfici si aggiungerebbe la superficie di mq. 142.730 relativa al recupero ambientale di pertinenza del "nuovo ambito proposto", ove saranno attivate le sperimentazioni di "preverdissment", per favorire l'incremento della biodiversità.

## Controdeduzioni della Città Metropolitana di Milano

La Città Metropolitana di Milano ha controdedotto alle osservazioni presentate dalla società Cave Merlini s.r.l. già durante la fase di formazione del Piano (VAS). Le valutazioni sono riportate nella scheda n. 58 (Osservazioni ai contenuti del nuovo Piano cave) e si ripropongono, in sintesi, di seguito:

- Si ritiene di non poter accogliere le proposte di ricollocazione dei volumi assegnati nella proposta di Piano Cave all'ATEg32-C2 Lotto B, configurandosi le stesse non ammissibili ex art. 45 comma 1 del PTC del Parco regionale Agricolo Sud Milano (Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n°26 del 20/09/2018).

Anche in merito alla richiesta dei Comuni di Gaggiano, Trezzano sul Naviglio, Zibido San Giacomo, nonché del WWF Lombardia, di ricollocare le aree estrattive esternamente e non contigue con gli ambiti individuati, la città Metropolitana di Milano ha ritenuto di non accoglierle, ritenendole inammissibili per le stesse motivazioni date alla società.

### **Controdeduzioni dell'ufficio regionale**

Si ritiene la richiesta della società Cave Merlini s.r.l. non accoglibile, in quanto la previsione di una nuova cava è stata ritenuta dal Parco regionale Agricolo Sud Milano in contrasto con l'art. 45, comma 1, del proprio PTC.

### **16. Cave di San Lorenzo S.r.l. - ATEg5 ubicato nei comuni di Cerro Maggiore, Parabiago e San Vittore Olona.**

Con nota del 2 agosto 2019, acquisita agli atti regionali con prot. n. 25217 del 5/8/2019, la società Cave di San Lorenzo S.r.l. ha trasmesso alla Regione Lombardia le osservazioni al piano cave adottato da Città Metropolitana in merito all'ambito territoriale denominato ATEg5.

La società richiede, in particolare, l'inserimento delle aree stralciate, rispetto al piano previgente (2006/2019), dove sono ubicati gli impianti di lavorazione. Infatti precisa che il nuovo Piano cave conferma l'ATEg5, ma lo riconfina in riduzione della propria estensione al solo territorio comunale di Cerro Maggiore, senza tenere conto della presenza degli impianti di lavorazione nel comune di San Vittore Olona.

Rinviando per completezza alla documentazione agli atti, si riporta di seguito una sintesi delle principali motivazioni addotte a supporto dell'osservazione.

In sintesi la società rileva che lo spostamento degli impianti risulta alquanto penalizzante ed insostenibile dal punto di vista economico (costi che ammontano a circa 1,5 milioni di euro) e che la Città Metropolitana di Milano ha respinto le osservazioni presentate alla stessa con la motivazione che le scelte operate sono "frutto delle determinazioni istruttorie e delle valutazioni emerse in sede di VAS", quando nella VAS non è contenuta alcuna specifica e puntuale indicazione circa la necessità di stralciare l'area impianti in questione.

Rileva, inoltre, che il mantenimento degli impianti non determina alcun maggiore impatto ambientale rispetto a quelli già in atto e valutati positivamente in sede di VIA dell'ATE; il loro

eventuale spostamento determinerebbe un aumento degli impatti determinato dalle esigenze di allestimento di un nuovo cantiere e quindi sbancamenti, traffico veicolare connesso con i transiti dei mezzi di allestimento ecc. . .

#### Controdeduzioni della Città Metropolitana di Milano

La Città Metropolitana di Milano ha controdedotto alle osservazioni presentate dalla società Cave San Lorenzo s.r.l. già durante la fase di formazione del Piano (VAS). Le valutazioni sono riportate nella scheda n. 49 (Osservazioni ai contenuti del nuovo Piano cave) e si ripropongono, in sintesi, di seguito:

- Si ritiene di non poter accogliere la richiesta di reinserire all'interno dell'ambito estrattivo le aree dei Comuni di Parabiago e San Vittore Olona, in quanto la proposta di Piano Cave per l'ATEg5 è il frutto delle determinazioni istruttorie e delle valutazioni emerse in sede di VAS.
- Si ritiene di accogliere parzialmente la richiesta di modifica della perimetrazione dell'area impianti a Nord provvedendo all'adeguamento della Scheda di Piano dell'ATEg5 come da richiesta, e mantenendone la superficie complessiva invariata.

#### **Controdeduzioni dell'ufficio regionale**

La Città Metropolitana di Milano ha precisato che la scelta di confinare l'ambito estrattivo al solo comune di Cerro Maggiore è il risultato dell'approvazione del progetto di gestione produttiva dell'ATE sviluppato secondo quanto previsto nel Piano Cave 2006/2019. Tale progetto prevedeva:

- la restituzione, in tempi relativamente brevi, di tutta l'area che insisteva sul Comune di Parabiago; tale area infatti è stata stralciata dall'adottato Piano Cave 2019/2029;
- una nuova area impianti, per la quale i Comuni interessati hanno dato il loro assenso.

Città Metropolitana ha rilevato, inoltre, che:

- l'operatore non si è attivato per sopperire ai disagi dovuti all'attività estrattiva che grava sui comuni di San Vittore Olona e Parabiago, i quali si sono sempre lamentati di tale aspetto senza, tra l'altro, averne alcun vantaggio economico;
- il Rapporto Ambientale, fin dalle fasi preliminari di analisi dello stato di fatto e nella parte valutativa, evidenzia come l'ATEg5 presenta criticità ambientali rappresentate dalla prossimità dei PLIS dei Mulini e dei Mughetti e dal fatto che è lambito da un corridoio ecologico secondario;
- già il Decreto VIA n. 111 del 13/01/2013, nonché i provvedimenti autorizzativi dell'attività di coltivazione (Provvedimenti n. 2566/2015 del 23/03/2015 e n. 8529 del 09/12/2019), hanno previsto lo spostamento degli impianti siti in comune di Parabiago e San Vittore Olona al termine della fase di coltivazione n. 1 con conseguente recupero (ultimazione del rimodellamento, stesura del terreno di coltivo, inerbimento e piantumazione) delle relative aree.

Preso atto di quanto sopra, non si rilevano motivazioni per l'accoglimento della richiesta della società Cave San Lorenzo S.r.l., in quanto la Città Metropolitana di Milano, nelle proprie controdeduzioni, ha accolto la richiesta di modifica della perimetrazione dell'area impianti a Nord, come da proposta della medesima società, pur stralciando le aree in comune di Parabiago e San Vittore Olona.

### **17. Società Valentino Movimenti Terra e Sabbia S.r.l. - ATEg4 ubicato nel comune di Cuggiono.**

Con nota del 6 agosto 2019, acquisita agli atti regionali con prot. n. 25561 del 8/8/2019, la società Valentino Movimenti Terra e Sabbia S.r.l. ha trasmesso a Regione Lombardia le osservazioni in merito all'ATEg4, ubicato in comune di Cuggiono e ricadente nell'area del Parco Lombardo della Valle del Ticino, con la richiesta di potere utilizzare per la realizzazione degli interventi di ripristino morfologico i seguenti materiali:

- terre e rocce da scavo;
- frazioni limose-argillose come sottoprodotti;
- materie prime secondarie (M.P.S.) prodotte dal recupero di rifiuti da costruzione e demolizione da impianti autorizzati.

Si evidenzia che con decreto n. 5220 del 12/04/2019, la struttura Natura e Biodiversità ha proceduto alla rettifica del punto 1, lettera j, del D.D.S. n. 1194 del 31 gennaio 2019 (decreto VIncA) nel seguente modo:

"per gli ATEg1-C1, ATEg1-C2, ATEg2 e ATEg4, i recuperi ambientali dovranno essere attuati preferibilmente a piano campagna, od orientati alla costruzione di forme metodologiche esistenti in natura e riconoscibili, esclusivamente mediante impiego di materiale di escavazione e terra di coltivo escludendo categoricamente l'impiego di materiali di natura differente."

La Società, nella propria richiesta, richiama quanto indicato dal Parco Lombardo della Valle del Ticino nella parte in cui ha precisato (nota del 19 marzo 2019 trasmessa alla Regione Lombardia in risposta ad una richiesta di chiarimenti sulla definizione di "materiali di escavazione") che per il recupero ambientale non si può escludere la possibilità, previa verifica della compatibilità con le zone del PTC e secondo le modalità dettate dallo stesso, di utilizzare materiali diversi dal coltivo coerenti con la normativa vigente in materia di rifiuti.

### **Controdeduzioni dell'ufficio regionale**

Si prende atto della richiesta formulata dalla società Valentino Movimenti Terra e Sabbia s.r.l. e si rileva come la stessa risulta accoglibile in quanto il decreto VIncA citato è stato ulteriormente modificato con decreto n. 11228 del 30/07/2019 nel seguente modo:

"per gli ATEg1-C1, ATEg1-C2, ATEg2 e ATEg4, i recuperi ambientali dovranno essere attuati preferibilmente a piano campagna, od orientati alla costruzione di forme morfologiche esistenti in natura e riconoscibili, mediante impiego di materiale di escavazione di terra di coltivo, per quanto riguarda il recupero superficiale; fatto salvo l'utilizzo di materiale

derivante dalle attività di escavazione, non si esclude la possibilità, previa verifica della compatibilità con le zone del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale della Valle del Ticino (PTC) e secondo le modalità dettate dallo stesso, di prevedere in fase di predisposizione del progetto di recupero, e se valutato migliorativo rispetto all'assetto finale dell'area, il riempimento di zone con materiali diversi dal coltivo coerenti con la normativa vigente in materia di rifiuti e secondo le modalità previste dalla stessa".

#### **18. Comune di Bareggio. ATeg33-C1, ubicato nel comune di Bareggio.**

Con nota del 14 agosto 2019, acquisita agli atti regionali con prot. n. 26286 del 19/8/2019, il Comune di Bareggio ha trasmesso a Regione Lombardia le osservazioni in merito all'ATeg33-C1, ubicato sul proprio territorio e ricadente nell'area del Parco Lombardo della Valle del Ticino, con la richiesta di:

- inserire una prescrizione nell'art. 53 della normativa di piano per non permettere il recupero delle aree con scopo insediativo;
- non prevedere esplicitamente la possibilità di modificare gli ambiti estrattivi con l'insediamento di impianti di trattamento di rifiuti di demolizione in relazione alla tutela dell'ambiente, del paesaggio agrario e delle aree protette;
- precisare che il volume di piano è comprensivo dei quantitativi previsti dal progetto di gestione produttiva autorizzata con decreto della Città metropolitana di Milano n. 4053 del 7 maggio 2015.

Ai fini di tutelare i cittadini, il Comune chiede inoltre di tenere conto di eventuali imprevisti di innalzamento della falda per preservare la forte naturalità dell'area in ottica di una futura dismissione.

#### Motivazioni addotte dal Comune di Bareggio

Rinviano per completezza alla documentazione agli atti, si riporta di seguito una sintesi delle principali motivazioni addotte a supporto dell'osservazione.

Il comune di Bareggio per motivare le richieste di cui sopra evidenzia la vocazione naturalistica del proprio territorio con la presenza di n. 16 fontanili e nello specifico del SIC "Fontanile Nuovo" situato a meno di 500 mt dall'area. Nel caso specifico la disamina degli strumenti normativi, pianificatori e dei progetti che insistono sull'area ha portato a concludere che gli strumenti di protezione esistenti non sono sufficienti al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dell'Habitat e delle specie, come richiesto dalla direttiva "Habitat". La precaria situazione ambientale è aggravata dalla concomitanza nella medesima area di un'altra cava che complessivamente interessano un totale di superficie estrattiva di 232.500 mq e volume di 2.560.000 mc.

Rileva altresì che a poco più di 200 mt dall'ambito sono presenti nuclei abitati che risentono delle continue lavorazioni estrattive, sia a livello ambientale (rumore) che a livello di traffico pesante. Ricorda che i precedenti studi idrogeologici, presentati ai fini degli ampliamenti delle aree di cava, hanno rilevato che gli scavi non correttamente dimensionati e localizzati possono determinare un esteso abbassamento del livello piezometrico con un

danneggiamento delle zone di risorgiva del Fontanile Nuovo, che vedrebbe ridursi i suoi afflussi.

Il comune auspica un potenziamento del sistema ambientale, in particolare pone l'attenzione sulla fascia di rispetto tra la Cava di Bareggio e la Cava di Cusago, basata su studi del 2002, che richiederà una nuova analisi per valutare l'impatto sulla falda a seguito dei nuovi fenomeni alluvionali, imprevedibili e con grandi portate d'acqua.

#### Controdeduzioni della Città Metropolitana di Milano

La Città Metropolitana di Milano ha controdedotto alle osservazioni presentate dal Comune di Bareggio già durante la fase di formazione del Piano (VAS). Le valutazioni sono riportate nella scheda n. 29 (Osservazioni ai contenuti del nuovo Piano cave) e si ripropongono, in sintesi, di seguito:

- Si evidenzia che nella N.T.A. sono state introdotte numerose attenzioni e prescrizioni a tutela dell'avvenuto recupero e della restituzione delle aree con le modifiche apportate agli artt. 45, 60, 61;
- Si prende atto della considerazione espressa: la Scheda di Piano prescrive, relativamente alla destinazione finale delle aree dell'ambito estrattivo, un "recupero ad uso prevalentemente naturalistico finalizzato alla costruzione di un paesaggio funzionale alla connettività ambientale...";
- Si prende atto dei contenuti dell'osservazione relativa al volume di Piano e si precisa che il volume assegnato nella previsione di Piano è il frutto di valutazioni istruttorie che a partire dalla quantificazione dei volumi residui e dalla disponibilità di eventuali nuovi volumi hanno definito per ciascun ambito estrattivo il volume massimo estraibile per il prossimo decennio.

#### **Controdeduzioni dell'ufficio regionale**

Preso atto delle osservazioni avanzate dal Comune di Bareggio e delle controdeduzioni della Città Metropolitana di Milano, si rileva, per quanto attiene il primo punto, che l'art. 53 della normativa tecnica del piano cave prevede che:

1) Le eventuali destinazioni ad uso insediativo quali servizi, attività industriali e produttive in generale e abitazioni sono soggette alle vigenti normative urbanistiche.

2) La sistemazione definitiva deve in ogni caso garantire l'equilibrio idrogeologico dell'area residua e deve essere definita dal relativo progetto di attuazione richiamato al precedente art. 10 (Progetto attuativo e programma economico finanziario).

Pertanto, non si ritiene opportuno modificare l'art. 53 della normativa tecnica in quanto congrua di per sé a soddisfare le richieste del comune di Bareggio sul punto, considerato anche quanto specificato dalla stessa città metropolitana.

Per quanto attiene il secondo punto, ovvero di non prevedere esplicitamente la possibilità di modificare gli ambiti estrattivi con l'insediamento di impianti di trattamento di rifiuti di

demolizione, si rileva come tale richiesta non è in linea con i principi di promozione del risparmio e del riutilizzo di materia prima.

In merito ai volumi di scavo, si prende atto di quanto controdedotto da città metropolitana.

Per i motivi di cui sopra si ritiene di non accogliere le richieste del comune di Bareggio avanzate con la nota di cui sopra.

#### **19. F.lli Antonio e Maurizio Garbelli - Inserimento nuova cava in prossimità dell'ATEg32-C2 in comune di Zibido San Giacomo.**

Con nota del 19/09/2019, in atti regionali al n. T1.2019.0030011, i F.lli Antonio e Maurizio Garbelli hanno presentato istanza finalizzata a richiedere l'inserimento dei terreni siti in Comune di Zibido San Giacomo in prossimità dell'Ambito Territoriale Estrattivo denominato ATE g32-C2 in località San Novo.

Secondo i proponenti la richiesta deve essere considerata come un ampliamento dell'ATEg32 e non come "nuova cava", infatti nello specifico richiedono:

*"in applicazione dei principi e delle linee guida predisposte per l'elaborazione dei piani cave provinciali, la correzione dell'errore tecnico di valutazione commesso dalla città Metropolitana di Milano che ha considerato la richiesta formulata dagli scriventi come una richiesta di inserimento di una "nuova cava" e non di "ampliamento dell'ATEg32 esistente" come richiesto dagli scriventi"*

Gli uffici di Città Metropolitana di Milano, già nella fase istruttoria, avevano considerato la richiesta della società, insieme ad altre pervenute, ritenendo di non accoglierle in quanto *"le aree proposte, che prevedevano una superficie complessiva di oltre 100 ettari di terreni da destinare a nuove cave, ricadono in aree vincolate: si richiamano a tal fine le Norme Tecniche di Attuazione del PTC del Parco Agricolo Sud Milano e del Parco Adda Nord che rispettivamente all'art. 45 e all'art. 42 dispongono che "nel territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove cave.... In coerenza con quanto espresso dagli obiettivi approvati in Consiglio metropolitano, fra i criteri fondamentali definiti per la valutazione delle proposte è stato considerato prioritario individuare ambiti estrattivi a completamento o in ampliamento di ambiti estrattivi esistenti ed attivi, in continuità quindi con la pianificazione precedente, garantendo il soddisfacimento dei fabbisogni di materiale di cava in modo congruo ed equilibrato senza la previsione di nuovi ambiti."*

#### Motivazioni addotte dalla società

Rinviando per completezza alla documentazione agli atti, si riporta di seguito una sintesi delle principali motivazioni addotte a supporto dell'osservazione.

La società rileva che il mancato accoglimento della richiesta di inserire nel perimetro dell'ATEg32 delle aree in questione, è stato motivato sulla scorta dell'errato presupposto che detto inserimento si configurasse come "Proposta di apertura di nuova cava in prossimità dell'ATEg32-C2". Ribadisce che i terreni, oltre a far parte del giacimento contraddistinto dalla sigla G32, sono adiacenti e in continuità ad aree di cava esistenti, in quanto non esistono infrastrutture viarie o altri impedimenti fisici e/o ambientali che si

frappongono e che la richiesta deve essere considerata come "ampliamento dell'ATEg32 esistente" e non come "nuova cava".

L'inserimento di dette aree favorirebbe, tra l'altro, gli interventi di recupero ambientale e riqualificazione morfologica e funzionale delle sponde del laghetto esistente, permettendo l'effettuazione di interventi qualificanti per tutto l'ATE.

Infine rilevano come l'accoglimento della richiesta sarebbe in linea con le linee di indirizzo che Città Metropolitana si è data per predisporre il proprio Piano Cave, come ad esempio: 1. I giacimenti del previgente piano cave rappresentano aree per le quali viene prevista l'espansione futura; 2 localizzare aree estrattive attigue a quelle esistenti; 3 favorire lo sfruttamento integrale del giacimento; 4 relazione tra infrastrutture esistenti o da realizzare; 5 caratteristiche e consistenza del giacimento; 6 la localizzazione, qualora necessario, di aree estrattive attigue a quelle già esistenti piuttosto che nuove aree ecc . . .

### **Controdeduzioni dell'ufficio regionale**

Si rileva che la richiesta dei F.lli Garbelli è riferita a terreni confinanti con l'ambito estrattivo "ATEg32" e che per tale ambito Città Metropolitana di Milano ha previsto l'ampliamento in falda per la cava "C1" e "C2" confermando l'area estrattiva coincidente con la cava "C3". Le predette cave sono localizzate in aree già precedentemente individuate nella pianificazione del 2006 e quindi non esterne all'ambito territoriale estrattivo.

La VAS ha rilevato che l'ambito territoriale di che trattasi, per quanto attiene i parametri di valutazione della sostenibilità ambientale, è interessata dal seguente elemento di criticità elevata: Presenza di aree protette.

Preso atto di quanto sopra e considerato che l'individuazione degli ATE e dei volumi inerenti il Piano Cave della Città Metropolitana di Milano è frutto di valutazioni e analisi del contesto territoriale, ambientale e socio-economico, non si ritiene accoglibile la richiesta dei F.lli Antonio e Maurizio Garbelli.

### **20. Fallimento Solles Strade e Cave s.r.l. – ex ATEg9 ubicato in Comune di Arluno e Santo Stefano Ticino**

Con nota del 13/11/2019, in atti regionali al n. T1.2019.0047860, la dott.ssa Cecilia Giacomazzi in qualità di Curatore del Fallimento Solles Strade e Cave s.r.l. ha richiesto che l'ambito denominato Rg15 venga ridefinito in ATEg9 come previsto nel piano cave 2006.

La richiesta è motivata dal fatto che con la *"riconferma dell'attività estrattiva di almeno mc 1.000.000 e della perimetrazione originale dell'ATEg9 il Fallimento Solles Strade e Cave s.r.l. potrà acquisire un valore e verranno poste le condizioni tecniche- economiche perché operatori economici possano subentrare riprendendo le attività attualmente ferme con evidenti vantaggi sociali ed ambientali"*.

Si rileva che la società, per l'ambito ATEg9, aveva ottenuto giudizio di compatibilità ambientale positivo per il progetto di gestione produttiva inerente l'estrazione di 850.000 mc di sabbia e gaia nell'anno 2015 (D.D. 11379 del 11/02/2015). Il progetto non è stato completato per le difficoltà economiche e finanziarie, dovute alla crisi del settore dell'edilizia che ha condizionato l'operativa della società fino a determinarne il fallimento.

Inoltre, l'ambito era più esteso rispetto alla cava di recupero Rg9 (con volumi previsti pari a 150.000 mc) individuata nel piano adottato e che nelle aree stralciate è collocata un'attività di recupero rifiuti non pericolosi regolarmente autorizzata ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

#### Motivazioni addotte dal curatore fallimentare

Rinviando per completezza alla documentazione agli atti, si riporta di seguito una sintesi delle principali motivazioni addotte a supporto dell'osservazione.

Il curatore fallimentare rileva come:

1. la decisione di CM di considerare la cava, a valle del procedimento di VAS, ambientalmente non compatibile impedendone la ripresa produttiva appare contraddittoria in considerazione del fatto che è stato emanato, dalla stessa CM ed a seguito di un procedimento che visto coinvolti vari enti, un giudizio di compatibilità ambientale positivo su un progetto di gestione produttiva di oltre 850.000 mc;
2. L'attività estrattiva interessa un giacimento di pregio la cui coltivazione non è soggetta a vincoli territoriali ed ambientali penalizzanti;
3. L'esiguo volume previsto nella proposta, nonché lo stralcio delle aree dedicate alla produzione di asfalto ed al recupero di rifiuti inerti, non rende fattibile, per ovvie ragioni di carattere economico, la ripresa dell'attività estrattiva e ne consegue che l'area rimarrà nello stato attuale senza che venga attuato alcun recupero ambientale;
4. la riduzione del perimetro dell'ambito di cava non consente di svolgere l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi che si configura come complementare e valorizzatrice dell'attività estrattiva;

#### Controdeduzioni della Città Metropolitana di Milano

La Città Metropolitana di Milano ha controdedotto alle osservazioni presentate dalla società Solles Strade e Cave s.r.l. già durante la fase di formazione del Piano (VAS). Le valutazioni sono riportate nella scheda n. 78 (Osservazioni ai contenuti del nuovo Piano cave) e si ripropongono, in sintesi, di seguito:

- *“Si ritiene di non accogliere la richiesta di reinserimento nel Piano Cave come Ambito Territoriale Estrattivo con la perimetrazione di cui all'ex ATEg9 del vigente Piano cave e con durata decennale, a seguito delle valutazioni emerse in sede istruttoria e per promuovere la restituzione delle aree di cava entro un arco di tempo quanto più limitato”.*

#### **Controdeduzioni dell'ufficio regionale**

Il piano cave adottato da Città Metropolitana di Milano ha riconvertito l'ATEg9, previsto dal piano cave 2006 e con volume assegnato pari a 1.000.000 mc, a cava di recupero Rg15 stralciando parte delle aree e assegnandogli un volume pari a 150.000 mc.

La scheda di piano per la cava di recupero Rg15 ha stabilito che:

- Il progetto, la tipologia del recupero e la destinazione d'uso finale dell'area dovranno essere concordati nelle loro modalità e tempistiche di attuazione con l'ente gestore della ZSC Bosco di Vanzago, con i Comuni, con il PLIS del Gelso e convenzionato con i Comuni interessati (durata prevista nella scheda di piano pari ad anni 5);
- Il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza.

La VAS ha rilevato che l'area in questione, per quanto attiene i parametri di valutazione della sostenibilità ambientale, è interessata dai seguenti elementi di criticità elevata:

- Presenza di aree protette;
- Connessioni ecologiche.

Preso atto di quanto sopra, nonché delle motivazioni della Città Metropolitana di Milano e considerato che l'individuazione degli ATE e dei volumi inerenti il Piano Cave è frutto di valutazioni e analisi del contesto territoriale, ambientale e socio-economico, non si ritiene accoglibile la richiesta del Fallimento Solles Strade e Cave s.r.l..

## **21. Fallimento I Laghetti s.r.l. – ex Rg6 ubicato in Comune di Truccazzano**

Con nota del 06/04/2020, in atti regionali al n. T1.2019.0015989, l'avv. Paolo Pizza in qualità di Curatore del Fallimento I Laghetti s.r.l. ha richiesto che l'ambito di recupero individuato nella pianificazione del 2006 e denominato Rg6 "Cava Moncate" venga previsto anche nell'adottato piano cave della Città Metropolitana di Milano con le medesime caratteristiche del 2006 e confermando in toto i 700.000 mc di materiale.

Il curatore fallimentare evidenzia che:

- poiché i terreni su cui è stata individuata la cava di recupero costituiscono il principale - e sostanzialmente unico - attivo del Fallimento I Laghetti s.r.l., il grado di soddisfazione dei creditori che si sono insinuati al passivo del Fallimento dipende dalla quantità di denaro che si ricaverà dalla vendita della cava;
- un progetto volto a realizzare quanto previsto dal Piano per l'ambito RG6 era stato presentato già nell'ottobre del 2015 dalla società coltivatrice (F.lli Comparini S.r.l.); tuttavia il procedimento amministrativo attivato sulla base della presentazione di tale progetto è stato sospeso in quanto la F.lli Comparini s.r.l. è stata dichiarata fallita nel febbraio 2016;
- il Comune di Truccazzano, dopo il fallimento della F.lli Comparini, ha accertato, nel settembre del 2016, che quest'ultima società non era in grado di adempiere agli obblighi di risanamento ambientale discendenti dalla convenzione stipulata con il Comune stesso ai sensi della L.R. n. 14 del 1998;
- sulla base dell'accertamento del settembre 2016, il Comune di Truccazzano, in data 12 marzo 2018, ha escusso la fideiussione prestata, ai sensi della L.R. n. 14 del 1998, da Zurich a favore della F.lli Comparini Srl, a garanzia della esecuzione del risanamento ambientale;

- il Comune di Truccazzano, in data 23 luglio 2019, ha incassato ben 369.273,00 euro, cifra quest'ultima che dovrà essere impiegata per l'esecuzione di opere di risanamento ambientale conformi al Piano Cave attualmente vigente;
- la società Laghetti Srl, in quanto proprietaria dei terreni in oggetto, a fronte della interruzione dell'iter di approvazione del progetto presentato dalla F.lli Comparini S.r.l., era ed è interessata alla conservazione delle potenzialità estrattive della Cava, che, ad oggi, non sono ancora state sfruttate neppure da tale società per la semplice ragione che anch'essa è stata dichiarata fallita nel febbraio del 2018.

### **Controdeduzioni dell'ufficio regionale**

In merito a quanto sostenuto dal Fallimento I Laghetti s.r.l., in base alle informazioni fornite dalla Città Metropolitana di Milano, si rileva che:

- L'attività estrattiva nella cava è cessata nel gennaio 2014 (01/02/2014) per le attività di scavo e nel gennaio 2015 (01/02/2015) per il completamento degli interventi di recupero ambientale.
- La Soc. Comparini F.lli s.r.l. (in fallimento) - società titolare delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva - non ha partecipato al procedimento di formazione del nuovo Piano Cave (nessuna proposta e nessuna osservazione presentata alla Città Metropolitana di Milano).
- Analogamente al punto precedente, neppure la Soc. I Laghetti s.r.l. (anch'essa in fallimento) proprietaria dei terreni della cava di recupero Rg6, ha partecipato al procedimento di formazione del nuovo Piano Cave (nessuna proposta e nessuna osservazione presentata alla Città Metropolitana di Milano).
- In relazione alla ex cava di recupero Rg6, durante il procedimento di formazione della Proposta di Piano Cave della Città metropolitana di Milano, è pervenuta un'unica Osservazione (Oss. 28) da parte del Comune di Truccazzano, il quale esprimendo il proprio parere favorevole alla nuova pianificazione, ha mostrato di apprezzare lo stralcio della cava Rg6: "Lo stralcio dal nuovo Piano Cave della cava di recupero (Rg6) ubicata in località Moncate, restituirà alla pianificazione comunale un'area caratterizzata da forti valenze naturalistiche e paesaggistiche".
- Nella stessa Oss. 28, il Comune di Truccazzano ha elencato puntualmente i vincoli urbanistici/ambientali cui è soggetta la cava Rg6, i quali hanno certamente influito sulla mancata attivazione del progetto di recupero.
- Contrariamente a quanto affermato nell'osservazione, non risultano procedimenti amministrativi aperti o sospesi. Anche l'ultima istanza presentata il 10/08/2015 (cui fa riferimento il curatore fallimentare) si è regolarmente conclusa con il Decreto Dirigenziale R.G. n.11307/2016 del 13/12/2016, di rigetto e contestuale archiviazione, con i seguenti motivi ostativi, comunicati alla Società istante ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90:
  - Fallimento della società istante e incapacità tecnico – economica: con sentenza di fallimento del 28/01/2016 depositata il 02/02/2016 – proc. N° 91/16 reg. fall. presso il Tribunale di Milano – Sezione 2a Fallimentare, l'amministrazione della Soc. Comparini F.lli s.r.l. è stata affidata al Curatore Fallimentare nominato dallo stesso tribunale. Inoltre,

come annotato nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato di Milano, la Società Comparini F.lli s.r.l., a partire dal 02/02/2016, risulta registrata come Impresa INATTIVA, poiché "con la sentenza di fallimento non è stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività di: attività estrattiva da cave di sabbia, operazioni di scavo, lavori stradali, lavori edili civili ed industriali, demolizione di fabbricati civili ed industriali, trasporto delle demolizioni, trattamento e frantumazione dei materiali provenienti dalle demolizioni";

- Mancata autorizzazione paesaggistica: l'istanza presentata in data 05/10/2015 per il recupero ambientale e connessa attività estrattiva per riassetto della cava Rg6 "Cava Moncate" nel Comune di Truccazzano, è stata archiviata dal competente Settore pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture. La Soc. Comparini F.lli s.r.l., non ha quindi potuto adeguare, come richiesto, il progetto alle risultanze del procedimento di autorizzazione paesaggistica;

- Mancato adeguamento alla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale: il procedimento regionale si è concluso con l'emissione del Decreto n° 3753 del 02/05/2016 di esclusione dall'assoggettamento a VIA del progetto, condizionato al rispetto di una serie di prescrizioni riguardanti

-Attività estrattiva, Atmosfera, Acque, Rumore, Suolo, Rifiuti, Paesaggio, Sicurezza e Recupero ambientale. La Soc. Comparini F.lli s.r.l., non ha adeguato il progetto, come richiesto, alle risultanze del procedimento regionale di verifica di VIA;

- Mancata integrazione del progetto: più in generale, la Soc. Comparini F.lli s.r.l., non ha adeguato il progetto alle richieste formulate dallo scrivente ufficio con la comunicazione di avvio del procedimento.

- la modifica introdotta dall'art. 15 della L.R. 38/2015 a parziale riforma della L.R. 14/98 intervenuta nel corso del procedimento, ha disposto che la Convenzione ex art. 15 della legge regionale non doveva essere stipulata -come in precedenza- con il Comune [e quindi non pertinente ogni riferimento ad atti convenzionali stipulati con il Comune come riportato nel doc. 3 allegato alle osservazioni] bensì con l'Ente gestore del Parco: sul progetto presentato il Parco Adda Nord aveva espresso forti criticità e il proprio dissenso: "Parere negativo in quanto lo stato finale del recupero non è conforme a quanto previsto dal Piano di Settore per il recupero delle Aree Degradate...".
- il provvedimento di archiviazione e rigetto non è mai stato impugnato dai soggetti interessati. Nell'Osservazione presentata le criticità ambientali e vincolistiche e la mancata attivazione del progetto sono documentate e puntualmente indicate nelle istruttorie che hanno portato all'archiviazione del progetto; i vincoli ambientali e urbanistici sono recepiti nello strumento urbanistico comunale così come indicato dallo stesso Comune di Truccazzano nella Oss. 28 e sono qui di seguito indicati sinteticamente.
- Il progetto ricade totalmente/parzialmente in aree soggette ai seguenti vincoli:
  - in zona compresa in area di Parco Regionale – L.R. 86/83 (Parco Adda Nord);
  - in zona vincolata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004: Parco regionale Adda Nord, fascia di 150m dalla sponda della Muzza, aree boscate tutelate;

- in zona vincolata ai sensi del R.D. 3267/23 (vincolo idrogeologico) per i seguenti corsi d'acqua: Canale Muzza, Derivatore della Muzza, Roggia Corneliana, Fontanile Molina e per la presenza di un pozzo privato;
- in zona soggetta alle disposizioni avente carattere prescrittivo del PTCP della Provincia di Milano;
- in zona a rischio esondazione del fiume Adda;
- in zona compresa nella fascia fluviale B e C secondo il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" PAI redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- in zona vincolata ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27/2004 - aree boscate;
- in zona vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 – beni ambientali;
- in fascia di rispetto cimiteriale;
- in fascia di rispetto elettrodotto;
- fascia di rispetto della Strada Provinciale n. 14 – Rivoltana.
- Contrariamente a quanto affermato nell'osservazione, il Piano cave è scaduto e non "attualmente vigente": la deliberazione adottata da Consiglio metropolitano fa riferimento ad autorizzazioni/istanze, non ad una proroga dei tempi di efficacia del Piano cave 2006 (che sarebbe peraltro illegittima). Il deliberato consiliare ha infatti disposto ai punti 6) e 7) di:
  - "prorogare su istanza di parte e fino a un massimo di due anni i termini di scadenza delle autorizzazioni in corso che non siano in contrasto con la Proposta di Piano Cave adottata con la presente Deliberazione, sia per l'escavazione previa verifica dei volumi residui sia per l'adempimento degli obblighi di recupero ambientale";
  - "consentire la presentazione entro il 30/06/2019, termine di validità del vigente Piano Cave, di nuove istanze che non siano in contrasto con la Proposta di Piano Cave adottata con la presente Deliberazione fatto salvo che l'istruttoria verrà sospesa fino alla definitiva approvazione regionale del Piano Cave per la successiva verifica della coerenza delle stesse con la pianificazione definitiva";
- Il curatore fallimentare mette spesso in dubbio le criticità ambientali e vincolistiche che non hanno consentito l'approvazione del progetto della cava di recupero. Tuttavia, il professionista incaricato della perizia di stima li ha correttamente indicati, così come ha correttamente indicato il vincolo progettuale più rilevante ai fini dello sfruttamento del giacimento, ovvero la riduzione di volume estraibile conseguente alla modifica del progetto di coltivazione per il mantenimento della fascia di rispetto cimiteriale di 200 m (da circa 700.000 mc potenziali a 413.800 mc effettivi). Nella stessa perizia si prende atto che la richiesta di deroga della fascia cimiteriale (da 200 m a 50 m) si è infine conclusa con il diniego da parte del Comune di Truccazzano anche a seguito del parere dell'ASL.
- Da confutare quindi l'affermazione "La motivazione fornita dalla Città Metropolitana di Milano per stralciare dal Piano Cave adottato il 31 marzo 2019 è, dunque, erronea, perché non sussiste in concreto alcun ostacolo di carattere ambientale o vincolistico che

impedisca l'intervento di risanamento, ed è generica perché, in ogni caso, non vengono specificati quali siano le "criticità ambientali e vincolistiche" a cui fa riferimento "assai vaga motivazione per Progetto mai attivato e criticità ambientali e vincolistiche...". A tal fine si richiamano i vincoli ambientali e urbanistici sopra elencati, smentendo quindi la dichiarazione contenuta nelle osservazioni di una "assai vaga motivazione -Progetto mai attivato e criticità ambientali e vincolistiche".

- La Città Metropolitana di Milano non si è "limitata a motivare lo stralcio della Cava col semplice riferimento al fatto che non vi è stata attivazione di alcun progetto, senza valutare le ragioni – che le erano ben note - di tale mancata attivazione" ma al contrario ha valutato tutti gli aspetti compresi le cause della mancata attivazione del progetto presentato. Si conferma quindi la coerenza delle scelte compiute in sede di pianificazione attraverso il confronto con tutti gli Enti/soggetti coinvolti e soppesando i molteplici fattori in gioco. Errato è infine quanto affermato che "è eseguibile un risanamento ambientale che contempli lo scavo di 700.000 mc" quando il progetto e la perizia estimativa indica un volume di poco più di 400.000 mc.
- Non si entra nel merito dei citati aspetti connessi alla procedura fallimentare "la Curatela sta per avviare la vendita della Cava sulla base del valore secondo la perizia, nella quale è stato correttamente [?!] preso in considerazione l'inquadramento previsto Piano Cave attualmente vigente [scaduto]" non pertinenti e che esulano dai principi e criteri di pianificazione adottati.
- Non si comprende infine come l'escussione della polizza fidejussoria da parte del Comune di Truccazzano (evidentemente a seguito di inadempienze da parte del soggetto contraente), possa invece essere portata a giustificazione del fatto che, secondo quanto asserito dal curatore fallimentare, l'intervento di recupero della cava Rg6 non fosse in realtà soggetto a vincoli e che "possa senz'altro essere eseguito in concreto e che non sussistano, dunque, né criticità ambientali, né criticità vincolistiche: se così non fosse, infatti, l'Ente Pubblico non avrebbe potuto accertare l'inadempimento del coltivatore...". La polizza escussa fa infatti riferimento a precedenti autorizzazioni [vd. attività cessata nel 2014-2015] e non al nuovo progetto ex art. 39 L.R. n° 14/98, la cui istruttoria, come sopra indicato, si è conclusa con un rigetto e non con un atto autorizzativo. Il Comune a seguito dell'escussione della polizza potrà/dovrà subentrare alla Società per effettuare gli interventi di recupero autorizzati e non ancora attuati, anche senza un progetto complessivo della cava. Non può quindi essere condiviso quanto affermato "La considerazione che viene spontanea, dunque, è che se il Comune di Truccazzano ha escusso la fideiussione, ciò significa che l'Amministrazione ha ritenuto (e ritiene) che, sulla base del Piano Cave approvato nel 2006 ed ancora oggi vigente [Piano cave scaduto] il risanamento ambientale previsto dalle convenzioni stipulate con il coltivatore della Cava nel corso del tempo... l'Ente Pubblico non avrebbe potuto accertare l'inadempimento del coltivatore rispetto all'esecuzione del progetto di risanamento ambientale, né, ancora più a monte, avrebbe potuto assumere tale progetto come oggetto delle obbligazioni nascenti dalle convenzioni stipulate... nel corso degli anni, fino al 2015".

Per le motivazioni sopra riportate si ritiene di non accogliere la richiesta del Fallimento I Laghetti S.r.l..

## F. PARERE DELL'UFFICIO REGIONALE

Visto quanto sopra esposto, si propone parere favorevole alla proposta di nuovo Piano Cave della Città Metropolitana di Milano, con le modifiche di seguito riportate.

In merito a quanto evidenziato dai pareri della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano su:

- contenimento degli "incrementi delle superfici d'acqua" e "interporre, laddove possibile, delle fasce a verde nei siti in cui le aree di cava sono prossime ai centri abitati" si evidenzia che il piano ha tenuto conto di tali elementi già in fase di predisposizione dello stesso e in accoglimento alle indicazioni che la stessa Soprintendenza aveva avuto modo di evidenziare anche in fase di adozione. L'individuazione degli ambiti estrattivi, del recupero ambientale e delle aree di rispetto previste per gli stessi è frutto dell'analisi territoriale, ambientale e paesaggistica dell'area in cui sono localizzati e inseriti. Va ricordato che gli ambiti proposti sono stati individuati, verificati tutti gli aspetti ambientali/paesaggistici, prioritariamente sulla base del principio di completare quelle attività estrattive già in atto e/o con progetto di gestione produttiva approvato e solo secondariamente, sulla base del fabbisogno stimato, sono stati individuati gli ambiti in ampliamento ad aree estrattive esistenti ed attive.
- Cascina Torriana (rif. Scheda ATEg23): è stata inserita nella relativa scheda di piano che è tutelata ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, con provvedimento del 29/12/1992, indicando l'opportunità di evitare uno scavo di coltivo troppo vicino che andrebbe a detrimento della percezione della cascina all'interno della cornice paesaggistica che la circonda;
- Definizioni delle porzioni dismesse di cave in falda che hanno le caratteristiche di lago ai sensi dell'art. 142 D.Lgs. 42/2004: si rileva che la sede per definire tale previsione per i laghi di cava già recuperati e pertanto non oggetto della presente pianificazione può essere più opportunamente costituita dagli strumenti di pianificazione territoriale/paesaggistica sia di livello regionale che di Città Metropolitana.
- Definire in accordo con la Soprintendenza competente la distanza di nuovi fronti di cava - visivamente interferenti con opere tutelate ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 - dai monumenti stessi: si rileva che tale aspetto è garantito dal fatto che la Soprintendenza è chiamata a partecipare ai procedimenti di approvazione degli ambiti interessati fornendo le indicazioni e i suggerimenti opportuni per meglio tutelare tali ambiti.

Infine, è stata aggiunta alla lista degli ambiti in area a rischio archeologico di cui all'art. 15 della NTA di Piano anche l'ATEg25 (C1+C2).

In merito a quanto evidenziato dal parere della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi su:

1. Effettivo utilizzo agricolo delle aree soggette ad ampliamenti: è stata inserita nelle schede relative agli ambiti estrattivi ATEg4, ATEg10, ATEg15, ATEg18, ATEg23, ATEg25-C1, ATEg26, l'indicazione di prevedere la preventiva verifica dell'effettivo uso agricolo delle aree soggette ad ampliamenti, al fine di minimizzare i danni, sia in termini

economici sia produttivi, alle aziende agricole interferite dalle attività del Piano, pure in riferimento agli eventuali contributi erogati dal Programma di Sviluppo Rurale e all'esistenza di vincoli pluriennali di mantenimento.

2. Opere di compensazione: è stato specificato sia nella normativa tecnica di piano che nelle schede degli ambiti che la quantificazione delle stesse deve tenere conto anche della perdita di funzioni ambientali svolte dal suolo agricolo consumato (valore ecologico, capacità di stoccaggio di carbonio organico, fertilità, permeabilità, etc, che si aggiunge alla perdita della funzione economico - produttiva di cui al punto precedente).
3. Recupero ad uso agricolo: è stata inserita nelle schede relative agli ambiti estrattivi ATEG4, ATEG10, ATEG15, ATEG18, ATEG23, ATEG25C1, ATEG26, l'indicazione di valutare, ove possibile, il recupero ad uso agricolo, anziché naturalistico.

In merito a quanto evidenziato dal parere della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile su:

1. Piano Territoriale Regionale (PTR) - La stessa Città Metropolitana ha evidenziato che il Rapporto Ambientale, in particolare il cap. 6 *"Analisi di coerenza esterna del Piano cave"*, ha valutato la rispondenza della proposta di Piano agli obiettivi ambientali di una certa rilevanza e la coerenza con gli strumenti pianificatori e programmatici esistenti a scala nazionale, regionale fino a provinciale e di settore. In particolare, per il PTR sono stati evidenziati i punti principali di coerenza fra i due strumenti di pianificazione che riguardano gli aspetti di tutela delle risorse idriche, limitazione del consumo di suolo recepiti nella proposta di Piano con indicazioni e prescrizioni di minimizzazione degli impatti, di attenzione al recupero ambientale delle aree cavate e di corretto reinserimento in funzione del contesto paesaggistico circostante.

Le verifiche di coerenza hanno riguardato anche il Piano Paesistico regionale e i suoi obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio in linea con la Convenzione europea del paesaggio, arrivando a definire indicazioni e prescrizioni tipicizzate all'interno del "sistema metropolitano lombardo" in funzione delle "unità tipologiche di paesaggio" che caratterizzano ciascun sito di cava. Nelle singole schede di Piano – a seguito dell'analisi degli elementi del PTR legati alle tematiche ambientali di vulnerabilità, protezione, Rete Natura 2000, patrimonio agricolo e naturale, RER, ... - sono state inserite prescrizioni ed indirizzi per lo svolgimento dell'attività estrattiva, per il riassetto ambientale, per il riutilizzo successivo delle aree e per il miglioramento delle aree di cava abbandonate a seguito del cessato sfruttamento. Inoltre per ciascun ambito esistente sono state predisposte delle Schede di valutazione degli effetti ambientali attesi con una sintesi delle analisi di cui sopra suddivisa per i seguenti temi: Sistema Aree protette, Rete natura 2000-RER-REP, Vincoli Paesistico ambientali ex D.Lgs 42/2004, Ambiti Agricoli di Interesse Strategico, Difesa del suolo, Interferenza con insediamenti esistenti/previsti e Accessibilità; questa analisi dettagliata è stata rappresentata al capitolo 8.2 "Quadro riassuntivo degli effetti ambientali attesi" che, attraverso rappresentazioni grafiche sintetiche, ha consentito di delineare un quadro d'insieme complessivo dello stato dell'arte delle cave esistenti su cui prevedere la localizzazione di conferme, stralci, ampliamenti interni all'ATE, approfondimenti ed ampliamenti

esterni laddove si rendessero minimi gli impatti sull'ambiente in senso stretto, sul territorio e sulla popolazione.

2. Approfondimento sulla cava Rg16 (ex ATEg28) in merito alla verifica della compatibilità idraulica del Progetto approvato - L'unica cava contenuta nella Proposta di Piano cave della Città metropolitana che interferisce con le fasce fluviali definite dall'Autorità di Bacino del Fiume PO nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), è la cava di Colturano, identificata con il codice Rg16. L'interessamento della fascia C relativa al Fiume Lambro non comporta per questa cava particolari controindicazioni e si evidenzia che nell'ambito dell'autorizzazione del progetto approvato, ex art. 11 L.R. 14/98, sono state effettuate le necessarie verifiche anche attraverso l'aggiornamento annuale della scheda relativa alle cave ricadenti in fascia fluviale (Allegato I alla D.G.R n. 7/15489 del 5 dicembre 2003) del catasto cave regionale. La scheda di Piano relativa alla cava di recupero Rg16 prevede il completamento del sopraindicato progetto, convenzionato con il Comune e oggi in corso di attuazione.
3. Verifica ulteriori interferenze con le Fasce PAI di siti di cava non più attivi per l'individuazione di bacini per l'accumulo di acqua o per la laminazione delle piene – La stessa Città Metropolitana di Milano ha provveduto ad effettuare una verifica degli ambiti di cava interessati dalla Fasce del Piano per l'assetto Idrogeologico in cui l'Autorità di Bacino per il Fiume Po indica le aree di attenzione ed ha fornito alcune indicazioni sulle cave prossime alle aste fluviali dei principali corsi d'acqua e non già recuperate per una possibile valutazione delle stesse per l'eventuale realizzazione di bacini per la laminazione delle piene, fatta salva la necessaria e approfondita verifica delle portate del corso d'acqua, dalla sua distanza dal bacino di accumulo e nonché degli aspetti progettuali idraulici e tecnici. Con la proposta di Piano oggetto della presente istruttoria sono state stralciate due cave (ATEg27 e Rg6) che risultano localizzate in posizione esterna ma adiacente alla Fascia C del PAI rispettivamente nei Comuni di Mediglia e di Truccazzano. Inoltre all'interno delle Fasce C di alcuni dei principali corsi d'acqua del territorio metropolitano sono presenti cave iscritte al Catasto regionale delle cave cessate ed in particolare lungo il corso del Fiume Olona (le cave identificate dalle sigle R299, R302, R305 in territorio del Comune di Nerviano), lungo il corso del Fiume Lambro (le cave R263 e R448 in Milano e Vizzolo Predabissi) e numerose altre sono presenti nell'intorno dei Fiumi Adda e Ticino; trattasi di cave non più in attività di cui non risultano informazioni aggiornate sullo stato attuale delle singole aree. Occorre precisare che nell'ambito del procedimento istruttorio di adozione del Piano cave, è pervenuta da parte dei Consorzi di bonifica la sola osservazione del Consorzio Est Ticino-Villoresi (oss. n. 36), che è stata accolta in merito al rimando -per alcuni ambiti estrattivi- al rispetto delle indicazioni del Regolamento di polizia idraulica consortile, mentre nessuna osservazione è pervenuta da parte dell'Autorità di Bacino.
4. Recepimento art. 41 N.d.A. PAI - All'articolo 9 delle NTA del Piano "Progetto di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Estrattivi" è stato inserito il punto 5 "Verifica delle condizioni e delle indicazioni di cui all'art. 41 "Compatibilità delle attività estrattive" delle N.d.A. del P.A.I..

In merito a quanto evidenziato dal parere della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile sul tema delle cave di riserva per opere pubbliche si evidenzia che:

1. una corretta pianificazione in termini di necessità di materiali per opere pubbliche e, in particolare, di cave di riserva, deve discendere da una analisi di quanto previsto dai progetti preliminari in termini di quantità di volumi necessari, tempi prevedibili per la realizzazione dell'opera, indicazioni circa la necessità di cave di riserva piuttosto che la possibilità di reperirle nella pianificazione ordinaria;
2. In merito alle opere segnalate come mancanti, nella tabella del calcolo del fabbisogno complessivo per opere pubbliche, su cui si basa la definizione della necessità o meno di previsione di eventuali cave di riserva, le informazioni sono state integrate da Città Metropolitana e riportate nel capitolo "D. Considerazioni dell'Ufficio Regionale" a cui si rimanda per i relativi dettagli.
3. il fabbisogno decennale di inerti effettuato su incarico della Città metropolitana era stato inizialmente stimato in 27.900.000 mc; successivamente, sulla base di un confronto con il mondo delle costruzioni e con gli operatori economici del settore, è stato introdotto - nella valutazione decennale del fabbisogno di inerti - un incremento prudenziale del 15%, al fine di contenere gli effetti distorsivi del particolare momento che il mercato attraversava nel corso del 2017-2018, favorire il contenimento dei prezzi e cercare nel contempo di limitare il rischio di importazioni di inerti dalle Province limitrofe. Tale incremento prudenziale del fabbisogno ha quindi portato a definire in 32.000.000 mc il fabbisogno decennale di inerti sulla cui base è stata elaborata la Proposta di Piano definitiva.
4. La maggiorazione del 15% corrisponde ad un volume di inerti aggiuntivo, rispetto al fabbisogno ordinario, pari a 4.100.000 mc, che possono essere ritenuti adeguati anche a coprire la richiesta di materiali per interventi infrastrutturali che dovessero attuarsi nel periodo di vigenza della presente pianificazione;
5. le opere infrastrutturali in programma nel territorio di Città Metropolitana genereranno un esubero di materiale di circa 600.000 mc, al netto delle opere di cui non si dispongono i dati (n. 3 opere);
6. la realizzazione e/o i relativi tempi di attuazione di parte delle opere prese in considerazione non sono certi;
7. potrebbero essere collocati in tutto o in parte nel territorio milanese gli esuberi di materiale inerenti altre opere infrastrutturali i cui esuberi ammontano a circa 2.000.000 mc (Pedemontana Tratta B2 e C: esubero previsto 12.000.000 mc; Prolungamento M5 Monza (tratto brianteo): esubero previsto circa 935.000 mc; Vasche di laminazione delle piene del torrente Trobbia (Gessate): esubero previsto 100.000 mc.
8. il meccanismo di verifica intermedia (Monitoraggio) del Piano Cave possa contribuire a colmare eventuali fabbisogni imprevisti.

Considerato quanto sopra evidenziato, ad integrazione delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, si ritiene di condividere la scelta operata dalla Città Metropolitana

di Milano di non individuare cave di riserva per opere pubbliche nel Piano cave 2019 – 2029.

Richiamando, inoltre, quanto indicato nei paragrafi precedenti, si indicano di seguito le ulteriori proposte di modifica al Piano cave adottato dalla Città Metropolitana di Milano.

### 1. Proposte di modifica alla Normativa Tecnica di Piano

- Si ritiene opportuna una modifica alla lett. e) del comma 7 dell'art. 45 delle NTA, in quanto, come evidenziato dalla l'U.O. Economia circolare usi della materia e bonifiche, gli aggregati riciclati o, come indicati nella proposta di piano cave, materie prime seconde (MPS), sono da considerarsi veri e propri prodotti e non più rifiuti. La loro gestione e utilizzo deve essere sottoposta alle medesime indicazioni previste per le materie prime vergini, senza prevedere prescrizioni ulteriori che costituiscono un onere ulteriore per l'utilizzo di tali materiali, che non introducono alcuna sostanziale tutela aggiuntiva per l'ambiente ma adempimenti amministrativi ed economici che ostacolano l'utilizzo di materiale riciclato a favore del materiale vergine, con conseguenze negative ambientali ed economiche.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, si propone di modificare come segue la **lett. e) del comma 7 dell'art. 45**:

Art.45 - Modalità di esecuzione delle opere di recupero e comunicazioni

7) Per interventi di ripristino morfologico delle aree a secco - non interessate dalla falda freatica - potranno essere utilizzati i seguenti materiali inerti:

omissis

e) materie prime seconde (MPS) prodotte esclusivamente dal recupero di rifiuti da costruzione e demolizione presso impianti autorizzati.

- A seguito della rettifica, disposta con decreto n. 11228 del 30/07/2019, del provvedimento VlncA n. 1194 del 31 gennaio 2019, il **comma 9 dell'art. 45** delle NTA dovrà essere aggiornato recependo la prescrizione di seguito riportata:

"per gli ATEg1-c1, ATEg1-c2, ATEg2 e ATEg4, i recuperi ambientali dovranno essere attuati preferibilmente a piano campagna, od orientati alla costruzione di forme morfologiche esistenti in natura e riconoscibili, mediante impiego di materiale di escavazione di terra di coltivo, per quanto riguarda il recupero superficiale; fatto salvo l'utilizzo di materiale derivante dalle attività di escavazione, non si esclude la possibilità, previa verifica della compatibilità con le zone del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale della Valle del Ticino (PTC) e secondo le modalità dettate dallo stesso, di prevedere in fase di predisposizione del progetto di recupero, e se valutato migliorativo rispetto all'assetto finale dell'area, il riempimento di zone con materiali diversi dal coltivo coerenti con la normativa vigente in materia di rifiuti e secondo le modalità previste dalla stessa".

- L'elenco degli ambiti di cui all'**articolo 15 della NTA** del Piano "Contesti storici - archeologici e paleontologici" è stato integrato inserendo il riferimento all'intero ambito estrattivo ATEg25 (C1+C2).

- All'**articolo 46 delle NTA** del Piano "Recupero provvisorio e opere di compensazione" è stato aggiunto il comma 5 con riportato quanto segue "la quantificazione delle opere di compensazione deve tenere conto anche della perdita di funzioni ambientali svolte dal suolo agricolo consumato (valore ecologico, capacità di stoccaggio di carbonio organico, fertilità, permeabilità, etc, che si aggiunge alla perdita della funzione economico – produttiva)".
- All'**articolo 9 delle NTA** del Piano "Progetto di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Estrattivi" è stato inserito il punto 5 "Verifica delle condizioni e delle indicazioni di cui all'art. 41 "Compatibilità delle attività estrattive" delle N.d.A. del P.A.I..

## **2. Proposte di modifica alle schede degli ATE e delle cave di recupero**

### ○ **Rg9 in Comune di Segrate**

#### Previsione di Piano

Modifica della durata per l'effettuazione delle opere di recupero ambientale da anni 3 ad anni 5

### ○ **ATEg25 (C1 + C2) nei Comuni di Pioltello, Rodano e Peschiera Borromeo**

#### Comuni Interessati

Aggiungere il Comune di Peschiera Borromeo

#### Superficie ATE

Aggiornata in 85, 49 ha (C1= 51,56 ha; C2= 33,93 ha) per accorpamento ATEg25-C1 e ATEg25-C2.

#### Volume di Piano

Aggiornato in "4.500.000 mc (C1 = 3.400.000 mc; C2 = 1.100.000 mc)" per accorpamento ATEg25C1 E ATEg25C2.

#### Particelle Catastali

#### *Scheda ATEg25 C1*

- inserire i seguenti mappali: 13, 31p, 32p - Fg. 4 Comune di Peschiera Borromeo; 160p, 135, 124, 173, 129, 167, 134, 146, 140, 143, 7, 145p - Fg. 16 - 174, 171p - Fg. 15 Comune di Pioltello;

#### *Scheda ATEg25 C2*

- correggere mappale 50p in mappale 50 - Fg. 16 Comune di Pioltello;
- inserire i seguenti mappali: 14p - Fg. 16 Comune di Pioltello;

#### PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

Inserimento della seguente prescrizione "Valutare, ove possibile, il recupero ad uso agricolo anziché naturalistico"

Prevedere la preventiva verifica dell'effettivo uso agricolo delle aree soggette ad ampliamenti, al fine di minimizzare i danni, sia in termini economici sia produttivi, alle aziende agricole interferite dalle attività del Piano, pure in riferimento agli eventuali contributi erogati dal Programma di Sviluppo Rurale e all'esistenza di vincoli pluriennali di mantenimento

#### ULTERIORI PRESCRIZIONI

Inserimento delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- obbligo d'uso della viabilità di cava per i mezzi dell'impianto calcestruzzo;
- obbligo di realizzazione di fasce arbore-arbustive ai margini dell'impianto calcestruzzo in particolare sul lato Ovest in corrispondenza della pista ciclabile che porta al vicino Parco della Besozza ubicato a Nord dell'ambito estrattivo;
- Obbligo di dismissione dell'impianto di calcestruzzo e recupero delle relative aree entro 5 anni dalla data di approvazione del Piano Cave;
- inserimento nella scheda di Piano dei mappali interessati del Comune di Peschiera Borromeo loc. San Bovio.

#### ○ **ATEg4 in Comune di Cuggiono, Robecchetto con Induno**

##### PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

Valutare, ove possibile, il recupero ad uso agricolo, anziché naturalistico

Prevedere la preventiva verifica dell'effettivo uso agricolo delle aree soggette ad ampliamenti, al fine di minimizzare i danni, sia in termini economici sia produttivi, alle aziende agricole interferite dalle attività del Piano, pure in riferimento agli eventuali contributi erogati dal Programma di Sviluppo Rurale e all'esistenza di vincoli pluriennali di mantenimento

#### ○ **ATEg10 in Comune di Arluno, Casorezzo**

##### PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

Valutare, ove possibile, il recupero ad uso agricolo anziché naturalistico

Prevedere la preventiva verifica dell'effettivo uso agricolo delle aree soggette ad ampliamenti, al fine di minimizzare i danni, sia in termini economici sia produttivi, alle aziende agricole interferite dalle attività del Piano, pure in riferimento agli eventuali contributi erogati dal Programma di Sviluppo Rurale e all'esistenza di vincoli pluriennali di mantenimento

#### ○ **ATEg15 in Comune di Paderno Dugnano**

##### PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

Valutare, ove possibile, il recupero ad uso agricolo anziché naturalistico

Prevedere la preventiva verifica dell'effettivo uso agricolo delle aree soggette ad ampliamenti, al fine di minimizzare i danni, sia in termini economici sia produttivi, alle aziende agricole interferite dalle attività del Piano, pure in riferimento agli eventuali

contributi erogati dal Programma di Sviluppo Rurale e all'esistenza di vincoli pluriennali di mantenimento

○ **ATEg18 in Comune di Vaprio d'Adda**

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

Valutare, ove possibile, il recupero ad uso agricolo anziché naturalistico

Prevedere la preventiva verifica dell'effettivo uso agricolo delle aree soggette ad ampliamenti, al fine di minimizzare i danni, sia in termini economici sia produttivi, alle aziende agricole interferite dalle attività del Piano, pure in riferimento agli eventuali contributi erogati dal Programma di Sviluppo Rurale e all'esistenza di vincoli pluriennali di mantenimento

○ **ATEg23 in Comune di Cernusco sul Naviglio**

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

Valutare, ove possibile, il recupero ad uso agricolo anziché naturalistico

Prevedere la preventiva verifica dell'effettivo uso agricolo delle aree soggette ad ampliamenti, al fine di minimizzare i danni, sia in termini economici sia produttivi, alle aziende agricole interferite dalle attività del Piano, pure in riferimento agli eventuali contributi erogati dal Programma di Sviluppo Rurale e all'esistenza di vincoli pluriennali di mantenimento

ULTERIORI PRESCRIZIONI

Cascina Torriana - tutelata ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, con provvedimento del 29/12/1992. Valutare l'opportunità di evitare uno scavo di coltivo troppo vicino che andrebbe a detrimento della percezione della cascina all'interno della cornice paesaggistica che la circonda.

○ **ATEg26 in Comune di Pantigliate, Peschiera Borromeo**


PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

Valutare, ove possibile, il recupero ad uso agricolo anziché naturalistico

Prevedere la preventiva verifica dell'effettivo uso agricolo delle aree soggette ad ampliamenti, al fine di minimizzare i danni, sia in termini economici sia produttivi, alle aziende agricole interferite dalle attività del Piano, pure in riferimento agli eventuali contributi erogati dal Programma di Sviluppo Rurale e all'esistenza di vincoli pluriennali di mantenimento

### **3. Proposte di modifica alle planimetrie degli ATE**

Di seguito si riporta la nuova cartografia proposta per l'**ATEg25** a seguito dell'accorpamento degli ATEg25-C1 e ATEg25-C2



#### 4. Riepilogo degli ATE e delle cave di recupero

Ambiti Territoriali Estrattivi ATE		Volume [m <sup>3</sup> ]	Superficie [ha]	Comuni interessati
1	ATEg1-C1	800.000	31,63	Castano Primo, Nosate
2	ATEg1-C2	900.000	12,77	Castano Primo
3	ATEg2	1.020.000	35,74	Buscate, Dairago
4	ATEg4	700.000	30,76	Cuggiono, Robecchetto con Induno
5	ATEg5	1.150.000	26,28	Cerro Maggiore
6	ATEg6-C1	700.000	24,82	Nerviano
7	ATEg10	900.000	25,42	Arluno, Casorezzo
8	ATEg14	1.000.000	19,13	Paderno Dugnano

9	ATEg15	1.800.000	26,97	Paderno Dugnano
10	ATEg16	790.000	33,19	Bollate, Senago
11	ATEg18	1.500.000	38,44	Vaprio d'Adda
12	ATEg19	890.000	26,13	Cassano d'Adda
13	ATEg20	2.000.000	50,87	Pozzuolo Martesana, Truccazzano
14	ATEg23	1.500.000	21,46	Cernusco sul Naviglio
15	ATEg24-C1	2.000.000	26,60	Cernusco sul Naviglio
16	ATEg25 (C1 + C2)	4.500.000	85,49	Pioltello, Rodano, Peschiera Borromeo
17	ATEg26	1.500.000	76,60	Pantigliate, Peschiera Borromeo
18	ATEg29	1.300.000	33,20	San Donato Milanese, San Giuliano Milanese
19	ATEg30	1.250.000	19,06	Pero
20	ATEg31	2.000.000	48,51	Zibido San Giacomo
21	ATEg32-C1	1.900.000	45,01	Gaggiano, Trezzano sul Naviglio, Zibido San Giacomo
22	ATEg32-C2	350.000	22,38	Zibido San Giacomo
23	ATEg32-C3	750.000	8,70	Zibido San Giacomo
24	ATEg33-C1	800.000	21,66	Bareggio
<b>TOTALE</b>		<b>32.000.000</b>	<b>790,82</b>	
<b>Cave di recupero Rg</b>		<b>Volume [m³]</b>	<b>Superficie [ha]</b>	<b>Comuni interessati</b>
1	Rg9	50.000	9,94	Segrate
2	Rg11	406.570	9,34	Milano

3	Rg13 (ex ATEg7)	300.000	19,51	Pregnana Milanese
4	Rg14 (ex ATEg8)	500.000	40,31	Arluno
5	Rg15 (ex ATEg9)	150.000	18,15	Arluno, Santo Stefano Ticino
6	Rg16 (ex ATEg28)	425.000	19,04	Colturano
7	Rg17 (ex ATEg11)	1.100.000	66,89	Busto Garolfo, Casorezzo
<b>TOTALI</b>		<b>2.931.570</b>	<b>183,18</b>	

## 5. Correzioni errori/refusi contenuti nella documentazione di piano adottato

<b>Indicazioni per rettifiche/integrazioni all'All. 2: Normativa tecnica e allegati</b>	
<b>Piano cave della Città metropolitana di Milano</b> <b>Adozione del 14/03/2019</b>	<b>Proposta di correzione/rettifica</b>
<b>Art. 15 comma 4)</b> - Per i progetti di cui agli Artt. 9 e 10 dei seguenti ambiti di cava che ricadono in aree a rischio archeologico.....	Nell'elenco: • <b>correggere ATEg11 in Rg17</b>
<b>Art. 45 comma 11</b> - L'attuazione dei progetti di cui agli Artt. 9 e 10 delle presenti norme <b>è condizionata all'avvenuto ripristino</b> delle aree esterne al perimetro degli ATE ma interessate da progetti attuativi approvati ex art. 11 e autorizzati ex art. 12 della L.R. 14/98 ai sensi della previgente pianificazione... (Recepimento osservazione n. 31)	<b>Art. 45 comma 11</b> - L'attuazione dei progetti di cui agli Artt. 9 e 10 delle presenti norme <b>è condizionata all'avvenuto ripristino o alla ridefinizione attraverso specifiche convenzioni dei tempi per la definitiva attuazione degli interventi di recupero ambientale</b> delle aree esterne al perimetro degli ATE ma interessate da progetti attuativi approvati ex art. 11 e autorizzati ex art. 12 della L.R. 14/98 ai sensi della previgente pianificazione o ... (Recepimento osservazione n. 31)
<b>Allegato A – Schede degli ATE</b>	
<b>Scheda ATEg1-C2</b> Nella sezione Prescrizioni tecniche per il recupero ambientale – Destinazione finale: • recupero <b>recupero</b> ad uso prevalentemente agricolo finalizzato al potenziamento della valenza ecologica e paesaggistica ...	<b>Scheda ATEg1-C2</b> • <b>Eliminare la doppia dicitura recupero</b>
<b>Scheda ATEg24-C1</b> Nella sezione Prescrizioni tecniche per la coltivazione – Ulteriori prescrizioni: • raccordo con il progetto di coltivazione dell' <b>ATEg23</b> individuato dal Piano Cave della Provincia di Monza e della Brianza approvato con D.C.R. 22 novembre 2016 n. X/1316	<b>Scheda ATEg24-C1</b> <b>Sostituire la dicitura ATEg23 con ATEg24</b> • raccordo con il progetto di coltivazione dell' <b>ATEg24</b> individuato dal Piano Cave della Provincia di Monza e della Brianza approvato con D.C.R. 22 novembre 2016 n. X/1316
<b>Allegato B – Schede delle Cave di recupero</b>	

<b>Scheda Rg9</b> Nella sezione Dati territoriali – Particelle catastali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comune di Segrate Fg. n. 2 Mapp. n. <b>21</b>, 4, 1, 5, 3</li> </ul>	<b>Scheda Rg9</b> <b>Correggere Mapp. n. 21 in n. 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comune di Segrate Fg. n. 2 Mapp. n. <b>2</b>, 4, 1, 5, 3.</li> </ul>
<b>Scheda Rg14</b> Nella sezione Dati territoriali – Particelle catastali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comune di Arluno Fg. n. 6 Mapp. n. ....</li> </ul>	<b>Scheda Rg14</b> <b>Inserire Mapp. n. 25-26-88</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comune di Arluno Fg. n. 6 Mapp. n. ... <b>25, 26, 88</b> ....</li> </ul>
<b>Scheda Rg17</b> Nella sezione Dati Geografici – Comuni interessati <ul style="list-style-type: none"> <li>• Busto Garolfo</li> </ul>	<b>Scheda Rg17</b> Inserire il Comune di Casorezzo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Busto Garolfo, <b>Casorezzo</b></li> </ul>

## 6. Proposte di modifica ulteriore

Di seguito le modifiche proposte, che tengono conto del parere del Comitato Tecnico Consultivo per le Attività Estrattive di Cava n. XI/9 del 22/12/2020.

### Modifica dell'art. 7 della NTA:

Il Piano non prevede l'individuazione di cave per opere pubbliche: tale previsione sarà soggetta alla verifica di cui all'art. 65, comma 1, delle NTA.

**Modifica dell'art. 65 della NTA** con l'inserimento della seguente precisazione alla tabella inerente gli indicatori del monitoraggio del piano:

<u>Soddisfacimento dei fabbisogni stimati</u>	<u>Verifica nel tempo del grado di soddisfacimento dei fabbisogni stimati dal piano <b>anche in riferimento alla necessità di eventuali fabbisogni per opere pubbliche.</b></u>	%	<u>Monitorare il dimensionamento del Piano</u>
---	---	---	--

**Modifica dell'art. 9 della NTA** con l'inserimento del comma 6: Nella fase di approvazione del progetto d'ambito dovrà essere interessata l'autorità idraulica competente per la verifica di eventuali esigenze di recupero dell'area ai fini di un possibile utilizzo delle stesse come vasche di laminazione/bacini di accumulo.

## 7. Riepilogo delle modifiche apportate

La tabella seguente riporta, per comodità, un riepilogo dei dati e delle modifiche regionali alla proposta di Piano cave adottata dalla Città Metropolitana di Milano.

Ambiti Territoriali Estrattivi - ATE		Volume [m <sup>3</sup> ]	Superficie [ha]	Modifiche proposte dalla Giunta
1	ATEg1-C1	800.000	31,63	<u>prescrizioni tecniche per il recupero ambientale – Ulteriori prescrizioni</u>

				<p>I progetti di recupero e di riqualificazione ambientale pongano particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante, ai caratteri storici propri dell'ambito del Naviglio, alla continuità delle aree verdi, al rispetto delle visuali sensibili.</p> <p>La fase di recupero dovrà tenere in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il potenziamento delle aree boscate esistenti attraverso nuove piantumazioni, soprattutto con finalità di barriera visuale e acustica verso le aree urbanizzate, o per l'ampliamento e la valorizzazione dei corridoi ecologici già esistenti o la ricomposizione delle trame verdi proprie del paesaggio del Parco;</li> <li>- valutare attentamente la possibilità di connessione con i percorsi ciclo pedonali esistenti per valorizzarne le potenzialità ricreative e di reciproca integrazione del verde urbano e di quello extraurbano.</li> </ul> <p><u>Prescrizioni tecniche per la coltivazione – Ulteriori prescrizioni</u></p> <p>Sia prestata una particolare attenzione all'inserimento paesaggistico del progetto di coltivazione, prevedendo interventi di mitigazione mediante impianti vegetali nelle fasce perimetrali dell'area, in particolare se confinanti con aree urbanizzate, con funzione fonoassorbente e di protezione visiva, al fine di non compromettere le visuali panoramiche, ponendo inoltre particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante e ai caratteri storici e ambientali dell'ambito tutelato.</p>
--	--	--	--	--

2	ATEg1-C2	900.000	12,77	<p><u>prescrizioni tecniche per il recupero ambientale – Ulteriori prescrizioni</u></p> <p>I progetti di recupero e di riqualificazione ambientale pongano particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante, ai caratteri storici propri dell'ambito del Naviglio, alla continuità delle aree verdi, al rispetto delle visuali sensibili.</p> <p>La fase di recupero dovrà tenere in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il potenziamento delle aree boscate esistenti attraverso nuove piantumazioni, soprattutto con finalità di barriera visuale e acustica verso le aree urbanizzate, o per l'ampliamento e la valorizzazione dei corridoi ecologici già esistenti o la ricomposizione delle trame verdi proprie del paesaggio del Parco;</li> <li>- valutare attentamente la possibilità di connessione con i percorsi ciclo pedonali esistenti per valorizzarne le potenzialità ricreative e di reciproca integrazione del verde urbano e di quello extraurbano.</li> </ul> <p><u>Prescrizioni tecniche per la coltivazione – Ulteriori prescrizioni</u></p> <p>Sia prestata una particolare attenzione all'inserimento paesaggistico del progetto di coltivazione, prevedendo interventi di mitigazione mediante impianti vegetali nelle fasce perimetrali dell'area, in particolare se confinanti con aree urbanizzate, con funzione fonoassorbente e di protezione visiva, al fine di non compromettere le visuali panoramiche, ponendo inoltre particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano</p>
---	----------	---------	-------	--

				circostante e ai caratteri storici e ambientali dell'ambito tutelato.
3	ATEg2	1.020.000	35,74	<p><u>prescrizioni tecniche per il recupero ambientale – Ulteriori prescrizioni</u></p> <p>La fase di recupero dovrà tenere in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il potenziamento delle aree boscate esistenti attraverso nuove piantumazioni, soprattutto con finalità di barriera visuale e acustica verso le aree urbanizzate, o per l'ampliamento e la valorizzazione dei corridoi ecologici già esistenti o la ricomposizione delle trame verdi proprie del paesaggio del Parco;</li> <li>- valutare attentamente la possibilità di connessione con i percorsi ciclo pedonali esistenti per valorizzarne le potenzialità ricreative e di reciproca integrazione del verde urbano e di quello extraurbano.</li> </ul> <p><u>Prescrizioni tecniche per la coltivazione – Ulteriori prescrizioni</u></p> <p>Sia prestata una particolare attenzione all'inserimento paesaggistico del progetto di coltivazione, prevedendo interventi di mitigazione mediante impianti vegetali nelle fasce perimetrali dell'area, in particolare se confinanti con aree urbanizzate, con funzione fonoassorbente e di protezione visiva, al fine di non compromettere le visuali panoramiche, ponendo inoltre particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante e ai caratteri storici e ambientali dell'ambito tutelato.</p>
4	ATEg4	700.000	30,76	<p><u>prescrizioni tecniche per il recupero ambientale – Ulteriori prescrizioni</u></p> <p>Valutare, ove possibile, il recupero ad uso agricolo, anziché naturalistico</p>

				<p>Prevedere la preventiva verifica dell'effettivo uso agricolo delle aree soggette ad ampliamenti, al fine di minimizzare i danni, sia in termini economici sia produttivi, alle aziende agricole interferite dalle attività del Piano, pure in riferimento agli eventuali contributi erogati dal Programma di Sviluppo Rurale e all'esistenza di vincoli pluriennali di mantenimento</p> <p>I progetti di recupero e di riqualificazione ambientale pongano particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante, ai caratteri storici propri dell'ambito del Naviglio, alla continuità delle aree verdi, al rispetto delle visuali sensibili. Inoltre, dovrà essere posta particolare attenzione alla valorizzazione delle aree verdi, alla salvaguardia delle aree libere preservandole da trasformazioni incompatibili con gli obiettivi di qualità del paesaggio, oltre a riferirsi alle disposizioni prescrittive contenute nella Sezione 2-Area tematica Territorio.</p> <p>La fase di recupero dovrà tenere in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il potenziamento delle aree boscate esistenti attraverso nuove piantumazioni, soprattutto con finalità di barriera visuale e acustica verso le aree urbanizzate, o per l'ampliamento e la valorizzazione dei corridoi ecologici già esistenti o la ricomposizione delle trame verdi proprie del paesaggio del Parco;</li> <li>- valutare attentamente la possibilità di connessione con i percorsi ciclo pedonali esistenti per valorizzarne le potenzialità ricreative</li> </ul>
--	--	--	--	---

				<p>e di reciproca integrazione del verde urbano e di quello extraurbano.</p> <p><u>Prescrizioni tecniche per la coltivazione – Ulteriori prescrizioni</u></p> <p>Sia prestata una particolare attenzione all'inserimento paesaggistico del progetto di coltivazione, prevedendo interventi di mitigazione mediante impianti vegetali nelle fasce perimetrali dell'area, in particolare se confinanti con aree urbanizzate, con funzione fonoassorbente e di protezione visiva, al fine di non compromettere le visuali panoramiche, ponendo inoltre particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante e ai caratteri storici e ambientali dell'ambito tutelato.</p>
5	ATEg5	1.150.000	26,28	<i>Nessuna modifica</i>
6	ATEg6-C1	700.000	24,82	<i>Nessuna modifica</i>
7	ATEg10	900.000	25,42	<p><u>prescrizioni tecniche per il recupero ambientale</u></p> <p>Valutare, ove possibile, il recupero ad uso agricolo, anziché naturalistico</p> <p>Prevedere la preventiva verifica dell'effettivo uso agricolo delle aree soggette ad ampliamenti, al fine di minimizzare i danni, sia in termini economici sia produttivi, alle aziende agricole interferite dalle attività del Piano, pure in riferimento agli eventuali contributi erogati dal Programma di Sviluppo Rurale e all'esistenza di vincoli pluriennali di mantenimento</p>
8	ATEg14	1.000.000	19,13	<i>Nessuna modifica</i>
9	ATEg15	1.800.000	26,97	<p><u>Prescrizioni tecniche per il recupero ambientale – Ulteriori prescrizioni</u></p>

				<p>Valutare, ove possibile, il recupero ad uso agricolo, anziché naturalistico</p> <p>Prevedere la preventiva verifica dell'effettivo uso agricolo delle aree soggette ad ampliamenti, al fine di minimizzare i danni, sia in termini economici sia produttivi, alle aziende agricole interferite dalle attività del Piano, pure in riferimento agli eventuali contributi erogati dal Programma di Sviluppo Rurale e all'esistenza di vincoli pluriennali di mantenimento.</p> <p><u>Prescrizioni tecniche per la coltivazione – Ulteriori prescrizioni</u></p> <p>Sia prestata una particolare attenzione all'inserimento paesaggistico del progetto di coltivazione, prevedendo interventi di mitigazione mediante impianti vegetali nelle fasce perimetrali dell'area, in particolare se confinanti con aree urbanizzate, con funzione fonoassorbente e di protezione visiva, al fine di non compromettere le visuali panoramiche, ponendo inoltre particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante e ai caratteri storici e ambientali dell'ambito tutelato.</p>
10	ATEg16	790.000	33,19	<p><u>Prescrizioni tecniche per la coltivazione – Ulteriori prescrizioni"</u></p> <p>Sia prestata una particolare attenzione all'inserimento paesaggistico del progetto di coltivazione, prevedendo interventi di mitigazione mediante impianti vegetali nelle fasce perimetrali dell'area, in particolare se confinanti con aree urbanizzate, con funzione fonoassorbente e di protezione visiva, al fine di non compromettere le visuali panoramiche, ponendo inoltre particolare attenzione al rapporto con</p>

				il paesaggio agrario e/o urbano circostante e ai caratteri storici e ambientali dell'ambito tutelato.
11	ATEg18	1.500.000	38,44	<p><u>prescrizioni tecniche per il recupero ambientale – Ulteriori prescrizioni</u></p> <p>Valutare, ove possibile, il recupero ad uso agricolo, anziché naturalistico</p> <p>Prevedere la preventiva verifica dell'effettivo uso agricolo delle aree soggette ad ampliamenti, al fine di minimizzare i danni, sia in termini economici sia produttivi, alle aziende agricole interferite dalle attività del Piano, pure in riferimento agli eventuali contributi erogati dal Programma di Sviluppo Rurale e all'esistenza di vincoli pluriennali di mantenimento</p> <p>I progetti di recupero e di riqualificazione ambientale pongano particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante, ai caratteri storici propri dell'ambito del Naviglio, alla continuità delle aree verdi, al rispetto delle visuali sensibili.</p>
12	ATEg19	890.000	26,13	<p><u>prescrizioni tecniche per il recupero ambientale – Ulteriori prescrizioni</u></p> <p>I progetti di recupero e di riqualificazione ambientale pongano particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante, ai caratteri storici propri dell'ambito del Naviglio, alla continuità delle aree verdi, al rispetto delle visuali sensibili. Inoltre, dovrà essere posta particolare attenzione alla valorizzazione delle aree verdi, alla salvaguardia delle aree libere preservandole da trasformazioni incompatibili con gli obiettivi di qualità del paesaggio, oltre a riferirsi alle</p>

				<p>disposizioni prescrittive contenute nella Sezione 2-Area tematica Territorio.</p> <p><u>Prescrizioni tecniche per la coltivazione – Ulteriori prescrizioni"</u></p> <p>Sia prestata una particolare attenzione all'inserimento paesaggistico del progetto di coltivazione, prevedendo interventi di mitigazione mediante impianti vegetali nelle fasce perimetrali dell'area, in particolare se confinanti con aree urbanizzate, con funzione fonoassorbente e di protezione visiva, al fine di non compromettere le visuali panoramiche, ponendo inoltre particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante e ai caratteri storici e ambientali dell'ambito tutelato.</p>
13	ATEg20	2.000.000	50,87	<i>Nessuna modifica</i>
14	ATEg23	1.500.000	21,46	<p><u>prescrizioni tecniche per il recupero ambientale – Ulteriori prescrizioni</u></p> <p>Valutare, ove possibile, il recupero ad uso agricolo, anziché naturalistico</p> <p>Prevedere la preventiva verifica dell'effettivo uso agricolo delle aree soggette ad ampliamenti, al fine di minimizzare i danni, sia in termini economici sia produttivi, alle aziende agricole interferite dalle attività del Piano, pure in riferimento agli eventuali contributi erogati dal Programma di Sviluppo Rurale e all'esistenza di vincoli pluriennali di mantenimento</p> <p>I progetti di recupero e di riqualificazione ambientale pongano particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante, ai caratteri storici propri dell'ambito del Naviglio, alla</p>

				<p>continuità delle aree verdi, al rispetto delle visuali sensibili.</p> <p>Cascina Torriana - tutelata ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, con provvedimento del 29/12/1992. Valutare l'opportunità di evitare uno scavo di coltivo troppo vicino che andrebbe a detrimento della percezione della cascina all'interno della cornice paesaggistica che la circonda.</p> <p><u>Prescrizioni tecniche per la coltivazione – Ulteriori prescrizioni</u></p> <p>Sia prestata una particolare attenzione all'inserimento paesaggistico del progetto di coltivazione, prevedendo interventi di mitigazione mediante impianti vegetali nelle fasce perimetrali dell'area, in particolare se confinanti con aree urbanizzate, con funzione fonoassorbente e di protezione visiva, al fine di non compromettere le visuali panoramiche, ponendo inoltre particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante e ai caratteri storici e ambientali dell'ambito tutelato.</p>
15	ATEg24-C1	2.000.000	26,60	<p><u>prescrizioni tecniche per il recupero ambientale – Ulteriori prescrizioni</u></p> <p>I progetti di recupero e di riqualificazione ambientale pongano particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante, ai caratteri storici propri dell'ambito del Naviglio, alla continuità delle aree verdi, al rispetto delle visuali sensibili.</p>
16*	ATEg25 (C1 + C2)	4.500.000	85,49	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Superficie ATE</li> <li>• 85,49 (C1=51,56 ha; C2=33,93 ha)</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume di Piano</li> <li>• Aggiornato in "4.500.000 mc (somma c1 = 3.400.000 mc + C2 = 1.100.000 mc)" per accorpamento ambito confinante.</li> <li>• Particelle Catastali</li> </ul> <p>Scheda ATEg25 C1</p> <p>inserire i seguenti mappali: 13, 31p, 32p - Fg. 4 Comune di Peschiera Borromeo; 160p, 135, 124, 173, 129, 167, 134, 146, 140, 143, 7, 145p - Fg. 16 - 174, 171p - Fg. 15 Comune di Pioltello;</p> <p>Scheda ATEg25 C2</p> <p>correggere mappale 50p in mappale 50 - Fg. 16 Comune di Pioltello;</p> <p>inserire i seguenti mappali: 14p - Fg. 16 Comune di Pioltello;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE</li> <li>• Inserimento della seguente prescrizione "Valutare, ove possibile, il recupero ad uso agricolo anziché naturalistico"</li> <li>• Prevedere la preventiva verifica dell'effettivo uso agricolo delle aree soggette ad ampliamenti, al fine di minimizzare i danni, sia in termini economici sia produttivi, alle aziende agricole interferite dalle attività del Piano, pure in riferimento agli eventuali contributi erogati dal Programma di Sviluppo Rurale e all'esistenza di vincoli pluriennali di mantenimento</li> <li>• ULTERIORI PRESCRIZIONI</li> <li>• Inserimento delle seguenti ulteriori prescrizioni:</li> </ul>
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• obbligo d'uso della viabilità di cava per i mezzi dell'impianto calcestruzzo;</li> <li>• obbligo di realizzazione di fasce arbore-arbustive ai margini dell'impianto calcestruzzo in particolare sul lato Ovest in corrispondenza della pista ciclabile che porta al vicino Parco della Besozza ubicato a Nord dell'ambito estrattivo;</li> <li>• Obbligo di dismissione dell'impianto di calcestruzzo e recupero delle relative aree entro 5 anni dalla data di approvazione del Piano Cave;</li> <li>• inserimento nella scheda di Piano dei mappali interessati del Comune di Peschiera Borromeo loc. San Bovio.</li> </ul>
17	ATEg26	1.500.000	76,60	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>prescrizioni tecniche per il recupero ambientale</u></li> </ul> <p>Valutare, ove possibile, il recupero ad uso agricolo, anziché naturalistico</p> <p>Prevedere la preventiva verifica dell'effettivo uso agricolo delle aree soggette ad ampliamenti, al fine di minimizzare i danni, sia in termini economici sia produttivi, alle aziende agricole interferite dalle attività del Piano, pure in riferimento agli eventuali contributi erogati dal Programma di Sviluppo Rurale e all'esistenza di vincoli pluriennali di mantenimento.</p> <p><u>Prescrizioni tecniche per la coltivazione – Ulteriori prescrizioni</u></p> <p>Sia prestata una particolare attenzione all'inserimento paesaggistico del progetto di coltivazione, prevedendo interventi di</p>

				mitigazione mediante impianti vegetali nelle fasce perimetrali dell'area, in particolare se confinanti con aree urbanizzate, con funzione fonoassorbente e di protezione visiva, al fine di non compromettere le visuali panoramiche, ponendo inoltre particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante e ai caratteri storici e ambientali dell'ambito tutelato.
18	ATEg29	1.300.000	33,20	<i>Nessuna modifica</i>
19	ATEg30	1.250.000	19,06	<i>Nessuna modifica</i>
20	ATEg31	2.000.000	48,51	<p><u>prescrizioni tecniche per il recupero ambientale – Ulteriori prescrizioni</u></p> <p>I progetti di recupero e di riqualificazione ambientale pongano particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante, ai caratteri storici propri dell'ambito del Naviglio, alla continuità delle aree verdi, al rispetto delle visuali sensibili.</p>
21	ATEg32-C1	1.900.000	45,01	<p><u>prescrizioni tecniche per il recupero ambientale – Ulteriori prescrizioni</u></p> <p>I progetti di recupero e di riqualificazione ambientale pongano particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante, ai caratteri storici propri dell'ambito del Naviglio, alla continuità delle aree verdi, al rispetto delle visuali sensibili.</p>
22	ATEg32-C2	350.000	22,38	<p><u>prescrizioni tecniche per il recupero ambientale – Ulteriori prescrizioni</u></p> <p>I progetti di recupero e di riqualificazione ambientale pongano particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante, ai caratteri storici propri</p>

				dell'ambito del Naviglio, alla continuità delle aree verdi, al rispetto delle visuali sensibili.
23	ATEg32-C3	750.000	8,70	<p><u>prescrizioni tecniche per il recupero ambientale – Ulteriori prescrizioni</u></p> <p>I progetti di recupero e di riqualificazione ambientale pongano particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante, ai caratteri storici propri dell'ambito del Naviglio, alla continuità delle aree verdi, al rispetto delle visuali sensibili.</p>
24	ATEg33-C1	800.000	21,66	<p><u>Prescrizioni tecniche per la coltivazione – Ulteriori prescrizioni</u></p> <p>Sia prestata una particolare attenzione all'inserimento paesaggistico del progetto di coltivazione, prevedendo interventi di mitigazione mediante impianti vegetali nelle fasce perimetrali dell'area, in particolare se confinanti con aree urbanizzate, con funzione fonoassorbente e di protezione visiva, al fine di non compromettere le visuali panoramiche, ponendo inoltre particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante e ai caratteri storici e ambientali dell'ambito tutelato.</p>
<b>TOTALE</b>		<b>32.000.000</b>	<b>790,82</b>	
<b>Cave di recupero Rg</b>		<b>Volume [m<sub>3</sub>]</b>	<b>Superficie [ha]</b>	<b>Modifiche proposte dalla Giunta</b>
1	Rg9	50.000	9,94	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Previsione di piano <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Durata 5 anni</li> </ul> </li> </ul>
2	Rg11	406.570	9,34	<u>prescrizioni tecniche per il recupero ambientale – Ulteriori prescrizioni</u>

				I progetti di recupero e di riqualificazione ambientale pongano particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante, ai caratteri storici propri dell'ambito del Naviglio, alla continuità delle aree verdi, al rispetto delle visuali sensibili.
3	Rg13 (ex ATEg7)	300.000	19,51	<i>Nessuna modifica</i>
4	Rg14 (ex ATEg8)	500.000	40,31	<i>Nessuna modifica</i>
5	Rg15 (ex ATEg9)	150.000	18,15	<i>Nessuna modifica</i>
6	Rg16 (ex ATEg28)	425.000	19,04	<i>Nessuna modifica</i>
7	Rg17 (ex ATEg11)	1.100.000	66,89	<i>Nessuna modifica</i>
<b>TOTALI</b>		<b>2.931.570</b>	<b>183,18</b>	

\* ATEg25 = ATEg25C1 + ATEg25C2

## G. PARERE MOTIVATO VAS, E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DELL'UFFICIO REGIONALE

Con decreto n. 5228 del 16 aprile 2021, la Struttura Giuridico per il Territorio e VAS competente per la VAS regionale, ha espresso parere motivato finale al nuovo Piano Cave della Città Metropolitana di Milano, a condizione che siano tenute in considerazione le indicazioni, le raccomandazioni e i suggerimenti forniti dal Nucleo Tecnico regionale VAS e contenuti nell'Allegato I allo stesso decreto ed in particolare:

a) accogliere le raccomandazioni fornite da ARPA Lombardia finalizzate a limitare e/o mitigare le criticità ambientali in fase attuativa;

b) recepire le indicazioni fornite dalla Struttura Paesaggio della DG Territorio e Protezione civile, in merito alla progettazione, all'interno dei nove ATE e delle tre cave di recupero ricadenti nell'area del PTR Navigli e in presenza di contesti tutelati ex D.lgs. 42/04;

c) all'art. 64 delle Norme Tecniche dopo la frase <<La polverosità all'esterno dell'area di cava [...] normativa vigente>> aggiungere: <<si precisa che nei periodi in cui i valori limite sono già superati su scala vasta, ciò va inteso nel senso che all'esterno dell'area non dovranno registrarsi valori significativamente superiori rispetto alle centraline della Rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria rappresentative della zona.;

d) nell'analisi di coerenza contenuta nel Rapporto Ambientale, il riferimento al PRIA deve riguardare l'aggiornamento approvato con d.g.r. n. 449 del 2 agosto 2018;

Le condizioni di cui al decreto 5228/2021 sopra richiamato sono state recepite nei documenti, come di seguito specificato:

- nel merito del punto a) del decretato per cui si chiede di "accogliere le raccomandazioni fornite da ARPA Lombardia finalizzate a limitare e/o mitigare le criticità ambientali in fase attuativa" e di quanto espresso nel parere di ARPA LOMBARDIA (prot. n. Z1.2021.0005962 del 05/03/2021 - punto 3 dell'Allegato 1), si è ritenuto di assumere tali

indicazioni nella Normativa Tecnica di Attuazione del Piano Cave, inserendo il nuovo art. 67 – Criteri e indicazioni di mitigazione e compensazione ambientale, integrando tali indicazioni con quanto riportato nel capitolo 9 "MISURE DI MITIGAZIONE" del Rapporto ambientale:

Oltre alle indicazioni specifiche contenute nelle Schede normative degli ATE allegare alle NTA, si raccomandano le misure di mitigazione degli impatti indicate di seguito.

1) Per il contenimento della diffusione delle polveri si raccomanda:

- di orientare i fronti di scavo in funzione della direzione dei venti e di sospendere le operazioni nei giorni troppo ventosi;
- di progettare uno sviluppo lineare della viabilità per ridurre gli spostamenti di materiale e la movimentazione di mezzi e automezzi e di prevedere l'utilizzo di automezzi telonati per il trasporto del materiale cavato all'esterno degli Ambiti;
- di realizzare recinzioni dotate di rete antipolvere e barriere frangivento;
- di prevedere operazioni di bagnatura dei piazzali, delle piste e delle strade interne e di accesso alle aree di cava. La viabilità esterna al sito non dovrebbe essere in terra battuta, ma in caso di strade non asfaltate le stesse dovranno essere costantemente bagnate;
- di installare un sistema automatico di lavaggio degli pneumatici dei mezzi pesanti in uscita dall'area di cantiere;
- di limitare la velocità dei mezzi a 20 km/h all'interno della cava e 30 km/h lungo le strade comunali;
- di definire modalità di corretta gestione dei cumuli del materiale da scavo mediante la prescrizione di operazioni di umidificazione e della loro copertura in presenza di particolari condizioni climatiche (forte vento);
- di pianificare le eventuali operazioni di umidificazione dei cumuli di materiale, in modo da limitare la diffusione delle polveri, intensificandoli in funzione della situazione meteorologica, inoltre, tali operazioni dovrebbero essere estese anche ai cumuli di materiale stoccato in attesa o a valle delle lavorazioni di vagliatura e/o macinatura (nel caso in cui per effetto dell'evaporazione il cumulo perda l'originario contenuto di umidità);
- di prevedere, in caso di forte vento (intensità  $\geq 8$  m/s), la sospensione delle operazioni di escavazione e movimentazione;
- di pianificare le attività di movimentazione dei materiali per ottimizzare i viaggi dei mezzi pesanti, individuando, ad esempio, i percorsi di accesso a minore impatto, riducendo i transiti nelle fasce orarie di picco di traffico ordinario ed evitando il più possibile il transito attraverso i centri abitati residenziali;
- di raccomandare lo spegnimento del motore dei mezzi durante le operazioni di carico;
- di installare sistemi di lavaggio ruote e carrozzeria dei mezzi di lavoro in transito e in uscita dall'ambito estrattivo;
- di ottimizzare i carichi;
- di ridurre l'altezza di caduta del materiale durante il caricamento sui mezzi di trasporto;
- di utilizzare teloni per il trasporto sui mezzi dei materiali fuori dall'area di cava. Il trasporto del materiale andrà effettuato con mezzi chiusi o comunque dotati degli accorgimenti necessari per minimizzare il diffondersi delle polveri;

- di introdurre nastri trasportatori chiusi o provvisti di sponde antivento, in sostituzione del trasporto su camion, per effettuare le operazioni di movimentazione minerale dalla cava agli impianti, al fine di contenere il numero dei trasporti;
- di impiegare mezzi di recente costruzione;
- di prescrivere una regolare manutenzione dei mezzi utilizzati;
- di raccomandare l'adozione di filtri antiparticolato da installare sugli scarichi dei gas combusti;
- di utilizzare carburante avente le migliori caratteristiche merceologiche.

## 2) Per il contenimento dei livelli di rumore:

- in presenza di aree residenziali collocate nelle vicinanze dell'ambito estrattivo, si auspica che venga effettuato un monitoraggio dell'impatto provocato dal transito dei mezzi pesanti utilizzati per il trasporto del materiale di lavorazione, estendendo le misure ai recettori situati in prossimità delle piste e delle strade di viabilità pubblica utilizzate dai mezzi di cantiere;
- si raccomanda di prevedere accorgimenti impiantistici finalizzati a limitare l'impatto delle lavorazioni. In caso di criticità prevedere ulteriori interventi mitigativi, di contenimento o altri accorgimenti correttivi, quali misure di mitigazione, anche temporanee, (es. dune fonoassorbenti, barriere mobili, infissi fonoassorbenti, ecc.) tenendo conto della sensibilità e localizzazione dei recettori e della tipologia di impatti previsti. L'efficacia degli interventi mitigativi, di contenimento o gli accorgimenti correttivi a seguito di criticità dovrebbero essere verificati con ulteriori misure;
- in caso di lavorazioni impattanti dare preventiva comunicazione alla popolazione indicando tipologia di lavorazioni e tempistiche.
- per ridurre l'impatto legato a rumore e vibrazioni, si suggerisce di utilizzare macchinari nuovi che producano emissioni ridotte e di installare pannelli fonoassorbenti (o eventualmente fasce vegetazionali di opportuno spessore) per eventuali impianti;
- prevedere l'ottimizzazione della viabilità interna, anche ai fini di limitare il più possibile le manovre in retromarcia (inquinamento acustico dovuto agli avvisatori acustici di retromarcia degli automezzi) e massimizzare la distanza dai ricettori sensibili.
- si suggerisce di limitare la velocità degli automezzi di trasporto del materiale, utilizzare rivestimenti di gomma per scivoli, ribaltabili e nastri trasportatori, mantenere in buono stato il manto stradale in modo da ridurre al minimo le disconnessioni.

## 3) Al fine di contenere gli impatti sul suolo si suggerisce di prevedere che:

- eventuali depositi di oli lubrificanti e carburanti devono essere collocati su una superficie impermeabile, in caso di loro collocazione in aree di esondazione, essi dovranno essere dotati di muretti perimetrali di contenimento con tettoia e di ruote per il trasporto in occasione di piene;
- anche le aree di ubicazione degli impianti di lavorazione e trattamento materiali dovrebbero essere impermeabilizzate;
- sia predisposto un adeguato sistema di raccolta e gestione delle acque meteoriche;
- i cumuli dello scotico che saranno utilizzati per il ripristino ambientale siano sottoposti a inerbimento;
- la progettazione dello scavo sia pensata in modo che la modificazione della morfologia risulti compatibile con l'assetto dei luoghi e di conservare il suolo asportato in fase di scopertura per le opere di recupero ambientale.

#### 4) Per preservare le risorse naturali:

- preferire alle "dune artificiali", da collocare lungo gli assi stradali principali, vere e proprie "fasce boscate" della profondità minima di metri 10, con la messa a dimora di essenze di alto fusto tipiche locali, poste a gruppi di 3/5 elementi dell'altezza minima di metri 3,00;
- in caso di previsione di interventi di compensazione valutare la possibilità di individuarli in accordo con i Comuni del bacino estrattivo e conformi alle indicazioni fornite dal Piano di Indirizzo Forestale (PIF);
- per garantire la protezione di flora e fauna, si suggerisce di valutare costantemente l'alterazione dell'habitat, l'eventuale riduzione del patrimonio forestale, nonché la modifica di assetti importanti per movimenti migratori e flussi biotici;
- per ridurre gli impatti derivanti dal traffico dei mezzi d'opera provenienti/diretti ai siti di cava è necessario ridurre la velocità di marcia all'interno dei centri abitati (in tal senso i Comuni interessati potranno eventualmente predisporre una regolamentazione della viabilità per l'ingresso nel centro abitato a determinate fasce orarie nel rispetto di limiti di velocità adeguati)
- adottare specifiche misure di attenzione per la rimozione di ogni tipo di rifiuto che possa arrecare danno alla fauna per contatto o per ingestione;
- in merito alle operazioni di rinverdimento/recupero ambientale valutare la piantumazione di specie che non producano pollini allergenici;
- realizzare siepi ed alberature mediante specie autoctone idonee ai suoli interessati, con lo scopo di ridurre l'impatto paesaggistico, in particolare lungo i lati delle cave rivolti verso corsi d'acqua, strade e abitazioni limitrofe, ma anche creare delle barriere naturali fonoassorbenti in grado di captare le polveri e creare dei ricoveri alla fauna selvatica. Sarebbe opportuno realizzare tali siepi ed alberature lungo la viabilità di servizio qualora la vegetazione sia scarsa o assente;
- porre particolare attenzione ai rifiuti che derivano dalle attività di cava, con rimozione immediata dei detriti contaminati da sostanze solide o liquide ritenute pericolose ai sensi di legge e loro successivo trasferimento ai siti di stoccaggio autorizzati, mentre all'interno della cava dovrà essere garantito deposito temporaneo per tutti quei rifiuti ritenuti non pericolosi ai sensi di legge, per i quali è previsto un periodico trasporto ai siti idonei;
- predisporre, ai sensi della l.r. 31/2015 "Misure di efficientamento dei servizi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso", adeguati sistemi di illuminazione finalizzati a minimizzare l'inquinamento luminoso verso le aree naturali, atti a minimizzare l'inquinamento luminoso verso le aree naturali;
- per la riduzione dei livelli di rumorosità ricorrere all'utilizzo di macchinari con adeguata insonorizzazione, specialmente durante la stagione estiva e primaverile, favorevole alla nidificazione delle specie migratorie di avifauna selvatica;
- in caso di interventi di ripristino ambientale, si raccomanda il ricorso alle tecniche ingegneria naturalistica, facendo riferimento in particolare alla "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione" (DGR n. VI/6586 del 19.12.1995) e alla Direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" (DGR n. VII/48740 del 29.02.2000).

#### 5) Al fine di contenere gli impatti sulle acque superficiali e sotterranee si indica quanto segue:

- le attività di cantiere quali ubicazione delle aree degli scavi, dei depositi di materiali, così come le tecniche di scavo e la movimentazione dei mezzi dovranno garantire la massima tutela delle acque superficiali e sotterranee, grazie all'adozione di tutte le misure necessarie

a evitare rischi di contaminazione della falda e a intervenire tempestivamente in caso di sversamenti accidentali di sostanze potenzialmente inquinanti, sulle aree oggetto di escavazione;

- si raccomanda di utilizzare bacini di contenimento per i recipienti utilizzati per lo stoccaggio di sostanze potenzialmente inquinanti con capacità almeno pari ai volumi stoccati e dotati di dispositivi in grado di contenere e marginare gli effetti di eventuali sversamenti;

- le operazioni che possono comportare sversamenti accidentali devono essere effettuate in area appositamente adibita, impermeabilizzata e dotata di cordolo perimetrale e pozzetto di raccolta. Qualora le acque di ruscellamento/dilavamento delle acque meteoriche, derivanti dall'abbattimento delle polveri o dal lavaggio degli automezzi, scorrano all'interno dell'area interessata dall'attività estrattiva e abbiano la possibilità di essere recapitate nella rete naturale, detti reflui saranno da considerare a tutti gli effetti dei reflui industriali soggetti ai disposti autorizzativi così come prevede l'art. 124 al c. 1 del D.Lgs 152/06;

- le acque provenienti dagli impianti di selezione e lavaggio dovranno essere adeguatamente trattate con impianti di riciclaggio, ovvero immesse in idonee e differenti vasche di sedimentazione, prima di essere convogliate verso il ricettore finale (naturale e/o artificiale).

- si raccomanda di realizzare apposite canalette per regimare lo scorrimento delle acque meteoriche, di controllare gli scarichi di acque su corsi d'acqua superficiali, di effettuare periodica manutenzione dei mezzi in aree attrezzate per evitare sversamenti di sostanze inquinanti e di creare vasche di raccolta delle acque meteoriche da utilizzare per interventi di irrigazione delle opere di rinverdimento e di bagnatura delle piste;

- Per le aree adibite allo stoccaggio di combustibili e al rifornimento dei mezzi dovranno essere predisposte idonee pavimentazioni adeguatamente impermeabilizzate.

6) Al fine di contenere gli impatti determinati dai campi elettromagnetici si raccomanda che in caso di esposizione significativa a sorgenti esterne alla cava, dovrà essere ridefinita la modalità di gestione in particolare per quanto riguarda le ore di lavoro degli addetti alle attività (turni di lavoro).

7) Nella previsione di nuovi interventi correlati ad attività estrattive, si devono attentamente valutare le possibili ricadute paesaggistiche, che dovranno essere accompagnate da scenari ex-ante di ricomposizione paesaggistica e riqualificazione ambientale a cessata attività, che evidenzino le correlazioni tra interventi di recupero e perseguimento degli obiettivi di tutela.

Inoltre, per minimizzare l'impatto sul paesaggio, si suggerisce di privilegiare la coltivazione dall'alto verso il basso che permette di operare con cantieri "schermati", di eliminare l'innaturale scalettatura verticale costituita dai gradoni realizzando per esempio un'alternanza di piani inclinati e di pareti irregolari naturalizzabili, fatte salve le esigenze di stabilità del pendio;

8) In linea generale, assumere come riferimento le "Linee Guida per progettazione, gestione e recupero delle Aree Estrattive" (Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento e Legambiente, 2012) in cui sono esplicitati principi da seguire e misure da adottare, nelle fasi di progettazione, gestione e recupero, per la riduzione degli impatti sulle componenti ambientali.

- nel merito del punto b) del decretato per cui si chiede di "recepire le indicazioni fornite dalla Struttura Paesaggio della DG Territorio e Protezione civile, in merito alla progettazione, all'interno dei nove ATE e delle tre cave di recupero ricadenti nell'area del

PTRA Navigli e in presenza di contesti tutelati ex D.lgs. 42/04" e di quanto espresso nel parere della D.G. "Territorio e Protezione Civile" – Struttura Paesaggio (mail 05/03/2021 – punto 6 dell'Allegato 1) si precisa che:

- a seguito di ulteriori approfondimenti e verifiche cartografiche, con il supporto di Città metropolitana di Milano, si è potuto constatare che gli ATE e le cave di recupero ricadenti nell'area del PTRA Navigli sono i seguenti:

ATEg1-C1, ATEg1-C2, ATEg4, ATEg18, ATEg19, ATEg23, ATEg24-C1, ATEg31, ATEg32-C1, ATEg32-C2, ATEg32-C3 e la cave di recupero Rg11;

si evidenzia che tra questi gli ATEg4 e ATEg19 rientrano nella fascia dei 100 m di tutela.

- per gli ATE/cava di recupero ricadenti nell'area del PTRA Navigli, nel parere della D.G. "Territorio e Protezione Civile" - Struttura Paesaggio, si indica che "occorre che i progetti di recupero e di riqualificazione ambientale pongano particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante, ai caratteri storici propri dell'ambito del Naviglio, alla continuità delle aree verdi, al rispetto delle visuali sensibili."

Pertanto, si è ritenuto di inserire nelle schede di riferimento dei singoli ATE/cave di recupero nella sezione "Prescrizioni tecniche per il recupero ambientale – Ulteriori prescrizioni" l'indicazione:

I progetti di recupero e di riqualificazione ambientale pongano particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante, ai caratteri storici propri dell'ambito del Naviglio, alla continuità delle aree verdi, al rispetto delle visuali sensibili.

- per gli ATE che interferiscono con la fascia dei 100 metri lungo entrambe le sponde dei Navigli, individuate nel PTRA, nel parere della D.G. "Territorio e Protezione Civile" - Struttura Paesaggio, si indica che "deve essere posta particolare attenzione alla valorizzazione delle aree verdi, alla salvaguardia delle aree libere preservandole da trasformazioni incompatibili con gli obiettivi di qualità del paesaggio, oltre a riferirsi alle disposizioni prescrittive contenute nella Sezione 2-Area tematica Territorio."

Pertanto, si è ritenuto di inserire nelle schede di riferimento dei singoli ATE nella sezione "Prescrizioni tecniche per il recupero ambientale – Ulteriori prescrizioni" l'indicazione:

*Inoltre, dovrà essere posta particolare attenzione alla valorizzazione delle aree verdi, alla salvaguardia delle aree libere preservandole da trasformazioni incompatibili con gli obiettivi di qualità del paesaggio, oltre a riferirsi alle disposizioni prescrittive contenute nella Sezione 2-Area tematica Territorio.*

- per gli ATE ricadenti in contesti tutelati ex D.lgs. 42/04, come da indicazione del parere della D.G. "Territorio e Protezione Civile" - Struttura Paesaggio:

- gli ATE g1C1 e ATE g1 C2, ATEg2, ATEg4 ricompresi nel Parco regionale della Valle del Ticino che interferiscono con aree boscate tutelate ai sensi dell'art. 142, comma1, lett.g) del D. Lgs. 42/04, si è ritenuto di inserire nelle schede di riferimento dei singoli ATE nella sezione "Prescrizioni tecniche per la coltivazione – Ulteriori prescrizioni" la seguente indicazione:

*Sia prestata una particolare attenzione all'inserimento paesaggistico del progetto di coltivazione, prevedendo interventi di mitigazione mediante impianti vegetali nelle fasce perimetrali dell'area, in particolare se confinanti con aree urbanizzate, con funzione fonoassorbente e di protezione visiva, al fine di non compromettere le visuali panoramiche, ponendo inoltre particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante e ai caratteri storici e ambientali dell'ambito tutelato.*

e nella sezione "Prescrizioni tecniche per il recupero ambientale – Ulteriori prescrizioni" le seguenti indicazioni:

*La fase di recupero dovrà tenere in considerazione:*

- *il potenziamento delle aree boscate esistenti attraverso nuove piantumazioni, soprattutto con finalità di barriera visuale e acustica verso le aree urbanizzate, o per l'ampliamento e la valorizzazione dei corridoi ecologici già esistenti o la ricomposizione delle trame verdi proprie del paesaggio del Parco;*
- *valutare attentamente la possibilità di connessione con i percorsi ciclo pedonali esistenti per valorizzarne le potenzialità ricreative e di reciproca integrazione del verde urbano e di quello extraurbano.*
- *per gli ATEg16 ricompreso nel Parco regionale delle Groane, ATEg15 ricadente nel PLIS Parco del Grugnotorto Villosi e l'ATEg23 localizzato nel PLIS Parco Est delle Cave, confinanti con aree urbanizzate, per l'ATEg19 ricompreso nel Parco regionale Adda Nord e per gli ATEg26 e ATE g33-C1 ricompresi nel Parco Agricolo Sud di Milano si è ritenuto di inserire nelle schede di riferimento dei singoli ATE nella sezione "Prescrizioni tecniche per la coltivazione – Ulteriori prescrizioni" le seguenti indicazioni:*

*Sia prestata una particolare attenzione all'inserimento paesaggistico del progetto di coltivazione, prevedendo interventi di mitigazione mediante impianti vegetali nelle fasce perimetrali dell'area, in particolare se confinanti con aree urbanizzate, con funzione fonoassorbente e di protezione visiva, al fine di non compromettere le visuali panoramiche, ponendo inoltre particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante e ai caratteri storici e ambientali dell'ambito tutelato.*

- *per le indicazioni relative alle previsioni di nuovi interventi correlati ad attività estrattive per cui si indica che "si devono attentamente valutare le possibili ricadute paesaggistiche, che dovranno essere accompagnate da scenari ex-ante di ricomposizione paesaggistica e riqualificazione ambientale a cessata attività, che evidenzino le correlazioni tra interventi di recupero e perseguimento degli obiettivi di tutela.", si è ritenuto di assumere tali indicazioni nella Normativa Tecnica di Attuazione del Piano Cave, inserendo apposito comma 7 nel nuovo art. 67 – Criteri e indicazioni di mitigazione e compensazione ambientale, integrando tali indicazioni con quanto riportato nel capitolo 9 "MISURE DI MITIGAZIONE" del Rapporto ambientale:*

*7) Nella previsione di nuovi interventi correlati ad attività estrattive, si devono attentamente valutare le possibili ricadute paesaggistiche, che dovranno essere accompagnate da scenari ex-ante di ricomposizione paesaggistica e riqualificazione ambientale a cessata attività, che evidenzino le correlazioni tra interventi di recupero e perseguimento degli obiettivi di tutela.*

*Inoltre, per minimizzare l'impatto sul paesaggio, si suggerisce di privilegiare la coltivazione dall'alto verso il basso che permette di operare con cantieri "schermati", di eliminare l'innaturale scalettatura verticale costituita dai gradoni realizzando per esempio un'alternanza di piani inclinati e di pareti irregolari naturalizzabili, fatte salve le esigenze di stabilità del pendio;*

- *nel merito del punto c) del decretato per cui si chiede di aggiungere all'art. 64 delle Norme Tecniche dopo "La polverosità all'esterno dell'area di cava [...] normativa vigente", la frase "si precisa che nei periodi in cui i valori limite sono già superati su scala vasta, ciò va inteso nel senso che all'esterno dell'area non dovranno registrarsi valori significativamente superiori rispetto alle centraline della Rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria rappresentative della zona." e di quanto espresso nel parere della D.G. "Ambiente e Clima" – U.O. Clima e qualità dell'aria (mail dell'08/03/2021 - punto 7*

dell'Allegato 1) si è ritenuto di assumere tali indicazioni nella Normativa Tecnica di Attuazione del Piano Cave, modificando il comma 2 dell'art. 64 – Tutela della rete viabile pubblica, aggiungendo dopo la frase:

2) La polverosità all'esterno dell'area di cava non potrà in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente.

questa integrazione:

*Si precisa che nei periodi in cui i valori limite sono già superati su scala vasta, ciò va inteso nel senso che all'esterno dell'area non dovranno registrarsi valori significativamente superiori rispetto alle centraline della Rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria rappresentative della zona.*

- nel merito del punto d) del decretato per cui si afferma che “nell'analisi di coerenza contenuta nel Rapporto Ambientale, il riferimento al PRIA deve riguardare l'aggiornamento approvato con d.g.r. n. 449 del 2 agosto 2018” e di quanto espresso nel parere della D.G. “Ambiente e Clima” – U.O. Clima e qualità dell'aria (mail dell'08/03/2021 - punto 7 dell'Allegato 1) si è ritenuto di assumere tale indicazione inserendo il riferimento dell'aggiornamento del PRIA nella scheda relativa al PRIA del paragrafo 6.1 | Coerenza con la pianificazione regionale, capitolo 6 | ANALISI DI COERENZA ESTERNA DEL PIANO CAVE del Rapporto Ambientale, modificando la frase:

Costituisce il nuovo strumento di pianificazione e di programmazione per Regione Lombardia in materia di qualità dell'aria, aggiornando ed integrando gli strumenti di pianificazione/programmazione regionale pre-vigenti (...) oltre che del DLgs n. 155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” (che ne delinea la struttura e i contenuti).

nel seguente modo

*Costituisce lo strumento di pianificazione e di programmazione per Regione Lombardia in materia di qualità dell'aria (aggiornamento approvato con D.G.R. n. 449 del 02/08/2018), che aggiorna ed integra gli strumenti di pianificazione/programmazione regionale pre-vigenti (...) oltre che del DLgs n. 155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” (aggiornamento del PRIA approvato con D.G.R. n. 449 del 02/08/2018).*

- nel merito del parere della D.G. Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione (mail del 03/03/2021 – punto 2 dell'Allegato 1 del decreto), in cui si suggerisce che i criteri di sostenibilità ambientale del Rapporto Ambientale del Piano Cave, richiamati nel parere motivato dell'Autorità competente, siano messi in coerenza con quanto contenuto nella nuova Strategia di Specializzazione Intelligente e per la Ricerca l'Innovazione di Regione Lombardia S3 2021-2027, laddove viene descritto il sistema dell'ecosostenibilità, si è ritenuto di assumere tali principi nella Normativa Tecnica di Attuazione del Piano Cave, inserendo il comma 4 dell'art. 1 – Contenuti del Piano:

4) Il Piano e la sua attuazione si ispirano ai principi di sostenibilità della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, volta a favorire la transizione dei processi produttivi verso un'economia circolare con particolare attenzione:

- alla transizione energetica

- alla transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia

- allo sviluppo di processi e prodotti “green” per la valorizzazione e conversione di scarti e biomasse

- alle tecnologie/materiali innovativi per l'incremento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi (ottimizzazione del consumo di materiali, energia, annullamento delle emissioni, uso di prodotti chimici green, riduzione degli scarti), in particolare dell'industria pesante (siderurgia, cemento, chimica etc.)
- al monitoraggio ambientale, sociale e territoriale per lo sviluppo di sistemi integrati di prevenzione e gestione dei rischi e della resilienza
- allo sviluppo di tecnologie di mitigazione, diminuzione delle emissioni inquinanti e dannose e per il disinquinamento di aree contaminate
- all'incentivazione della nascita e dello sviluppo di nuove catene del valore trasversali, basate sull'utilizzo di risorse rinnovabili/biologiche.

## **ALLEGATO A - PARERE DEL COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE DI CAVA.**

### **Estratto dal verbale della seduta tecnica del 30 luglio 2020.**

Membri del Comitato presenti:

Presidente – ing. Filippo Dadone, dirigente dell'U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente, con delega del Presidente Raffaele Cattaneo.

#### **Esperti**

Dott. Guido Cadeo

Dott. Giulio Vitale

Avv. Chiara Cremona

#### **Uffici regionali**

Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile – U.O. Sistema Ferroviario e Mobilità Sostenibile – Massimiliano Nanti

Direzione Generale Territorio e Protezione Civile - U.O. Urbanistica e Assetto del Territorio – Sergio Perdiceni

Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione E Sistemi Verdi – Struttura Valorizzazione e Sviluppo della Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo – Francesca De Cesare

Direzione Generale Ambiente e Clima – Struttura Natura e Biodiversità – Anna Rampa

#### **Altri Enti**

Città Metropolitana di Milano: Emilio De Vita, Emilio Denti, Francesco Vesci.

Risultano inoltre presenti per l'U.O. Sviluppo sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente Giancarlo Lo Pumo, Luigi D'Alfonso e Francesca Messina in qualità di Segretario del Comitato.

Il Comitato è stato convocato, con nota regionale prot. n. T1.2020.0029210 del 21 luglio 2020, con il seguente o.d.g.:

#### **1. Città Metropolitana di Milano**

Istruttoria tecnica sulla proposta di nuovo Piano cave della Città Metropolitana di Milano.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dà lettura dell'argomento all'o.d.g. e avvia ufficialmente i lavori della seduta del Comitato illustrando i contenuti principali della relazione istruttoria (**Allegato 1**).

Per quanto attiene l'individuazione dei giacimenti ed i criteri utilizzati per il calcolo dei fabbisogni del Piano evidenzia che vi è una sostanziale condivisione delle scelte operate da Città Metropolitana che, nel confermare quanto descritto, fa presente che non sono state avanzate osservazioni da parte degli operatori in merito a tale aspetto.

Il dott. Vitale condivide la scelta pianificatoria che ha portato ad un ridimensionamento dei fabbisogni di Piano rispetto al piano cave scaduto in considerazione anche del fatto

che, in questo particolare momento storico in cui si sta cercando di uscire da una crisi peggiore a quella passata, dall'analisi dei dati non emergono necessità ulteriori per tale aspetto. Chiede inoltre quante domande sono state avanzate dagli operatori del settore.

Il dott. Cadeo chiede di conoscere i volumi residui presenti negli ATE aggiornati al 30 giugno 2019; in particolare chiede se il volume residuo stimato in 22,5 milioni di mc è stato ridotto o confermato, considerato che la provincia ha consentito la presentazione di domande di proroga e nuove autorizzazioni fino al 30 giugno 2019.

La Città Metropolitana, precisa che la determinazione del fabbisogno è stata ampiamente condivisa con gli operatori del settore, prendendo atto non solo della crisi economica pre-covid, ma anche della volontà del Piano di incentivare l'utilizzo di altri tipi di risorse, in luogo della risorsa naturale. Tutte le richieste pervenute dagli operatori sono state computate in 80 milioni di mc. Per quanto riguarda i volumi residui del Piano, la valutazione delle previsioni estrattive dei singoli ATE fatte dalla scadenza del Piano cave, è stata sostanzialmente confermata e validata anche dalle dichiarazioni statistiche pervenute dagli operatori. Evidenzia che tra le osservazioni pervenute in Regione, solo una società ha chiesto un aumento di volumi, già parzialmente accolti da Città Metropolitana. Nessuna richiesta da parte degli operatori di incrementare i volumi individuati.

Il Presidente prosegue nell'illustrare l'interpretazione estensiva, da parte della Città Metropolitana, della definizione di cave di recupero. Tale definizione si riferisce non solo a cave cessate ma anche alle cave con attività estrattiva in atto in cui il progetto di coltivazione porta a completare l'attività estrattiva con la conseguente definitiva restituzione dell'area. L'interpretazione "estensiva" consente di poter gestire più efficacemente alcuni ambiti estrattivi che presentano criticità territoriali. In questi casi il progetto di recupero è vincolato alla condivisione con gli Enti territoriali interessati.

Altro tema di attenzione è quello relativo alle cave di riserva per opere pubbliche: la Città Metropolitana ha scelto di non individuare tale tipologia di cave per le motivazioni riportate in relazione. Viene chiesto alla DG infrastrutture un riscontro in merito.

La DG infrastrutture fa presente che ha già attivato un confronto interno ed evidenzia gli aspetti normativi in merito all'individuazione nel Piano cave delle cave di riserva per opere pubbliche (previste dal PTR e PRMT); ricorda che la norma specifica che le opere pubbliche da considerare per il calcolo del relativo fabbisogno sono quelle il cui progetto preliminare è stato approvato, pur non entrando nel merito delle tempistiche di realizzazione dell'opera stessa. Segnala, inoltre, che tra le opere prioritarie infrastrutturali sono comprese anche le ferrovie.

La Città Metropolitana chiarisce che le motivazioni della non individuazione delle cave di riserva sono ampiamente illustrate nel Rapporto ambientale e che tale scelta è stata compiuta prendendo atto anche della difficile attuazione di alcune opere come ad esempio la "Paulese". Permane comunque critica l'individuazione nel Piano delle cave di riserva in quanto, da un'approfondita analisi territoriale (territorio è gravato da molti vincoli sia ambientali sia infrastrutturali), risulta difficile l'individuazione dei siti estrattivi. Tale condizione è confermata anche dalla non individuazione di nuovi giacimenti.

Il Presidente, chiarisce che abbiamo una previsione di legge molto chiara il cui obiettivo è anche quello di non ricorrere alle cave di prestito extra piano; chiede alla Città Metropolitana se sono state fatte delle analisi, nell'ambito della procedura di VAS, sul fabbisogno teorico, in termini di volumi per queste opere che hanno il progetto di fattibilità o preliminare approvato e se il dato può essere fornito al Comitato almeno come elemento conoscitivo.

Il dott. Cadeo chiede se l'approvvigionamento dei fabbisogni delle opere pubbliche avviene con gli ATE individuati nel Piano, evidenziando che non si ha riscontro nel calcolo

dei fabbisogni di tale possibilità. Concorde che sarebbe utile avere un calcolo dei fabbisogni per le opere pubbliche, segnalando inoltre che nel caso del Piano cave di Mantova è stato previsto che la Provincia avvii una revisione specifica per individuare le cave di riserva in caso di necessità di reperimento di materiale.

Il Presidente chiede se è possibile avere un aggiornamento sulle previsioni del mercato, nonostante siano passati due anni, anche alla luce delle nuove direttive che incentivano l'utilizzo di materiali riciclati da rifiuti di demolizioni e costruzione.

La Città Metropolitana evidenzia che il Piano cave arriva in un momento di forte evoluzione del quadro normativo e programmatico della Regione Lombardia e ricorda che il PTR aggiornato da poco ha tra i principi la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione territoriale: un indirizzo chiaro che porta a minimizzare la creazione di nuove aree estrattive. Chiarisce che la previsione quantitativa del materiale di recupero è modesta nella proposta di Piano, non perché non si auspica di incentivarli, ma perché si ritiene necessario sviluppare un sistema di monitoraggio per capire anche qualitativamente quanto di questo materiale sia idoneo all'utilizzo, arrivando ad una revisione quinquennale con dati reali e verificabili. Rileva che nel precedente piano tali materiali sono stati poco utilizzati e che in questo momento l'aggiornamento dei dati sul fabbisogno delle cave di recupero non è fattibile e che non sono pervenute osservazioni da parte degli operatori in merito. Rivedere tale aspetto rischia un piano sovradimensionato: la sola previsione normativa di prevedere le cave di riserva è puramente formale.

Il Presidente chiarisce che la ratio della norma di individuare i fabbisogni di materiale per le opere pubbliche è anche quella di evitare, qualora ciò non accada, che ci si trovi nelle condizioni di autorizzare cave di prestito extra piano con tutte le criticità e problematiche che esso comporta. Precisa che si è già tenuto conto della direzione in cui vanno le norme ed il mercato ed è sulla base di queste considerazioni che si condividono le scelte sul dimensionamento, dei fabbisogni ordinari, che si differenziano dalle linee di indirizzo date dalla Giunta in un periodo molto diverso dall'attuale. Ricorda che sul riciclo dei materiali la Città Metropolitana può fare tanto in primis col public procurement.

Ritiene utile promuovere un incontro sul tema delle cave di riserva prima del prossimo comitato cave, indicativamente verso la prima metà del mese di settembre e possibilmente con la presenza degli uffici che si occupano di infrastrutture sia di Regione che di Città Metropolitana, in maniera tale che ci possa essere un confronto costruttivo nel merito.

La DG Infrastrutture si rende disponibile a trovare un percorso condiviso sugli spunti di merito illustrati. In merito a quanto evidenziato dal dott. Cadeo sul Piano cave di Mantova ritiene che in questa fase non sia attuabile per la CM, in quanto in quel caso si avevano poche opere puntuali rimaste scoperte, ma con volumi e aree identificate che facilmente demandavano ad una soluzione rimediabile con una revisione di semplice approvazione. Evidenzia inoltre che le opere pubbliche non sono solo le strade, ma anche le ferrovie, e che al momento è in corso di svolgimento la VIA nazionale del quadruplicamento ferroviario della Milano-Pavia e il relativo studio evidenzia che i necessari materiali saranno reperibili nelle cave proposte dalla CM di Milano. Evidenzia inoltre, che ci sono diverse altre opere che devono essere considerate per il calcolo.

Si concorda di convocare incontro specifico sulle cave di riserva per la prima metà di settembre.

Il Presidente continua la presentazione e illustra l'articolo 45 della Normativa del Parco agricolo sud Milano che vieta l'apertura di nuove cave nel proprio territorio consentendo il solo ampliamento ed in continuità delle cave già presenti. Tale previsione viene interpretata, dallo stesso parco agricolo, in maniera letterale, per cui anche se vi è un solo

elemento territoriale, come una strada, che separa un'attività estrattiva pregressa da un'altra, quest'ultima non essendo in continuità è vietata.

Città Metropolitana chiarisce che la definizione di nuova cava è stata valutata nell'ambito dell'istruttoria tecnica degli uffici del Parco, ed è stata condivisa da tutti i soggetti interessati, oltre che dal Consiglio Metropolitano.

Il dott. Cadeo chiede un chiarimento in merito alla definizione di nuova area. Si precisa che sono ammesse nuove aree purché contigue a siti estrattivi pregressi: si rimandano gli approfondimenti all'analisi delle osservazioni pervenute.

Il Presidente illustra la scelta fatta da CM, in alcuni casi, di stralciare dal perimetro dell'ATE le aree impianti ancora non recuperate, considerato che tale scelta potrebbe avere effetti negativi ai fini del recupero e della relativa gestione di tali aree. Con riferimento alla normativa tecnica evidenzia l'osservazione, ricevuta dagli uffici regionali che si occupano di rifiuti, sui contenuti dell'articolo 45 in merito all'utilizzo delle materie prime seconde, laddove la normativa pare ordinare uno specifico piano di monitoraggio che si traduce di fatto in una duplicazione di controlli che peraltro la norma non richiede. Si chiede di far prevalere il principio, altrettanto ambientale di diffondere maggiormente l'utilizzo delle materie prime seconde, quindi non prevedendo oneri aggiuntivi che possono rendere l'utilizzo di tali materie svantaggioso rispetto alle materie prime naturali.

Con riferimento all'articolo 45 delle NTA, la CM chiarisce che tali disposizioni sono state introdotte dall'esperienze maturate negli anni nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle attività estrattive in corso, in quanto le amministrazioni comunali hanno mostrato timore per l'utilizzo di materie prime seconde ai fini del recupero della cava. Favorevole ad una semplificazione per l'utilizzo di tali materiali, propone di rimandare alla fase autorizzatoria delle singole attività, le valutazioni puntuali e le misure da adottare.

Si condivide la proposta di calibrare le misure da adottare caso per caso.

Il dott. Cadeo suggerisce di valutare a tutela dell'utilizzo delle materie prime seconde, anche la normativa delle End of Waste: se l'autorizzazione rispetta tale norma il livello di tutela è garantito. Evidenzia inoltre come l'articolo 61 comma 4 delle NTA è simile a quelle previsto dalla Provincia di Mantova e che nella scorsa seduta del comitato la previsione è stata stralciata. L'UO chiarisce che l'articolato pur essendo simile non entra nel merito delle percentuali di recupero, come fatto dalla Provincia di Mantova, e che nel caso della CM non sono state presentate osservazioni in merito. Il comma è stato inserito come precisa la CM per rispondere alle esigenze degli Enti locali che non hanno certezza effettiva dello stato di avanzamento del recupero.

La DG Agricoltura evidenzia come il consumo di suolo agricolo nei piani cave è uno degli aspetti principali da tenere in considerazione e chiede che il recupero delle attività estrattive laddove possibile sia ad uso agricolo; faranno avere il proprio contributo in tempo utile per la prossima seduta di comitato cave.

L'UO illustra le osservazioni pervenute in Giunta, che in totale sono 21 come da relazione allegata: in generale non si rilevano motivazioni tali per discostarsi da quanto valutato da CM.

L'illustrazione ha inizio con le osservazioni per le quali non è stata definita la controdeduzione regionale.

Osservazione n. 1 - ATEg8 – Comune di Vaprio d'Adda. La CM, precisa che si tratta di un ATE attivo con attività estrattiva e di recupero in corso. L'ambito è stato ampliato, secondo i criteri definiti per la pianificazione, sulle aree di giacimento individuato nella precedente pianificazione. Il recupero previsto a piano campagna è ad uso agricolo.

Osservazione n. 2 - Rg17 cava di recupero (ex ATEg7) - Società Eredi Bellasio- Comune Pregnana Milanese.

Si tratta di un lungo contenzioso e che ha per oggetto, in sintesi, l'inclusione all'interno dell'area di cava delle aree ubicate in comune di Vanzago. Si rimanda ai contenuti della relazione istruttoria specificando che le verifiche sono state effettuate con la collaborazione dell'avvocatura regionale.

Osservazione n. 5 - ATEg26 - F.lli Manara in comune di Pantigliate/Peschiera. La CM illustra le motivazioni di non accoglimento delle richieste, motivate dalla presenza di infrastrutture, di zona di tutela paesistica inerente il Castello di Peschiera Borromeo, nonché di vincoli insistenti su beni ambientali.

Il dott. Cadeo chiede chiarimento in merito alla presenza dell'area impianti nell'ATEg26. La CM chiarisce la scelta effettuata per l'individuazione della nuova area impianti ritenendo non necessario ricomprendere nel perimetro di ATE le aree agricole di pregio (non interessate da attività estrattiva) site tra l'area impianti e le nuove aree di coltivazione ad Est dell'ATE, in quanto la connessione tra queste è garantita.

Osservazione n. 6. Cave di Cusago s.r.l. –ATE g33 -C2 in comune di Cusago.

Osservazione n. 7. Ecoasfalti S.p.A. – ATE g33-C2 in comune di Cusago.

Osservazione n. 11. Società SOLTER S.r.l. –cava di recupero Rg17 (nei comuni di Casorezzo e Busto Garolfo).

Osservazione n. 3. Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. – ATE g25-C1 in comune di Pioltello

La CM, chiarisce che la richiesta di ricomprendere l'area degli impianti di calcestruzzo che si trova a oltre 1 chilometro di distanza dalla nuova area impianti a servizio della cava rappresenta un elemento di criticità anche perché la viabilità di tale area graviterebbe ancora sul territorio di Peschiera Borromeo. Di conseguenza la nuova viabilità individuata verrebbe vanificata e si continuerebbe ad arrecare disagi sul territorio comunale di Peschiera. Sottolinea che l'obiettivo è il recupero dell'intero settore sud e che l'impianto avrebbe dovuto essere smantellato entro 18 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo.

La UO chiede a CM chiarimenti in merito alla scelta di escludere l'area impianti, che potrebbe rappresentare una criticità in quanto area non recuperata, se stralciata. Evidenzia inoltre che i mezzi diretti all'impianto potrebbero gravitare sulla nuova viabilità della cava, evitando i disagi sul comune di Peschiera Borromeo. La CM illustra che l'imposizione di una viabilità è possibile per le società che esercitano attività estrattiva, ma non su un terzo soggetto, in quanto la CM non gestisce l'impianto di calcestruzzo, inoltre la stessa società Holcim in sede di approvazione del progetto di ATE ha dichiarato di non essere in grado di imporre una viabilità alla società che gestisce l'impianto di calcestruzzo.

Si evidenziano aspetti da chiarire in merito alla localizzazione dell'impianto e la previsione urbanistica del PGT di Peschiera in quanto se l'impianto è strettamente pertinente alla cava deve rispettare le condizioni stabilite dall'autorizzazione in merito al recupero effettivo dell'area. In merito alla divisione dell'ATE, chiarisce che è stata una scelta della CM per evitare appesantimenti nel procedimento di approvazione del progetto produttivo e che in fase di VIA i due progetti verranno confrontati. L'UO segnala un ulteriore elemento di riflessione, quale la possibilità di prevedere l'inserimento dell'area impianti nel perimetro dell'ATE assegnando un tempo per il recupero definitivo di tale area.

L'avvocato Cremona chiede un chiarimento in merito all'osservazione n. 7 sul ricorso pendente al TAR in via cautelare, ai fini di una valutazione sull'osservazione, la CM

comunica che il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche con riferimento all'osservazione n. 6.

Osservazione n. 16. Cave di San Lorenzo S.r.l. - ATEg5 comune di Cerro Maggiore.

La CM precisa anche in questo caso che la perimetrazione dell'ATE nel solo comune di Cerro Maggiore è il risultato dalla approvazione del progetto di ATE della previgente pianificazione. Il progetto prevedeva la restituzione, in tempi relativamente brevi, di tutta l'area sul Comune di Parabiago che è stata definitivamente stralciata; lo stesso progetto prevedeva una nuova area impianti, per la quale i Comuni hanno dato il loro assenso. Da rilevare inoltre che i comuni di San Vittore Olona e Parabiago si sono sempre lamentati degli impatti negativi dovuti all'attività che grava sui propri territori, senza di contro avere alcun vantaggio economico. E' stata accolta la richiesta di ampliamento dell'area impianti presentata dell'operatore solo sul Comune di Cerro Maggiore; precisa che l'operatore non si è attivato per sopperire ai disagi dei due comuni e che a tutela del recupero delle aree nei due Comuni sono in essere delle fideiussioni.

Osservazione n. 18 - Comune di Bareggio ATEg33-C1 in comune di Bareggio. La CM, conferma quanto illustrato nelle controdeduzioni, e precisa che i volumi assegnati all'ATE sono quelli previsti dal progetto autorizzato, non sono aggiuntivi.

Osservazione n. 19- F.Ili Antonio e Maurizio Garbelli - Inserimento nuova cava in prossimità dell'ATEg32-C2 in comune di Zibido San Giacomo. La CM precisa che i soggetti hanno richiesto l'ampliamento dell'ATE, per il quale la previsione dei volumi risulta già soddisfatta con il perimetro individuato nella previgente pianificazione.

Osservazione n. 20 - Fallimento Solles Strade e Cave s.r.l. – ex ATEg9 ubicato in Comune di Arluno e Santo Stefano Ticino. La CM, comunica che la società non ha mai attivato l'attività estrattiva e sono stati archiviati diversi progetti, la società inoltre ha progettato anche su aree non in disponibilità della stessa, come può essere desunto dagli elementi già agli atti della Regione.

Osservazione n. 21 - Fallimento I Laghetti s.r.l. – ex Rg6 ubicato in Comune di Truccazzano. La CM conferma che si tratta di una situazione critica, come illustrato dalla relazione regionale.

Osservazione n. 4 - Ditta Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. – Comune di Segrate.

Osservazione n. 8 - Cava del Sempione S.r.l. - ATEg6-C1, ubicato in comune di Nerviano. La CM segnala che la società non ha presentato contributi nel corso dell'elaborazione del Piano cave, il progetto di ATE è stato approvato 7 anni fa, e da allora la società non ha presentato alcuna istanza di autorizzazione; ritiene che non ci siano le condizioni per proseguire con un'attività, mai attivata nel previgente piano cave.

Osservazione n. 9 - Mirage S.r.l. – cava di recupero Rg9 in comune di Segrate.

Osservazione n. 10 - Società Cosmocal S.p.a. – ATEg29 in località C.na Tecchione del comune di San Donato Milanese. La CM Precisa che si tratta di una ricollocazione, l'ATE è stato confermato e la società sta operando con un progetto approvato e in corso di autorizzazione.

Osservazione n. 12 - Società Cava Campana S.r.l. – ATEg2 in comune di Buscate.

Osservazione n. 14 - Società Malpaga s.r.l. - ATEg1-C2 ubicato in comune di Castano Primo

Osservazione n. 17 - Società Valentino Movimenti Terra e Sabbia S.r.l. - ATEg4 ubicato nel comune di Cuggiono.

La CM, per le osservazioni nn. 12, 14 e 17 conferma quanto illustrato nella relazione istruttoria, si tratta di una prescrizione del previgente decreto VinCa, per il quale viene

modificato l'articolo delle NTA, invita a verificare la scheda degli ATE interessati, per i quali non dovrebbero essere apportate modifiche in quanto non sono presenti elementi dell'articolo 45 delle NTA, ma un generico richiamo. L'UO conferma quanto segnalato.

Osservazione n. 13 - ATEg15 - Comune di Paderno Dugnano

Osservazione n. 15 - Società Cave Merlini s.r.l. - ATEg32-C1 in comune di Trezzano e ATE g32-C2 – Lotto B, in comune di Zibido San Giacomo.

Il Presidente ringrazia i partecipanti alla seduta, riassume i punti trattati, prevedendo un incontro con gli uffici regionali e metropolitani che si occupano di infrastrutture pubbliche entro metà settembre sul tema delle cave di riserva. Chiede ai partecipanti che entro la prima metà di settembre di far pervenire i propri contributi ed in particolare chiede agli esperti tecnici e giuridici un supporto nelle controdeduzioni alle osservazioni che presentano aspetti critici evidenziati nella relazione istruttoria. Si Prevede la prossima seduta del Comitato per la fine di settembre.

L'avvocato Cremona chiede i documenti relativi all'osservazione di Eredi Bellasio.

I lavori si concludono alle ore 13:00.

Il Presidente

Filippo Dadone

Il Segretario

Francesca Messina

### **Estratto dal verbale della seduta tecnica del 12 novembre 2020.**

Membri del Comitato presenti:

Presidente – ing. Filippo Dadone, dirigente dell'U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente, con delega del Presidente Raffaele Cattaneo.

### **Esperti**

Dott. Guido Cadeo

Dott. Vittorio Chiesa

Dott. Giulio Vitale

Avv. Paolo Sabbioni

Avv. Chiara Cremona

Arch. Maria Loretta Gherardi

### **Uffici regionali**

Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile – U.O. Sistema Ferroviario e Mobilità Sostenibile – Massimiliano Nanti

Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione E Sistemi Verdi – Struttura Valorizzazione e Sviluppo della Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo – Francesca De Cesare

## **Altri Enti**

Città Metropolitana di Milano: Emilio De Vita, Emilio Denti, Francesco Vesci, Luciano Schiavone, Pietro Mezzi, Fiammetta Di Palma.

Risultano inoltre presenti per l'U.O. Sviluppo sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente Giancarlo Lo Pumo, Luigi D'Alfonso e Francesca Messina in qualità di Segretario del Comitato.

Il Comitato è stato convocato, con nota regionale prot. n. T1.2020.0048793 del 28 ottobre 2020, con il seguente o.d.g.:

### **1. Città Metropolitana di Milano**

Istruttoria tecnica sulla proposta di nuovo Piano cave della Città Metropolitana di Milano.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dà lettura dell'argomento all'o.d.g. e avvia ufficialmente i lavori della seduta del Comitato, illustrando gli sviluppi istruttori in merito ai seguenti punti:

1. Integrazione della relazione istruttoria, esplicitando i criteri di valutazione utilizzati nel processo VAS e illustrati nel Rapporto ambientale;
2. Lettura dei Pareri pervenuti della DG Agricoltura e della DG Territorio e Protezione Civile;
3. Considerazioni in merito alle cave di riserva per le opere pubbliche;
4. Illustrazione delle Osservazioni e controdeduzioni non valutate nella seduta del 30 luglio u.s..

La DG Agricoltura illustra il parere trasmesso in data 16/09/2020, che valuta positivamente la riduzione della superficie degli ambiti estrattivi rispetto alla precedente pianificazione, ma rileva tuttavia, che tutti gli ambiti dei quali è previsto l'ampliamento sono aree agricole, molte delle quali classificate nel PTCP vigente come "ambiti agricoli di interesse strategico. In considerazione di ciò indica di:

- verificare preventivamente l'effettivo uso agricolo delle aree soggette ad ampliamenti, al fine di minimizzare (anche attraverso indennizzi e accordi con i soggetti interessati, che probabilmente già potrebbero essere in corso da parte delle ditte cavatrici con tali soggetti) i danni, sia in termini economici sia produttivi, alle aziende agricole interferite dalle attività del Piano, pure in riferimento agli eventuali contributi erogati dal Programma di Sviluppo Rurale e all'esistenza di vincoli pluriennali di mantenimento;
- specificare per quanto riguarda le opere di compensazione che, per la quantificazione delle stesse si debba tenere conto anche della perdita di funzioni ambientali svolte dal suolo agricolo consumato (valore ecologico, capacità di stoccaggio di carbonio organico, fertilità, permeabilità, etc, che si aggiunge alla perdita della funzione economico - produttiva di cui al punto precedente);
- valutare il recupero ad uso agricolo, anziché naturalistico, specialmente per gli ambiti in cui già la scheda di Piano sottolinea l'esistenza di un contesto agricolo di pregio, in ragione di quanto contenuto nell'art. 45, comma 3, delle Norme, laddove si afferma che Il recupero delle aree di cava deve essere compatibile con la struttura del paesaggio circostante.

Città Metropolitana specifica che le aree in ampliamento sono già in disponibilità degli operatori con autorizzazione in corso. In merito all'articolo 45, comma 3, delle NTA, sarà valutato compatibilmente con le attività già autorizzate.

Il parere della DG Territorio e Protezione Civile, pervenuto in data odierna, chiede di integrare il Piano introducendo gli opportuni chiarimenti, considerazioni e determinazioni in relazione ai temi evidenziati:

- possibile realizzazione di vasche di laminazione delimitate all'interno di cave in un territorio, come quello dell'area metropolitana milanese, spesso rappresentato e interessato da nodi critici di natura idrogeologica;
- sul fronte delle crisi idriche, e nella prospettiva di un concreto adattamento ai cambiamenti climatici, risulta funzionale nell'ambito dei piani cave la predisposizione di uno studio approfondito dei siti più idonei e delle quantità potenziali di acqua da stoccare nei periodi maggiormente piovosi;
- se si è tenuto conto delle informazioni e indicazioni contenute nel PTR, riguardo ad esempio alla Rete Ecologica Regionale.
- inserire sia nelle N.T.A. sia nella Relazione Tecnica del Piano una citazione in recepimento dell'art. 41 "Compatibilità delle attività estrattive" delle N.d.A. del P.A.I..

Città Metropolitana, darà riscontro in merito a quanto richiesto nel parere della DG Territorio e Protezione Civile.

Con riferimento alle cave di riserva per le opere pubbliche, il Presidente evidenzia che la relazione istruttoria è stata aggiornata a seguito delle risultanze delle verifiche effettuate dagli uffici metropolitani e regionali competenti, sui dati relativi all'elenco delle opere pubbliche in progetto nel territorio metropolitano. La verifica ha rilevato che le infrastrutture in progetto genereranno un esubero di materiale pari a circa 257.000 mc, ritenendo di condividere la scelta operata dalla Città Metropolitana di Milano di non individuare cave di riserva per opere pubbliche nel Piano cave 2019 – 2029.

La DG infrastrutture evidenzia che l'elenco delle opere pubbliche oggetto di verifica non risulta esaustivo.

Il Presidente e Città Metropolitana chiedono alla DG infrastrutture di verificare e fornire l'elenco completo delle opere, fabbisogni e tempi di realizzazione.

L'arch. Gherardi chiede informazioni in merito ai volumi delle cave di recupero e perché non sono computate nei fabbisogni di Piano.

Città Metropolitana, chiarisce che si tratta di una regola generale della pianificazione, in quanto non è certa l'attivazione dell'attività estrattiva.

La Soprintendenza propone due riflessioni in merito alla possibilità di inserire la definizione di lago di cava e la precisazione all'articolo 11 delle NTA "Distanze da opere e manufatti" che in caso di presenza di edifici monumentali, le distanze sono soggette a valutazioni della Soprintendenza, viene citato ad es. l'ATEg23.

Città Metropolitana suggerisce per la tutela monumentale l'inserimento di una prescrizione nella scheda dell'ATE interessato, per la definizione di Lago di cava sarebbe opportuno che sia valutata a livello regionale.

Si dà atto del contributo del dott. Vitale in merito alla proposta di Piano.

Esame Osservazioni.

L'ufficio dà lettura delle seguenti osservazioni e controdeduzioni illustrate nella relazione istruttoria:

- Comune di Vaprio d'Adda – ATEg18
- F.lli Manara & C. S.r.l. – ATE g26 nei comuni di Pantigliate e Peschiera Borromeo
- Cave di San Lorenzo S.r.l. - ATEg5 ubicato nei comuni di Cerro Maggiore, Parabiago e San Vittore Olona
- Comune di Bareggio. ATEg33-C1, ubicato nel comune di Bareggio.
- F.lli Antonio e Maurizio Garbelli - Inserimento nuova cava in prossimità dell'ATEg32-C2 in comune di Zibido San Giacomo
- Fallimento Solles Strade e Cave s.r.l. – ex ATEg9 ubicato in Comune di Arluno e Santo Stefano Ticino

Il Presidente richiama quanto verbalizzato nella seduta del 30 luglio in merito all'osservazione della Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. – ATE g25-C1 in comune di Pioltello, evidenziando che l'inserimento dell'area impianti sarà subordinato a prescrizioni: definizione di un tempo congruo per lo smantellamento e recupero dell'area in 36 mesi, divieto di transito sul territorio comunale di Peschiera Borromeo. Per quanto riguarda la richiesta ripristinare il perimetro dell'ATE comprendendo tutta la viabilità di cava in modo da creare un unico ambito con l'ATEg25-C2, tale aspetto sarà oggetto di verifica e approfondimento, in accordo con la Città Metropolitana, in modo da definire una nuova ripermimetrazione degli ambiti in questione.

Si procede con l'illustrazione delle osservazioni per le quali si evidenziano alcune criticità.

**Società Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c.** – Cava di recupero Rg13 (ex ATEg7) in comune di Pregnana Milanese. Si prende atto della scelta della Città Metropolitana di non accogliere le richieste della Società, ma si chiedono chiarimenti alla stessa in merito all'eventuale inserimento nel Piano cave dell'area in Comune di Vanzago da utilizzarsi solo come area impianti e di deposito materiali inerti, tenendo conto del contenzioso in corso, per il quale la Regione deve verificare se tale area è necessaria allo sviluppo dell'attività estrattiva, e che si presenta in stato di degrado.

Città Metropolitana chiarisce che con la nuova previsione di cava di recupero viene meno la necessità di un'area impianti e stoccaggio, che può trovare collocazione anche sul lato est della cava.

L'avv. Cremona evidenzia che la vicinanza dell'area con la zona residenziale ha ricadute sulla salute come evidenziato dal Comune di Vanzago, e che il contenzioso debba chiudersi con l'ottemperanza alla sentenza.

L'arch. Gherardi evidenzia che bisogna fare delle valutazioni di opportunità per il recupero di un'area degradata.

Il dott. Vitale è favorevole all'utilizzo dell'area a servizio della cava.

Considerato lo stato di degrado in cui si trova l'area in comune di Vanzago, il Presidente ritiene meritevole di approfondimento l'opportunità di inserirla, senza possibilità di estrazione e senza prevedere in questa fase la sua definizione come area di

stoccaggio/area impianti: la definizione delle aree di stoccaggio e impianti potrà infatti avvenire in fase di definizione del progetto di cava di recupero. Tale ipotesi potrebbe rappresentare una opportunità per il recupero di un'area degradata e invita pertanto tutti i partecipanti ad un approfondimento istruttorio in tal senso.

Alle ore 18:00 l'arch. Gherardi lascia la riunione.

**Società Cave di Cusago S.r.l.** – Reinserimento ATE g33 -C2 in comune di Cusago. Si evidenziano le criticità rilevate sulle motivazioni di stralcio dell'ATE da parte della Città Metropolitana, in particolare si fa riferimento allo spostamento dell'area impianti verso il centro abitato che riconfigura l'ATE secondo le NTA del Parco Agricolo Sud Milano come nuovo Ambito, quindi non compatibile con le norme stesse che vietano l'apertura di nuovi ATE.

Si precisa che lo spostamento dell'area impianti non è stato richiesto dall'operatore, è una scelta operata da Città Metropolitana nel Piano cave, e quindi si dovrebbe valutare la possibilità che venga mantenuta nell'area già individuata nel piano previgente.

La Soprintendenza segnala la presenza del Castello di Cusago che potrebbe essere un elemento per lo stralcio dell'ATE.

**Società Ecoasfalti S.p.A.** – Reinserimento ATE g33-C2 in comune di Cusago, vale quanto detto per cave Cusago.

**Società SOLTER S.r.l.** – Riqualificazione della cava di recupero Rg17 (nei comuni di Casorezzo e Busto Garolfo) in ATE. Appare condivisibile la scelta di Città Metropolitana di non accogliere le richieste della Società, e di dare un tempo certo alla conclusione dell'attività estrattiva.

Alla luce di quanto illustrato nel corso della seduta, si ritiene di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alle osservazioni delle società Eredi Bellasio, Cave Cusago e Solter.

I lavori si concludono alle ore 18:40.

Il Presidente

Filippo Dadone

Il Segretario

Francesca Messina

### **Estratto dal verbale della seduta tecnica e deliberante del 22 dicembre 2020.**

Membri del Comitato presenti:

Presidente – ing. Filippo Dadone, dirigente dell'U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente, con delega del Presidente Raffaele Cattaneo.

## **Esperti**

Dott. Guido Cadeo

Dott. Vittorio Chiesa

Dott. Giulio Vitale

Avv. Chiara Cremona

## **Uffici regionali**

Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile – U.O. Sistema Ferroviario e Mobilità Sostenibile – Massimiliano Nanti

Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione E Sistemi Verdi – Struttura Valorizzazione e Sviluppo della Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo – Francesca De Cesare

Direzione Generale Territorio e Protezione Civile - U.O. Urbanistica e Assetto del Territorio – Sergio Perdiceni.

## **Altri Enti**

Città Metropolitana di Milano: Emilio De Vita, Emilio Denti, Luciano Schiavone, Fiammetta Di Palma.

Risultano inoltre presenti per l'U.O. Sviluppo sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente Giancarlo Lo Pumo, Luigi D'Alfonso e Francesca Messina in qualità di Segretario del Comitato.

Il Comitato è stato convocato, con nota regionale prot. n. T1.2020.0059082 del 9 dicembre 2020, con il seguente o.d.g.:

### **1. Città Metropolitana di Milano**

“Istruttoria sulla proposta di nuovo Piano cave della Città Metropolitana di Milano”.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dà lettura dell'argomento all'o.d.g. e avvia ufficialmente i lavori della seduta del Comitato, illustrando gli sviluppi istruttori in merito ai seguenti punti come riportati nella relazione istruttoria allegata al presente verbale:

5. Recepimento dei pareri delle Direzioni regionali: Agricoltura, Infrastrutture Territorio e Protezione Civile, nonché della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano;
6. Valutazione delle osservazioni illustrate nella seduta del 12 novembre u.s.;
7. Proposta delle modifiche da apportare al Piano a seguito dell'istruttoria, oggetto di valutazione finale.

Con riferimento al primo punto la Città Metropolitana ha trasmesso in data 15 dicembre una nota in riscontro a quanto evidenziato nei pareri delle DG interessate; in merito alle cave di riserva per le opere pubbliche è stato completato l'elenco delle opere previste nel PTR ed esplicitate le verifiche effettuate anche in termini di fabbisogno complessivo di Piano, in particolare nella parte in cui si prevede la maggiorazione del 15% di sabbia e ghiaia, rispetto al fabbisogno ordinario, corrispondente ad un volume di inerti aggiuntivo pari a circa 4.100.000 mc.

La DG Infrastrutture propone l'inserimento all'articolo 7 delle NTA di un richiamo all'articolo 65 sul monitoraggio del Piano con riferimento alla tabella inerente gli indicatori di piano e nello specifico:

- Modifica dell'art. 7 della NTA:

Il Piano non prevede l'individuazione di cave per opere pubbliche: tale previsione sarà soggetta alla verifica di cui all'art. 65, comma 1, delle NTA.

- Modifica dell'art. 65 della NTA con l'inserimento della seguente precisazione alla tabella inerente gli indicatori del monitoraggio del piano:

<u>Soddisfacimento dei fabbisogni stimati</u>	<u>Verifica nel tempo del grado di soddisfacimento dei fabbisogni stimati dal piano <b>anche in riferimento alla necessità di eventuali fabbisogni per opere pubbliche.</b></u>	<u>%</u>	<u>Monitorare il dimensionamento del Piano</u>
---	---	----------	--

In merito al parere della DG Territorio si propone la modifica dell'art. 9 della NTA con l'inserimento di un comma che preveda, nella fase di approvazione del progetto d'ambito, di interessare l'autorità idraulica competente per la verifica di eventuali esigenze di recupero dell'area ai fini di un possibile utilizzo della stessa come vasca di laminazione/bacino di accumulo.

La DG Agricoltura precisa, in merito alla richiesta di verificare preventivamente l'effettivo uso agricolo delle aree soggette ad ampliamenti, che si tratta di un suggerimento e non di un obbligo, considerato che la Città Metropolitana ha già provveduto ad effettuare tale verifica in fase di elaborazione della Proposta di Piano.

In merito alle osservazioni illustrate nella seduta del 12 novembre, si illustra quanto segue:

Società Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c. – Cava di recupero Rg13 (ex ATEg7) in Comune di Pregnana Milanese. Considerate le criticità che interessano l'area in Comune di Vanzago e valutato con Città Metropolitana che la stessa area non è funzionale all'attività estrattiva, non si rilevano elementi che possano far considerare superati i rilievi ambientali mossi dagli Enti locali. Non vi sono, pertanto, motivazioni per accogliere l'osservazione.

Società Cave di Cusago S.r.l. – Reinserimento ATE g33 -C2 in Comune di Cusago. Si evidenzia, oltre alla importante valenza ecologica e agli elementi di naturalità dell'area intorno all'ambito, che il Parco Agricolo Sud Milano con deliberazione del Consiglio Direttivo n°21/2020 del 11 novembre 2020 ha approvato la proposta di perimetro per l'istituzione del Parco Naturale nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano ai sensi della Legge 394/91 e della L.R. 86/83. Si precisa inoltre che l'individuazione della nuova area impianti e di stoccaggio era stata effettuata per consentire il recupero definitivo di tutta la zona a nord dell'ambito, con conseguente restituzione delle relative aree al territorio, e peraltro in coerenza con le previsioni del progetto di gestione produttiva dell'ambito stesso già approvato in riferimento alla precedente pianificazione; tale scelta appare inoltre coerente con le prescrizioni dettate dal provvedimento di tutela paesaggistica gravante sull'area, segnalate anche dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano con nota n. 11485 del 21/12/2020. Si evidenzia inoltre che sull'ATE permangono le criticità ambientali, viabilistiche e paesaggistiche che hanno condotto alla mancata attuazione del Piano cave 2006 in ordine all'attivazione dell'attività estrattiva nell'ATEg33-C2. Alla luce degli ulteriori approfondimenti istruttori, si ritiene non accoglibile la richiesta della società Cave Cusago S.r.l..

Società Ecoasfalti S.p.A. – Reinserimento ATE g33-C2 in comune di Cusago: vale quanto detto per l'osservazione di Società Cave di Cusago.

Società SOLTER S.r.l. – Riqualificazione della cava di recupero Rg17 (nei comuni di Casorezzo e Busto Garolfo) in ATE. Condividendo la scelta di Città Metropolitana di non accogliere le richieste della Società, anche al fine di determinare un tempo certo alla conclusione dell'attività estrattiva, si ritiene di non apportare modifiche al piano adottato sulla cava in questione.

Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. – ATEg25-C1 in comune di Pioltello. Viene illustrata la proposta condivisa con Città Metropolitana che prevede l'inserimento dell'area impianti con le seguenti prescrizioni: smantellamento degli impianti e recupero dell'area entro 5 anni dalla data di approvazione del Piano Cave, divieto di transito sul territorio comunale di Peschiera Borromeo. Accoglimento della richiesta di inserire la viabilità nel perimetro dell'ATE, con conseguente accorpamento dell'ATE confinante a costituire un unico ATE.

Si dà lettura del parere della Soprintendenza trasmesso in data 21 dicembre. Con riferimento alla richiesta di prevedere misure di tutela per i laghi di cava non previsti nella pianificazione si precisa che la sede per definire tale previsione per i laghi di cava già recuperati e pertanto non oggetto della presente pianificazione può essere più opportunamente costituita dagli strumenti di pianificazione territoriale/paesaggistica sia di livello regionale che di Città Metropolitana. In merito alla richiesta di definire in accordo con la Soprintendenza competente la distanza di nuovi fronti di cava - visivamente interferenti con opere tutelate ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 - dai monumenti stessi: si rileva che tale aspetto è garantito dal fatto che la Soprintendenza è chiamata a partecipare ai procedimenti di approvazione degli ambiti interessati fornendo le indicazioni e i suggerimenti opportuni per meglio tutelare tali ambiti. Le ulteriori indicazioni sono state accolte, come riportato nella relazione allegata.

#### **PARERE DEL COMITATO IN SEDE DELIBERANTE**

##### **Parere n. XI/9 del 22 dicembre 2020**

Il Comitato in sede deliberante conferma il parere favorevole con le richieste di modifica sulla proposta di nuovo Piano cave della Città metropolitana di Milano, espresso in sede tecnica ed allegato al presente verbale.

I lavori si concludono alle ore 11:40.

Il Presidente  
Filippo Dadone

Il Segretario  
Francesca Messina